

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	87
DIFESA (IV)	»	96
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	119
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	136
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	152

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	165
AGRICOLTURA (XIII)	»	172
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	218
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	219

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO:	
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	8
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sullo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle tendenze della produzione normativa	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza
della presidente Fabiana DADONE.*

La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1209 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 settembre 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a distanza di ben 15 giorni, il 28 settembre 2018; in questa Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, pari o superiore a 10 giorni, si è già verificato per il decreto-legge n. 86 del 2018 (cd. "DL ministeri" 10 giorni) e per il decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. "DL dignità" 11 giorni) e si è ora ripetuto per il decreto-legge n. 113 del 2018, attualmente all'esame del Senato (cd. "DL si-

curezza e immigrazione” 10 giorni); nella passata Legislatura il fenomeno si è registrato in altre venti occasioni e in un’occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l’intervallo è stato di ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell’omogeneità di contenuto:

il provvedimento, che si compone di 46 articoli, appare riconducibile a due distinte finalità: in primo luogo, la necessità di affrontare emergenze in vario modo collegate alla situazione infrastrutturale ed ambientale italiana (crollo del ponte Morandi di Genova; sisma di Ischia del 2017; eventi sismici dell’Italia centrale del 2016 e del 2017; gestione dei fanghi di depurazione; messa in sicurezza degli edifici scolastici); in secondo luogo la necessità di autorizzare nuovi interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria; rispetto a questi due ambiti di intervento, desumibili anche dal preambolo del provvedimento, appare suscettibile di presentare criticità, per quel che attiene il requisito dell’omogeneità, la disposizione di cui all’articolo 43, recante misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati;

pur condividendo le motivazioni dell’intervento, suscita inoltre alcune perplessità sotto il profilo del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, la previsione dell’articolo 12 che istituisce, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

appare opportuno precisare il significato di alcune espressioni utilizzate nel

testo; in particolare, all’articolo 1, comma 5, l’espressione “disposizione di legge extrapenale” andrebbe sostituita con quella utilizzata dall’articolo 47 del codice penale, vale a dire “legge diversa dalla legge penale”; all’articolo 2, comma 3, andrebbe chiarito in che senso i criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, che regione Liguria, Città metropolitana di Genova e Comune di Genova devono utilizzare per le assunzioni di personale autorizzate, possano essere “anche semplificati”; all’articolo 10, comma 2, si utilizza l’espressione “codice del processo amministrativo” senza specificare quale atto normativo ci si riferisca (vale a dire al decreto legislativo n. 104 del 2010); all’articolo 12, comma 9, lettera *b*), si prevede che nell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali vi siano due uffici di livello dirigenziale generale, previsione poi ripetuta al successivo comma 13; all’articolo 13, comma 7, l’espressione *open data* potrebbe essere sostituita con quella, più corretta dal punto di vista normativo, di “dati in formato aperto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*) del decreto legislativo n. 82 del 2005” (codice dell’amministrazione digitale); all’articolo 30, comma 4, andrebbe chiarito in che senso nell’individuazione della soglia massima di incarichi per progettisti e direttori dei lavori, nell’ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma, si dovrà tenere “conto dell’organizzazione dimostrata” (potrebbe essere opportuno fare riferimento piuttosto alle “capacità organizzative dimostrate”); all’articolo 31, comma 2, andrebbe chiarito se gli esperti, nel numero massimo di tre, di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma di Ischia del 2017 si può avvalere, siano i medesimi chiamati a comporre il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 6; all’articolo 44, comma 1; andrebbe chiarito in che senso i possibili interventi di reindustrializzazione del sito o gli specifici percorsi di politica attiva del lavoro, che giustificano l’autorizzazione al

trattamento straordinario di integrazione salariale, possano essere “anche in via prospettica”;

si rileva inoltre l'esigenza di correggere alcuni errori materiali; in particolare, all'articolo 12, comma 19, il riferimento ai commi 9 e 10 andrebbe sostituito con quello ai commi 8 e 9; all'articolo 29, comma 1, il riferimento all'articolo 1 andrebbe sostituito con quello all'articolo 17;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

alcune disposizioni del provvedimento prevedono procedure *ad hoc*, in deroga solo implicita rispetto alle procedure ordinarie previste a legislazione vigente; in particolare, all'articolo 1, comma 1; 17, comma 2, e 38, comma 1, si prevede la nomina di Commissari straordinari con DPCM, mentre in via generale l'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; agli articoli 7 e 8 si istituiscono, rispettivamente, la zona logistica semplificata per il porto e il retroporto di Genova e la zona franca per la città metropolitana di Genova, mentre a legislazione vigente, alla loro istituzione si poteva procedere, rispettivamente, con DPCM o con provvedimento del CIPE;

l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 14, comma 5, richiamano il “fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”; tale disposizione della legge di bilancio 2018 ha in realtà rifinanziato il fondo per il finanziamento degli investimenti e degli interventi di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017); potrebbe pertanto risultare opportuno fare riferimento a questa seconda disposizione;

all'articolo 12, comma 7, in relazione alla nomina del direttore dell'Agenzia na-

zionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, si richiama l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che tuttavia risulta abrogato;

all'articolo 16, comma 1, non risulta chiaro se l'ampliamento delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni austrostradali aggiornate o revisionate di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze; la norma si limita infatti, con una modifica dell'articolo 37 del medesimo decreto-legge, che definisce i compiti dell'Autorità, a prevedere l'inserimento del riferimento alle concessioni di cui all'articolo 43 dopo le parole: “nuove concessioni”, parole che tuttavia ricorrono due volte nel testo in corrispondenza alle due competenze sopra richiamate (né è utilizzata la formula “ovunque ricorrano” che indicherebbe in termini inequivoci che ci intende riferire ad entrambe le competenze);

all'articolo 17, comma 2, la durata massima del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 non risulta allineata con la durata dello stato di emergenza per il medesimo sisma che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, si concluderà il 31 dicembre 2018;

con riferimento all'articolo 18, comma 2, che autorizza il Commissario straordinario ad adottare atti di carattere generale e di indirizzo, appare opportuno che, come contributo alla certezza normativa nelle zone terremotate, il Commissario si attenga, nella predisposizione dei propri atti, a quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative im-

plicità e privilegiare la tecnica della “novella”; ciò in considerazione della rilevanza come fonte giuridica assunta, nelle zone interessate dal sisma, dagli atti richiamati dall’articolo 18, comma 2;

l’articolo 39, comma 1, lettera a), esclude dalle procedure esecutive le somme da destinare alla ricostruzione dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 e individuati dall’articolo unico del decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009; poiché l’elenco di tali comuni è stato integrato con il successivo decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, appare opportuno chiarire se si intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni individuati da questo secondo provvedimento;

il provvedimento non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall’articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell’esenzione dall’AIR previste dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, se l’ampliamento delle competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti alle concessioni austrostradali aggiornate o revisionate di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, riguardi sia la definizione dei sistemi tariffari dei pedaggi sia gli schemi dei bandi di gara ovvero solo una di queste due competenze;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:

chiarire, per le ragioni sopra esposte, il significato delle espressioni utilizzate all’articolo 1, comma 5; all’articolo 2, comma 3; all’articolo 10, comma 2; all’articolo 12, comma 9, lettera b); all’articolo 13, comma 7; all’articolo 30, comma 4; all’articolo 31, comma 2, e all’articolo 44, comma 1, richiamate in premessa;

sostituire, al fine di correggere alcuni errori materiali, all’articolo 12, comma 19, le parole: “di cui ai commi 9 e 10” con le parole: “di cui ai commi 8 e 9” e all’articolo 29, comma 1, le parole: “di cui all’articolo 1” con le parole: “di cui all’articolo 17”;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:

fare ricorso, con riferimento alle procedure *ad hoc* previste all’articolo 1, comma 1; 17, comma 2 e 38, comma 1, nonché agli articoli 7 e 8, alle procedure ordinarie previste in via generale a legislazione vigente, ovvero esplicitare il loro carattere derogatorio, in coerenza con il paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

sostituire all’articolo 5, comma 2; 6, comma 1, e 14, comma 5, le parole: “Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” con le parole: “Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

chiarire all’articolo 12, comma 7, il significato del richiamo all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 262 del 2006, che risulta abrogato;

allineare la durata del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 2017, di cui all'articolo 17, comma 2, e quella dello stato di emergenza per il medesimo sisma, di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016;

chiarire, all'articolo 39, comma 1, lettera *a*), per le ragioni esposte in premessa, se si intenda fare riferimento anche agli ulteriori comuni individuati dal decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; al riguardo potrebbe essere valutato un più coerente e sistematico utilizzo della possibilità di approvazione dei provvedimenti in prima deliberazione da parte del Consiglio dei ministri "salvo intese" cui dovrebbe far seguito una seconda e definitiva deliberazione;

abbia cura il Legislatore di volersi attenere, in occasione della definizione del contenuto dei decreti legge che intenda adottare, alle indicazioni di cui alle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, tenendo in particolare conto dello stretto nesso intercorrente tra l'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge – dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero dal punto di vista funzionale e finalistico – e la ricorrenza dei presupposti fattuali indicati al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, se del caso procedendo ad adottare, al fine di inserirvi eventuali discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza "atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati", evitando così "la commistione e

la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei";

abbia cura il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma del 2017, di attenersi, nella predisposizione degli atti di carattere generale e di indirizzo, di cui all'articolo 18, comma 2, a quanto previsto dalle vigenti circolari per la redazione dei testi normativi, con particolare riferimento alla prescrizione di evitare modifiche normative implicite e privilegiare la tecnica della "novella." ».

Stefano CECCANTI, nell'apprezzare la raccomandazione inserita nella proposta di parere sulla questione dell'eccessivo intervallo di tempo intercorso tra deliberazione del Consiglio dei ministri e pubblicazione, chiede ai colleghi di valutare se raccomandare anche di dare esplicita menzione nel comunicato stampa delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'avvenuta autorizzazione a porre la questione di fiducia sui provvedimenti, per evitare quanto accaduto in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge C. 1117 di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018 recante proroga di termini. Nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera di tale provvedimento si è infatti asserito da parte del rappresentante del Governo – senza però avere riscontro nel comunicato stampa – che tale autorizzazione era avvenuta nel corso della riunione che aveva deliberato il provvedimento e quindi prima della sua emanazione da parte del Presidente della Repubblica e della sua entrata in vigore, comportamento che ha suscitato numerosi dubbi di legittimità.

Alberto STEFANI, *relatore*, ritiene non opportuno fare riferimento nel parere del Comitato all'aspetto segnalato dal collega Ceccanti, poiché si potrebbe trattare di un'eccessiva ingerenza negli *interna corporis* di un altro organo costituzionale, il Governo.

Fabiana DADONE, *presidente*, rileva che l'aspetto segnalato dal collega Ceccanti potrà essere approfondito nell'ambito dell'attività conoscitiva sulla produzione normativa che intende proporre al Comitato di compiere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE. — Interviene la relatrice per la XI Commissione Elena Murelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.

C. 1066 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminata la proposta di legge C. 1066, adottata come testo base dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro nella seduta del 4 ottobre 2018;

ricordato che la proposta di legge riproduce il testo approvato dalla Camera il 19 ottobre 2016 e trasmesso al Senato (A.S. 2574) nella scorsa Legislatura; su tale provvedimento il Comitato per la legislazione si era espresso nella seduta del 5 ottobre 2016;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 4, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 5) e le norme finanziarie (articolo 6); l'articolo 3 prevede inoltre l'emanazione di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale

nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta o sessanta giorni prima della scadenza della delega);

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si segnala l’esigenza di aggiornare alcuni riferimenti normativi contenuti nel testo; in particolare, all’articolo 1, comma 1, si richiama la delega in materia di disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni conferita dall’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge n. 107 del 2015, delega poi attuata con il decreto legislativo n. 65 del 2017; è a tale decreto legislativo che appare quindi opportuno fare riferimento; all’articolo 4, comma 1, si richiama l’articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che risulta abrogato e il cui contenuto appare ora ricollocato all’articolo 2-*quinqüesdecies* del medesimo codice; all’articolo 4, comma 10, si richiamano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del medesimo codice, mentre potrebbe essere opportuno fare riferimento specifico alle sanzioni previste dall’articolo 166 del codice;

con riferimento specifico all’articolo 4, comma 1, potrebbe risultare opportuno, alla luce dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/679, prevedere, in relazione all’installazione negli asili nido, scuole dell’infanzia, e strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, l’adozione

di provvedimenti generali da parte del Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dal citato regolamento dell’Unione europea e dal richiamato articolo 2-*quinqüesdecies* per i trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati per la riservatezza dei dati; andrebbe inoltre conseguentemente previsto un termine per l’adozione di tali provvedimenti; tali provvedimenti generali potrebbero poi sostituire il più generico provvedimento del Garante previsto dal successivo comma 8;

alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

valutino le Commissioni di merito l’opportunità di:

sostituire, all’articolo 2, comma 1, le parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” con le seguenti: “Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”;

evitare, all’articolo 2, comma 2, il ricorso alla “tecnica dello scorrimento”, individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

sostituire, all’articolo 4, comma 1, le parole: “ai sensi dell’articolo 17” con le parole: “ai sensi dell’articolo 2-*quinqüesdecies*”;

prevedere, all’articolo 4, comma 1, l’adozione di provvedimenti generali da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 e dal citato articolo 2-*quinqüesdecies* del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, stabilendo nel contempo un termine

per l'adozione di tali provvedimenti e sopprimendo contestualmente il successivo comma 8;

sostituire, all'articolo 4, comma 10, le parole: "al titolo III della parte III" con le seguenti: "all'articolo 166." ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

La seduta inizia alle 14.30.

Sullo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle tendenze della produzione normativa.

Fabiana DADONE, *presidente*, sottopone ai componenti del Comitato, come già accennato in occasione delle comunicazioni sulla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, un'ipotesi di lavoro che concerne il compimento di un'attività di approfondimento, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, che cerchi innanzitutto di enucleare e porre l'accento su alcuni degli aspetti maggiormente critici – e tuttavia meno approfonditamente indagati – dello svolgimento dell'attività normativa – intesa in senso ampio – da parte degli attori istituzionali. Lo scopo vorrebbe essere *in primis* quello di porre all'attenzione certo delle forze politiche, ma anche dei tecnici e della stessa opinione pubblica, alcune problematiche che, sebbene siano rimaste talvolta ai margini del dibattito che coinvolge l'annoso problema della scarsa qualità e farraginosità legislativa nel nostro Paese, rappresentano alcuni dei suoi fattori determinanti.

Il lavoro che si propone di svolgere vorrebbe però porsi anche in ottica propositiva, permettendo eventualmente, anche alla luce del compimento di uno

studio comparato di altri ordinamenti su quei temi, di avanzare possibili proposte di riforma, di rango legislativo e/o regolamentare, in grado di arginare questi fenomeni.

Osservare che qualsiasi ragionamento circa lo stato della produzione normativa, nonché rispetto ai singoli strumenti ed istituti che intervengono a « monte » nel procedimento di formazione della decisione politica, non può prescindere né essere disgiunto dal tema generale dell'utilizzo – spesso disinvolto – che viene fatto a più livelli delle fonti da parte degli attori istituzionali.

Su questo terreno, il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda, come è noto, il ruolo sempre più recessivo delle leggi ordinarie rispetto agli strumenti aventi forza di legge nelle mani dell'Esecutivo, ossia decreti legislativi e – soprattutto – decreti legge, i quali, oltre a contenere sistematicamente misure disomogenee e prive dei requisiti costituzionalmente richiesti della straordinaria necessità e urgenza, prevedono spesso interventi di vera e propria natura ordinamentale, in una dinamica patologica che si colloca all'interno dei più ampi problemi generali che investono il nostro ordinamento sul piano della forma di governo.

Anche a livello di fonti secondarie si registra un sempre maggiore allontanamento dell'Esecutivo dal ricorso alle corrette fonti preordinate alla realizzazione di un determinato intervento sulla base della natura di quest'ultimo, con una invasione nel campo della competenza tipicamente regolamentare da parte di fonti atipiche. Infatti l'articolo 17 della legge n. 400 delinea un sistema di fonti secondarie basato su quattro tipologie di regolamenti governativi (di esecuzione, di attuazione ed integrazione di leggi recanti norme di principio, indipendenti e di organizzazione delle amministrazioni pubbliche), che devono essere adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e previa sottoposizione al visto e alla registrazione della Corte dei conti. A questi si aggiungono i regolamenti di delegificazione, una della mag-

giori innovazioni apportate dalla legge n. 400; si tratta infatti di autorizzare con legge, previa definizione delle norme generali regolatrici della materia, per discipline fino a quel momento affrontate con legge e non oggetto di riserva assoluta di legge, l'emanazione di misure regolamentari, al termine di un'articolata procedura che vede la deliberazione del Consiglio dei ministri, il parere del Consiglio di Stato e, con una modifica introdotta nel 2009, quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La legge che autorizza la delegificazione dispone anche, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione, l'abrogazione delle norme legislative incompatibili. Inoltre, in base al comma 4-bis dell'articolo 17, introdotto dalla legge n. 59 del 1997 (cd. « Legge Bassanini 1 »), la procedura prevista per i regolamenti di delegificazione è adottata anche per i regolamenti di organizzazione degli uffici dei ministeri. Tuttavia, a trent'anni dall'approvazione della legge n. 400, si deve registrare come la prassi sia andata significativamente discostandosi dal sistema delineato dall'articolo 17. Questo è avvenuto anche per lo sviluppo di strumenti atipici. Si riferisce in primo luogo ai DPCM, i quali spesso hanno vera e propria natura regolamentare, che non hanno fino a questo momento trovato una chiara disciplina legislativa. Da una ricognizione effettuata nella scorsa Legislatura dal Comitato per il periodo 2014-2015, dei 213 DPCM emanati in quel lasso di tempo 21 avevano un esplicito carattere regolamentare (e per questo 19 di questi erano stati gli unici numerati e pubblicati in « *Gazzetta Ufficiale* ») e ben 53 presentavano un contenuto comunque normativo; 90 erano stati emanati su proposta di ministri e 14 erano stati emanati previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Altro strumento atipico che ha conosciuto un significativo sviluppo negli ultimi anni è quello delle linee guida ministeriali, in molte casi chiamate inopportuna-mente a svolgere una funzione « pararegolamentare ». Si tratta di conferme della tendenza efficacemente definita come « fuga dal regolamento », fuga probabilmente indotta dalla volontà di aggirare le garanzie previste per l'adozione di norme regolamentari.

Dal punto di vista « verticale », un altro nodo problematico è invece rappresentato dai rapporti tra fonte primaria (il più delle volte decreti legislativi e decreti legge) e fonte regolamentare; basti pensare che nella XVII Legislatura il 23,30 per cento dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione conteneva rilievi attinenti all'intervento con fonte di rango legislativo su norme secondarie, peraltro in contrasto anche con il paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge.

L'inadeguato utilizzo delle fonti rispetto al contenuto normativo da introdurre nell'ordinamento è stato negli anni passati oggetto di analisi da parte degli studiosi e anche dello stesso Comitato per la legislazione sotto molteplici punti di vista. Si tratta però di un tema — purtroppo — ancora di estrema attualità. Questo fenomeno, infatti, genera lo stratificarsi di normative a più livelli di una medesima disciplina, che, aggravato dall'utilizzo di fonti atipiche, conduce inevitabilmente all'aumento dell'incertezza del diritto, con ricadute nella vita quotidiana di tutti i cittadini chiamati a conformarsi a un insieme di regole complessivamente di difficile individuazione.

Tutto questo inevitabilmente contribuisce peraltro alla perdita di fiducia nei confronti del sistema istituzionale.

Rileva poi che, se il disinvolto e spesso inadeguato utilizzo delle fonti rappresenta uno dei problemi principali nell'ambito delle criticità che riguardano in generale il procedimento che porta all'assunzione della decisione politica, tale problema deriva anche dagli enormi limiti dimostrati a più livelli, sul piano concreto, dall'esercizio dell'istruttoria normativa. È infatti proprio in questa fase che si dovrebbe verificare, prima di ogni altra cosa, l'opportunità, quando non la doverosità, di utilizzare una fonte piuttosto che un'altra per conseguire i fini ricercati attraverso un intervento normativo.

In quest'ottica ritiene che il lavoro di approfondimento del Comitato dovrebbe concentrarsi proprio sul tema dell'istruttoria normativa, la quale naturalmente gioca un ruolo fondamentale anche rispetto alla determinazione del contenuto di merito dei singoli interventi volti a modificare e/o integrare l'ordinamento vigente.

L'orizzonte di stabilizzare e deflazionare le proposte normative, specie di rango legislativo, richiede perciò che alla fase preparatoria sia data la giusta attenzione da parte dei soggetti promotori, con delle tempistiche che consentano dapprima di elaborare e redigere, poi di controllare ed eventualmente correggere e/o integrare i documenti nei quali l'istruttoria si dovrebbe sempre tradurre.

Come è naturale, questo vale in particolare modo per le iniziative di matrice governativa, ma oggetto di interesse dovrebbero essere anche le proposte parlamentari, non solo per ragioni di ordine generale che inducono a considerare a diversi fini utile lo svolgimento di un approfondimento istruttorio preliminare serio anche per queste ultime, ma anche in virtù del legame fiduciario che lega l'Esecutivo alla « propria » maggioranza e che può permettergli, all'occorrenza, di « servirsi » della stessa per portare avanti indirettamente le proprie proposte.

Quanto detto non riguarda solo la fase prodromica alla presentazione di un disegno o di una proposta di legge, ma coinvolge inevitabilmente anche l'attività emendativa, con la quale, se non sono previste misure di carattere istruttorio anche per il suo esercizio (da parte sia dell'Esecutivo, che delle Commissioni, che dei singoli parlamentari), si possono facilmente aggirare le regole previste a monte, relative all'impatto della disciplina, previste in particolare per la presentazione di un disegno di legge di matrice governativa.

Osserva poi che nell'ambito dell'istruttoria legislativa, assumono particolare rilievo l'AIR (ossia l'analisi di impatto della regolamentazione), la VIR (cioè la valutazione di impatto della regolamentazione) e le consultazioni, tutti strumenti sui quali sono recen-

temente intervenute novità a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 15 settembre 2017. Delle raccomandazioni sul punto sono poi state inserite nella direttiva attuativa del Presidente del Consiglio del 16 febbraio 2018.

Dal punto di vista formale, sembrano potersi apprezzare diverse delle novità introdotte con questi strumenti, anche se vale la pena sottolineare sin da subito che l'esplicita previsione dell'obbligo dell'AIR – ma semplificata – per gli interventi normativi tramite decreto-legge (stabilita dall'articolo 10 del nuovo regolamento) rischia di « sdoganare » l'uso di questa fonte per la realizzazione di riforme di sistema. Sottolinea però che in ogni caso desta forti dubbi l'opportunità che la disciplina di questi strumenti sia stata finora « gestita » dall'Esecutivo, spesso, come in questo caso, addirittura con atti normativi di autoregolamentazione di natura atipica, mentre si tratta di una materia di portata sicuramente generale e capace di ricadute importanti nei rapporti tra Parlamento e Governo. Basti pensare al fatto che in Francia lo studio d'impatto della legislazione è stato addirittura costituzionalizzato, proprio in chiave di riequilibrio verso il Parlamento della forma di governo.

Rispetto a queste tematiche, il Comitato dovrebbe inoltre interrogarsi su quale sia il grado di indipendenza dal Governo degli organismi competenti alla redazione di questa documentazione, posto che ci sono esperienze straniere nelle quali si è scelto di affidare questa attività a soggetti indipendenti (come accade in Germania con il Normenkontrollrat del Bundestag), e che in Italia il Consiglio di Stato (sez. atti normativi, 7 giugno 2017, par. 16), ha osservato che il DAGL dovrebbe, « agire in piena autonomia rispetto alle amministrazioni di settore, e da una posizione di particolare autorevolezza, riconosciuta normativamente e riaffermata nella pratica ».

L'analisi dovrebbe anche focalizzarsi su come potrebbero essere implementate le misure relative alla pubblicità da dare a

questi atti e alle sanzioni previste in caso di eventuale assenza dei presupposti istruttori richiesti.

Ricorda che sul tema ci sono esperienze molto avanzate a livello comparato: per esempio, la prassi del *pre-legislative scrutiny* nel Regno Unito, che comporta la sottoposizione dei progetti di legge governativi al Parlamento, ancora in fase di elaborazione, e il loro esame congiunto prima che il Governo avvii il procedimento legislativo vero e proprio (il tutto sotto forme istituzionalizzate e con la pubblicità adeguata); oppure il tempo di «decantazione» che deve necessariamente trascorrere tra la presentazione dei disegni di legge e l'avvio del loro esame parlamentare in Francia o, ancor più (con l'esame preventivo e parere sul progetto da parte del Bundesrat), in Germania.

Segnala poi che altre cattive prassi possono imputarsi in primo luogo – anche se, come si dirà, non solo – all'inadeguatezza della fase istruttoria che precede la redazione sotto il profilo tecnico di un testo normativo, con particolare riferimento alle modalità di redazione dei testi normativi. Come è noto, uno dei fattori principali che contribuisce ad abbassare il livello qualitativo della legislazione italiana è infatti legato sia al «linguaggio», in senso ampio, utilizzato nei testi normativi che alle modalità di «partizione interna» degli stessi. Questo tema coinvolge naturalmente anche le modalità di formulazione dell'attività emendativa che contribuisce a definire il contenuto e la strutturazione di un atto normativo nella sua versione finale. A dispetto in particolare dell'identico contenuto delle lettere circolari del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 e del Presidente del Senato del 21 aprile 2001 recanti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (che riprendono ed elaborano alcune delle indicazioni a loro volta racchiuse nel contenuto di due identiche circolari del 10 gennaio 1997 dei Presidenti delle Camere sullo svolgimento dell'istruttoria legislativa da parte delle Commissioni nelle quali si richiamano la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del marzo 1995 e altre tre identiche circolari

emanate 19 febbraio 1986 dai Presidenti delle Camere congiuntamente al Presidente del Consiglio), la produzione normativa del nostro Paese, in particolare di rango primario, continua infatti a contenere formulazioni oscure e soprattutto ad essere strutturata internamente in modo del tutto anomalo. A titolo puramente esemplificativo può farsi riferimento alla tecnica più volte utilizzata anche nella scorsa legislatura – e a ben vedere, a dispetto di quanto si lasci intendere, nient'affatto necessitata – di contenere l'intera complessiva modifica dei meccanismi di trasformazione dei voti in seggi relativi all'elezione di una delle Camere in un unico articolo che contiene infinite novelle ad un testo previgente già modificato più e più volte. Spesso l'utilizzo di formulazioni anomale o «fuori sede», così come la redazione di commi «infiniti» o la riduzione di un'intera riforma di sistema in un unico articolo, risulta connesso all'aggiornamento delle regole di garanzia, sia temporali che di merito, previste per l'ordinario svolgimento della potestà normativa. Per quanto riguarda la fonte legislativa, è in particolare tristemente nota sia la già citata prassi di «scrivere» *ab origine* intere riforme ordinamentali in un unico articolo, che quella di ricorrere a maxi-emendamenti nel corso dell'esame di un provvedimento, entrambe connesse in particolare alla conseguente possibilità di poter approvare attraverso la posizione della questione di fiducia da parte dell'Esecutivo un intero provvedimento – di fatto – con un solo voto, secondo dinamiche che conducono all'eliminazione di qualsivoglia strutturazione logica interna di un testo normativo e, cosa ancor peggiore, all'impossibilità di svolgere qualsiasi serio dibattito sulle singole misure previste nello stesso. Per non parlare dei ritmi forsennati con i quali spesso viene portato avanti l'iter *legis*, che conducono all'approvazione di formule normative oscure, ridondanti, quando non di riferimenti chiaramente erronei.

Tutto questo invita a ragionare sulla possibilità di prevedere regole in grado di rendere in generale più «ordinata», sia nelle tempistiche che nelle scelte tecniche e di merito, l'assunzione della decisione

politica per come questa si traduce a livello concreto nella redazione di testi normativi. Anche in questo caso si potrebbe prendere spunto da esempi virtuosi rinvenibili in ottica comparata, tenendo in particolare presente che l'inserimento di misure in grado di deflazionarie, se non eliminare, queste cattive prassi redazionali consentirebbe durante l'esame dei provvedimenti l'assunzione di decisioni politiche più consapevoli, ponderate e partecipate. Inoltre, simili interventi potrebbero contribuire, oltre ad aumentare la certezza del diritto, ad eliminare la possibilità, unanimemente criticata ma costantemente « sfruttata », di proporre e approvare maxi-emendamenti, nonché a rendere del tutto « non conveniente » il continuo ricorso all'utilizzo della questione di fiducia nell'ambito del procedimento legislativo, a sua volta da più parti stigmatizzato ma sistematicamente messo in pratica.

Osserva conclusivamente che si tratta di riprendere come base di partenza l'ottimo lavoro svolto dal Comitato nelle scorse legislature e in particolare il ciclo di audizioni svolto nella scorsa Legislatura durante il turno di presidenza del collega Giorgis). A questo si dovrebbe affiancare il compimento di nuove ricerche e la raccolta di dati rilevanti, in primo luogo attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni formali e informali. Queste audizioni potrebbero coinvolgere il personale tecnico degli organi istituzionali che intervengono nel complesso iter che conduce all'assunzione della « decisione normativa » a diversi livelli, quali il presidente del Consiglio di Stato, rappresentanti della Corte dei conti, il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con riferimento alle competenze dell'Ufficio sull'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi, il Capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – DAGL della Presidenza del Consiglio e i Capi degli uffici legislativi di alcuni ministeri particolarmente significativi. Potrebbero inoltre essere coinvolti autorevoli esperti, eventualmente anche stranieri, competenti in

materia e, in conclusione, i componenti del Governo principalmente coinvolti su queste materie quali il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on. Giorgetti, la ministra per la pubblica amministrazione sen. Bongiorno e il ministro per i rapporti con il Parlamento on. Fraccaro.

Invita quindi i colleghi ad integrare con propri contributi la proposta.

Devis DORI, nel condividere la proposta, invita a svolgere una riflessione anche sul tema della predisposizione di testi unici. Si tratta infatti di uno strumento a suo giudizio da incentivare nell'ottica di un miglioramento dell'assetto normativo e di una sua maggiore chiarezza e semplicità. A tale riguardo, il Comitato potrebbe individuare le aree nelle quali il ricorso ai testi unici dovrebbe essere promosso e formulare appositi criteri di indirizzo. Ritiene peraltro che, se si pervenisse a una normativa organizzata in grandi testi unici, potrebbe risultare disincentivato il ricorso a decreti-legge che affrontano un insieme eterogeneo di questioni.

Stefano CECCANTI, ritiene che, nell'ambito della riflessione generale su un più ordinato rapporto tra Parlamento ed Esecutivo nell'ambito della produzione normativa, potrebbe rientrare anche l'aspetto da lui sollevato nel corso dell'esame del disegno di legge C. 1209 di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018, vale a dire l'individuazione di modalità chiare e trasparenti per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri a porre la questione di fiducia su un provvedimento.

Fabiana DADONE, ringraziando i colleghi intervenuti per i loro contributi, avverte che, ove il Comitato concordi, provvederà a sottoporre al Presidente della Camera l'iniziativa del ciclo di audizioni sopra prospettata.

Il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 1, dottor Nicola Pannullo . .	15
Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 2, dottoressa Anna Battisti	16

GIUNTA PLENARIA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 12.55.

Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 1, dottor Nicola Pannullo.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 1, dottor Nicola Pannullo.

Ringrazia il Presidente Pannullo – che è accompagnato dal dott. Giacomo Strinati, direttore amministrativo – per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire all'audizione odierna, dedicata a un'analisi dei principali aspetti attuativi della nuova legge elettorale in occasione delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018, con particolare riguardo all'attività dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale da lui presieduto.

Ricorda che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento.

Avverte altresì i colleghi della necessità di attenersi, in sede di audizione, ai criteri indi-

cati dal Presidente della Camera, come già ricordato nelle audizioni della scorsa seduta.

Comunica infine che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla Web Tv della Camera.

Invita il dottor Pannullo a svolgere la sua relazione.

Nicola PANNULLO, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lazio 1*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Cristian INVERNIZZI (LEGA) e Roberto GIACHETTI, *presidente*, ai quali replica il dottor Nicola PANNULLO, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lazio 1*.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Pannullo per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.20.

**Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale
Circoscrizionale Lazio 2, dottoressa Anna Battisti.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lazio 2, dottoressa Anna Battisti.

Ringrazia la dottoressa Battisti per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire all'audizione odierna, dedicata a un'analisi dei principali aspetti attuativi della nuova legge elettorale in occasione delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018, con particolare riguardo all'attività dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale da lei presieduto.

Ricorda che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento.

Avverte altresì i colleghi della necessità di attenersi, in sede di audizione, ai criteri indicati dal Presidente della Camera, come già ricordato nelle audizioni della scorsa seduta.

Comunica infine che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla Web Tv della Camera.

Invita la dottoressa Battisti a svolgere la sua relazione.

Anna BATTISTI, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lazio 2*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Ciro MASCHIO (FDI), Marco MAGGIONI (LEGA) e Felice Maurizio D'ETTORE (FI), ai quali replica la dottoressa Anna BATTISTI, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lazio 2*.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Battisti per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda infine che il sopralluogo presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, concordato nella scorsa seduta, potrà svolgersi verosimilmente martedì 23 ottobre 2018.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

AUDIZIONI

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Claudio BORGHI.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satelli-

tare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo l'intervento del deputato Francesco BOCCIA (PD) sull'ordine dei lavori, intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raphael RADUZZI (M5S), Pietro Carlo PADOAN (PD), Emanuele CESTARI (Lega), Renato BRUNETTA (FI), Guido CROSETTO (FdI), Stefano FASSINA (LeU), Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), Ylenja LUCASELLI (FdI), Maurizio LUPI (Misto-NcI-USEI), Luigi MARATTIN (PD), Mauro D'ATTIS (FI), Rebecca FRASSINI (Lega) e Roberto PELLA (FI), nonché i senatori Mario TURCO (M5S), Antonio MISIANI (PD), Roberta FERRERO (L-SP), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Erica RIVOLTA (L-SP), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), Daniele MANCA (PD) e Raffaele FANTETTI (FI-BP), ai quali replica Giovanni TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia il Ministro Tria per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *Vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maura TOMASI (Lega), Luigi MARATTIN (PD), Roberto PELLA (FI), Guido CROSETTO (FdI), Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), Erik Umberto PRETTO (Lega), nonché i senatori Mauro Maria MARINO (PD), Dario DAMIANI (FI-BP) e Daniele PESCO, *presidente della 5^a Commissione del Senato*, ai quali replica Luigi Federico SIGNORINI, *Vice direttore generale della Banca d'Italia*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Banca d'Italia per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 14.20.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, introduce l'audizione.

Maurizio FRANZINI, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Roberta FERRERO (L-SP) e Raffaele FANTETTI (FI-BP), ai quali replicano Maurizio FRANZINI, *presidente dell'ISTAT* e Gian Paolo ONETO, *direttore della Direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, introduce l'audizione.

Angelo BUSCEMA, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi MARATTIN (PD) e Andrea MANDELLI (FI), nonché il senatore Vincenzo PRESUTTO (M5S), ai quali replica Angelo BUSCEMA, *presidente della Corte dei conti*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Claudio BORGHI, indi del Presidente della 5^a Commissione del Senato Daniele PESCO.

La seduta comincia alle 20.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

(Svolgimento e conclusione).

Claudio BORGHI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luigi MARATTIN (PD), Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega), Stefano FASSINA (LeU), Michele SODANO (M5S), Pietro Carlo PADOAN (PD), Erik Umberto PRETTO (Lega), Andrea MANDELLI (FI), Raphael RADUZZI (M5S), Marialuisa FARO (M5S), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nonché i senatori Elisa PIRRO (M5S), Gilberto PICHETTO FRATIN (FI-BP), Marco MARSILIO (FdI), Antonio MISIANI (PD) e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali re-

plica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Claudio BORGHI, *presidente*, ringrazia il presidente Pisauro per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.20 alle 22.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo), audizioni di rappresentanti di Camera di commercio Genova; Confindustria Genova; Confartigianato Genova; CGIL Genova e Liguria; CISL Genova e Liguria; UIL Liguria; CULMV – Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini; Trasportounito Genova, del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, del presidente del Municipio II Centro-Ovest del Comune di Genova, Renato Falcidia, e del Presidente del Municipio V Valpolcevera del Comune di Genova, Federico Romeo

21

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2018.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo), audizioni di rappresentanti di Camera di

commercio Genova; Confindustria Genova; Confartigianato Genova; CGIL Genova e Liguria; CISL Genova e Liguria; UIL Liguria; CULMV – Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini; Trasportounito Genova, del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, del presidente del Municipio II Centro-Ovest del Comune di Genova, Renato Falcidia, e del Presidente del Municipio V Valpolcevera del Comune di Genova, Federico Romeo.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.10 alle 13.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Doc LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione. C. 1126 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 35

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; *b*) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 32

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018.

Doc LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, in sede consultiva, ai fini del parere alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati).

Al riguardo rileva come l'esame in sede consultiva del provvedimento dovrà esaurirsi entro le ore 13 di domani, in quanto la Commissione Bilancio concluderà l'esame della Nota alle ore 14 di domani.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota, ricorda preliminarmente che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10

aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF.

Sulla base dei contenuti del DEF, la Commissione elabora le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati.

Per il 2018, il 13 luglio scorso il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare e approvare 4 raccomandazioni indirizzate all'Italia, concernenti rispettivamente:

1) il perseguimento di un consistente sforzo di bilancio nel 2019, le riforme fiscali e il potenziamento dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento, nonché il contenimento della spesa pensionistica;

2) la riduzione della durata del processo civile, la lotta contro la corruzione, l'applicazione della nuova disciplina sulle aziende di proprietà pubblica e il miglioramento dei servizi pubblici locali, nonché la rimozione delle restrizioni alla concorrenza;

3) la riduzione dello *stock* dei crediti deteriorati e gli incentivi alla ristrutturazione e al risanamento dei bilanci delle banche, l'attuazione della riforma sull'insolvenza e il miglioramento dell'accesso delle imprese ai mercati finanziari;

4) il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, con l'incremento dell'efficienza dei servizi per l'impiego e l'incentivazione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso il rafforzamento dei servizi alla famiglia; il miglioramento della spesa per investimenti per incoraggiare la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture.

Rammenta inoltre che la legge n. 163 del 2016 è intervenuta su numerose disposizioni della predetta legge di contabi-

lità (legge n. 196 del 2009): in particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge n. 163 ha modificato l'articolo 10-*bis* della legge di contabilità, in ordine al contenuto della Nota di aggiornamento al DEF, prevedendone la presentazione – anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee – entro il 27 settembre di ogni anno (e non più entro il 20 settembre).

Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento, l'articolo 10-*bis* della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al PNR, nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Sempre relativamente al contenuto proprio della Nota è altresì previsto che il Governo dia conto degli eventuali disegni di legge che considera collegati alla decisione di bilancio. A completamento della manovra di bilancio 2019-2021, il Governo prevede 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio:

disegno di legge recante misure a favore delle *start up* innovative (Fondo venture capital per le start up innovative); disegno di legge recante misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del sistema bancario (Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati); disegno di legge recante l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego; disegno di legge recante introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti (IRES verde); disegno di legge recante misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli

enti locali; disegno di legge recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo; disegno di legge di delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali; disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi; disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive; disegno di legge recante disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori; disegno di legge recante disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippica; disegno di legge delega recante disposizioni per la riforma del codice del lavoro.

La Nota contiene poi, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, all'Allegato II, il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, all'Allegato III, il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, all'Allegato IV, la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e, all'Annesso, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di economia e finanza 2018.

Alla luce di tale quadro, la citata Relazione del Governo al Parlamento prospetta un nuovo percorso di avvicinamento all'MTO solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare, quando il tasso di disoccupazione e il PIL pro capite in termini reali saranno tornati ai livelli pre-crisi. In questo quadro il raggiungimento dell'MTO, avverrà gradualmente negli anni a seguire. L'obiettivo di indebitamento netto è fissato al 2,4 per

cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al meno 1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Pertanto, si prevede che il raggiungimento dell'MTO, ovvero il pareggio in termini strutturali, si concretizzi gradualmente negli anni successivi al 2021.

Passando quindi a illustrare in linea generale il contenuto della Nota di aggiornamento 2018, essa si articola in quattro capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico e alla strategia di riforma del Governo.

Sintetizzando in breve il contenuto dei capitoli da I a III, la Nota di aggiornamento 2018 presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di rallentamento dell'economia italiana emersi nella prima parte del 2018, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. Nel complesso, la Nota rileva come, per i prossimi anni, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale restano elevati, rappresentati principalmente da crescenti tendenze protezionistiche.

Per quanto riguarda l'Italia, nella prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3 per cento nel primo trimestre e in decelerazione allo 0,2 per cento nel secondo trimestre. Il rallentamento della crescita è ascrivibile – sottolinea la Nota – principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017.

Nella Relazione al Parlamento, il Governo sottolinea come il prodotto in termini reali dell'economia non abbia ancora recuperato il livello pre-crisi: i risultati del 2017 mostrano un valore del PIL in vo-

lume che resta ancora inferiore rispetto al livello del 2008. La Nota pertanto rivede al ribasso la previsione di crescita del PIL per il 2018, che scende dall'1,5 all'1,2 per cento.

Il miglioramento della qualità del credito, raggiunto grazie a importanti operazioni di dismissione o cartolarizzazione delle sofferenze da parte degli istituti bancari, dovrebbe contribuire anche in prospettiva a favorire l'offerta di credito e a sostenere la domanda interna. Tuttavia – sottolinea la Nota – l'allargamento dello *spread* sui titoli di Stato e sulle obbligazioni emesse da società e banche italiane potrebbe frenare il miglioramento delle condizioni finanziarie.

La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.

Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che – precisa la Nota – include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2019, 2020 e 2021.

La Nota rivede al ribasso la previsione tendenziale di crescita del PIL anche per gli anni successivi al 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 nel biennio 2020-2021.

Nello scenario tendenziale, l'incremento dei consumi delle famiglie è atteso in rallentamento, a causa dell'impatto negativo derivante dall'attivazione delle clausole di salvaguardia IVA a partire dal 2019.

Per quanto concerne l'inflazione, la Nota sottolinea che, il tasso d'inflazione al consumo ha mostrato una tendenza al rialzo e la previsione annua per l'indice armonizzato sale all'1,3 per cento, rispetto all'1,1 per cento del DEF. Ciò è tuttavia prevalentemente il risultato di un aumento dei prezzi energetici.

Quanto al quadro programmatico, sottolinea come il DEF 2018 di aprile scorso – presentato dal Governo Gentiloni, allora

in carica per gli affari correnti – non recasse tale previsione, rinviandola alle valutazioni del successivo Esecutivo.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2018 e successivi, presentato nella Nota, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018.

La Nota anticipa inoltre alcune misure mirate a stimolare la domanda interna: la sterilizzazione completa nel 2019 (e parziale nel 2020 e 2021) degli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia; l'introduzione di misure volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile (il reddito di cittadinanza e riforma dei Centri per l'impiego, previsione di nuove modalità di pensionamento anticipato); la prima fase dell'introduzione della *flat tax* (l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani); il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; maggiori investimenti pubblici, miglioramento dei processi decisionali nella pubblica amministrazione, modifiche al Codice degli appalti, standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, avvio di un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento; lo stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie emerse nel corso degli ultimi anni.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento nel 2019 e all'1,6 per cento nel 2020. Nell'anno finale della previsione si stima una decelerazione all'1,4 per cento.

Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, la Nota di aggiornamento al DEF dedica uno specifico paragrafo al programma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare. L'obiettivo del programma di riforme costituzionali richiamato nella Nota di aggiornamento consiste nel « miglioramento della qualità delle decisioni », da realizzare attraverso due percorsi: l'ampliamento della parteci-

pazione dei cittadini alla vita politica e il miglioramento dell'efficacia dell'attività del Parlamento.

Il programma, nel dettaglio, prevede quattro linee di intervento: il potenziamento degli istituti di democrazia diretta, riconoscendo così maggiori responsabilità decisionali ai cittadini, in particolare attraverso il rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare (con l'introduzione del *referendum* propositivo); l'eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo e la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme; la riduzione del numero dei parlamentari, con la diminuzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200; la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); l'introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

Si tratta di interventi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (con delega anche alle riforme istituzionali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018) ha illustrato nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche presso le Commissioni riunite Affari costituzionali di Camera e Senato (sedute del 12 luglio e 24 luglio 2018). Il Ministro, in quella occasione, ha fatto riferimento anche ad altre riforme quali il rafforzamento del mandato elettorale, la modifica del primo comma dell'articolo 117, nella parte che assoggetta la potestà legislativa di Stato e regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'incentivazione degli strumenti di democrazia diretta anche a livello regionale e locale, il miglioramento della qualità delle leggi. Sulle medesime materie sono state presentate diverse proposte di legge costituzionale, sia alla Camera, sia al Senato.

Un'altra priorità consiste nel completamento dei percorsi avviati dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel 2017 in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concer-

nente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Ricorda al riguardo che le tre regioni hanno sottoscritto nel febbraio 2018 accordi preliminari con il Governo per l'attuazione di condizioni speciali di autonomia.

Nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del 18 settembre scorso presso le Commissioni Affari costituzionali della Camera e del Senato la Ministra per gli affari regionali, Erika Stefani, ha fornito ulteriori aggiornamenti sul tema e definito il percorso lungo il quale il Governo intende procedere. L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (cosiddetto « regionalismo differenziato » o « regionalismo asimmetrico », in quanto consente ad alcune regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di autonomia cui godono le regioni a statuto speciale.

L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente; un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: l'organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull'istruzione e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la regione, previo parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

Dall'introduzione di tali disposizioni nella Costituzione, avvenuta con la riforma del Titolo V della Carta prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il procedi-

mento previsto per l'attribuzione di autonomia differenziata non ha ancora trovato completa attuazione. Rammenta che su questi temi è stata svolta nel 2017 un'indagine conoscitiva in seno alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, che si è conclusa con la definizione di un documento conclusivo (Doc. XVII-bis, n. 3, della scorsa legislatura) che ne ripercorre i principali elementi.

In materia di pubblica amministrazione nella Nota di aggiornamento il Governo evidenzia la necessità di una riforma, anche digitale, della pubblica amministrazione, al fine di modernizzare e migliorare i rapporti tra cittadino o impresa e la pubblica amministrazione stessa.

Nel corso dell'audizione della Ministra per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche del suo dicastero, svolta il 26 settembre 2018 presso le Commissioni Affari costituzionali e lavoro di Camera e Senato, l'obiettivo di una effettiva digitalizzazione è stato posto al centro dell'agenda del Governo in materia di PA.

L'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche è stato tra i temi centrali degli ultimi anni anche al fine di dare piena attuazione all'agenda digitale europea. Attualmente è in corso di attuazione il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 che ha definito le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA, gli investimenti in *information and communication technology* (ICT) del settore pubblico secondo le linee guida europee e nazionali. Al contempo, sotto il profilo normativo, è stato oggetto di recente aggiornamento il codice dell'amministrazione digitale (CAD) nel cui ambito è stata, tra l'altro, istituita la figura del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (decreto legislativo n. 179 del 2016 che modifica il decreto legislativo n. 82 del 2005). I principi alla base del nuovo codice si fondano sull'esigenza di garantire in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, il diritto di ac-

cesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale nonché la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

In particolare, nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo sottolinea che un primo intervento, volto a garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse sarà contenuto in uno specifico disegno di legge, da considerarsi provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, contenente misure volte a favorire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni per prevenire il fenomeno dell'assenteismo nonché per garantire assunzioni mirate in modo da favorire anche il ricambio generazionale in tempi rapidi.

In tale contesto segnala altresì come il Governo abbia presentato alla Camera, il 24 settembre scorso, il disegno di legge C. 1189, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, attualmente all'esame, in sede referente, presso le Commissioni riunite I e II, concernente, dunque, il contrasto della corruzione, tematica oggetto di una delle 4 raccomandazioni indirizzate all'Italia.

Specifici interventi sono stati inoltre individuati per la pubblica amministrazione locale, consistenti nel ripensamento delle procedure di risanamento finanziario, nello sblocco del turn over e nel rafforzamento delle competenze della dirigenza locale.

Allo stesso tempo, è intenzione del Governo introdurre misure di semplificazione, dirette a ridurre i costi per cittadini e imprese, mediante procedure amministrative telematiche uniformi sul territorio.

In tale ambito il Governo individua quali azioni strategiche l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione e l'avvio del Piano Triennale per l'ICT nella PA, da realizzare tra il 2018 e il 2020.

In proposito, ricorda che l'Agenda per la semplificazione è stata adottata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 e contiene le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda prevede trentasette azioni in cinque settori strategici: la cittadinanza digitale, il welfare e la salute, il fisco, l'edilizia, l'impresa.

Tra i principali provvedimenti attuativi dell'Agenda ricorda: gli accordi raggiunti il 4 maggio e il 6 luglio 2017 in sede di Conferenza unificata sulla modulistica unificata e semplificata per alcune attività commerciali, artigianali ed edilizie (il rapporto specifica che si tratta dei moduli unificati per attività quali bar, ristoranti, attività di acconciatore o estetista, panifici, tintorie e lavanderie); la predisposizione di istruzioni per le nuove disposizioni in materia di Conferenza dei servizi e SCIA; l'adozione del regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata; l'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 che ha adottato ulteriori moduli unificati e semplificati relativi alle attività produttive; il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 relativo al glossario unico dell'edilizia che contiene l'elenco delle opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera; il potenziamento del Sistema pubblico per l'identità digitale – SPID, ossia la diffusione nel sistema di autenticazione che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale; la realizzazione del sito www.impresa.italia.it attraverso il quale gli imprenditori potranno accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa.

Segnala altresì come, in sede di Conferenza unificata, nel dicembre 2017 è stato raggiunto l'accordo per l'aggiornamento 2018-2020 dell'Agenda per la semplificazione. L'aggiornamento si pone l'obiettivo di: sviluppare ulteriormente la semplificazione e la standardizzazione

delle procedure e della modulistica, nonché l'attività degli sportelli unici e porre in essere nuovi interventi di semplificazione e correggere quelli già adottati, anche attraverso la misurazione degli oneri burocratici e la consultazione dei soggetti interessati (*stakeholder*). Sono in particolare previsti aggiornamenti concentrati nei settori dell'edilizia e dell'impresa.

Nell'ambito dei processi di semplificazione, rammenta altresì l'approvazione, a maggio 2017, del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, che stabilisce l'indirizzo strategico ed economico per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, indicando alle amministrazioni centrali e locali gli obiettivi comuni in base ai quali pianificare rispettive attività e investimenti.

L'obiettivo del Piano, che declina operativamente quanto previsto dall'Agenda Digitale italiana, è la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa ICT delle amministrazioni, il miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e degli strumenti messi a disposizione degli operatori della PA.

Nella Nota di aggiornamento si prevede che saranno intraprese azioni volte a operare sui responsabili dei processi e sulle figure manageriali e dirigenziali. Secondo il Governo, infatti, occorre ripartire dalla dirigenza (rimasta esclusa dalla recente riforma del lavoro pubblico) per stimolare e promuovere il cambiamento, al fine di migliorare il sistema che la stessa dirigenza è chiamata a coordinare.

Il cronoprogramma stima che la riforma sarà realizzata entro il 2019. In proposito, ricorda che la legge di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni approvata nel corso della XVII legislatura (legge n. 124 del 2015) recava una delega al Governo per un ampio intervento di riforma in materia di dirigenza pubblica, statale e locale. Tale delega è stata esercitata con la presentazione di uno schema di decreto alle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso il prescritto parere. Il procedimento non è giunto a compimento a seguito della sen-

tenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che ha censurato parzialmente la predetta normativa di delega, dichiarandone l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, si prevede che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le regioni, che non è quella dell'intesa, bensì quella del semplice parere. A seguito di tale sentenza il provvedimento non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In materia di valutazione della *performance* dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ricorda che il decreto legislativo n. 74 del 2017, adottato in attuazione della citata legge n. 124 del 2015, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina vigente e ha predisposto strumenti di valorizzazione del merito. Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, in particolare il decreto ha precisato che il peso prevalente nella valutazione complessiva debba essere attribuito ai risultati della misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e delle unità organizzative di riferimento.

In materia di sicurezza pubblica il Programma nazionale di riforma (PNR) individua quattro direttrici principali delle politiche del Governo in materia di sicurezza: il contrasto dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea; la lotta alle mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso misure finalizzate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente; la revisione dell'ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità e la corruzione; il potenziamento dell'innovazione tecnologica e l'introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa.

Per quanto riguarda il contrasto all'immigrazione clandestina, il PNR individua le seguenti azioni di intervento: l'adozione di un nuovo approccio nelle politiche di contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, che vanno intercettati nei Paesi

di partenza e transito, attraverso una gestione europea; la ridefinizione della protezione umanitaria; la riduzione della durata delle procedure di esame delle domande di asilo; riforma dei servizi di prima accoglienza riservati ai richiedenti asilo; l'implementazione delle misure, e delle relative risorse, per i rimpatri volontari assistiti (RVA), con il finanziamento anche di fondi europei (FAMI).

In merito ricorda che di recente il Governo ha adottato il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della 1a Commissione Affari costituzionali del Senato. Il citato decreto-legge interviene, con riferimento all'immigrazione, in primo luogo a definire nel dettaglio i requisiti necessari per l'attribuzione della protezione umanitaria e a introdurre misure di contrasto all'immigrazione illegale, tra cui il prolungamento della durata massima di trattenimento nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR). Vengono, inoltre, introdotte modifiche puntuali alle procedure di concessione, diniego e revoca della protezione internazionale e viene ridefinito il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. È prevista inoltre la possibilità di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo. In materia di sicurezza pubblica sono introdotte inoltre una serie di misure tra cui il superamento del limite massimo di spesa per i compensi per lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia, e l'incremento i richiami di personale volontario del Corpo nazionale di vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli enti locali, il decreto-legge attribuisce al prefetto la facoltà di imporre all'ente, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, ma non tali da giustificare lo scioglimento dell'organo assembleare, interventi di risanamento, in assenza dei quali si attiva il procedimento sostitutivo.

Sono poi istituite quattro nuove sedi dell'Agenzia nazionale per la gestione dei

beni sottratti alla criminalità organizzata, e viene introdotta la possibilità di vendere sul mercato gli immobili confiscati, impedendo che rimangano a carico dello Stato per un lungo periodo.

Con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, il Governo individua come strategica l'azione di aggressione dei patrimoni illeciti attraverso le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca allargata (nel cronoprogramma l'obiettivo deve essere raggiunto entro il 2020).

In merito rammenta che recentemente la legge n. 161 del 2017 ha riformato codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) intervenendo sulla disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; sull'amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre il Governo si propone di intervenire sul ruolo e sull'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), per semplificare le procedure in materia di gestione contabile e di sequestro e confisca dei beni.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere.

Stefano CECCANTI (PD) fa notare come la relatrice si sia limitata a descrivere il contenuto della Nota di aggiornamento al DEF, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, senza preoccuparsi di soffermarsi sugli evidenti profili di costituzionalità del documento.

Segnala, in proposito, che, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, il ricorso all'indebitamento è consentito solo in presenza di eventi eccezio-

nali, quali periodi di grave recessione economica o eventi straordinari, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali. Nel rilevare come alcuni di questi eventi eccezionali si siano concretamente verificati nella precedente legislatura, osserva come appare invece illegittimo oggi il ricorso al *deficit* in presenza di un valore del PIL positivo. Evidenza, dunque, come il Governo, al fine di giustificare un intervento di tale portata, non possa giustificare tale maggiore *deficit* limitandosi a richiamare, nella Nota di aggiornamento in esame, una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana, e un andamento congiunturale del PIL inferiore alle attese, dal momento che il quadro costituzionale e legislativo vigente richiede la sussistenza di ben altri presupposti di crisi per poter far ricorso al *deficit*. Ritiene quindi che si sia in presenza di un intervento incostituzionale, sul quale dovrebbero fornire maggiori informazioni sia il Governo sia la stessa relatrice, chiamata proprio ad esprimere un parere sugli aspetti di costituzionalità del testo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nella quale ricorda che la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione

del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

C. 1126 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simona BORDONALI (Lega), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge n. 1126, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015, evidenziando preliminarmente come tale Accordo aggiuntivo sia finalizzato ad ampliare e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957.

Ricorda quindi che la Convenzione europea di estradizione del 1957 (*European Convention on Extradition, Treaty n. 24*) in vigore a livello internazionale dal 18 aprile 1960, è stata ratificata sia dall'Italia (con la legge n. 300 del 1963), sia dalla Bosnia ed Erzegovina. La Convenzione prevede l'estradizione, tra le Parti, di persone sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena. Essa non è applicabile ai reati considerati politici ed ai reati militari, ed ogni Parte può rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. In materia fiscale, l'estradizione è accordata unicamente per quei reati o per quelle categorie di reati che le Parti avranno indicato. L'estradizione può essere rifiutata anche quando la persona richiesta rischia di essere condannato a morte nello Stato richiedente.

In tale contesto l'Accordo aggiuntivo in esame costituisce un significativo avanzamento dei rapporti bilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare per effetto dell'esplicita previ-

sione della facoltà di estradizione dei cittadini, sinora rifiutata dalla Bosnia ed Erzegovina. L'Accordo aggiuntivo, infatti, contiene una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Quanto al contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo – nel quale viene esplicitato che le disposizioni della Convenzione madre del 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato nell'Accordo aggiuntivo – e di sette articoli, l'articolo 1 stabilisce che ciascuna Parte contraente ha facoltà di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte richiedente con riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

L'articolo 2 riguarda l'estradizione per reati di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro, che sarà concessa purché la pena prevista non sia inferiore a quattro anni o la pena inflitta non inferiore a due anni.

L'articolo 3 disciplina l'estradizione per altri reati gravi, per i quali la pena prevista non sia inferiore a cinque anni o la pena inflitta non sia inferiore a quattro anni. In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce che costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione di un proprio cittadino la circostanza che i reati per i quali essa è richiesta siano i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

L'articolo 4 riguarda l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino, mentre l'articolo 5 concerne l'esecuzione della pena nel Paese del cittadino su richiesta dell'altra Parte per altri reati (anche fuori dei casi e delle condizioni che consentono l'estradizione previsti dagli articoli 2 e 3 dell'Accordo).

L'articolo 6 reca la disciplina, conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione, relativa al transito

sul territorio di una delle Parti contraenti di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo.

L'articolo 7 stabilisce, al paragrafo 1, che l'Accordo aggiuntivo entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui Italia e Bosnia ed Erzegovina si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica. La disposizione stabilisce, inoltre, ai paragrafi 2 e 3, le procedure di modifica del testo dell'Accordo e dispone che esso abbia durata illimitata riconoscendo a ciascuna Parte la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da rendere per via diplomatica, con effetto a centottanta giorni senza pregiudizio per le procedure in corso al momento della cessazione medesima.

Inoltre si specifica, al paragrafo 4, che l'Accordo si applicherà alle richieste relative ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, al comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati a spese di missione valutate in euro 8.729 annui a decorrere dall'anno 2018, ed a rimanenti spese pari ad euro 5.000 annui, sempre a decorrere dal 2018, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è accompagnato anche da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) che, sotto il profilo del quadro normativo nazionale evidenzia che l'intervento si inserisce nel contesto delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale, il quale stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; dagli articoli da 697 a 722 del medesimo codice di procedura penale e dagli articoli

202 e 203 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero; dagli articoli da 730 a 746 del codice di procedura penale che disciplinano gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane. Nell'ATN viene evidenziato, inoltre, che l'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (di cui agli articoli 10 e 26 della Costituzione) e che la ratifica avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione.

C. 1127 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Sara DE ANGELIS (Lega), *relatrice*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge n. 1127, recante l'au-

torizzazione alla Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; *b)* Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Ricorda innanzitutto che la ratifica dei predetti accordi era già stata presa in esame nel corso della scorsa legislatura e che la Camera dei deputati aveva concluso l'esame del relativo disegno di legge (C. 4268) mentre il Senato non aveva portato a conclusione l'*iter* a causa della fine della legislatura.

Passando a illustrare il contenuto dei trattati, l'Accordo sull'extradizione si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo.

L'articolo 1, che dispone in materia di estradizione dei cittadini, prevede la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini. La norma fa espresso riferimento sia all'extradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.

In base all'articolo 2, paragrafo 1, l'extradizione di tipo processuale sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni. Il paragrafo 2 prevede invece che l'extradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla

Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e solo in mancanza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.

L'articolo 4, infine, detta le clausole finali relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo e alla facoltà di recesso delle Parti contraenti.

In particolare si prevede che l'Accordo entri in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo; che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica; che l'Accordo si applichi alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Quanto all'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di sei articoli, all'articolo 1, paragrafo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale, purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali.

Il paragrafo 2 disciplina nel dettaglio gli ambiti ai quali si riferisce detta assistenza giudiziaria. Tale assistenza comprende, in particolare: la ricerca e l'identificazione di persone; le notifiche e le citazioni; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; l'espletamento e la trasmissione di perizie; l'assunzione di testimonianze, dichiarazioni o interrogatori; il trasferimento di

persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di attività autorizzate dal tribunale o dalla procura; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni, sequestri e confische; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari; lo scambio di informazioni in materia di diritto; ogni altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta.

L'articolo 2 disciplina le modalità di esecuzione delle richieste di assistenza. In particolare, ai sensi del paragrafo 1 la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione. La norma prevede anche, al paragrafo 2, la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente. In base al paragrafo 3 la Parte richiesta può inoltre rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria anche qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza.

L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Al paragrafo 3 viene, tra l'altro, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 dispone in materia di accertamenti bancari e finanziari, prevedendo, al paragrafo 1 che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a

procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto. Il paragrafo 3 specifica che non possono essere opposti motivi di segreto bancario per rifiutare l'assistenza prevista dall'articolo.

L'articolo 6, infine, contiene le clausole finali relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo e alla facoltà di recesso delle Parti contraenti. In particolare, si prevede che l'Accordo entri in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo; che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica; che l'Accordo si applichi alle richieste di assistenza presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.

L'articolo 3 reca le disposizioni in materia di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il disegno di legge costituisca esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione (C. 1126).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1126 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione (C. 1127).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1127 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del

20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 56

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione*) 83

ALLEGATO 3 (*Proposte emendative approvate*) 85

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (*Seguito dell'esame e rinvio*) 55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TURRI (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la Nota di aggiornamento del Documento

di Economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso ed Allegati) per le parti di competenza.

Rammenta che la legislazione italiana prevede che nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza il Governo riveda il Programma Nazionale di Riforma (PNR) in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea.

Osserva che nell'ambito delle Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia, del 13 luglio 2018 (2018/C320/11), mi soffermerò esclusivamente su quelle in materia di giustizia. In particolare, la Raccomandazione n. 2 include, come nel precedente anno, la lotta alla corruzione tramite un aumento dell'efficacia dell'azione preventiva e repressiva. Il contrasto dei fenomeni corruttivi, in relazione al grave pregiudizio che gli stessi apportano al buon andamento della Pubblica Amministrazione,

dell'economia e della libera concorrenza, nonché dell'affidamento dei mercati, assume quindi un'importanza centrale nella Nota di aggiornamento del DEF 2018 con riguardo al settore della giustizia (si tratta per il Governo di un'azione strategica da attuare, in base al cronoprogramma, entro il 2020).

Rileva, in particolare, che la Nota segnala il recente varo del disegno di legge del Governo cd. « spazza corrotti », attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera (A.C. 1189), i cui principali filoni di intervento prevedono: il Daspo » per i corrotti ovvero l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata da 5 a 7 anni in caso di condanne fino a 2 anni di reclusione; interdizione e divieto che diventano permanenti in caso di condanna superiore a 2 anni; l'interdizione dai pubblici uffici anche se si beneficia della sospensione condizionale e della riabilitazione; per la riabilitazione gli effetti del Daspo cessano dopo 12 anni; l'aumento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione; l'estensione ai reati di corruzione della possibilità di utilizzare la figura dell'agente sotto copertura; sconti di pena e clausola di non punibilità per chi collabora con la giustizia fornendo indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili; l'ampliamento della possibilità di confisca dei beni anche in caso di prescrizione del reato o amnistia; l'assorbimento del reato di millantato credito nella fattispecie di traffico illecito di influenze; disposizioni per assicurare la trasparenza dei finanziamenti ai partiti.

Fa presente che, nonostante non sia citata dalla Raccomandazione n. 2, la Nota di aggiornamento al DEF ritiene prioritaria altresì una riforma della prescrizione, anche in considerazione dei più recenti dati statistici che testimoniano la crescita dei procedimenti penali prescritti.

In materia, rammenta che un intervento sull'istituto della prescrizione è stato introdotto sul finire della scorsa legislatura dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, di riforma del processo penale. L'elemento

principale della riforma prevista dalla legge n. 103 del 2017 consiste nella introduzione di nuove ipotesi di sospensione del termine necessario a prescrivere il reato.

Rileva che l'intervento sulla prescrizione (tra le azioni strategiche del cronoprogramma da attuare entro il 2019) – secondo la Nota – va comunque coniugato con l'obiettivo di garantire la durata ragionevole del processo penale da supportare soprattutto attraverso adeguati investimenti in risorse umane e materiali. Infine, il Governo nel PNR si propone di intervenire anche sul sistema penitenziario, in particolare affrontando il tema della dotazione organica della polizia penitenziaria. Il cronoprogramma prevede come azione strategica la « riforma della detenzione », da realizzare entro il 2020.

Rammenta che tra le azioni strategiche del Piano nazionale di riforma 2018 rientra l'efficienza del processo civile, e in base al cronoprogramma l'obiettivo dovrebbe essere realizzato entro il 2020. In tale ambito, il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di ridurre la durata dei procedimenti civili in tutti i gradi di giudizio e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale. Anche tale raccomandazione riprende il contenuto di quella del 2017. Al riguardo il Governo, pur ribadendo il trend di riduzione della durata media dei procedimenti civili, richiama l'esigenza di programmare interventi normativi idonei in relazione al permanere delle criticità (durata del processo ultra annuale in cassazione, ultra biennale in appello; ultra triennale in primo grado). In particolare, oltre al potenziamento del processo telematico, la Nota ritiene fondamentale intervenire sul processo civile, attualmente caratterizzato dalla predeterminazione legale dei poteri del giudice e delle parti, introducendo un rito unico semplificato. L'intervento normativo si caratterizzerebbe, in particolare, per la previsione del ricorso (al posto della soppressa citazione); per la riduzione dei termini a comparire; per il ricorso ad un

sistema di preclusioni già negli atti introduttivi; per la rimodulazione della fase della sentenza.

Segnala che agli interventi sulla procedura, il documento in esame intende affiancare l'incremento degli organici, di magistratura e amministrativo, estesi anche al settore penale. Nella Nota, il Governo richiama inoltre la centralità del tema del diritto fallimentare, anche alla luce di quanto contenuto nella Raccomandazione 3 del Consiglio europeo che segnala la necessità di attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Il Governo si propone di intervenire entro il 2018 per assicurare linearità ad un sistema normativo definito farraginoso e che genera incertezze applicative, anche mediante modifiche al lavoro della Commissione ministeriale Rordorf, dai cui lavori ha avuto origine la legge n. 55 del 2017 che ha concesso una delega al Governo per il riordino della disciplina delle procedure concorsuali.

Rammenta che la legge delega è, in particolare, volta ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento dell'impresa. La riforma prevede, quindi, una sostanziale semplificazione del procedimento, una riduzione dei costi e della durata delle procedure e, in particolare, una priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando il fallimento (ora denominato « liquidazione giudiziale ») come *extrema ratio*. In tale ottica, vengono incentivati tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 14 novembre 2018.

Osserva che il Piano nazionale di riforma individua, inoltre, in materia di sicurezza, quattro direttrici principali delle politiche del Governo: il contrasto dei flussi migratori irregolari, sulla base della condivisione delle responsabilità della difesa delle frontiere esterne dell'Unione europea; la lotta alle mafie e alle altre organizzazioni criminali, anche attraverso

misure finalizzate ad aggredire le ricchezze accumulate illecitamente; la revisione dell'ordinamento degli enti locali, per contrastare la criminalità e la corruzione; il potenziamento dell'innovazione tecnologica e l'introduzione delle modifiche ordinamentali per la lotta alla criminalità diffusa.

In proposito, evidenzia che, con riferimento al contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, il Governo individua come strategica l'azione di aggressione dei patrimoni illeciti attraverso le misure di prevenzione patrimoniali e la confisca allargata (nel cronoprogramma l'obiettivo deve essere raggiunto entro il 2020). In particolare, il Governo si propone di intervenire sul ruolo e sull'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (AN-BSC), per semplificare le procedure in materia di gestione contabile e di sequestro e confisca dei beni.

Pierantonio ZANETTIN (FI) precisa che svolgerà sul provvedimento in esame un intervento di carattere generale, in quanto i temi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza investe ambiti di competenza più vasti di quelli della Commissione Giustizia. Esprime la propria preoccupazione per ciò che sta accadendo sui mercati e ritiene che la situazione sia particolarmente drammatica. Rammenta come il viceministro Di Maio abbia dichiarato che all'interno delle opposizioni vi è chi « tifa per lo *spread* ». Ritiene che tale affermazione sia assolutamente errata, in quanto tutte le forze politiche hanno a cuore le sorti del Paese. Invita la maggioranza a non giocare « una partita a *poker* » non degna dell'Italia e la esorta ad avere senso di responsabilità e a rendersi conto che a volte per il bene del Paese è opportuno fare un passo indietro.

Giulia SARTI, *presidente*, fa presente che la sede più opportuna per interventi di carattere generale sull'intero contenuto della Nota di aggiornamento è la Commissione Bilancio.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) ritiene che nella Nota di aggiornamento all'esame della Commissione relativamente al comparto giustizia ci sia poco o nulla di nuovo, se non una serie di aberrazioni, come quella relativa alla previsione che i proventi della vendita di beni confiscati alla mafia e al terrorismo siano destinati per il 40 per cento al Ministero dell'interno, per il 40 per cento al Ministero della giustizia e per il restante 20 per cento alle casse dello Stato. Ritiene che in tal modo la Sicilia venga beffata due volte, la prima volta dalla mafia e la seconda dallo Stato. Auspica che i parlamentari eletti in regioni nelle quali vi sono beni confiscati si indignino per tale previsione.

Sottolinea come la Nota contenga alcune conferme di « pericolosi segnali » già arrivati da parte dell'Esecutivo, compresi quelli che hanno preoccupato esperti e addetti ai lavori per una logica punitiva e fortemente preconcepita. Nell'insieme ritiene che all'interno della Nota manchi una linea programmatica di politica giudiziaria. In particolare, rileva che le molteplici azioni citate per lo smaltimento dell'arretrato civile appaiono troppo generiche e che manca qualsiasi quantificazione delle risorse necessarie per rinnovare i contratti, per finanziare le assunzioni e per fare investimenti nell'innovazione delle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, dal momento che il Ministro della giustizia ed il ministro della Pubblica amministrazione in queste settimane hanno dichiarato più volte che invece le risorse ci sarebbero state, sarebbe interessante chiedere agli stessi di dar conto del perché non ve ne sia traccia nel Documento di economia e finanza.

Con riferimento al settore penale, ritiene che il Ministro della giustizia dovrebbe trascorrere parte del tempo nelle aule giudiziarie prima di dispensare sermoni ed annunciare pericolose riforme che attentano ai principi costituzionali. Ritiene preoccupante che si parli di prescrizione (e dunque di allungamento dei tempi dei procedimenti) avendo riguardo unicamente agli interessi della cosiddetta « parte lesa », quando invece compito di

uno Stato liberale, democratico e garantista dovrebbe essere la tutela del cittadino che, sino a prova contraria, è da ritenersi « innocente ». A suo avviso sarebbe più opportuno che il ministro intervenisse e vigilasse, piuttosto, sui tempi delle indagini preliminari e sulle connesse responsabilità degli organi inquirenti, considerato che sovente la prescrizione matura durante questa fase senza che alcuno ne sia chiamato a rispondere. Rileva altresì che, come è stato per l'agente provocatore, al ministro è bastato un solo incontro con i vertici dell'Associazione magistrati per mitigare le sue idee sulla giustizia.

Con riferimento alla normativa anticorruzione, dichiara di non poter non rilevare l'opportunistico mutamento del Ministro della giustizia sulla questione, che dopo la bocciatura della proposta da parte del presidente Cantone e del procuratore di Roma Pignatone, ha assunto una nuova posizione parlando di agente infiltrato. Sulla durezza della pena, poi, rammenta che il Movimento 5 Stelle si è proclamato convinto della necessità di introdurre pene più incisive, ma rileva che in molti sistemi ove le pene assumono una connotazione particolarmente severa, anche senza arrivare a fenomeni molto distanti dalla realtà europea come in Cina (dove la corruzione è ancora punita con la pena capitale), è ampiamente dimostrato come alla maggiore durezza delle pene privative della libertà personale non corrispondono proporzionati effetti deterrenti del fenomeno corruttivo.

Ribadisce che il vero dato sul quale allora occorre puntare (considerato l'attuale limite edittale fissato nel massimo in 10 anni) è quello della deterrenza attraverso la neutralizzazione dei « vantaggi economici » derivanti dall'illecito.

Con riferimento al diritto fallimentare, ritiene che si dica tutto per non dire nulla e che il Governo avrebbe dovuto mettere mano alla legge fallimentare, considerando meglio e più attentamente le microrealità del nostro territorio.

Ritiene infine che l'Esecutivo nella redazione della Nota al DEF si sia limitato

ad una mera elencazione di punti programmatici senza indicare tempi, modi e costi di risoluzione dei problemi.

Evidenzia come all'interno della stessa manchi un accenno all'Avvocatura, alla quale andrebbe dedicata un'attenzione particolare perché essa torni ad essere coprotagonista a pieno titolo della giurisdizione e portatrice di valori essenziali per l'adempimento del servizio giudiziario.

Ciro MASCHIO (Fdi), nel limitarsi in questa sede ad una prima analisi del provvedimento, evidenzia come il nodo fondamentale sia rappresentato dalle risorse finanziarie. Nel ritenere infatti che gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento siano condivisibili, esprime la convinzione che manchi del tutto la chiarezza sulla strategia per realizzarli. Sottolinea in particolare che il provvedimento del Governo non indica né come reperisce le risorse necessarie né come intende spenderle. A tale proposito segnala in particolare i risparmi che potrebbero derivare dall'attuazione degli accordi bilaterali in tema di rimpatrio di detenuti stranieri presenti nelle nostre carceri.

Da ultimo sottolinea che il settore della giustizia richiede un investimento significativo, considerato che anche la competitività economica del nostro Paese dipende dall'efficienza del sistema giudiziario nazionale.

Alfredo BAZOLI (PD) svolge alcune brevi considerazioni, pur essendo consapevole che la nota all'esame della Commissione non è il documento in cui viene esplicitata la linea politica del Governo. Esprime tuttavia, a nome del Partito Democratico, alcune preoccupazioni con riguardo ai contenuti del documento, che mettono a repentaglio la riforma del settore della giustizia condotta con buoni risultati nella scorsa legislatura. Nell'esprimere soddisfazione per il fatto che la Nota di aggiornamento dia conto dei risultati positivi ottenuti nella giustizia civile, esprime la propria preoccupazione per la ventilata riforma della prescrizione. Ritiene infatti che si tratti di una proposta

pericolosa che non risolve il problema delle lungaggini dei nostri processi. Al contrario, esprime la convinzione che sia più giusto proseguire nel cammino già avviato negli anni scorsi, con il temperamento dell'obbligatorietà dell'azione penale. In secondo luogo, con riguardo alla riforma della detenzione, ritiene la proposta canzonatoria, considerato che è stata appena affossata una riforma organica del sistema penitenziario italiano. Invita inoltre alla cautela nell'approccio ad una riforma consistente del processo civile, considerato che in tema di accesso alla giustizia civile l'Italia presenta oggi tempi compatibili con analoghi paesi dell'Unione europea. Nell'esprimere condivisione per l'obiettivo di concludere l'iter di riforma del diritto fallimentare, chiede invece chiarimenti per quanto riguarda l'intenzione di rivedere gli ordinamenti degli enti locali allo scopo di contrastare la criminalità, ritenendo tale formulazione generica e fumosa.

Enrico COSTA (FI) rammenta di aver richiesto al Governo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1189 da parte delle Commissioni riunite I e II in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e di trasparenza dei partiti e movimenti politici, definito nella nota in titolo «spazza corrotti», di fornire alcuni dati in merito al numero dei soggetti indagati per abuso d'ufficio, al numero dei processi e all'esito degli stessi. Ritiene che sarebbe utile che tali dati fossero prontamente forniti dall'Esecutivo. Evidenzia inoltre che nel cosiddetto contratto di Governo su richiesta della Lega è stato inserito il tema della geografia giudiziaria, del quale non vi è traccia all'interno della Nota di aggiornamento. Chiede le ragioni di tale cambiamento, sottolineando che forse vi è stata una rettifica del contratto di Governo. Ritiene inoltre che il tema della prescrizione sia trattato in maniera generica, in triste continuità con l'intervento avviato con la riforma del processo penale, dove si è assistito anche a tre aumenti della prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. Ri-

tiene che i dati forniti nella Nota siano carenti. In particolare, desidera che il Governo chiarisca quanti siano i procedimenti prescritti durante le indagini preliminari, osservando come, a suo avviso, non si possa ritenere – come invece si ritiene – che siano le tecniche dilatorie della difesa la vera causa della prescrizione, stante che nella fase delle indagini preliminari l'avvocato difensore non ha un ruolo incisivo. Si domanda quindi se il problema non sia piuttosto di natura organizzativa.

Giulia SARTI, *presidente*, invita l'onorevole Costa a concludere.

Enrico COSTA (FI), nel sottolineare che il suo non è un intervento ostruzionistico, rivendica il diritto ad intervenire. Con riferimento al provvedimento in materia di anticorruzione, sottolinea come la maggioranza voglia estendere il principio del doppio binario a una moltitudine di reati. Ritiene che tale sistema tenda a equiparare i reati contro la pubblica amministrazione a quelli di mafia e terrorismo. In proposito, manifesta le proprie riserve da un punto di vista costituzionale. Nel ritenere che il provvedimento in discussione costituisca quanto di più dannoso ci possa essere per la giustizia italiana, preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare sullo stesso.

Carmelo MICELI (PD) pur non volendo difendere il collega Costa, ritiene che il dibattito si sia incentrato su temi quali la corruzione e la prescrizione a causa delle carenze strutturali in tema di giustizia della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Evidenza infatti l'assoluta assenza di dati numerici sulla situazione reale, con riguardo per esempio ai procedimenti prescritti, agli obiettivi stimati, ai costi degli interventi previsti, alle fonti da cui attingere le risorse, nonché agli effetti dell'azione del Governo. Rileva come in assenza di tali informazioni si sia costretti a discutere in modo del tutto superficiale, limitandosi ad una esercitazione linguistica

al solo scopo di giustificare la propria presenza. Al contrario invita i colleghi a lavorare con serietà sui problemi della giustizia italiana, dismettendo gli abiti di maggioranza e opposizione.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 ottobre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Marzia FERRAIOLI (FI) dichiara di ritirare la propria firma dalle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, prima di procedere all'espressione dei pareri, ribadisce di condividere l'obiettivo del provvedimento, preannunciando l'intenzione di intervenire sul testo per introdurre alcuni limitati miglioramenti. Nel ricordare che, come anticipato nella sua relazione al provvedimento, la Convenzione di Nicosia adottata dal Consiglio europeo nel 2017 chiede agli Stati membri di disciplinare le stesse fattispecie previste nel provvedimento in esame, evidenzia che sarà inevitabile ritornare sull'argomento in sede di esame del disegno di legge di ratifica della citata Convenzione. Ritiene pertanto più proficuo rinviare a quella sede un intervento più incisivo sulle disposizioni relative alla tutela dei beni culturali. Ciò premesso, fa notare come abbia ritenuto di limitare a un numero molto limitato gli emendamenti a sua firma, volti esclusivamente ad introdurre nuove fattispecie non previste nel codice penale. Ritiene, da ultimo, che pur non esaurendo l'azione di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, l'approvazione del provvedimento in esame da parte di un ramo del Parlamento possa fungere da stimolo nei confronti delle successive iniziative del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare in linea generale l'approccio della relatrice, dichiara di non averne compreso esattamente le intenzioni, ritenendo non opportuno licenziare un testo che potrà risultare successivamente incompatibile con il disegno di legge di ratifica della citata convenzione di Nicosia e sul quale sarà necessario ritornare. Pertanto propone di dedicare più tempo all'esame del provvedimento intervenendo già da ora sul testo per armonizzare le disposizioni in esso contenute con le indicazioni fornite dal Consiglio europeo nella Convenzione. Da ultimo precisa che in tal senso vanno le proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con le considerazioni della collega Bartolozzi, evidenziando l'esigenza di un

intervento ponderato, considerato che le disposizioni in esame incidono sul codice penale. Nel sottolineare inoltre la severità delle pene introdotte dal provvedimento in esame, segnala la necessità di adeguare il livello sanzionatorio rispetto agli altri analoghi reati del codice penale.

Alfredo BAZOLI (PD) manifesta l'interesse del gruppo del Partito Democratico per l'approvazione del provvedimento in esame, che è condivisibile per le finalità e per l'impianto. Ricorda inoltre che la citata Convenzione di Nicosia, peraltro tuttora non ratificata dall'Italia, è stata adottata dopo l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Camera nella scorsa legislatura. Esprime la convinzione che l'approvazione del provvedimento rappresenti un segnale importante di attenzione verso la tutela del patrimonio culturale nazionale. Su tali basi ritiene pertanto opportuno proseguire i lavori sul provvedimento in esame.

Cosimo Maria FERRI (PD), nel condividere le considerazioni del collega Bazoli, esprime la convinzione che procedendo con l'approvazione del provvedimento l'Italia risulterà nella sostanza già adempiente rispetto ai contenuti della Convenzione di Nicosia. Invita pertanto i colleghi a licenziare al più presto il testo di legge, rinviando all'esame del Senato l'eventuale necessaria armonizzazione tra il provvedimento presentato dai colleghi Orlando e Franceschini e il disegno di legge di ratifica del Governo.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, segnala alla collega Bartolozzi come le sia noto il contenuto della Convenzione di Nicosia, peraltro per molti versi sovrapponibile al testo del provvedimento in esame. Evidenzia in particolare che la medesima Convenzione invita gli Stati membri del Consiglio europeo ad introdurre nel proprio ordinamento reati specifici a tutela del patrimonio culturale. Passando dunque all'espressione dei pareri, esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.96, Carbonaro 1.37 e

1.39, Bartolozzi 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43, Varchi 1.71, Vitiello 1.93 e 1.92, Bartolozzi 1.45 e 1.46, Conte 1.102, Bartolozzi 1.44, Vitiello 1.94, sugli identici emendamenti Conte 1.103 e Vitiello 1.91, nonché sugli emendamenti Varchi 1.72, Bartolozzi 1.47, Varchi 1.73, Bartolozzi 1.48, Conte 1.104, Vitiello 1.90 e Orlando 1.100.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.8, purché riformulato nel senso indicato in allegato (*vedi allegato 2*)

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.49, Conte 1.105, Orlando 1.101, Varchi 1.74, Ferri 1.70.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.11, purché riformulato nel senso indicato in allegato (*vedi allegato 2*)

Esprime parere favorevole sull'emendamento Orlando 1.98, nonché sugli identici emendamenti Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.63, Ferri 1.69, Conte 1.106, Ferri 1.68, Bartolozzi 1.64, 1.65 e 1.51 e Varchi 1.75.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bartolozzi 1.52 e Perantoni 1.21.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Bartolozzi 1.57 e 1.56, Conte 1.107, Vitiello 1.89, Bartolozzi 1.54, Varchi 1.76, Bartolozzi 1.55, Varchi 1.77, Vitiello 1.88 e Ferri 1.66.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Bartolozzi 1.53, purché riformulato nel senso indicato in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Vitiello 1.87, Bartolozzi 1.59 e 1.58, sugli identici emendamenti Bartolozzi 1.60, Conte 1.108 e Vitiello 1.86, nonché sugli emendamenti Varchi 1.78, Ferri 1.67, Varchi 1.79, Conte 1.109, Vitiello 1.85 e 1.84, Bartolozzi 1.61, Conte 1.110 e Vitiello 1.83.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Orlando 1.99, purché riformulato nel senso indicato in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere contrario sull'emendamento Vitiello 1.82.

Formula un invito al ritiro dell'emendamento Bartolozzi 1.62, in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Orlando 1.99, come riformulato.

Raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.34.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.80, Vitiello 1.81, Carbonaro 1.38, nonché sugli articoli aggiuntivi Schullian 1.0.3, Varchi 1.0.1 e 1.0.2.

Formula un invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Carbonaro 2.0.1 e 2.0.2.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, dopo aver espresso parere conforme a quello della relatrice, interviene per precisare che già nelle prossime settimane il Governo darà impulso al disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia in materia di lotta contro il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Preannuncia che il provvedimento attualmente all'esame della Commissione sarà per almeno tre quarti sovrapponibile a quello del disegno di legge che sarà proposto dal Governo e che non si limiterà meramente a ratificare la citata Convenzione, ma che recherà anche parti ordinarie. Ciò premesso, rammenta che la proposta di legge all'esame delle Commissioni è stata inserita nel calendario dell'Assemblea in « quota opposizione » e sottolinea come, sebbene il Governo abbia chiaramente espresso al Parlamento quali siano le proprie intenzioni, non possa chiedere allo stesso di rinviare l'esame del provvedimento in titolo. Precisa, inoltre, che qualora il provvedimento prosegua il proprio iter alla Camera, la previsione delle pene per i reati previsti dalla proposta di legge sarà armonizzata nel corso dell'esame al Senato alla luce della ratifica della Convenzione di Nicosia.

Walter VERINI (PD), pur ritenendo le osservazioni testé espresse dal rappresentante del Governo pertinenti e ragionevoli, precisa di non trovarle comunque condivisibili. Nel sottolineare di non nutrire dubbi in merito alla volontà del Governo di provvedere a ratificare la citata Con-

venzione in tempi celeri, ricorda, però, come molte volte siano occorsi numerosi anni prima che importanti trattati venissero recepiti nel nostro ordinamento. Ritiene, pertanto, che la strada più opportuna da perseguire sia quella di proseguire nell'esame del provvedimento in discussione, non ritenendo che tale lavoro costituisca una « perdita di tempo ».

Giusi BARTOLOZZI (FI) manifesta il proprio disaccordo in merito alle valutazioni espresse dal collega Verini. Ritiene, infatti, che proseguire con l'esame del provvedimento in titolo, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, costituisca, invece, proprio una perdita di tempo per il Parlamento. Precisa di aver presentato alcune proposte emendative che, uniformandosi ai principi contenuti nella Convenzione di Nicosia, sono volte a introdurre sanzioni pecuniarie per i reati previsti dal provvedimento, sulle quali la relatrice e il Governo hanno espresso parere contrario, pur precisando di voler introdurre tale tipo di sanzioni durante l'esame del preannunciato disegno di ratifica. In proposito, ritiene tale metodo di lavoro non proficuo. A suo avviso, sarebbe più opportuno che la Commissione si fermasse a riflettere sulla questione piuttosto che approvare una proposta di legge da modificare immediatamente dopo.

Giulia SARTI (M5S) rammenta che sul provvedimento in titolo l'Assemblea ha deliberato l'urgenza.

Marzia FERRAIOLI (FI) avverte il dovere di segnalare la propria preoccupazione in merito alla possibile approvazione di una proposta di legge interessante, ma con la quale si aggravano pene che, a suo avviso, sono già più che eccessive. Osserva che determinate pene per reati aventi ad oggetto beni culturali infatti risultano superiori a quelle aventi per oggetto la tutela della persona. Fa presente che la Convenzione di Nicosia è stata firmata da Paesi le cui tradizioni e punizioni non sono in linea con il nostro sistema giudiziario. Invita i colleghi del PD a rivedere le pene

previste nello stesso per rapportarle ad altri beni giuridici che non hanno una tutela così stringente.

Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce la volontà del proprio gruppo parlamentare a proseguire l'esame del provvedimento, sottolineando la disponibilità del proprio partito a svolgere un percorso utile all'armonizzazione del testo anche attraverso l'approvazione di emendamenti.

Valentina PALMISANO, *relatrice*, precisa di non essere contraria alle pene pecuniarie. L'espressione del parere contrario sugli emendamenti volti ad introdurre tali pene è determinata da criteri di economicità, considerato che a breve il Parlamento potrà essere chiamato ad esaminare un provvedimento del Governo sulla medesima fattispecie. Ritiene che in tale circostanza la Commissione potrà svolgere il proprio lavoro con maggiore cognizione di causa, anche al fine di armonizzare l'ordinamento italiano con quello degli altri Paesi.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene, al contrario della relatrice, che sia diseconomico non valutare l'importanza del contemporaneo della pena con la sanzione pecuniaria. Osserva che il legislatore non può ragionare nei termini proposti dalla relatrice e che, a suo avviso, nell'atteggiamento della maggioranza si ravvisano la mancanza delle basi o dei principi che sottendono alla definizione della pena in un ordinamento democratico.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) ritiene che il provvedimento contenga pene sproporzionate che potrebbero condurre al paradosso di far commettere reati ancor più gravi, ma puniti con pene inferiori od equivalenti al fine di nascondere la propria colpa.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che la relatrice ed il sottosegretario hanno suggerito di non intervenire in questa fase sulle pene per non lavorare due volte sullo stesso tema. Ritiene quindi opportuno la-

vorare in questo momento esclusivamente sul contenuto della proposta di legge e poi ragionare sulle pene pecuniarie durante l'esame della ratifica della Convenzione di Nicosia. Ritiene che tale lavoro non pregiudichi la possibilità che, in vista dell'esame in Assemblea, si possa decidere di mutare orientamento e di incidere su alcune fattispecie specifiche.

Franco VAZIO (PD) invita la presidente a valutare la propria posizione, ritenendo che intervenire nel merito del dibattito non sia appropriato. A suo avviso, il presidente di Commissione non si deve sostituire ai commissari e al sottosegretario individuando i temi del dibattito con manifesta presa di posizione, ma deve regolarsi lo stesso.

Giulia SARTI, *presidente*, precisa di non aver voluto assumere alcuna presa di posizione personale, ma soltanto di aver voluto riassumere le posizioni emerse nel corso del dibattito.

Maria Carolina VARCHI (FdI) precisa che il gruppo Fratelli d'Italia non è contrario all'inasprimento delle pene detentive per le fattispecie previste dalla proposta di legge in discussione. Esprime invece la propria preoccupazione in merito al fatto che con tale provvedimento si stia operando la trasposizione di una serie di norme dal codice Urbani al codice penale senza armonizzare le stesse con le altre norme dello stesso codice penale. Al riguardo, ritiene che si stia correndo il rischio di inserire un corpo estraneo all'interno del codice penale slegato dallo stesso.

Ciro MASCHIO (FdI), nel sottolineare il rischio che il Parlamento svolga sulla medesima materia un inutile doppio lavoro, propone che la Commissione chieda alla Conferenza dei presidenti di gruppo di rinviare l'esame in Assemblea del provvedimento in titolo.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con la richiesta formulata dal col-

lega Maschio. Ritiene infatti che non sia opportuno incidere sul codice penale con delle decisioni astruse che potrebbero determinare ricadute importanti anche dal punto di vista del comportamento sociale. Sottolinea inoltre l'opportunità che la Commissione svolga un approfondito esame in merito al danneggiamento colposo, evidenziando come il profilo colposo debba essere appannaggio esclusivo del sistema civile e non penale.

Giusi BARTOLOZZI (FI) concorda con la richiesta del collega Maschio.

Walter VERINI (PD) precisa che il gruppo parlamentare del PD non è favorevole a chiedere un rinvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in titolo. Ribadisce la disponibilità a valutare le proposte emendative migliorative del testo e rammenta che la scorsa settimana l'Assemblea ha approvato un provvedimento in materia di *class action*, sulla quale è in corso di esame presso le istituzioni europee una proposta di direttiva. Rammenta inoltre che anche recentemente il Parlamento ha approvato la riforma della legge fallimentare in pendenza di una direttiva europea. Rammenta altresì che la proposta di legge in titolo è in quota opposizione.

Angela SALAFIA (M5S) ricorda ai colleghi che l'Assemblea ha deliberato l'urgenza per l'esame della proposta di legge in oggetto, mentre tale deliberazione non era intervenuta in occasione del provvedimento sulla *class action*. Pertanto si esprime in senso contrario alla proposta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Gianluca CANTALAMESSA (Lega), concordando con la collega Salafia, si dichiara contrario alla proposta di rinviare l'esame del provvedimento in Assemblea.

Ciro MASCHIO (FdI), dichiarando di non voler interferire né con la volontà del Partito Democratico né con la volontà della maggioranza, ritiene che, se l'Assem-

blea fosse stata consapevole della questione come illustrata dal sottosegretario Ferraresi, probabilmente non avrebbe deliberato l'urgenza.

Giulia SARTI, *presidente*, sulla base degli esiti del dibattito, invita a procedere con l'esame delle proposte emendative.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra l'emendamento a sua firma 1.96 che configura un intervento rilevante sul testo in esame, sostituendone i primi 4 articoli e modificando la collocazione delle disposizioni nel codice penale. A tale proposito ricorda che, come evidenziato anche dal Ministro Bonafede, il codice penale risale agli anni 30 ed è in controtendenza rispetto alla prospettiva successivamente indicata dalla nostra Carta costituzionale, che privilegia il cittadino rispetto allo Stato. Ritiene pertanto più opportuno che le disposizioni relative alla tutela dei beni culturali siano collocate nel titolo XIII del libro II subito dopo il Capo relativo ai delitti contro il patrimonio, invece che dopo il titolo VIII relativo ai delitti contro l'economia pubblica. Anche in considerazione di tale nuova collocazione, sottolinea di aver rivisto le pene con riguardo al minimo e al massimo edittale, senza invece intervenire sulle sanzioni pecuniarie. Evidenzia successivamente alcuni aspetti specifici del suo emendamento, con riguardo: alle definizioni di bene culturale e bene paesaggistico da lui introdotti nel primo articolo del nuovo Capo; alla soppressione del reato di danneggiamento colposo; alla non punibilità in caso di ravvedimento operoso; nonché alla sospensione della pena senza condizioni.

Giusi BARTOLOZZI (FI), pur apprezzando lo sforzo profuso dal collega Vitiello con l'emendamento 1.96, esprime la propria contrarietà all'impostazione in esso adottata. Ricorda, a tale proposito, che l'emendamento a sua prima firma 1.40 è volto al contrario a mantenere le disposizioni a tutela del patrimonio culturale all'interno del cosiddetto codice Urbani. Ritiene infatti che la scelta operata oltre

14 anni fa dal legislatore per dare uniformità alla tutela del nostro patrimonio culturale non possa essere stravolta trasferendo la repressione dei reati ad essa connessi nel codice penale.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel dichiarare di aver voluto tenere un atteggiamento costruttivo nei confronti del provvedimento in esame, condivide tuttavia l'opinione della collega Bartolozzi circa la migliore collocazione delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale.

Mario PERANTONI (M5S), con riferimento alla collocazione delle disposizioni in esame, ritiene che un loro eventuale inserimento nel codice Urbani, richiederebbe l'introduzione di molti riferimenti al codice penale tanto da rendere difficile l'interpretazione. Esprime inoltre la convinzione che la collocazione di dette disposizioni nel codice penale subito dopo i reati contro l'economia pubblica sia la più opportuna. Con riferimento alla questione del danneggiamento colposo, ricorda che è già prevista dal codice penale all'articolo 733 una fattispecie contravvenzionale che punisce i danni arrecati al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.96.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Carbonaro 1.37 e 1.39: si intende che vi abbia rinunciato.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.40, volto a sostituire l'articolo 1 per collocare le disposizioni in esame all'interno del codice Urbani. Evidenzia a tale proposito che ciò non configura una violazione della riserva di legge considerato che il citato codice contiene già misure contravvenzionali. In favore della collocazione proposta sottolinea inoltre che l'oggetto della tutela delle disposizioni in esame è specificato proprio all'interno del codice Urbani. Pertanto ritiene indispensabile che anche le disposizioni repressive siano in esso contenute.

Maria Carolina VARCHI (FdI) nel condividere lo spirito dell'emendamento 1.40 della collega Bartolozzi, ritiene indispensabile apprezzare lo sforzo compiuto dall'allora Ministro dei beni e delle attività culturali, Giuliano Urbani, per dare tutela al compendio dei beni culturali e paesaggistici del nostro Paese. Ritiene infatti che in questo settore l'Italia abbia una specificità tale da consentirle di essere capofila di una iniziativa legislativa specifica. Evidenziato il fatto che approvando il provvedimento nel suo testo attuale, alcuni reati sarebbero puniti nel codice Urbani ed altri più gravi nel codice penale, ritiene che in tal modo si operi un danno alla sistematicità del nostro ordinamento. Preannuncia pertanto il proprio sostegno all'emendamento Bartolozzi 1.40, invitando i colleghi ad una riflessione più ampia sul modo in cui questa Commissione intende lavorare.

Mario PERANTONI (M5S) evidenzia che mentre il codice Urbani sanziona comportamenti contrari alle disposizioni in esso stesso contenute, in questo caso si intende tutelare il bene. Con riferimento alle considerazioni della collega Bartolozzi, ricorda che in altri punti del codice penale sono contenuti riferimenti a normative diverse, come avviene a titolo esemplificativo con l'articolo 590 in tema di lesioni colpose che rimanda alle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, nel condividere le considerazioni della collega Perantoni, ribadisce di apprezzare l'intento del provvedimento in esame anche per la sua valenza simbolica. Ricorda inoltre che la stessa Convenzione di Nicosia invita gli Stati ad introdurre le disposizioni di tutela dei beni culturali nei propri codici penali al fine di rendere organica l'azione a livello internazionale. Ritiene da ultimo che la definizione di « bene culturale » sia correttamente collocata nel codice Urbani invece che nel codice penale anche in considerazione della sua natura dinamica e in costante evoluzione.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene che rispetto alle proposte dei colleghi sia preferibile l'impostazione del provvedimento, ritenendo che la collocazione delle disposizioni nel codice penale sia più corretta in relazione al bene giuridico tutelato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.40 e 1.41.

Giuseppe BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.42 che è volto a ridurre a 6 anni il massimo della pena prevista per il furto di bene culturale, anche allo scopo di coordinare la disposizione con quanto già previsto dal codice penale per il reato di furto aggravato. Chiede pertanto chiarimento alla relatrice sul parere contrario espresso, considerato che la pena attualmente prevista dal testo di legge è eccessivamente severa potendo raggiungere i 12 anni con le circostanze aggravanti. Evidenzia inoltre che l'emendamento a sua prima firma 1.42 è volto anche a prevedere una sanzione pecuniaria sempre in analogia con le disposizioni del codice penale per il furto.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, evidenzia che l'emendamento 1.42 della collega Bartolozzi propone un divario eccessivo tra il limite minimo e il limite massimo della sanzione pecuniaria, introducendo un eccesso di discrezionalità in sede di attuazione delle disposizioni. Sottolineando la natura afflittiva della pena pecuniaria, esprime la convinzione che la proporzionalità tra l'esborso di denaro e il valore del bene vada garantita in sede di risarcimento civile.

Cosimo Maria FERRI (PD) condivide l'emendamento 1.42 della collega Bartolozzi sia perché introduce la sanzione pecuniaria sia perché, pur abbassando il limite massimo della pena, si mantiene comunque sopra i cinque anni, salvaguar-

dando l'intento del provvedimento volto a garantire più strumenti investigativi alle forze dell'ordine. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Maria Carolina VARCHI (FdI) raccoglie l'apertura di metodo prospettata dalla relatrice segnalando che il successivo emendamento 1.71 a sua prima firma introduce una sanzione pecuniaria più equilibrata rispetto alla proposta della collega Bartolozzi. Propone pertanto che si possa arrivare ad un'unica riformulazione condivisa dei diversi emendamenti volti ad introdurre una sanzione pecuniaria in caso di furto di beni culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.42 e 1.43.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.71, di cui è prima firmataria, volto a inserire in un contesto organico del codice penale i reati in oggetto.

Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che l'emendamento Varchi 1.71 va nel senso di un emendamento di cui è prima firmataria. Entrambi sono volti a inserire la disciplina in discussione in un impianto organico coerente e anche con forbici consone. Chiede alla relatrice di accantonare gli emendamenti e si dichiara disponibile a discutere dell'ampiezza della forbice.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ribadisce quanto detto in precedenza. Ritiene condivisibile inserire una pena pecuniaria nel rispetto però dell'impianto normativo.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI ribadisce la disponibilità del Governo a portare in Aula un testo che – ribadisce – non sarà conclusivo, stante la futura presentazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.

Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che in Aula va mandato in tutti i casi un testo corretto e coerente.

Maria Carolina VARCHI (FdI) ritiene che sia necessario, per non fare un lavoro inutile, capire la *ratio* della norma.

Marzia FERRAIOLI (FI) condivide quanto detto dalla deputata Varchi.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.71.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.93, volto a diminuire la forbice prevista dal testo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che l'emendamento 1.93 riprende i suoi emendamenti.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ritiene che la questione delle pene va analizzata norma per norma. Ritiene apprezzabile la posizione del Governo che ha annunciato la presentazione di un disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene necessario valutare se sussista la volontà del Partito Democratico di attendere in ogni caso la ratifica della Convenzione di Nicosia, anche per non mortificare il lavoro della Commissione.

Alfredo BAZOLI (PD) ribadisce che la posizione del suo gruppo è quella di andare avanti con la disponibilità a valutare gli emendamenti. Aggiunge che, se poi la maggioranza dovesse ritenere di sospendere l'esame del provvedimento, si tratterebbe di una scelta politica autonoma.

Cosimo Maria FERRI (PD) desidera sottolineare che il provvedimento è stato calendarizzato in quota minoranza, nel rispetto di una prerogativa delle opposizioni. Vi è stata poi la dichiarazione di urgenza deliberata dall'Aula che è sovrana

e della quale la Commissione deve tenere conto. Si tratta quindi di passaggi regolamentari che vanno rispettati. Ricorda che già nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame è richiamata l'opportunità di modificare il testo, anche alla luce della Convenzione di Nicosia.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.93.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.92 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.92.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.45, di cui è prima firmataria, volto a ridurre la forbice della pena prevista e ad aggiungere una sanzione pecuniaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.45 e 1.46.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.102: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.44.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.94, volto a introdurre la definizione di beni culturali al fine di ottenere una tassatività della pena e non lasciare margine di discrezionalità all'interprete.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.94.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.103: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.91.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.72, di cui è prima firmataria, che aggiunge una sanzione pecuniaria.

Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Varchi 1.72.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.72.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.47, di cui è prima firmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.47.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'emendamento 1.73, di cui è prima firmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.73.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.48, di cui è prima firmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.48.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.104: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.90.

Cosimo Maria FERRI (PD) sottoscrive l'emendamento Orlando 1.100 e i successivi emendamenti a firma Orlando.

La Commissione respinge l'emendamento Orlando 1.100.

Mario PERANTONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua firma 1.8.

La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.8 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.49, volto ad introdurre per il reato di riciclaggio di beni culturali la previsione della reclusione da 5 a 12 anni e della multa da euro 10 mila a euro 90 mila.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.49.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.105: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orlando 1.101, Varchi 1.74 e Ferri 1.70.

Mario PERANTONI (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.11.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come con la proposta di riformulazione della relatrice dell'emendamento Perantoni 1.11 si sopprima la previsione della multa per il reato di autoriciclaggio di beni culturali. Stigmatizza la circostanza che la Commissione in questo momento sopprima tale previsione per poi nuovamente introdurla durante l'esame del preannunciato disegno di legge di ratifica della Convenzione di Nicosia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Perantoni 1.11 (*nuova formulazione*), Orlando 1.98 e le identiche proposte emendative Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50 (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle identiche proposte emendative Vitiello 1.95, Verini 1.97 e Bartolozzi 1.50, gli emendamenti Bartolozzi 1.63, Ferri 1.69 e Conte 1.106 non saranno poste in votazione in quanto preclusi.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.68.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.64, volto a prevedere che le violazioni in materia di alienazione di beni culturali siano punite con la reclusione fino a 2 anni e con la multa fino a 80 mila euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene. In proposito sottolinea che con tale proposta emendativa si introdurrebbe per la prima volta all'interno del codice penale la previsione di una multa parametrata in misura percentuale, allo scopo di consentire al giudice, in ragione della particolarità del bene da tutelare, di individuare la corretta pena.

Cosimo Maria FERRI (PD), nel condividere lo spirito dell'emendamento Bartolozzi 1.64, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sullo stesso.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, sottolinea che pur se appare apprezzabile l'intento della proposta emendativa, la disposizione appare di difficile applicazione presupponendo che il giudice, per poter parametrare la misura percentuale della multa, debba richiedere una perizia del valore del bene.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che, trattandosi di un bene di patrimonio culturale, la stima dello stesso viene sempre effettuata.

Maria Carolina VARCHI (Fdi) non concorda né con la relatrice né con la collega Bartolozzi, ritenendo che, proprio perché si tratta di un bene culturale, non può essere effettuata sullo stesso una perizia.

Per tale ragione, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta emendativa Bartolozzi 1.64.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.64.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.65, volto a escludere i casi di concorso nel reato di cui all'articolo 518-*octies*, chiedendo alla relatrice di motivare le ragioni del parere contrario espresso sullo stesso.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, precisa di ritenere superflua la disposizione prevista dall'emendamento Bartolozzi 1.65.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bartolozzi 1.65 e 1.51.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.75, volto a prevedere che il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali sia punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 2.500 a euro 10.000.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.75.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ringrazia la relatrice ed il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso nei confronti dell'emendamento a sua prima firma 1.52.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bartolozzi 1.52 e Perantoni 1.21 (*vedi allegato 3*); quindi respinge l'emendamento Bartolozzi 1.57.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.56, volto a prevedere che sia sanzionata anche la condotta di chi danneggia un bene proprio.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, fa presente che per la fattispecie del danneggiamento è implicito che il bene possa essere proprio o altrui.

Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva che il codice penale prevede che il danneggiamento sia esclusivamente doloso e per beni altrui e non a titolo di colpa. Ritiene pertanto opportuno che sia fatta tale specificazione.

Maria Carolina VARCHI (FdI) ritiene che sarebbe necessario approvare l'emendamento Bartolozzi 1.56, con il quale si potrebbe fare maggior chiarezza.

Giusi BARTOLOZZI (FI) ribadisce che il codice penale sia agli articoli 635 e 639, relativi rispettivamente ai reati di danneggiamento e di deturpamento, fa sempre riferimento a condotte poste in essere nei confronti di beni altrui.

Maria Carolina VARCHI (FdI) osserva che il codice Urbani pone a carico dei privati che hanno il possesso di beni culturali una serie di adempimenti necessari alla loro manutenzione. Ritiene che sarebbe in armonia con tale codice prevedere anche la sanzione di chi danneggia un bene culturale proprio.

Mario PERANTONI (M5S) sottolinea che poiché nel codice penale gli articoli per il danneggiamento e il deturpamento di beni immobili precisano che tali beni debbano essere « altrui », il non averlo specificato all'interno dell'articolo 518-*novies* rende evidente che ci si riferisca anche ai beni propri.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, nel concordare con quanto testé espresso dal collega Perantoni, ribadisce che, essendo il bene culturale un bene giuridico diverso dagli altri beni, lo stesso può essere proprio o altrui.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ribadire le proprie considerazioni, sottolinea come l'interprete che si troverà ad affrontare le

disposizioni che la Commissione sta approvando, avrà difficoltà a svolgere il proprio compito.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.56.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.107: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.89, Bartolozzi 1.54, Varchi 1.76 e Bartolozzi 1.55.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.77, volto a tutelare in maniera ancora più specifica i beni che si trovano nei centri storici.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.77, del quale apprezza il contenuto.

Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto contrario dei deputati del Partito Democratico sull'emendamento Varchi 1.77, sottolineando che i centri storici sono già coperti dalla formula « beni paesaggistici ».

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.77.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.88, volto a sopprimere che la sospensione condizionale della pena sia subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.88.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.66.

Giusi BARTOLOZZI (FI) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.53.

La Commissione approva l'emendamento Bartolozzi 1.53 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.87, volto a prevedere la soppressione della previsione del reato di danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.87.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bartolozzi 1.53 (*nuova formulazione*), gli emendamenti Bartolozzi 1.59 e 1.58 non saranno posti in votazione, in quanto preclusi.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.108, identico agli emendamenti Bartolozzi 1.60 e Vitiello 1.86: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bartolozzi 1.60 e Vitiello 1.86, nonché l'emendamento Varchi 1.78.

Cosimo Maria FERRI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.67.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.79.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento

Conte 1.109: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vitiello 1.85 e 1.84.

Giusi BARTOLOZZI (FI) illustra l'emendamento 1.61, di cui è prima firmataria, volto a ricondurre la microfattispecie di associazione a delinquere prevista dal testo alla coerenza con l'articolo 416 del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Bartolozzi 1.61.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Conte 1.110: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.83.

Cosimo Maria FERRI (PD), in qualità di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Orlando 1.99, proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Orlando 1.99 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Orlando 1.99 (*nuova formulazione*), sono preclusi gli emendamenti Vitiello 1.82 e Bartolozzi 1.62.

Mario PERANTONI (M5S) osserva, in relazione all'emendamento della relatrice 1.34, che la rubrica dovrebbe essere modificata sostituendo la parola « attenuanti » con le seguenti « circostanze attenuanti ».

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, riformula il proprio emendamento 1.34 nei termini indicati dal deputato Perantoni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento della relatrice 1.34.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.34 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); respinge quindi l'emendamento Varchi 1.80.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra il proprio emendamento 1.81, volto ad escludere la punibilità in caso di restituzione o di reintegro del bene culturale oggetto del reato.

La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.81.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Carbonaro 1.38: si intende che vi abbia rinunciato.

Catello VITIELLO (Misto-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 1.03.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 1.03.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 1.0.1 di cui è prima firmataria, volto a dare effettività all'impegno per il ripristino del patrimonio culturale dei centri storici con l'istituzione di un fondo alimentato dalle sanzioni pecuniarie previste nei suoi emendamenti. In caso di respingimento dell'articolo aggiuntivo, si dichiara disponibile a presentare un ordine del giorno di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1, anche se non vede margini per la sua approvazione in assenza nel testo di sanzioni.

Cosimo Maria FERRI (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.1.

Maria Carolina VARCHI (FdI) illustra l'articolo aggiuntivo 1.0.2, di cui è prima firmataria, la cui *ratio* è identica alla proposta emendativa precedente con riferimento però alla conservazione e al restauro di beni culturali.

Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.2.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 1.0.2.

Giulia SARTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Carbonaro 2.0.1 e 2.0.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative

approvate verrà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 392 Molteni e C. 460 Morani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
(C. 893 Orlando).****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

« ART. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo III-bis del titolo XIII del libro secondo è inserito il seguente:

CAPO III-ter

**DEI DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE**

ART. 649-ter. – (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un

interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.

ART. 649-quater. – (*Appropriazione indebita di beni culturali*). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 649-quinquies. – (*Ricettazione di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 649-sexies. – (*Riciclaggio di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel

reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 649-*quinquies*.

ART. 649-*septies*. — (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 649-*octies*. — (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). — Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di espo-

sizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

ART. 649-*novies*. — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 649-*decies*. — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

ART. 649-*undecies*. — (*Contraffazione di opere d'arte*). — È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su due quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 649-duodecies. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 649-terdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 649-terdecies. — (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o

comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sei anni.

ART. 649-quaterdecies. — (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

ART. 649-quinquiesdecies, — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i reati di cui al presente capo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili. La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.

ART. 649-sexiesdecies. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 649-septiesdecies. — (*Fatto commesso all'estero*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale »;

ART. 2.

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo," sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale,".

ART. 3.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 649-quinquiesdecies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)".

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

"ART. 25-quaterdecies. — (*Delitti contro il patrimonio culturale*). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-octies e 649-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-quater e 649-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-decies e 649-terdecies del codice penale, si applica

all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-ter, 649-quinquies e 649-septies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

ART. 25-quinquiesdecies. — (*Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 649-sexies, 649-duodecies e 649-quinquiesdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

1. 96. Vitiello.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo I del libro secondo, dopo il capo II, è inserito il seguente:

"CAPO II-bis

DEI DELITTI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE

ART. 293-bis. — (*Furto di beni culturali*). — È punito con la reclusione da due a otto

anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 293-ter. — (*Appropriazione indebita di beni culturali*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 293-quater. — (*Ricettazione di beni culturali*). — Fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 293-quinquies. — (*Riciclaggio di beni culturali*). — Fuori dei casi di concorso nel reato chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 293-quater.

ART. 293-sexies. (*Illecita detenzione di beni culturali*). — Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

ART. 293-septies. — (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). — È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 293-octies. — (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). — Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

ART. 293-novies. — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 293-decies. — (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 293-undecies. — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 293-duodecies. — (*Contraffazione di opere d'arte*). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 293-terdecies. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 293-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche,

mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 293-*quaterdecies*. – (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

ART. 293-*quinguesdecies*. – (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

ART. 293-*sexiesdecies*. – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

ART. 293-*septiesdecies*. – (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti

previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 293-*duodevices*. – (*Fatto commesso all'estero*). – Le disposizioni del presente titolo ai applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale”;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

“ART. 707-*bis*. – (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*).- È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi fattuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle precedenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge” ».

1. 37. Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

(*Modifiche al codice penale*).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo I del libro secondo è inserito il seguente:

TITOLO I-bis

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

ART. 313-bis. – (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 313-ter. – (*Appropriazione indebita di beni culturali*). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 313-quater. – (*Ricettazione di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono

non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 313-quinquies. – (*Riciclaggio di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 313-quater.

ART. 313-sexies. – (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

ART. 313-septies. – (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 313-octies. – (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

ART. 313-novies. — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 313-decies. — (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 313-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 313-undecies. — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 313-duodecies. — (*Contraffazione di opere d'arte*). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 313-terdecies. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 313-duodecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 313-quaterdecies. — (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

ART. 313-quinquiesdecies. — (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

ART. 313-sexiesdecies. — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i reati di

cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

ART. 313-septiesdecies. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 313-duodevicies. — (*Fatto commesso all'estero*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

“ART. 707-bis. — (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*). — È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi

archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.”.

c) All'articolo 165, comma 4, del codice penale, sostituire le parole: “322-bis” con le seguenti: “322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies.”.

1. 39. Carbonaro.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della parte IV è sostituito dal seguente:

CAPO I

(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

ART. 169. – (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000 chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 170. – (*Appropriazione indebita di beni culturali*). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro

anni e la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 171. – (*Ricettazione di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nei farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 172. – (*Riciclaggio di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 171.

ART. 173. – (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

ART. 174. – (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000 e comunque in

misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 175. — (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). — Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa fino a euro 20.000. La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

ART. 176. — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con

la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 177. — (*Danneggiamento, deturpamento imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 178. — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 179. — (*Contraffazione di opere d'arte*). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o

riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 180. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere, di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni

della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 180-bis. — (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). — Fuori dai casi di cui all'articolo 416, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, ed allo scopo di commettere più delitti con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

ART. 180-ter. — (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

ART. 180-quater. — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

ART. 180-quinquies. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura

penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 180-*sexies*. — (*Fatto commesso all'estero*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

ART. 180-*septies*. — (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*). — È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 180-*octies*. — (*Opere illecite*). — 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ov-

vero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

ART. 180-*novies*. (*Collocazione e rimozione illecita*). — 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

ART. 180-*decies*. (*Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*). — 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 40. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 1. – 1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Capo I del Titolo II della Parte IV è sostituito dal seguente:

“CAPO I

(DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE)

ART. 169. – (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

ART. 170. – (*Appropriazione indebita di beni culturali*). – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

ART. 171. – (*Ricettazione di beni culturali*). Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

ART. 172. – (*Riciclaggio di beni culturali*). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 171.

ART. 173. – (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

ART. 174. – (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

ART. 175. – (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena prevista al primo comma si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale,

alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

ART. 176. — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

ART. 177. — (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 176 è punito con la reclusione fino a due anni.

ART. 178. — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi

ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

ART. 179. — (*Contraffazione di opere d'arte*). — È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per fame commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si

tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

ART. 180. — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 179 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

ART. 180-bis. — (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente o comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

ART. 180-ter. — (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). — Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale.

ART. 180-quater. — (*Ravvedimento operoso*). — Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che

l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

ART. 180-quinquies. — (*Confisca*). — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

ART. 180-sexies. — (*Fatto commesso all'estero*). — Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale;

ART. 180-septies. — (*Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno di apparecchiature per la rilevazione dei metalli*). — È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preven-

tiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 180-*octies*. – (*Opere illecite*). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;

b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

ART. 180-*novies*. – (*Collocazione e rimozione illecita*). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 3 8.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

ART. 180-*decies*. – (*Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta*). – 1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45 comma 1." ».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 41. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sei anni e della multa da euro 800 a euro 40.000.

1. 42. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a otto anni.

1. 43. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-bis», primo comma, dopo le parole: da due a otto anni aggiungere le seguenti: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

1. 71. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-bis», primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.

1. 93. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-bis», secondo comma, sostituire le parole: della reclusione da quattro a dodici anni con la seguente: aumentata.

1. 92. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-bis », secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.

- 1. 45.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-bis », secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.

- 1. 46.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-bis », secondo comma, sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le seguenti: da tre a dodici anni.

- 1. 102.** Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-bis », secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: non rilevano le circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 8 e 8-ter.

- 1. 44.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-bis »: dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Ai fini del presente capo, per beni culturali s'intendono tutte quelle cose mobili e immobili individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, archivistico, bibliografico, etnoantropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni paesaggistici, individuati dall'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono porzioni di territorio più o meno estese che presentano un interesse quali espressione dei

valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici di una determinata area geografica.

- 1. 94.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-ter », primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.

- * **1. 103.** Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-ter », primo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da uno a tre anni.

- * **1. 91.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-ter », primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

- 1. 72.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-ter » primo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: la multa da euro 1.200 ad euro 40.000.

- 1. 47.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quater » primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da quattro anni a dodici anni e con la multa da 5.000 a 50.000.

- 1. 73.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quater » primo comma, sostituire le

parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da tre a dieci anni e della multa da euro 1.200 ad euro 60.000.

1. 48. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quater » primo comma, sostituire le parole: da tre a dodici anni con le seguenti: da due a nove anni.

1. 104. Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-quater primo comma, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.

1. 90. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quater » aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro.

1. 100. Orlando.

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso ART. 518-quater, aggiungere il seguente:

ART. 518-quater.1 – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è Imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 8. Perantoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-quinquies, primo comma, sostituire le parole: da cinque quattordici anni con le seguenti: da cinque a dodici anni e della multa da euro 10.000 ad euro 90.000.

1. 49. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quinquies » primo comma, sostituire le parole: da cinque a quattordici anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.

1. 105. Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-quinquies, dopo le parole: da cinque a quattordici anni *aggiungere le seguenti:* con la multa da venticinquemila a cinquantamila euro.

1. 101. Orlando.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-quinquies, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

1. 74. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 518-quinquies, sopprimere il secondo comma.

1. 70. Ferri.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « ART. 518-quinquies », aggiungere il seguente:

ART. 518-quinquies.1. – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque avendo commesso o concorso a commettere un

delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, Imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 11. Perantoni.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « ART. 518-quinquies », aggiungere il seguente:

ART. 518-quinquies-bis. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1. 98. Orlando.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 95.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 97.** Verini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 50.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-sexies », primo comma, dopo la parola: detiene aggiungere le seguenti: senza averne fatto denuncia immediatamente all'Autorità.

1. 63. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-sexies », primo comma, sostituire la parola: sapendo con le seguenti: avendo la consapevolezza.

1. 69. Ferri.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-sexies », primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000 euro con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 15.000 euro.

1. 106. Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-septies », dopo la parola: due anni sostituire la lettera e con la seguente: o.

1. 68. Ferri.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-septies », dopo le parole: euro 80.000 aggiungere le seguenti: e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

- 1. 64.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-octies », primo comma, alla parola: chiunque premettere le seguenti: Fuori dei casi di concorso nel reato,.

- 1. 65.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-octies », primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: fino a euro 20.000.

- 1. 51.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-octies », primo comma, sostituire le parole: da euro 258 a euro 5.165 con le seguenti: da euro 2.500 a euro 10.000.

- 1. 75.** Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-octies », terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

- 1. 52.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.

- 1. 21.** Perantoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: o paesaggistici.

- 1. 57.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, dopo le parole: o paesaggistici, aggiungere le seguenti: propri o altrui.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 518-novies », secondo comma, dopo le parole: o paesaggistici aggiungere le seguenti: propri o altrui.

- 1. 56.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da uno a tre anni.

- 1. 107.** Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: quattro anni.

- 1. 89.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, dopo le parole: da uno a cinque anni aggiungere le seguenti: e con la multa fino a euro 50.000 comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

- 1. 54.** Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies » primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: e con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la multa da 1.500 e 10.000.

1. 76. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-novies», secondo comma, dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: e con la multa non inferiore ad euro 3.000 e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

1. 55. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-novies», dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi in danno di centri storici che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio culturale le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

1. 77. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-novies», sopprimere il terzo comma.

1. 88. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-novies» sostituire il terzo con il seguente: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1. 66. Ferri.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-novies», sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

1. 53. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «ART. 518-decies».

1. 87. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-decies» alla rubrica, sostituire le parole: e imbrattamento con le seguenti: imbrattamento e uso illecito.

1. 59. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-decies», alla rubrica, sopprimere le parole: o paesaggistici.

1. 58. Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.

* **1. 60.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso «ART. 518-undecies», sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.

* **1. 108.** Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-undecies », primo comma, sostituire le parole: da dieci a diciotto anni con le seguenti: da otto a quindici anni.

1. 86. Vitiello.

Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 518-undecies », aggiungere in fine le seguenti parole: e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.

1. 78. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-undecies », aggiungere, in fine, le seguenti parole: La concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata è subordinata all'obbligo di ripristino o di ripulitura dei luoghi ovvero all'obbligo di sostenerne le relative spese o rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1. 67. Ferri.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-duodecies », primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000 con le seguenti: da un anno e sei mesi a sei anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro.

1. 79. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART. 518-duodecies », primo comma, sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da uno a quattro anni.

1. 109. Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART. 518-duodecies », primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.

1. 85. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART. 518-duodecies », terzo comma, sostituire le parole: tre quotidiani con le seguenti: due quotidiani.

1. 84. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART. 518-quaterdecies » primo comma, premettere le seguenti parole: Fuori dai casi di cui all'articolo 416.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma:

dopo la parola: vantaggio aggiungere le seguenti: ed allo scopo di commettere più delitti;

sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da due a sette anni e con la multa fino a 80.000 euro e comunque in misura non inferiore al 20 per cento del valore del bene.

1. 61. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso: « ART. 518-quaterdecies », primo comma, sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da uno a sei anni.

1. 110. Conte.

Al comma 1, lettera a), capoverso: ART. 518-quaterdecies, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: sei anni.

1. 83. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso: « ART. 518-quinquiesdecies »,

con il seguente: ART. 518-quinquiesdecies – (Aggravanti in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

a) cagiona un danno di rilevante gravità;

b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un Incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;

d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

1. 99. Orlando.

Al comma 1, lettera a) capoverso « ART. 518-quinquiesdecies », primo comma, sopprimere le parole: da un terzo alla metà.

1. 82. Vitiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-quinquiesdecies », secondo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1. 62. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « ART. 518-sexiesdecies » con il seguente:

« ART. 518-sexiesdecies. – (Attenuanti in materia di beni culturali o paesaggistici). – La pena è diminuita di un terzo quando

un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

1. 34. La Relatrice.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-sexiesdecies », primo comma, sostituire le parole: dalla metà a due terzi con le seguenti; da un terzo alla metà.

1. 80. Varchi, Maschio, Lucaselli.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-sexiesdecies », primo comma, sostituire le parole: ovvero dei beni provenienti dal delitto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: La punibilità è esclusa quando l'autore restituisce o reintegra il bene culturale proveniente dal delitto.

1. 81. Vitiello.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: « e 322-bis » sono sostituite con le seguenti: « ,

322-bis, 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies, 518-septies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies ».

1. 38. Carbonaro.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di sanzioni per opere illecite eseguite su beni culturali).

1. All'articolo 169 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi;

« 2-bis. Qualora il soprintendente rilasci l'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 4, secondo le procedure di cui al comma 2-ter del presente articolo, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione prevista su beni immobili costituenti beni culturali, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione rilasciata;

c) per i lavori eseguiti su beni immobili costituenti beni culturali e configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2-ter. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale interessato dagli interventi di cui al comma 2-bis presenta apposita domanda al soprintendente ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Il soprintendente si pro-

nuncia sulla domanda entro centottanta giorni. Qualora sia rilasciata l'autorizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se si tratta di lavori eseguiti su beni immobili; negli altri casi, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro, tenendo conto della gravità del fatto.

2-quater. La completa e originaria rimessione in pristino dei beni culturali da parte del trasgressore, prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 ».

1. 03. Schullian.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo per il ripristino dei centri storici).

1. I comuni istituiscono, nei propri bilanci, un fondo per il ripristino del patrimonio culturale dei propri centri storici.

2. Il fondo è alimentato dai proventi delle multe di cui all'articolo 518-novies, primo comma, del codice penale, quando esse siano frutto di reati commessi contro beni culturali conservati nei centri storici.

3. Lo Stato trasferisce ai comuni dove si sono verificati i reati di cui all'articolo 518-novies, primo comma, le risorse derivanti dalle relative multe.

4. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 è disciplinato da regolamento comunale ».

1. 01. Varchi, Lucaselli, Maschio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali).

1. Le multe previste dagli articoli 518-sexies, 518-septies, 518-octies, e 518-duo-

decies e dalle altre disposizioni di tutela dei beni culturali, e i proventi derivanti dall'alienazione dei beni confiscati, confluiscono in un apposito Fondo per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituito presso il ministero per i beni culturali e ambientali. ».

1. 0. 2. Varchi, Maschio, Lucaselli.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

« 1. All'articolo 444, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

1-*quater*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-

quater, 518-*quinqüies*, 518-*sexies*, 518-*septies*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo, del profitto e del prodotto del reato ».

2. 01. Carbonaro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 444, dopo il comma 1-*ter*, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite con le seguenti: « 322-*bis*, 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*quinqüies*, 518-*sexies*, 518-*septies*, 518-*octies*, 518-*novies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* ».

2. 02. Carbonaro.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(C. 893 Orlando).**

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « Art. 518-quater », aggiungere il seguente: « Art. 518-quater.1 » – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 8. *(Nuova formulazione)* Perantoni.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « Art. 518-quinquies » aggiungere il seguente: « Art. 518-quinquies.1 » – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 11. *(Nuova formulazione)* Perantoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 518-novies » sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Conseguentemente al medesimo comma, capoverso « Art. 518-decies » sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).

1. 53. *(Nuova formulazione)* Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 518-quinquiesdecies » con il seguente: « Art. 518-quinquiesdecies » – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

a) cagiona un danno di rilevante gravità;

b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;

d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sen-

tenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 518-sexiesdecies » con il seguente: « Art. 518-sexiesdecies » – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.

La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
(C. 893 Orlando).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « Art. 518-quater », aggiungere il seguente: « Art. 518-quater.1 » – (Impiego illecito di beni culturali). – Chiunque, fuori dai casi di concorso di reato e dei casi di ricettazione e riciclaggio di beni culturali, illecitamente impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 8. *(Nuova formulazione) Perantoni.*

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « Art. 518-quinquies » aggiungere il seguente: « Art. 518-quinquies.1 » – (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo

punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la pena della reclusione da due a quattro anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni culturali provenienti dal delitto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1. 11. *(Nuova formulazione) Perantoni.*

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso « ART. 518-quinquies », aggiungere il seguente:

ART. 518-quinquies-bis. – (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera; in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire la lecita provenienza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

1. 98. Orlando, Ferri.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 95.** Vitiello.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 97.** Verini.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso « ART. 518-sexies ».

***1. 50.** Ferraioli, Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-octies », terzo comma, dopo le parole: articolo 30, aggiungere le seguenti: e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1. 52. Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 518-novies », primo comma, dopo le parole: in parte aggiungere le seguenti: inservibili o.

1. 21. Perantoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 518-novies » sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

Conseguentemente al medesimo comma, capoverso « Art. 518-decies » sostituire la rubrica con la seguente: (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito colposi di beni culturali o paesaggistici).

1. 53. (Nuova formulazione) Bartolozzi, Costa, Zanettin, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Sarro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 518-quinquiesdecies » con il seguente: « Art. 518-quinquiesdecies » – (Circostanze aggravanti). – La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un

reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

a) cagiona un danno di rilevante gravità;

b) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale;

c) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, impiegato nella conservazione o nella protezione di beni culturali mobili o immobili, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere le proprie funzioni con il fine di ottenere un indebito vantaggio o nella prospettiva di esso;

d) è commesso nell'ambito di un'associazione a delinquere.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

1. 99. (Nuova formulazione) Orlando, Ferri.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « Art. 518-sexiesdecies » con il seguente: « Art. 518-sexiesdecies » – (Circostanze attenuanti). – La pena è diminuita di un terzo quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagioni un danno di speciale tenuità, ovvero comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

La pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dal presente titolo.

La pena è diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero abbia fatto assicurare le prove del reato, individuare gli altri responsabili o recuperare i beni provenienti dal delitto.

1. 34. (Nuova formulazione) La Relatrice.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della Rappresentanza Permanente della Commissione europea in Italia, Ambasciatrice Beatrice Covassi, su questioni inerenti la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea	87
--	----

AUDIZIONI:

Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 7) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	87
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	88
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	94
AVVERTENZA	93

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2018.

Audizione del Capo della Rappresentanza Permanente della Commissione europea in Italia, Ambasciatrice Beatrice Covassi, su questioni inerenti la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.10.

AUDIZIONI

Martedì 9 ottobre 2018 — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 7).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Elisabetta BELLONI, *Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ivan SCALFAROTTO (PD), Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (Lega), Laura BOLDRINI (LeU), a più riprese, Pino CABRAS (M5S), Francesca LA MARCA (PD), Dimitri COIN (Lega) ed Eugenio ZOFFILI (Lega).

Elisabetta BELLONI, *Segretaria Generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Riccardo Antonio Merlo.

La seduta comincia alle 15.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dimitri COIN, *relatore*, ricorda che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza è un atto prodromico alla legge di bilancio e serve ad aggiornare – rispetto a quanto indicato nel Documento di economia e finanza – sia le stime del quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, sia gli obiettivi programmatici. Rileva inoltre che l'attuale disciplina legislativa prevede che nella Nota il Governo riveda il Programma nazionale di riforma (PNR), in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. Il PNR presentato al Parlamento a fine aprile è stato redatto da un governo dimissionario, e presentava, per tale motivo, una fotografia delle riforme e delle politiche già approvate. La Nota in esame rappresenta, quindi, la prima importante occasione per il Governo in carica di delineare i propri orientamenti di riforma. Le Raccomandazioni rivolte quest'anno all'Italia da parte del Consiglio dell'UE ruotano, come nel 2017, intorno a quattro aree principali: la politica fiscale nella sua accezione più ampia, ovvero la politica di bilancio, la riduzione del rapporto debito/PIL, la spesa pubblica e la tassazione; la *governance* del settore pubblico e di quello privato (politica della concorrenza); il risanamento del sistema bancario e il miglioramento delle procedure di ristrutturazione aziendale e di recupero dei crediti; il miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro attraverso le politiche attive, il miglioramento dell'istruzione e il superamento della discrasia fra la domanda e l'offerta di professionalità, unito ad una riallocazione della spesa sociale dalle pensioni ad altre politiche per l'inclusione.

Prima di illustrare su tali indirizzi di politica economica e di segnalare quelli più attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri, richiama il quadro economico-internazionale all'interno del quale s'inserisce questo importante documento di programmazione. Al

riguardo, rileva che nella prima metà del 2018, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea e sincronizzata rispetto allo scorso anno e che la crescita di alcune economie avanzate è rallentata. In base alle più recenti previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI), il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 3,9 per cento sia nel 2018 che nel 2019, in moderata accelerazione rispetto al 3,7 per cento dello scorso anno. Questa dinamica è da attribuire principalmente ai Paesi emergenti mentre quelli avanzati, dopo una stabilizzazione del ritmo di crescita quest'anno, dovrebbero registrare una marginale decelerazione nel 2019. La crescita del commercio mondiale, a causa dell'intensificarsi delle misure protezionistiche, è stimata dal FMI, per quest'anno e il prossimo, rispettivamente al 4,8 e 4,5 per cento, in decelerazione rispetto all'ottima *performance* del 2017 (5,1 per cento). In base ai dati mensili del commercio internazionale, i primi sette mesi del 2018 hanno mostrato una dinamica degli scambi di merci relativamente meno brillante di quella dello stesso periodo dell'anno precedente. La crescita acquisita fino a luglio è stata del 3,6 per cento, contro il 4,0 del 2017.

Nel complesso, sottolinea che occorre riconoscere che il quadro internazionale sottostante alla Nota di aggiornamento è meno favorevole rispetto a quello presentato nel DEF, approvato il 19 giugno scorso: in particolare, si rileva un indebolimento della domanda mondiale che determina una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il commercio internazionale sia nel 2018 che nel 2019 (rispettivamente di 1,0 e di 0,5 punti percentuali), cui segue una stabilizzazione nel biennio 2020-2021 su tassi analoghi a quelli prospettati in primavera.

Evidenzia che anche le proiezioni per la dinamica del prezzo del petrolio risultano meno favorevoli, con un prezzo medio annuo, rivisto al rialzo per l'intero arco previsivo, che aumenta dai 72,6 dollari al barile nel 2018 ai 73,8 dollari al barile nel 2019, per poi flettere leggermente a 69,3 dollari nel periodo 2020-

2021. Sul mercato valutario, secondo l'ipotesi tecnica, il tasso di cambio dollaro/euro utilizzato per la previsione, pari a 1,19 nel 2018 e a 1,16 a partire dal 2019, è più debole in confronto al DEF. Per i prossimi anni, i rischi associati a un ulteriore deterioramento del quadro internazionale restano elevati. Le misure in tema di commercio estero annunciate e attuate dagli Stati Uniti a partire dai primi mesi dell'anno e le contromisure adottate dai partner commerciali coinvolti hanno aumentato le probabilità di una *escalation* protezionistica.

Rileva che quest'ultima potrebbe spiazzare la ripresa mondiale e deprimere le prospettive di crescita di medio lungo termine sia attraverso l'impatto diretto sull'allocazione delle risorse e la produttività sia indirettamente, deteriorando il clima di fiducia delle imprese e frenando gli investimenti. Le esportazioni forniranno complessivamente un contributo alla crescita fortemente ridimensionato rispetto al 2017: nonostante il commercio mondiale risenta del rafforzamento delle misure protezionistiche, i diversi accordi stipulati dall'Unione europea potrebbero attenuarne gli effetti.

Il consolidamento di tali canali d'interscambio, sia nel continente americano che in quello asiatico, riguarda aree in cui le esportazioni italiane sono risultate più dinamiche già nel 2017, prefigurando il mantenimento di tali risultati.

Sottolinea che altri elementi positivi provengono dalla bassa sensibilità delle esportazioni italiane al tasso di cambio tra euro e dollaro, legata sia alla maggiore qualità dei beni esportati che alla ricomposizione settoriale e geografica dei mercati di sbocco verificatesi negli ultimi anni.

Passando agli indirizzi di politica economica e fiscale che ispirano la Nota, considera ampiamente condivisibile la priorità, chiaramente espressa nelle pagine della Premessa, a firma del ministro Tria, di fornire una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, lanciando un ingente programma di investimenti pubblici e di

sviluppo delle infrastrutture al fine di riportarli su livelli pari a quelli antecedenti la crisi economica.

Rileva che tra gli obiettivi primari dell'Esecutivo figurano l'introduzione del reddito di cittadinanza, come strumento di accompagnamento al lavoro dei cittadini, la riforma del sistema pensionistico e la semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta. Quanto alle previsioni economiche, la stima di crescita del PIL per l'anno in corso scende dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 passa dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, le previsioni di crescita mostrano un leggero rialzo attestandosi sull'1,1 per cento. Evidenzia che il Governo ritiene tali tassi di crescita ancora troppo bassi; intende, quindi, adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021.

Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di non sottostimare il peso dei vincoli finanziari all'interno del quale si potrà attuare questo programma di rilancio: la pressione fiscale in Italia rimane assai elevata, ed il quadro tendenziale di finanza pubblica, ereditato dal precedente governo, prevede un ulteriore inasprimento dell'imposizione indiretta, contro cui il nuovo Parlamento si è già pronunciato, impegnando il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnescamento delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli. D'importanza fondamentale è anche la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali del nostro Paese e che — a prescindere dalle regole di bilancio europee — va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre la pressione fiscale. Gli ultimi dati Istat mostrano infatti che negli scorsi tre anni il rapporto fra debito pubblico e PIL è sceso di soli sei decimi di punto sebbene le condizioni economiche e finanziarie a livello europee e internazionale siano state nel complesso favorevoli. Lo scenario programmatico delineato dalla

Nota traccia un percorso di significativa ma graduale riduzione del rapporto debito/PIL, che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 126,7 per cento nel 2021. Una riduzione ancor più accentuata sarà possibile se si realizzerà la maggior crescita alla quale il Governo punta come obiettivo prioritario. Sul piano del *deficit* di bilancio, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della PA che, con un profilo comunque decrescente risulti pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021.

In merito agli ambiti di competenza della Commissione, questo approccio di politica economica, equilibrato e graduale, si sintetizza in misure a carattere prioritario per il rilancio degli investimenti pubblici; della ricerca scientifica e tecnologica; e per la promozione dei settori-chiave dell'economia, con particolare riferimento al manifatturiero avanzato, alle infrastrutture e alle costruzioni.

Pone in rilievo, in particolare, l'innovativa attenzione che la Nota riserva alle grandi questioni globali, strettamente correlate all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile sulla quale la Commissione affari esteri ha promosso l'avvio di una specifica indagine conoscitiva. La Nota richiama le sei grandi sfide ambientali sulle quali si concentreranno nei prossimi anni le *policy* istituzionali, che richiederanno naturalmente un'ampia azione legislativa del Parlamento: proseguire e rendere più ambiziosa la lotta ai cambiamenti climatici riducendo progressivamente i fattori inquinanti, specialmente nel settore della mobilità; incrementare la salvaguardia della biodiversità terrestre e marina e assicurare una migliore e più coordinata gestione delle aree protette e del capitale naturale; limitare il consumo del suolo, prevenire il rischio idrogeologico e valorizzare l'acqua come bene comune; mettere in sicurezza il territorio attraverso la prevenzione e il contrasto dei danni ambientali; promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, governare la transizione verso l'economia circolare e i « ri-

fiuti zero»; diminuire progressivamente le infrazioni comminate all'Italia dall'Unione europea in materia ambientale.

Osserva che, per il raggiungimento di questi obiettivi, non si potrà prescindere dagli impegni e dagli accordi assunti in ambito europeo, regionale ed internazionale e, a livello nazionale, un ruolo centrale sarà giocato dall'attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.

Proprio in questa stessa prospettiva sottolinea la specifica attenzione dedicata dalla Nota all'adeguamento agli standard internazionali e dalla normativa nazionale di riferimento delle risorse per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) che nel 2017 ha raggiunto lo 0,30 per cento del Reddito Nazionale Lordo (RNL). Questo dato, al momento al vaglio dell'OCSE/DAC per le pertinenti procedure di verifica, testimonia, a suo avviso, l'impegno del Governo in materia di cooperazione allo sviluppo e il significativo conseguimento, con tre anni di anticipo, dell'obiettivo in precedenza previsto per il 2020: un impegno fortemente sostenuto da questa Commissione. Il risultato raggiunto nel 2017 è da considerarsi positivo, sebbene permanga un divario considerevole rispetto all'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo fissato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile.

Ritiene dunque assolutamente condivisibile l'esigenza posta in rilievo dalla Nota di proseguire ad assicurare adeguati e gradualmente incrementi delle risorse destinate alle attività di cooperazione allo sviluppo al fine di garantire, da parte del nostro Paese, stabilendo, per il triennio 2019-2021, i seguenti obiettivi di spesa intermedi: 0,33 per cento del RNL nel 2019, 0,36 per cento nel 2020 e 0,40 per cento nel 2021. Sottolinea che la Nota reca anche riferimenti alla politica del Governo in tema migratorio, evidenziando come nei primi sei mesi del 2018 si sia registrato un trend in discesa degli sbarchi di migranti sul nostro territorio e come tale tendenza si sia consolidata a partire da giugno 2018. La Nota ribadisce la posizione del nuovo Governo per un nuovo approccio nelle

politiche di contenimento dei flussi migratori verso l'Europa, che vanno intercettati nei Paesi di partenza e transito, in un quadro di condivisione da parte di tutti gli Stati dell'UE. Osserva che il documento richiama le linee-guida del decreto-legge su sicurezza e immigrazione che prevede una revisione della disciplina della protezione umanitaria, alla quale attualmente accedono anche persone che in base alla normativa europea sull'asilo non avevano i requisiti per la protezione internazionale al momento dell'ingresso nel nostro Paese e che, ora, permangono sul territorio con pesanti difficoltà di inserimento.

Sottolinea la necessità di delineare un nuovo ruolo del nostro Paese all'interno della *governance* economica dell'UE, radicalmente diverso da quello espresso dai precedenti esecutivi: il Governo ritiene necessario che le politiche europee e le regole fiscali comuni siano maggiormente orientate alla crescita e alla convergenza economica fra i paesi dell'Area euro. Evidenza che il Governo e le forze parlamentari che lo sostengono intendono giocare un ruolo critico ma anche propositivo e propulsivo riguardo all'approfondimento dell'Unione monetaria e alle politiche dell'Unione europea, al fine di rafforzare la crescita economica e sociale e il ribilanciamento fra paesi membri in termini di livelli di reddito e di occupazione.

Sottolinea che gli squilibri macroeconomici degli Stati membri devono essere corretti in modo simmetrico, senza scelte squilibrate ed unilaterali, chiamando maggiormente in causa quelli che attualmente presentano elevati *surplus* di partite correnti e di bilancio. Le gravi distorsioni degli attuali meccanismi di sorveglianza multilaterale e delle regole di bilancio andranno necessariamente superate, al fine di debellare le pressioni deflazionistiche, ancora oggi evidenti in alcuni Paesi membri, e ripristinare un clima di ottimismo circa le prospettive economiche dell'Area Euro.

Osserva, infine, che la Nota delinea un quadro organico di misure per il sostegno al *made in Italy* ed all'internazionalizzazione delle imprese, nonché interventi volti

a rendere il nostro Paese più ospitale anche per gli investitori esteri: operando sulle semplificazioni amministrative per l'avvio di impresa, l'ottenimento di permessi edilizi, il trasferimento della proprietà immobiliare, il pagamento delle imposte, la riduzione dei costi energetici, il commercio transfrontaliero e la risoluzione delle dispute commerciali.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sulla Nota di aggiornamento, poiché ne appaiono pienamente condivisibili le linee-guida: le forze di maggioranza che sostengono il nuovo Esecutivo hanno infatti chiara la consapevolezza che sia necessario una profonda discontinuità rispetto alle strategie di politica economica e di bilancio degli anni passati e vi sia una pressante esigenza di conseguire una crescita più sostenuta dell'economia e dell'occupazione, chiudendo il divario di crescita che l'Italia ha registrato nei confronti del resto d'Europa nell'ultimo decennio (*vedi allegato*). Sottolinea che il parere favorevole è accompagnato da un'osservazione volta ad assicurare nella prossima legge di bilancio le necessarie risorse, finanziarie e di personale, per rafforzare la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura.

Ivan SCALFAROTTO (PD), nel preannunciare il voto convintamente e fieramente contrario del suo gruppo, sottolinea che la Nota produrrà un effetto devastante sulla credibilità finanziaria del Paese, come dimostra il significativo incremento, negli ultimi giorni, dello *spread*: l'impenata del differenziale fra il rendimento dei titoli di Stato italiani e i *Bund* tedeschi fa sì che chi aveva comprato buoni del tesoro italiani a maggio scorso per un valore di 10 mila euro, oggi subisce una perdita secca di 1.500 euro. Inoltre, poiché le banche italiane detengono grandi quantità di titoli di Stato, l'aumento dello *spread* comporterà anche problemi per la capitalizzazione degli istituti di credito, determinando un aumento dei tassi di interesse e, dunque, una stretta creditizia a danno

di imprese e famiglie, che avranno meno risorse, rispettivamente, per investire e consumare. L'aumento dello *spread*, determinato per ora dal solo annuncio sulla violazione delle regole europee da parte dell'Italia, costringerà il Governo ad impiegare parte delle risorse derivanti dal previsto aumento dell'indebitamento netto per pagare gli interessi sul debito, anziché per finanziare le misure espansive previste nella Nota. Misure, peraltro, che a suo avviso sono in gran parte improduttive, come il reddito di cittadinanza, che rappresenta un vero e proprio sussidio disincentivante rispetto alla ricerca di occupazione, l'abrogazione della legge Fornero ed il condono fiscale, che comporta l'indebitamento collettivo a vantaggio di pochi. Nella Nota non vi è traccia, invece, della volontà di rifinanziare programmi come «Industria 4.0», per la promozione del *made in Italy* e il sostegno alla ricerca e allo sviluppo, rivelatisi strumenti utilissimi per migliorare la produttività delle imprese e sostenere le esportazioni, che lo scorso anno hanno raggiunto il valore record di 448 miliardi di euro.

Laura BOLDRINI (LeU), preannunciando il voto contrario del suo gruppo, sottolinea che l'aumento del *deficit* al 2,4 per cento pur costituendo un rischio per la tenuta della finanza pubblica, potrebbe anche essere condivisibile se fosse orientato a sostenere l'occupazione, in particolare quella femminile e giovanile, e gli investimenti. Al contrario, le misure contenute nella Nota segnano un arretramento sul piano della lotta alle disuguaglianze sociali: la *flat tax* contraddice infatti il principio di fiscalità progressiva sancito dalla Costituzione, e non si prevedono forme di tassazione sui grandi patrimoni, mobiliari e immobiliari. Il reddito di cittadinanza, finanziato in deficit, rischia di far aumentare il debito e di gravare dunque sulle giovani generazioni: sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, rafforzare l'esistente reddito di inclusione, ampliando la platea dei beneficiari. Precisando che nessuno augura l'insuccesso della manovra economica che il docu-

mento in titolo prospetta, auspica da parte della maggioranza una riflessione ponderata, avendo contezza che è in gioco il futuro del Paese.

Paolo FORMENTINI (Lega) esprime profondo dissenso per l'intervento dell'onorevole Scalfarotto, sottolineando che non è ammissibile evocare una malcelata gioia per l'aumento dello *spread*. Rileva che la manovra finanziaria predisposta dal Governo mira a superare la situazione di stallo economico in cui versa il Paese, determinata da un monetarismo quasi religioso e da regole europee che si sono rivelate inefficaci e controproducenti. Sottolinea, pertanto, che l'obiettivo della maggioranza è incidere sullo *status quo* che i governi precedenti non hanno risolto.

Pino CABRAS (M5S) ricorda che le politiche di austerità perseguite dal Governo Monti hanno determinato l'aumento del rapporto debito/PIL dal 107 al 130 per cento: a fronte di questo fallimento conclamato, la manovra che il Governo si appresta a presentare introduce una ragionevole politica espansiva. A suo avviso, per porre sotto controllo lo *spread*, sarebbe opportuno che i titoli di Stato italiani fossero detenuti da soggetti nazionali, sul modello di quanto avviene in Giappone, dove il rapporto debito/PIL ha raggiunto la cifra record di 230 per cento senza per questo mettere in discussione la solvibilità del Paese. Sottolinea infine, che anche l'onorevole Fassina, pur essendo esponente di un partito di opposizione, condivide l'impostazione e gli obiettivi della manovra in corso di definizione.

Andrea COLLETTI (M5S) sottolinea che il reddito di cittadinanza, aumentando il reddito disponibile per le fasce più povere della popolazione, che hanno una maggiore propensione al consumo, produrrà un aumento della domanda aggregata, con effetti positivi su tutto il sistema economico. Inoltre, rileva che l'incremento dello *spread* è imputabile al comportamento degli esponenti della Commissione europea, *in primis* Juncker, Moscovici e Dom-

brovskis, che con le loro dichiarazioni improvvise hanno alimentato l'azione degli speculatori.

Laura BOLDRINI (LeU) chiarisce di essere a favore di misure che contrastano la povertà, ma di non poter sostenere interventi, come il reddito di cittadinanza che, imponendo ai cittadini quali beni devono acquistare, sembrano inquadrarsi in una inaccettabile logica di Stato etico. Ribadisce che l'aumento dell'indebitamento non è un tabù, a patto che sia finalizzato a promuovere gli investimenti e l'occupazione, e dunque sostenibile nel medio-lungo termine.

Ivan SCALFAROTTO (PD) considera inaccettabile ricevere lezioni da chi, come la maggioranza, promuove condoni fiscali e incrementa il debito delle future generazioni. Sottolinea che la flessibilità nella gestione dei conti pubblici, e quindi il ricorso al *deficit*, è condivisibile nella misura in cui serve a sostenere vere riforme strutturali, che i mercati finanziari di solito apprezzano, e non misure come il reddito di cittadinanza, che si riveleranno inefficaci e improduttive. Tuttavia, evidenzia che nessuno auspica un peggioramento della posizione dell'Italia sui mercati internazionali. D'altra parte, occorre che la maggioranza presti la dovuta attenzione ai numerosi segnali di incertezza nei confronti dell'Italia.

Marta GRANDE, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione approva la proposta di parere con un'osservazione del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018
(Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati);

preso atto dell'obiettivo primario di una riduzione, entro i primi due anni della legislatura, del divario di crescita del nostro Paese rispetto all'eurozona e di una decisa ripresa dell'economia italiana, fondata sull'incremento della produttività del Sistema Paese e del suo potenziale di crescita;

considerato che, nel contesto di un indebolimento della domanda mondiale, che determina una revisione al ribasso della crescita ipotizzata per il commercio internazionale sia nel 2018 sia nel 2019, cui segue una stabilizzazione nel biennio 2020-2021 su tassi analoghi a quelli prospettati in primavera, le esportazioni forniranno nel 2018 complessivamente un contributo alla crescita fortemente ridimensionato rispetto al 2017 anche a causa dell'impatto del rafforzamento delle misure protezionistiche;

apprezzata la centralità del rilancio della spesa per investimenti quale strumento essenziale per realizzare obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo;

condivise le valutazioni espresse dal Governo circa il livello ancora troppo ridotto dei tassi di crescita e l'opportunità di una politica fiscale meno restrittiva, con

un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021;

ribadita l'importanza fondamentale della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, che da ormai trent'anni vincola le politiche economiche e sociali del nostro Paese e che va affrontato al fine di liberare spazi di bilancio e ridurre in prospettiva la pressione fiscale;

ritenendo pienamente necessaria una nuova visione del ruolo del nostro Paese all'interno della *governance* economica dell'UE, diverso da quello espresso dai precedenti esecutivi;

posta in rilievo l'innovativa attenzione che la Nota riserva alle grandi questioni globali, strettamente correlate all'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle grandi sfide ambientali – lotta ai cambiamenti climatici, salvaguardia della biodiversità, consumo del suolo, messa in sicurezza del territorio, riduzione del contenzioso comunitario – su cui il Parlamento sarà chiamato a dare il proprio contributo;

riaffermato che per raggiungere gli ambiziosi traguardi posti dall'Agenda 2030 un ruolo centrale sarà giocato dall'attuazione della Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile;

preso atto positivamente dell'impegno ribadito nella Nota ad un progressivo adeguamento agli *standard* internazionali e dalla normativa nazionale di riferimento delle risorse per l'Aiuto pubblico allo sviluppo al fine di garantire, per il triennio

2019-2021, i seguenti obiettivi di spesa intermedi: 0,33 per cento del RNL nel 2019, 0,36 per cento nel 2020 e 0,40 per cento nel 2021;

apprezzato, infine, il richiamo ad un quadro organico di misure per il sostegno al *made in Italy*, all'internazionalizzazione delle imprese ed agli interventi volti a rendere il nostro Paese più ospitale per gli investitori esteri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che siano assicurate nella prossima legge di bilancio le necessarie risorse, finanziarie e di personale, anche mediante il reperimento di personale *in loco*, al fine di consentire un rafforzamento dell'azione della Farnesina, della rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura al servizio delle imprese e dei connazionali.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , con Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016-2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-*bis*, con Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame dell'atto entro la giornata domani, essendo

il provvedimento iscritto all'ordine del giorno dell'Aula per giovedì 11 ottobre.

Alessandra ERMELLINO (M5S), *relatrice*, riferisce che la Commissione Difesa è chiamata a esprimere un parere alla Commissione Bilancio in merito ai profili di propria competenza contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018, approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 27 settembre, evidenziando che il provvedimento riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo.

Sottolinea, quindi, che il nuovo Governo intende promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale. Ciò richiede un cambiamento profondo delle strategie di politica economica e di bilancio che, negli anni passati, non hanno consentito di aumentare significativamente il tasso di crescita, ridurre il tasso di disoccupazione e porre il rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione.

Di conseguenza, oltre ad intervenire sulle clausole di salvaguardia al fine di scongiurare l'aumento programmato delle aliquote IVA a partire dal 2019, il programma di politica economica e finanziaria illustrato nella Nota di aggiornamento individua, quali nuovi obiettivi principali da conseguire, l'attuazione del reddito di cittadinanza, l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, l'introduzione della « flat tax » a favore delle piccole imprese, professionisti e artigiani, il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi, il rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la promozione dei settori-chiave dell'economia, ovvero il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Rileva, poi, che la politica di bilancio del nuovo Governo, pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, prevede un diverso percorso di aggiustamento del saldo strutturale rispetto a quanto previsto nel documento programmatico del 2017, ricordando che gli eventuali scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti in caso di eventi eccezionali e previa autorizzazione approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta (articolo 6, legge n. 243/2012).

Evidenzia, dunque, che il Governo, insieme alla Nota di aggiornamento, ha sottoposto all'autorizzazione parlamentare una relazione con cui aggiorna – modificando il piano di rientro – gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la durata e la misura dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento e il relativo nuovo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, da attuare a partire dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento, tenendo conto del ciclo economico.

Passando ai profili di competenza della Commissione difesa, osserva che la Nota aggiuntiva individua una pluralità di iniziative volte, da un lato, a garantire uno

strumento militare moderno, efficiente, economicamente sostenibile, da « impiegare con oculatazza in relazione alle priorità strategiche dell'Italia » e, dall'altro, a ottimizzare le risorse a disposizione della Difesa per la tutela degli interessi strategici nazionali e la sicurezza collettiva. A tal fine segnala che il Governo intende procedere alla definizione di un'apposita Strategia Sistemica per la Sicurezza Nazionale che valorizzi le competenze e le potenzialità di tutte le componenti del Sistema Paese con particolare riferimento al mondo dell'università, della ricerca, dell'industria e al settore privato.

Più in generale, la Nota di aggiornamento evidenzia che il Governo si attiverà per l'integrazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale della Difesa, anche attraverso la formazione di centri di competenza ad alta specializzazione costituiti da Università, centri di Ricerca, soggetti privati e del mondo dell'industria.

Inoltre, con riguardo alla proiezione estera a livello internazionale si proseguirà a operare nell'alveo delle organizzazioni e delle alleanze cui tradizionalmente l'Italia aderisce, contribuendo agli interventi necessari e vitali per la tutela degli interessi anche nazionali, prestando la massima attenzione nella destinazione delle relative risorse, a fronte dei costi associati.

Rileva ancora che la Nota di aggiornamento sottolinea come il Governo intenda altresì procedere a una graduale trasformazione dello strumento militare, razionalizzando i sistemi di difesa ad esclusione di quelli che presentano ricadute importanti per i settori di ricerca e di utilizzo a scopi duali. A tal fine si procederà alla massima ottimizzazione delle risorse, eliminando sprechi e inutili duplicazioni, con l'obiettivo di evolvere verso uno strumento militare moderno, efficace, efficiente, economicamente sostenibile, da impiegare con oculatazza in relazione alle priorità strategiche dell'Italia.

La Nota si sofferma, poi, sulla volontà del Governo di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per

la difesa, per le positive ricadute in termini di ricerca tecnologica e di sviluppo di capacità strategiche nel campo della Difesa. Come emerso, infatti, anche nel corso dell'esame parlamentare della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo, il Fondo potrà assicurare, incentivi ad ogni stadio del ciclo industriale, coprendo sia la fase della ricerca, sia quella dello sviluppo e dell'industrializzazione e potrà agire da catalizzatore e stimolo per una nuova serie di iniziative, attraverso meccanismi che incentivino la collaborazione tra Paesi membri ed industrie europee.

Analogo interesse, viene espresso nei confronti del Programma Europeo di Sviluppo Industriale per la Difesa (*European Defence Industrial Development Programme* – EDIDP), finalizzato a supportare progetti di cooperazione industriale multilaterale tra aziende europee nel settore della Difesa.

Per quanto riguarda, poi, il tema delle minacce alla sicurezza del Paese, particolare attenzione viene data alla minaccia cibernetica e alla conseguente necessità di acquisire strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico al fine di preservare la protezione e la resilienza dei sistemi e delle reti strategiche nazionali.

In particolare, ricorda che lo scorso 26 luglio la Ministra della difesa, in sede di illustrazione delle linee programmatiche del proprio dicastero presso le Commissioni difesa congiunte della Camera e del Senato, ha osservato che « sono stati avviati una serie di programmi di acquisizione per accedere a strumenti operativi ad alto contenuto tecnologico in grado di assicurare la protezione, la resilienza e l'efficienza delle reti e dei sistemi informativi gestionali e operativi della Difesa », sottolineando « la necessità di continuare ad investire, al fine di potenziare ulteriormente le dotazioni strumentali e organizzative di protezione cibernetica e sicurezza informatica, incrementando progressivamente la capacità di contrastare in maniera efficace le minacce ».

Con specifico riferimento al tema della sicurezza energetica e alla conseguente ne-

cessità di garantire elevati sistemi di difesa della rete energetica nazionale contro possibili intrusioni di natura cibernetica, la Nota evidenzia che il Governo intende potenziare le capacità di resilienza del sistema, favorire la produzione e l'approvvigionamento da fonti eco-sostenibili e adoperarsi per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni. Pertanto, in tale ambito, sarà esaminata la possibilità di implementare « distretti energetici intelligenti » (*smart military district*), nei quali sia massimizzato il ricorso all'auto-consumo (...) in un alveo certo di sicurezza cibernetica, in perfetta simbiosi con il binomio *cyber security* – *energy security* ».

Al riguardo sottolinea che la Ministra della Difesa ha osservato che la sicurezza energetica « si pone come condizione basilare per garantire la sicurezza nazionale ». Nel medio e lungo termine, la Difesa italiana mira al raggiungimento di elevate capacità di resilienza energetica, produzione e approvvigionamento da fonti sostenibili tali da assorbire e mitigare gli effetti dovuti a eventuali attacchi o a calamità e assicurare il mantenimento della capacità e della prontezza operativa dello strumento militare, sia in Patria, sia nei teatri operativi. In tale ambito, ha sottolineato la Ministra Trenta, « la Difesa italiana potrà giocare un ruolo cruciale, anche a sostegno degli altri Dicasteri, nell'ambito della protezione delle infrastrutture critiche energetiche, sia come possibile entità istituzionale ospitante dei nodi di rilevanza strategica della rete di approvvigionamento/distribuzione, sia per il fattivo contributo alla difesa cibernetica del Paese, nell'ottica del consolidato paradigma del binomio *energy security-cyber security* ».

Quanto al tema del personale militare, la Nota osserva che, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il Governo intende sviluppare un approccio volto a fornire nuove opportunità, favorendo da un lato la possibilità di nuove assunzioni nelle forze dell'ordine appartenenti al Dicastero (Arma dei carabinieri), dall'altro elaborando e sviluppando un nuovo piano delle assunzioni. Queste ultime avverranno nell'area sia operativa sia

tecnico-industriale, formando i giovani sul territorio in sinergia con le istituzioni locali e il mondo delle imprese che ruota intorno alla Difesa, in cui arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale dovranno rappresentare un'opportunità di sviluppo.

Il Governo procederà, inoltre, alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse nelle spese militari, al fine di evitare sprechi e duplicazioni, anche con riferimento alla riforma del patrimonio immobiliare non più utile ai fini istituzionali. A tal riguardo, verrà assicurata l'ulteriore razionalizzazione delle strutture militari, eliminando quelle non più necessarie e accorpando, ove possibile, quelle che svolgono funzioni simili, in un'ottica di aggregazione interforze ed internazionale.

Da ultimo, la Nota pone in evidenza la volontà del Governo di ribadire gli impegni a livello internazionale nell'ambito delle organizzazioni e delle alleanze di cui fa parte, contribuendo agli interventi necessari e prestando la massima attenzione nella destinazione delle relative risorse, a fronte dei costi associati.

Infine, segnala che nella parte III. 2 della Nota (« Percorso programmatico di finanza pubblica ») viene esplicitato « saranno rifinanziate selettivamente le cosiddette politiche vigenti, comprese le spese per le missioni di pace ».

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016-2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Luca TOCCALINI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osser-

vando che il decreto-legge n. 109 del 2018 ? composto da 46 articoli ? reca una serie di disposizioni urgenti volte a fronteggiare situazioni emergenziali riguardanti, in particolare, il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché alcune misure di sostegno per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia.

In particolare, sottolinea che il Capo I (articoli 1-11) prevede alcuni interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, in seguito alla tragedia del crollo del viadotto Morandi dello scorso 14 agosto.

Il Capo II (articoli 12-16) reca misure volte a incrementare la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, mentre il Capo III (articoli 17-36) e il Capo IV (articoli 37-39) dettano, rispettivamente, ulteriori misure urgenti per far fronte agli eventi calamitosi che hanno colpito l'Italia centrale e l'isola di Ischia, già oggetto di precedenti interventi normativi.

Infine, rileva che il Capo V (articoli 40-46) reca altri interventi urgenti, tra i quali segnala l'istituzione di una Cabina di regia con il compito di verificare lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale e di adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi, nonché – con riguardo alle emergenze legate alla tutela del lavoro – l'introduzione di norme relative alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per le imprese che versino in condizione di crisi e disposizioni relative all'individuazione di procedure che consentano alle regioni interessate l'attivazione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro.

Poiché il provvedimento interviene su materie che non rientrano negli ambiti di competenza della Commissione difesa, ri-

assume molto sinteticamente i contenuti delle numerose disposizioni che lo compongono.

Innanzitutto segnala che, tra le principali misure in favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del ponte Morandi, viene istituito un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze di sgombero o che hanno subito danni materiali. Inoltre, alle imprese danneggiate dal crollo, si riconosce un contributo finalizzato alla mitigazione dei pregiudizi sofferti, impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventuali responsabili. Sono altresì introdotte misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici portuali, prevedendo l'istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica semplificata per il porto, nonché misure immediate per favorire la viabilità e i collegamenti in entrata e in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale. Viene, infine, istituita la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celere ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e per attuare ogni misura idonea a superare le conseguenze degli eventi dannosi.

Passando alle disposizioni riguardanti l'urgenza dettata dalla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di garantire la piena sicurezza nella mobilità e nei trasporti, segnala le norme che prevedono l'istituzione di una Agenzia di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade, con parallelo ampliamento degli organici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicati ai controlli di sicurezza, e la creazione di una banca dati sulle opere pubbliche per monitorare, tra l'altro, i parametri di sicurezza delle infrastrutture, utilizzando sistemi tecnologici innovativi.

Infine, il decreto-legge interviene anche sugli eventi sismici del Centro Italia e di Ischia, verificatisi negli anni 2016 e 2017 introducendo, da un lato, misure volte all'accelerazione della ricostruzione e a ottimizzare l'impiego delle risorse stan-

ziate e modificando, dall'altro, la disciplina del Commissario straordinario per il sisma del Centro Italia.

Ciò premesso, rileva che la norma che ha determinato l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione difesa si rinviene nel comma 2, dell'articolo 6, che ha stanziato la somma di euro 375.000, per l'anno 2018, e di euro 875.000, per l'anno 2019, per le esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale della Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Genova, aumentate in conseguenza del tragico evento del crollo del ponte Morandi.

Come sottolineato nella relazione che accompagna il provvedimento, l'intervento si propone di mitigare gli effetti del tragico evento sulla regolarità e la tempestività dei flussi veicolari, da e per l'ambito portuale. Il crollo del viadotto autostradale, infatti, ha comportato l'instradamento lungo la viabilità locale di gran parte delle merci in arrivo ed in partenza.

Evidenzia, quindi, che le risorse stanziolate sono destinate, in particolare, a coprire sia l'incremento temporaneo di personale destinato presso la Capitaneria di porto nonché delle ore di servizio prestato, anche al di fuori dei servizi ordinari, con copertura degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario, di trasferimento e di missione, dalle sedi viciniori (quantificato nella relazione tecnica in 23 unità per il 2018 e 15 unità per il 2019), sia l'acquisto di mezzi necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale. In particolare la relazione tecnica specifica che si tratta dell'acquisto di due autovetture, per il disimpegno dei servizi d'istituto.

Conclude manifestando apprezzamento per la condivisibile esigenza di incrementare le risorse a favore del Corpo delle capitanerie di porto e si riserva di presentare una proposta di parere che preannuncia, sin da ora, sarà favorevole.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sull'operatività del Dipartimento delle finanze, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	101
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018- C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	102
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 12.15.

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sull'operatività del Dipartimento delle finanze, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno

delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero*

dell'economia e delle finanze, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Raffaele BARATTO (FI), Raffaele TRANO (M5S), Vita MARTINCIGLIO (M5S), Francesca Anna RUGGIERO (M5S), Massimo UNGARO (PD) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Fiorenzo SIRIANNI, *Direttore della Direzione giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringrazia la professoressa Lapecorella e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che l'esame da parte della Commissione Finanze si avvierà congiuntamente sui due provvedimenti. Concluso l'esame preliminare, l'esame proseguirà disgiuntamente e dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione sulla Legge di delegazione europea e di un parere sulla relazione consuntiva.

Ricorda inoltre che, sulla base delle disposizioni regolamentari, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza, che sono poi trasmessi alla XIV Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono quindi trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Precisa infine che, ove i colleghi intendano presentare emendamenti direttamente presso la VI Commissione, occorrerà individuare un calendario dei lavori che consenta alla Commissione Finanze di esprimersi entro la fine della prossima settimana. Propone pertanto di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea alle ore 15 del prossimo lunedì 15 ottobre.

La Commissione concorda.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze affronta, ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2018, che rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea.

Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea

viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.

Il provvedimento in esame, in particolare, consta di 22 articoli, ciascuno dei quali conferisce la delega al Governo per il recepimento di altrettante direttive europee o regolamenti, alcuni dei quali anche contenuti nell'allegato A al provvedimento. L'allegato richiama inoltre ulteriori direttive europee in scadenza, alle quali si applica la disciplina generale di delega contenuta negli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Rammenta che è stato altresì presentato dal Governo al Senato, in data 26 settembre 2018, il disegno di legge europea 2018 (S. 822), provvedimento volto a dare soluzione legislativa alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, o ad adeguarsi a sentenze della Corte di Giustizia europea.

Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, preannuncia che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.

Più precisamente, evidenzia che l'articolo 1 reca la disposizione di delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee inserite nell'allegato A del disegno di legge. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, viene fatto rinvio agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, si prescrive l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Precisa quindi che di interesse della Commissione Finanze risultano essere le disposizioni recate dagli articoli 6, 7 8 e 9.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La direttiva qui oggetto di recepimento è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.

L'introduzione di tali norme si è resa necessaria a seguito della recente crisi finanziaria, che ha messo in luce come, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. In generale, l'esperienza ha dimostrato come le società partecipate siano caratterizzate da un'attenzione molto incentrata sui rendimenti a breve termine.

In particolare, vengono introdotte modifiche alla direttiva 2007/36/CE che stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui

azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

In particolare si introducono nuovi presidi normativi per assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Vengono infine dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Il comma 1 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

Il comma 2 stabilisce che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Segnala infine che, alla luce del carattere specialistico delle norme oggetto di delega, occorrerebbe valutare l'opportunità di semplificare il procedimento di adozione degli atti delegati per l'attuazione della direttiva 2017/828, in cui risultano coinvolti sei ministeri.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

La Direttiva 2017/1852 è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali

e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni.

Le norme ivi contenute intendono costituire un quadro normativo efficace ed efficiente, che garantisca la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti, al fine di realizzare sistemi fiscali equi ed efficienti all'interno dell'Unione.

La direttiva si pone in linea con gli obiettivi perseguiti nell'ambito del Progetto BEPS – *Base Erosion and Profits Sharing* dell'OCSE (e del G20), volto a contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva ed evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, mediante la fissazione di regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

Il comma 1 individua i seguenti principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della delega in 893.750 euro a decorrere dall'anno 2019. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 che stabilisce i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alle modalità di diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di titoli o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro.

I prospetti sono documenti che contengono tutte le informazioni su una deter-

minata società e sugli strumenti oggetto di offerta. Sulla base di tali informazioni gli investitori dovrebbero essere in grado di effettuare scelte di investimento consapevoli. Nella loro redazione, gli emittenti di strumenti finanziari sono chiamati a bilanciare l'esigenza di fornire un'informazione completa e, allo stesso tempo, efficace e comprensibile. La riforma nasce dall'esigenza, emersa in sede di revisione della direttiva 2003/71/CE, di contenere gli oneri per le imprese, in particolare piccole e medie (PMI), connessi al rispetto degli obblighi di tale disciplina, garantendo al contempo che gli investitori siano ben informati sui prodotti in cui stanno investendo.

La revisione della normativa persegue, pertanto, l'obiettivo di prevedere per diverse tipologie di emittenti norme di informativa adeguate alle loro specifiche esigenze e rendere il prospetto uno strumento più pertinente per informare i potenziali investitori.

Il comma 1 dell'articolo 8 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento

di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche.

Secondo i dati riportati nella relazione del Governo, tali fondi rappresentano in Europa circa il 22 per cento dei titoli di debito a breve termine emessi da amministrazioni o società e il 38 per cento di quelli emessi dal settore bancario. Per gli investitori, i FCM costituiscono strumenti di gestione delle attività a breve termine caratterizzati da elevata liquidità, diversificazione, stabilità del valore e rendimento basato sul mercato. I FCM sono utilizzati principalmente dalle società desiderose d'investire le eccedenze di disponibilità liquide per un periodo breve.

I FCM sono caratterizzati da un patrimonio medio gestito superiore a quello di altre categorie di fondi. I FCM domiciliati in alcuni Stati membri, quali Francia, Irlanda e Lussemburgo, rappresentano oltre il 95 per cento del mercato. Vi sono tuttavia notevoli interconnessioni con altri paesi a causa della quota elevata di investimenti ed investitori transfrontalieri e delle possibilità di contagio transfrontaliero tra il FCM e il promotore, che nella maggior parte dei casi è domiciliato in un paese diverso da quello del FCM. La rilevanza di tale comparto e le sue implicazioni sul rischio sistemico hanno determinato l'adozione di una normativa specifica da parte dell'Unione europea.

Dato che i FCM svolgono un ruolo centrale nel finanziamento a breve termine di entità come banche, società o amministrazioni pubbliche, le « corse al riscatto » possono avere conseguenze di natura macroeconomica, paragonabili alle « corse agli sportelli » per il ritiro di depositi bancari. In base ai dati riportati dalla relazione del Governo, sui 1.000 miliardi di euro investiti dai FCM in strumenti finanziari, le emissioni di banche sono la percentuale più rilevante (85 per cento), seguite da quelle di amministrazioni pubbliche (10 per cento) e di società (5 per cento).

Il regolamento (UE) 2017/1131 introduce norme comuni per aumentare la liquidità dei FCM e garantire loro una

struttura stabile, nonché per introdurre un livello minimo di attività liquide giornaliere e settimanali. Il regolamento contiene anche norme volte a garantire che i FCM investano in attività ben diversificate e di elevata qualità, in particolare sotto il profilo dell'affidabilità creditizia. Queste misure garantiscono che la liquidità del fondo sia adeguata per soddisfare le richieste di riscatto degli investitori. Viene prevista una riserva patrimoniale (la cosiddetta riserva NAV) per assorbire i movimenti dei mercati dei capitali, pari al 3 per cento delle attività gestite dal FCM. Sono rafforzati i requisiti di trasparenza tesi a garantire che l'investitore comprenda correttamente il profilo di rischio e il rendimento del suo investimento.

Il comma 1 dell'articolo 9 delega al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1131.

Il comma 2 specifica che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 dell'articolo individua i principi e i criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, sebbene di competenza primaria della Commissione Giustizia, richiama l'articolo 3, contenente i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (cosiddetta direttiva PIF –

protezione interessi finanziari)». Il termine per il recepimento della direttiva è il 6 luglio 2019.

La Direttiva qui oggetto di recepimento ha per contenuto la fissazione di « norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro reati che ledono tali interessi finanziari ».

Segnala inoltre – sempre di competenza primaria della II Commissione – l'articolo 5, che delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono a tal fine individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Ricorda che, come anticipato dalla Presidente Ruocco, l'esame odierno della legge di delegazione europea per l'anno 2018 si svolge congiuntamente con l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017.

La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

Il documento in esame è articolato in quattro parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale. In tale ambito, il capitolo 3 è dedicato al coordinamento delle politiche macroeconomiche, anche con riferimento all'Unione bancaria e ai servizi finanziari, e alla fiscalità. In tale sezione si dà conto delle proposte normative avanzate in materia dalla Commissione europea e della posizione assunta in proposito dal Governo italiano.

Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione e contiene indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (all. I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV); l'elenco degli acronimi (allegato V).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che l'esame dell'Atto in Assemblea è previsto già a partire dalla giornata di giovedì 11 ottobre e che quindi la Commissione Finanze dovrà esprimersi al più tardi entro domani mattina.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis, Allegati e Annesso).

Rammenta che la Nota di aggiornamento, in base al disposto dell'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica (legge n. 163 del 2016), deve contenere l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF (Documento di economia e finanza, presentato alle Camere entro il 10 aprile di ciascun anno) conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF e inviati, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Inoltre, la medesima legge di contabilità dispone che, contestualmente alla Nota di aggiornamento, sono presentati un Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (Allegato II alla Nota) e un Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Allegato III alla Nota).

Sempre relativamente al contenuto proprio della Nota, è altresì previsto che il Governo dia conto degli eventuali disegni di legge che considera collegati alla deci-

sione di bilancio. A completamento della manovra di bilancio 2019-2021, il Governo prevede 12 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, alcuni dei quali di diretto interesse per la nostra Commissione: disegno di legge recante misure a favore delle *start up* innovative (cosiddetto Fondo *venture capital* per *start up* innovative); disegno di legge recante misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del sistema bancario (cosiddetto Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati); disegno di legge recante introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti (cosiddetta Ires verde); disegno di legge delega di riordino del settore dei giochi.

La Nota contiene poi, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, all'Allegato IV, la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva e, all'Annesso, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO), già autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di Economia e Finanza 2018.

Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per una illustrazione dettagliata del contenuto della Nota di aggiornamento 2018, si limita in questa sede a richiamare gli ambiti di diretto interesse della Commissione finanze,

La Nota si articola in 4 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica di bilancio, al quadro macroeconomico, all'indebitamento netto e al debito pubblico e alla strategia di riforma del Governo.

Sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da I a III, la Nota 2018 presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di rallentamento dell'economia italiana emersi nella prima parte del 2018, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione

industriale. Nel complesso, la Nota rileva come, per i prossimi anni, i rischi associati a un deterioramento ulteriore del quadro internazionale restano elevati, rappresentati principalmente da crescenti tendenze protezionistiche.

Per quanto riguarda l'Italia, nella prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3 per cento nel primo trimestre e in decelerazione allo 0,2 per cento nel secondo trimestre.

La Nota sottolinea che il rallentamento della crescita è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017.

Nella Relazione al Parlamento, il Governo sottolinea come il prodotto in termini reali dell'economia non abbia ancora recuperato il livello pre-crisi: i risultati del 2017 mostrano un valore del PIL in volume che resta ancora inferiore rispetto al livello del 2008.

Il miglioramento della qualità del credito, raggiunto grazie a importanti operazioni di dismissione o cartolarizzazione delle sofferenze da parte degli istituti bancari, dovrebbe contribuire anche in prospettiva a favorire l'offerta di credito e a sostenere la domanda interna. Tuttavia – sottolinea la Nota – l'allargamento dello spread sui titoli di stato e sulle obbligazioni emesse da società e banche italiane potrebbe frenare il miglioramento delle condizioni finanziarie.

La Nota di aggiornamento presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.

Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che – precisa la Nota – include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2019, 2020 e 2021.

La Nota pertanto rivede al ribasso la previsione di crescita del PIL per il 2018, che scende dall'1,5 all'1,2 per cento, e

rivede al ribasso la previsione tendenziale di crescita del PIL anche per gli anni successivi al 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 nel biennio 2020-2021.

Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è invece prevista pari all'1,5 per cento nel 2019 e all'1,6 per cento nel 2020. Nell'anno finale della previsione si stima una decelerazione all'1,4 per cento.

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2018 e successivi include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2018.

La Nota anticipa alcune misure mirate a stimolare la domanda interna: sterilizzazione completa nel 2019 (e parziale nel 2020 e 2021) degli aumenti delle imposte indirette previste dalle clausole di salvaguardia; introduzione di misure volte alla riduzione della povertà e al sostegno dell'occupazione giovanile (il reddito di cittadinanza e riforma dei Centri per l'Impiego, previsione di nuove modalità di pensionamento anticipato); prima fase dell'introduzione della «*flat tax*» (l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani); taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; maggiori investimenti pubblici, miglioramento dei processi decisionali nella pubblica amministrazione, modifiche al Codice degli appalti, standardizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato, avvio di un programma di manutenzione straordinaria della rete viaria e di collegamento; stanziamento di risorse per il ristoro dei risparmiatori danneggiati dalle crisi bancarie emerse nel corso degli ultimi anni.

Alla luce di tale quadro, la citata Relazione del Governo al Parlamento prospetta un nuovo percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio (MTO) solo quando la crescita economica si sarà consolidata e, in particolare, quando il tasso di disoccupazione e il PIL pro capite in termini reali saranno tornati ai livelli pre-crisi. In que-

sto quadro il raggiungimento dell'MTO, avverrà gradualmente negli anni a seguire.

L'obiettivo di indebitamento netto è fissato al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Pertanto, si prevede che il raggiungimento dell'MTO, ovvero il pareggio in termini strutturali, si concretizzi gradualmente negli anni successivi al 2021.

La Nota segnala innanzitutto come i dati sulla pressione fiscale evidenzino una riduzione dei valori di consuntivo per il 2017 al 42,2 per cento, che prosegue nel 2018 (41,9 per cento), aumenta al 42,2 per cento nel 2019, per fermarsi al 42,1 a fine periodo, nel 2021.

In termini di PIL, le entrate finali nel 2017 rappresentano il 46,4 per cento a fronte del 46,6 per cento indicato nel DEF. La riduzione interessa sia le entrate tributarie (che passano dal 29,3 per cento del DEF al 29,1 per cento) sia i contributi sociali (dal 13,2 per cento al 13,1 per cento).

Complessivamente, le nuove previsioni di entrata per il periodo 2018-2021 evidenziano, in rapporto al PIL, una contrazione rispetto al DEF di 0,2 punti percentuali nel 2018 (da 46,4 a 46,2), che si proietta, con lievi scostamenti, anche nelle annualità successive (da 46,2 a 46,0 a fine periodo, nel 2021).

Le previsioni delle entrate tributarie hanno subito, in valore assoluto, una generale revisione al ribasso, attribuibile, nel 2017, in via prevalente alle imposte indirette e, negli anni 2018-2021, alle imposte dirette.

Nelle previsioni aggiornate le entrate tributarie crescono dello 0,6 per cento nel 2018, evidenziando incrementi annui più sostenuti nei tre esercizi successivi (rispettivamente, del 3,8, del 3,6 e del 2,1 per cento) per effetto soprattutto della componente delle imposte indirette, in conseguenza dei previsti incrementi dell'IVA e delle accise, connessi all'operatività delle clausole di salvaguardia.

Più contenuto risulta invece il profilo di crescita delle imposte dirette, che, dopo un calo dello 0,2 per cento nel 2018, registrano un aumento dello 0,7 per cento nel 2019 e, in media, di poco più del 2,3 per cento annuo nel biennio successivo.

In termini di PIL, le entrate tributarie passano dal 29,1 per cento del 2017 al 28,6 per cento nel 2018, per poi recuperare gradualmente negli anni successivi e ritornare al 29 per cento alla fine del periodo di previsione. Tale andamento è sostenuto prevalentemente dalle imposte indirette, mentre le imposte dirette riducono la propria incidenza sul PIL sia nel 2018 (dal 14,5 dell'anno precedente al 14,1 per cento), sia nel 2019, attestandosi sul 13,8 per cento e conservando tale incidenza nei due esercizi successivi.

Le imposte in conto capitale sono riviste dalla Nota al rialzo rispetto alle stime di aprile per tutto il periodo considerato, in particolare nel 2018, esercizio in cui registrano un incremento di 504 milioni (da 865 milioni a 1.369 milioni), mentre ammonta a quasi 160 milioni la variazione per ciascuna delle annualità successive. Nonostante la revisione al rialzo rispetto al DEF, la voce delle imposte in conto capitale evidenzia, nelle nuove stime, un deciso calo nel 2018 (presumibilmente per il venir meno di alcune entrate una tantum contabilizzate per il 2017) e nel 2019 e un lieve incremento annuo (1,1 per cento) sia nel 2020 che nel 2021. Tenuto conto dell'esiguità dell'aggregato, la sua incidenza sul PIL resta tuttavia stabile, intorno allo 0,1 per cento, per tutti gli esercizi considerati.

Quanto al capitolo IV sulla strategia di riforma del Governo, si rammenta – per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze – come la Raccomandazione n. 1 inviti l'Italia, tra l'altro, a spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati, nonché a intensificare gli sforzi per ridurre l'economia sommersa, in particolare potenziando i paga-

menti elettronici obbligatori mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.

Nella Nota il Governo ricorda come il Parlamento, con l'approvazione della risoluzione sul DEF, abbia impegnato il Governo ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnescamento delle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli. Il Governo afferma di voler procedere alla totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e alla riduzione per il biennio 2020-2021. Si prefigge inoltre di presentare, nel Programma di Stabilità 2019, un piano di intervento volto a sostituire le residue clausole di salvaguardia con interventi di riduzione della spesa corrente e di potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte.

In tema di politica fiscale, il Governo intende semplificare il sistema di tassazione diretta e indiretta, riducendo allo stesso tempo la pressione fiscale su imprese e famiglie. Dal 2019 il Governo intende agire sulla tassazione delle imprese, sostenendo nella prima fase le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi.

Tre i principali punti di azione governativa: totale cancellazione degli aumenti dell'IVA previsti per il 2019; prima fase di attuazione della *flat tax*, tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani; taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi.

Con riferimento al *tax shift* auspicato dalla Commissione, il Governo chiarisce anzitutto che, dal punto di vista della politica fiscale, considera la graduale introduzione della *flat tax* per professionisti e piccole imprese una forma di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

La prima fase dell'introduzione della *flat tax* prevede l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani, così ampliando il vigente regime

forfetario, che sostituisce Irpef e Irap, mediante l'assoggettamento ad aliquota del 15 per cento di una base imponibile forfettizzata, calcolata applicando ai ricavi i cosiddetti coefficienti di redditività differenziati per attività economica. I soggetti che aderiscono a questo regime agevolato sono anche esentati dal versamento dell'Iva e da ogni adempimento.

A tale misura si affianca la riduzione delle aliquote delle imposte sui redditi corrispondenti agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e nuove assunzioni, allo scopo di incentivare gli investimenti e gli incrementi occupazionali, applicata a tutte le imprese.

Si segnala che dalle predette misure deriva, secondo quanto riferito dal Governo: la futura abrogazione dell'IRI – Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI), destinata ad entrare in vigore nel 2019 con aliquota al 24 per cento e che si intende superata dalla *flat tax* per le piccole imprese e lavoratori autonomi; la futura abrogazione dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Ciò discende dalla prevista misura di riduzione dell'aliquota sugli utili reinvestiti.

In relazione alla revisione delle agevolazioni fiscali menzionata dalla Commissione UE, il Governo afferma che gli spazi disponibili per la razionalizzazione delle cosiddette spese fiscali saranno valutati in futuro, contestualmente all'introduzione della *flat tax* generalizzata.

Al riguardo, la Nota riferisce che la molteplicità delle agevolazioni, la difficoltà del loro coordinamento e le possibili sovrapposizioni con i trasferimenti diretti di risorse assistenziali possono impedire una corretta rappresentazione dei flussi redistributivi operati dal settore pubblico. Di conseguenza, chiarisce che la scelta delle agevolazioni su cui intervenire sarà guidata da un'attenta valutazione, tenendo in considerazione aspetti legati al costo-efficacia delle agevolazioni stesse, ai risultati che hanno prodotto e ai loro impatti redistributivi. Il Governo ritiene comun-

que di reperire aumenti di gettito da modifiche di regimi agevolativi, detrazioni fiscali e percentuali di acconto d'imposta, da dettagliare nella manovra 2019.

Con riferimento alla revisione delle rendite catastali richiesta dalla Raccomandazione della Commissione UE, in questa fase il Governo non ritiene opportuno rivedere nuovamente l'imposizione sugli immobili, in quanto oggetto di numerosi cambiamenti legislativi negli ultimi anni.

Si rammenta in questa sede che la delega fiscale varata nella XVII legislatura (legge 11 marzo 2014, n. 23, il cui termine di esercizio è scaduto il 27 giugno 2015) si prefiggeva lo scopo (articolo 2) di correggere le sperequazioni delle rendite indicando, tra i principi e criteri per la determinazione del valore catastale, la definizione di ambiti territoriali del mercato e la determinazione del valore patrimoniale utilizzando il metro quadrato come unità di consistenza (in luogo del numero dei vani). Si prevedeva anche il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite, da effettuarsi a invarianza di gettito e tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare. Tuttavia la delega è stata attuata solo con riferimento alla composizione, alle attribuzioni e al funzionamento delle Commissioni censuarie, mediante il decreto legislativo n. 198 del 2014.

Per quanto concerne la lotta all'economia sommersa, il Governo intende contrastare l'evasione potenziando tutti gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria e, in particolare, sfruttando l'applicazione di nuove tecnologie per effettuare controlli mirati, ivi compresa la fatturazione elettronica.

Si propone inoltre, contestualmente all'avvio a regime dell'obbligo di fatturazione elettronica tra operatori economici, di introdurre misure di semplificazione fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. Si chiarisce in tale contesto che il Governo intende varare un decreto-legge su «pace fiscale», con l'obiettivo di completare il percorso di chiusura delle posizioni debi-

torie ancora aperte, per consentire che l'attività di riscossione ordinaria riprenda con sempre maggiore efficienza. Lo stesso obiettivo di efficienza sarà perseguito con riguardo al contenzioso, favorendo la chiusura delle liti pendenti.

Si afferma, in particolare, che i dati disponibili a seguito dell'avvio della fatturazione elettronica obbligatoria saranno integrati anche, a partire da luglio 2019, da quelli rilevati attraverso la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso consumatori finali. Tali basi dati saranno utilizzate per potenziare tutte le attività volte ad incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, attraverso le comunicazioni per la promozione della *compliance* inviate a cittadini, ai professionisti e alle imprese, e saranno incrociate con i dati delle dichiarazioni dei redditi, per potenziare l'efficacia dei controlli.

Si ricorda che la legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto nell'ambito dei rapporti fra privati (*business to business* – B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019.

Il Governo, con l'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018, ha rinviato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Sul punto rammento che lo scorso 3 ottobre si è svolta presso la Commissione finanze l'audizione del nuovo direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, che ha illustrato lo stato di attuazione e le attività pianificate e in corso di realizzazione per rendere effettivo l'obbligo di fatturazione elettronica. È inoltre all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari l'Atto del Governo n. 49, col quale si intende recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa

alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Lo schema recepisce le regole tecniche dello *standard* europeo (previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione) e le integra con la disciplina tecnica nazionale.

Il Governo si impegna inoltre ad utilizzare la leva fiscale per una serie di interventi a sostegno di politiche specifiche: politiche fiscali a favore di famiglie con figli e revisione dell'Isee; proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e regime fiscale di vantaggio per le aziende che implementano strategie di riduzione dell'inquinamento; meccanismi fiscali premianti per la riduzione dei rifiuti e l'economia circolare; *no tax area* per ampliare la platea di studenti universitari beneficiari dell'esenzione; per il turismo, oltre al riordino dei *tax credit* ristrutturazione e digitalizzazione, ridefinizione della imposta di soggiorno, come effettiva tassa di scopo a sostegno del turismo locale e nazionale, nonché del regolamento sugli affitti brevi.

Nella Nota il Governo evidenzia come la valorizzazione del patrimonio pubblico sia parte integrante della strategia economica e di bilancio. Tale processo di valorizzazione si sviluppa attraverso la cessione dei cespiti più appetibili (diretta o mediata da Fondi immobiliari) o, per gli immobili utilizzati a fini istituzionali, attraverso una gestione più economica ed efficiente (ad esempio razionalizzando gli spazi utilizzati e rinegoziando gli eventuali contratti di locazione).

A tale riguardo, nell'ultima ricognizione svolta dal Mef è emerso che il valore patrimoniale dei fabbricati, circa 1 milione di unità catastali, è stimato in 283 miliardi (di cui il 77 per cento riconducibile a fabbricati utilizzati direttamente dalla pubblica amministrazione, circa 217 miliardi e quindi non disponibile, nel breve-medio termine). Il restante 23 per cento è dato in uso, a titolo gratuito o oneroso, a privati (51 miliardi), oppure risulta non utilizzato (12 miliardi) o in ristrutturazione (3 miliardi).

Le locazioni passive per la pubblica amministrazione centrale, invece, ammontavano per l'anno 2014 a oltre 900 milioni. Tuttavia, grazie alle politiche di recupero di immobili pubblici abbandonati e al rilascio degli immobili privati, nel 2018 la spesa per canoni complessiva è stimata in circa 813 milioni. Al completamento degli interventi programmati si prevede, quindi, di ottenere un risparmio, a regime, di circa 200 milioni.

In questo ambito, l'Agenzia del demanio è responsabile della gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato (costituito da quasi 43.000 immobili, per un valore complessivo di 60,6 miliardi) e cura il federalismo demaniale, ovvero il trasferimento gratuito dei beni agli enti territoriali, in cambio di impegni all'utilizzo e alla valorizzazione degli immobili (a maggio 2018 sono stati trasferiti 5.021 beni a 1.324 enti territoriali, per un valore di circa 1 miliardo e 830 milioni). L'Agenzia, nei prossimi anni, gestirà 2 miliardi – già stanziati dalle vigenti leggi di bilancio – rivolti alla riqualificazione sismica ed energetica degli immobili statali (1,1 miliardi), alla razionalizzazione degli usi governativi, nonché alla realizzazione di 39 progetti di *federal building* (0,9 miliardi).

Per il 2018, i proventi derivanti dalle vendite di immobili pubblici dovrebbero ammontare a 600 milioni, di cui 50 milioni per le vendite di immobili delle amministrazioni centrali, 380 milioni per le vendite effettuate dalle amministrazioni locali e 170 milioni per le vendite degli enti di previdenza. Le dismissioni per gli anni 2019 e 2020 sono stimate, rispettivamente, pari a 640 milioni e 600 milioni.

Per i fondi gestiti da Invimit Sgr, società interamente partecipata dal Mef, le relazioni semestrali al 30 giugno 2018 evidenziano che gli immobili pubblici apportati a detti fondi hanno un valore pari a circa 1.086 milioni così ripartiti: 106 milioni per il fondo i3-INAIL, 174 milioni per il fondo i3-Regione Lazio, 74 milioni per il fondo i3-Università, 79 milioni per il Comparto 8-*quater* e 62,726 milioni per il Comparto 8-*ter* del fondo i3-Sviluppo

Italia; 284 milioni per il fondo i3-Inps, 306 milioni per il fondo i3-Patrimonio Italia.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 è stata istituita la Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio società per azioni (Invimit SGR S.p.a.) con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui conferire immobili oggetto di progetti di valorizzazione (fondi di fondi). Al fine di conseguire la riduzione del debito pubblico la Invimit SGR può istituire anche fondi a gestione diretta di *asset* pubblici, di enti territoriali e previdenziali (fondi diretti). Sono previsti, infine, fondi comuni di investimento immobiliare a cui conferire gli immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione (cd. fondi difesa).

Dando seguito alla Raccomandazione n. 2, il Governo si impegna a promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza.

Per quanto invece attiene al settore bancario e finanziario, la Raccomandazione n. 3 invita a mantenere il ritmo della riduzione dell'elevato *stock* di crediti deteriorati e sostenere ulteriori misure di ristrutturazione e risanamento dei bilanci delle banche, anche per gli istituti di piccole e medie dimensioni, e attuare tempestivamente la riforma in materia di insolvenza. Viene inoltre sottolineata la necessità di migliorare l'accesso delle imprese ai mercati finanziari.

Con riguardo al settore bancario, il Governo intende rendere pienamente effettivo il principio costituzionale della tutela del risparmio. Un primo intervento compiuto dal Governo riguarda l'avvio del processo di rimborso a favore dei risparmiatori che hanno investito in strumenti di banche sottoposte ad azione di risoluzione in violazione delle regole che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 91 del 2018 è infatti intervenuto sulla disciplina del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018, estendendo l'operatività del Fondo anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e posticipando al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo.

Con riferimento alla necessità di proseguire l'azione di rafforzamento del sistema bancario e la riduzione dei crediti deteriorati, nella Nota il Governo evidenzia che nell'anno in corso è continuato il progressivo miglioramento della qualità del credito bancario e che tale dinamica dovrà essere consolidata e rafforzata.

Nel primo trimestre del 2018, secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti ha continuato a diminuire, al netto delle rettifiche di valore, attestandosi al 5,1 per cento (da 5,9 per cento alla fine del 2017).

Per rafforzare tali miglioramenti, il Governo valuterà la possibilità di introdurre una nuova normativa relativa al fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (cd. «GACS») finalizzato ad agevolare la vendita dei crediti in sofferenza da parte delle banche.

A livello europeo, il Governo intende inoltre contribuire fattivamente alla discussione in corso sul completamento dell'Unione bancaria e dell'Unione del mercato dei capitali. A tal fine, cercherà di stemperare gli elementi di rigidità nella riduzione e condivisione dei rischi, conciliando la necessità di evitare l'azzardo morale connesso all'aspettative di *bail-out* con i rischi per la stabilità finanziaria.

Un'ulteriore linea di intervento riguarderà il completamento della riforma delle cooperative e banche popolari.

Si ricorda che l'articolo 11 del già citato decreto-legge n. 91 del 2018 ha apportato alcune modifiche ai termini pre-

visti dalla legge per la riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo.

Infine, il Governo intende dedicare un'attenzione specifica all'utilizzo delle nuove tecnologie (cosiddette Fintech). Si tratta di settori nei quali i progressi richiedono cooperazione internazionale, per cui sarà assicurata una partecipazione attiva ai lavori dell'Unione europea e degli organismi internazionali competenti per il miglioramento continuo degli standard internazionali in materia finanziaria.

Come già anticipato, alla Nota è allegato (all'Allegato II) il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali (cosiddette *tax expenditures*).

Il rapporto programmatico 2018 è articolato in tre paragrafi. Nel primo è illustrato il quadro normativo di riferimento. Nel secondo, si dà conto del lavoro svolto dalla Commissione di esperti sulle *tax expenditures*. Il terzo paragrafo reca infine le linee programmatiche per il riordino delle agevolazioni fiscali e le prospettive di medio termine. Si evidenzia come la gran parte delle agevolazioni fiscali interessa l'IRPEF: più di un quarto delle misure (120 su 466) hanno una incidenza sul gettito inferiore ai 10 milioni di euro.

Passando quindi a delineare le linee programmatiche, il rapporto rappresenta: la necessità di collocare il riordino delle spese fiscali in un quadro più ampio di riforme strutturali che metta in stretta connessione la politica tributaria con i programmi di spesa; l'esigenza di rafforzare la base conoscitiva; la necessità di considerare la dimensione temporale degli interventi di riordino e le implicazioni sulla pressione fiscale e sul gettito, valutando la necessità di compensazioni per i settori/contribuenti penalizzati dal riordino; l'attenzione da porre sulle modalità degli interventi di riordino considerando la stretta connessione esistente con la politica tributaria e con i singoli programmi di azione.

Delinea quindi due possibili linee di intervento: collegare la revisione delle age-

volazioni fiscali a un potenziamento mirato di deduzioni e detrazioni a favore della famiglia e del lavoro; ovvero operare interventi orizzontali, che permettano di razionalizzare l'intero complesso delle spese fiscali, ridurre la portata quantitativa ed eliminare comunque il loro impatto più evidente sull'efficienza e la trasparenza del sistema tributario.

Alla Nota è inoltre allegato il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, il quale, oltre a indicare i dati relativi al recupero delle somme evase, fornisce le stime del cosiddetto *tax gap* (la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo) relativo alle entrate tributarie e contributive.

Sono riportati, inoltre, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale e gli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell'evasione. I dati si basano sulla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione contributiva, anch'essa allegata alla Nota, predisposta dalla Commissione di esperti istituita con decreto ministeriale 28 aprile 2016.

Dalla Relazione e dal Rapporto emerge che per il triennio 2013-2015 si osserva un *gap* complessivo pari a circa 108,9 miliardi di euro, di cui 97,8 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,1 miliardi di mancate entrate contributive. Dal 2014 al 2016 si osserva una significativa diminuzione delle mancate entrate tributarie (-5,5 miliardi di euro), che passano da circa 95,5 miliardi nel 2014 a circa 90 miliardi nel 2016.

Restringendo l'analisi al biennio 2014-2015 e includendo anche le mancate entrate contributive, si osserva una diminuzione netta del *gap* complessivo pari a 5,5 miliardi di euro, dovuto alla riduzione delle entrate tributarie (-5,8 miliardi di euro) parzialmente compensata dall'incremento di 300 milioni di euro del *gap* riguardante le entrate contributive.

Per quanto riguarda i risultati dell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e contributiva nel 2017, il Rapporto segnala che nell'anno di riferi-

mento il risultato annuale dell'attività dell'Agenzia delle entrate, relativo all'obiettivo di riscossione complessiva, è pari a 20,1 miliardi di euro (+5,8 per cento rispetto ai 19 miliardi nel 2016) di cui 7,4 miliardi derivano dalla riscossione coattiva, 11,4 dai versamenti diretti e 1,3 miliardi dalle iniziative relative all'attività di promozione della *compliance*.

Sul fronte della prevenzione, nel settore delle comunicazioni inviate a cittadini, ai professionisti e alle imprese per la promozione della *compliance*, si è passati da una fase in cui le comunicazioni venivano predisposte manualmente ad una (relativa al 2017) in cui ne sono state complessivamente trasmesse oltre 1.460.000, alcune delle quali inviate per promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari ai contribuenti che presentavano anomalie relative agli studi di settore per il triennio 2013-2015 o a quelli con anomalie risultanti dal confronto tra la comunicazione annuale IVA e la dichiarazione IVA per il 2016. Nel 2017 dall'adesione alle strategie di *compliance* sono stati complessivamente incassati 1,3 miliardi, con una variazione in aumento del 160 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2016.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sua funzione di amministrazione doganale, ha riscosso nel 2017 oltre 15 miliardi di euro (IVA e dazi). Inoltre, attraverso le attività di verifica e di controllo sugli scambi, la produzione e il consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggetti ad accisa, sono stati riscossi circa 34 miliardi di euro. Con riferimento al settore dei tabacchi, nel 2017 le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di tabacchi lavorati sono state di circa 13,8 miliardi di euro (circa 10,5 miliardi di accisa e 3,3 miliardi di IVA). Il comparto del gioco pubblico ha garantito nel 2017 la riscossione di 10,3 miliardi di euro.

La Guardia di finanza al 31 dicembre 2017 ha svolto 108.655 verifiche e controlli fiscali nei confronti di soggetti preventivamente selezionati per l'esistenza di elementi indicativi di un forte rischio di

evasione. Inoltre, nello stesso anno sono state concluse 10.872 indagini di polizia giudiziaria a contrasto dei reati tributari di cui al decreto 10 marzo 2000, n. 74, di quelli in materia di gioco e scommesse, accise e lavoro sommerso, nonché del reato di contrabbando, all'esito delle quali sono stati complessivamente denunciati 12.375 soggetti e accertati 18.956 reati tributari.

Per quanto riguarda le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, la valutazione delle maggiori risorse è effettuata mediante un confronto degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale dell'anno corrente sia con le previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia con le somme effettivamente incassate nell'esercizio precedente.

Sulla base delle condizioni sopra descritte, il Rapporto rileva che la stima degli incassi attesi per l'anno 2018 è pari a 13,4 miliardi di euro, di cui circa 10 miliardi riferiti alle entrate tributarie e 3,4 miliardi alle entrate extra tributarie. Si perviene, pertanto, ai seguenti risultati: la stima degli incassi attesi per il 2018 è maggiore degli incassi realizzati nel 2017 per 1,1 miliardi di euro; gli incassi stimati per il 2018 risultano inferiori alle previsioni per il triennio 2018-2020.

Di conseguenza, si rileva che non è possibile destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale ulteriori risorse rispetto a quanto già stanziato per il 2018, 2019 e 2020, sulla base della valutazione delle maggiori entrate permanenti effettuata nella Nota di aggiornamento del DEF 2017.

Con riferimento agli indirizzi sulle strategie per il contrasto dell'evasione, il Rapporto chiarisce che, accanto agli interventi per stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti, le strategie di contrasto all'evasione puntano allo sfruttamento delle nuove tecnologie per acquisire informazioni rilevanti e indirizzare controlli mirati ai contribuenti meno affidabili, così riducendo il carico fiscale sui contribuenti

onesti, rafforzando gli incentivi al lavoro e al *doing business*. Ciò si traduce, tra l'altro, nella creazione di basi dati in grado di tracciare le transazioni e incrociare le dichiarazioni fiscali e nella sempre maggiore semplificazione degli oneri a carico dei contribuenti.

Il Rapporto al riguardo cita le misure contenute nel decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto decreto dignità): revisione dell'istituto del redditometro, rinvio della scadenza dello spesometro, abrogazione dello *split payment* per i professionisti e rinvio dell'obbligo della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburanti.

Nell'ottica della *tax compliance* rilevano in particolare: gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) di prossima applicazione, volti a rafforzare il carattere cooperativo della relazione tra fisco e contribuente; le attività di implementazione delle fatture elettroniche e della trasmissione telematica delle operazioni IVA, in vista dell'introduzione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019; il rafforzamento degli istituti di cooperazione rafforzata con il Fisco (come, ad esempio, l'istituto dell'adempimento collaborativo e gli accordi preventivi con le imprese che svolgono attività internazionali).

Per quanto riguarda le sinergie operative con le altre Autorità pubbliche nazionali, il rapporto ricorda l'avvio del meccanismo di primo scambio automatico di dati finanziari tra autorità fiscali (avvenuto nel settembre 2017) tra 47 giurisdizioni che avevano il quadro giuridico nazionale e internazionale in linea con il nuovo standard internazionale (*Common Reporting Standard* – CRS). Altre 53 giurisdizioni dovrebbero effettuare il primo scambio di informazioni entro il 30 settembre 2018.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2018 — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Atto n. 49.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che lo schema di decreto legislativo non è corredato del parere della Conferenza unificata e che la Commissione non potrà pertanto esprimersi sul provvedimento fino a quando non sarà pervenuto il predetto parere.

Leonardo TARANTINO (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Ricorda che la fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.

L'articolo 1, comma 209, legge n. 244 del 2007, ha introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla pubblica amministrazione. Il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha dato attuazione all'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un'ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione

della spesa pubblica: Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applica, dal 31 marzo 2015, a tutte le altre pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali (articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 2014). Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Ricorda, infine, che la legge di bilancio 2018, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto – dal 1° gennaio 2019 – anche nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B) l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni.

Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114). Il termine di recepimento della direttiva 2014/55/UE è il 27 novembre 2018.

Rammenta che la direttiva 2014/55/UE oggetto di recepimento si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nel campo di applicazione di diverse direttive: la direttiva 2009/81/CE concernente l'aggiudicazione di appalti nei settori difesa e sicurezza (fatta eccezione per i contratti soggetti a speciali misure di segretezza o sicurezza), la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE relativa agli appalti pubblici, e la direttiva 2014/25/UE sui settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Passando ad una sintetica illustrazione del contenuto dello schema, l'articolo 1 ne definisce l'ambito di applicazione, stabilendo al comma 1 che le disposizioni del decreto in materia di fatturazione elettronica si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di conces-

sione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, alle amministrazioni pubbliche ovvero agli enti e i soggetti indicati come tali a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il comma 2 dispone che le norme del decreto non si applicano, invece, alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza), qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza.

L'articolo 2 prevede che al decreto in esame si applicano le definizioni previste nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), in particolare relativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, alle autorità governative centrali, alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, agli organismi di diritto pubblico e agli enti aggiudicatari.

L'articolo 3, al comma 1, introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile 2019, l'obbligo per i soggetti richiamati all'articolo 1 di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto in maniera conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Si stabilisce inoltre che le regole tecniche relative alla gestione delle fatture in esame integrano la disciplina tecnica na-

zionale prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche), con modalità applicative che verranno individuate con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che ai fini della ricezione delle fatture elettroniche si applicano le disposizioni del citato decreto del Mef.

L'articolo 4 differisce al 18 aprile 2020 per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (ovvero, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali) l'obbligo previsto all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 5, recependo l'articolo 9 e il considerando 37 della direttiva, pone una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del decreto legislativo in esame non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata (articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (clausola di invarianza).

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza

(DEF) costituisce un passaggio preliminare alla predisposizione della legge di bilancio, il cui progetto deve essere trasmesso al Parlamento entro il 20 ottobre. In particolare, la nota di aggiornamento serve a rivedere le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF alla luce dell'andamento effettivo del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, nonché eventuali modifiche e integrazioni del DEF conseguenti alle raccomandazioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea in relazione al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, atti che ciascun Paese trasmette alle istituzioni europee nell'ambito del ciclo di bilancio. Gli obiettivi e le analisi del DEF, come rivisti alla luce della nota di aggiornamento, rappresentano il quadro di riferimento della manovra di bilancio che il Governo propone poi alle Camere col disegno di legge di bilancio.

Venendo quindi alla Nota di aggiornamento del DEF 2018, questa riferisce che la crescita del PIL stimata per quest'anno scende dall'1,5 all'1,2 per cento; la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall'1,4 allo 0,9 per cento; quella per il 2020 diminuisce dall'1,3 all'1,1 per cento e quella per il 2021 viene ridotta dall'1,2 all'1,1 per cento. L'occupazione è prevista

in crescita, ma il tasso di disoccupazione è stimato ancora al 9,5 per cento nel 2021.

Il Governo ritiene che i tassi di crescita del PIL e dell'occupazione previsti nello scenario tendenziale siano inaccettabilmente bassi. Rispetto al peggioramento del quadro economico l'obiettivo perseguito dal Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento della sua produttività e del suo potenziale di crescita. Tale obiettivo può essere conseguito – secondo il Governo – riducendo sensibilmente, entro i primi due anni della legislatura, il divario di crescita rispetto all'eurozona, comunque assicurando la diminuzione costante del rapporto debito/PIL. A tal fine il Governo intende realizzare una manovra di finanza pubblica con interventi di sostegno della crescita, soprattutto attraverso il rilancio degli investimenti. Per il finanziamento di quest'azione il Governo chiede al Parlamento la revisione dell'obiettivo di indebitamento fissato nel DEF e il suo innalzamento al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021, in coerenza con un obiettivo di saldo strutturale costante al -1,7 per cento del PIL in ogni anno del triennio della manovra. L'intenzione del Governo è di riprendere il percorso di convergenza verso l'obiettivo di medio termine dopo che la crescita economica si sarà consolidata. La Nota individua, come settori strategici per la crescita, quelli della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione di capitale umano, dell'innovazione e delle infrastrutture. La Nota evidenzia che le risorse destinate all'istruzione, alla ricerca, alla digitalizzazione e alla diffusione delle competenze informatiche saranno incrementate.

A tale proposito ricorda che la n. 4 delle Raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia, del 13 luglio 2018 (2018/C320/11), chiede, tra l'altro, di accelerare l'attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro per garantire parità di accesso a servizi di assistenza nella ricerca di lavoro e alla formazione; di promuovere la ricerca, l'innovazione, le competenze digi-

tali e le infrastrutture mediante investimenti meglio mirati, e di accrescere la partecipazione all'istruzione terziaria professionalizzante. Il *Considerando* n. 25 della Raccomandazione UE evidenzia che « la qualità generale dell'istruzione scolastica in Italia sta migliorando, sebbene persistano ampie disparità regionali. La percentuale di studenti che abbandonano la scuola senza conseguire un titolo di studio rimane al di sopra della media dell'Unione, in particolare fra gli studenti nati all'estero (30,1 per cento contro la media dell'Unione del 19,4 per cento). L'attuazione della riforma della scuola procede secondo le previsioni mentre l'istruzione e la formazione professionali registrano miglioramenti. L'istruzione terziaria, fortemente sottofinanziata, con una spesa pubblica che rappresenta meno dello 0,4 per cento del PIL, è caratterizzata da tassi di abbandono elevati e da una durata degli studi prolungata. Di conseguenza, la diffusione di questo livello d'istruzione è tra le più basse dell'Unione (26,9 per cento della popolazione di età compresa tra i 30 e i 34 anni). Il tasso di partecipazione ai programmi di formazione per adulti è in aumento, ma rimane tra i più bassi dell'Unione, specialmente tra gli adulti meno qualificati. Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dovrebbero essere incentivate, mentre i datori di lavoro dovrebbero essere incoraggiati a offrire al personale maggiori opportunità di apprendimento. Sarà di fondamentale importanza l'attuazione della strategia nazionale generale per le competenze, avviata nell'ottobre 2017 ». Infine, il *Considerando* n. 13 della Raccomandazione UE – dopo aver rilevato come il livello degli investimenti sia ancora basso rispetto a quello di altri Paesi dell'Unione, e che « attività immateriali, come ricerca e sviluppo, innovazione e formazione dei lavoratori, sono fondamentali per la produttività e la crescita economica e possono contribuire a spiegare le differenze di produttività tra paesi » – evidenzia che « la spesa pubblica complessiva in ricerca e sviluppo è stata ridotta » e che « vi sono inoltre importanti differenze re-

gionali in termini di investimenti in ricerca e sviluppo» e di « qualità dell'istruzione ».

Tornando alla Nota di aggiornamento, riferisce che il paragrafo relativo a Istruzione e ricerca individua i seguenti obiettivi prioritari: occorre potenziare il Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a 6 anni; il Governo intende sviluppare percorsi di cittadinanza attiva fin dal primo ciclo di istruzione, anche in collaborazione con gli enti territoriali e il mondo associativo; sono allo studio misure per garantire la piena inclusione scolastica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali. Inoltre, si migliorerà la formazione iniziale dei docenti di sostegno, definendo indicatori per misurare la qualità dei processi di inclusione in ogni scuola e ridurre le disparità regionali.

Su questi temi, la Nota di aggiornamento sottolinea anche (nel paragrafo relativo a Famiglia e disabilità) che sarà favorita l'inclusione scolastica e universitaria delle persone con disabilità, anche con iniziative di formazione a distanza. Inoltre, evidenzia che, in relazione al sostegno del ruolo di cura e di assistenza dell'accuditore familiare, sono allo studio disposizioni per riconoscere allo studente, nell'ambito dei percorsi scolastici e universitari, specifiche agevolazioni connesse all'attività di assistenza familiare. È stato anche costituito un gruppo di lavoro per l'accompagnamento delle misure previste nella normativa in vigore per la piena integrazione degli alunni con disabilità; proseguiranno poi gli sforzi diretti a limitare l'abbandono scolastico. A tal fine, potrebbe essere incentivato, ove ne ricorrano le condizioni, il tempo pieno e il tempo prolungato nel primo ciclo; un punto importante è che si intende rivedere l'alternanza scuola-lavoro, oltre all'intervento già disposto per rinviare al prossimo anno scolastico la previsione dell'alternanza quale requisito di ammissione agli esami di Stato.

In particolare, si interverrà sull'istituto per rendere i percorsi il più possibile orientativi e di qualità, rispondenti a stan-

dard di sicurezza elevati e coerenti con il percorso di apprendimento dello studente interessato, anche relativamente al territorio di riferimento. In tal senso il monte ore globale verrà ridefinito in base al percorso scolastico. Si intende tenere conto del ruolo strategico che l'apprendimento orientato al lavoro ha assunto nelle indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, nell'ambito degli obiettivi di Europa 2020 anche al fine di un incremento dell'occupabilità dei giovani mediante più alti standard di formazione; saranno utilizzati nuovi strumenti per l'aggiornamento continuo e la valorizzazione dei docenti. Inoltre, sarà rivisto il sistema di reclutamento – in modo da rendere la procedura più snella – e sarà affrontato il problema dei trasferimenti, che limita la continuità didattica. In materia di accesso alla professione di docente, sono in corso di completamento le procedure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2017, attuativo dell'ultima riforma, ma il Governo intende pervenire a una disciplina più organica in materia; saranno assunte misure per assicurare il reclutamento di docenti con titoli idonei all'insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria, valutando l'istituzione di nuove classi di concorso, ma anche utilizzando docenti abilitati all'insegnamento nel medesimo ordine di scuola, in possesso di competenze certificate.

Il Governo ritiene, inoltre, che si debba rivedere l'organizzazione delle attività sportive scolastiche; sarà valorizzato il ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), anche con iniziative di formazione in servizio. Inoltre, si studieranno misure per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici, funzionale all'internalizzazione di alcuni servizi; sarà attivato un piano pluriennale di investimenti, con risorse nazionali ed europee, per la creazione di strutture scolastiche e universitarie sicure e tecnologicamente adeguate. Inoltre, saranno messe in atto misure per la certificazione e la messa in sicurezza delle scuole. In argomento, nel paragrafo relativo a *Rete idrica, edilizia*

pubblica e prevenzione rischi sismici, si sottolinea che, nell'ambito del proseguimento delle azioni di mitigazione del rischio sismico, saranno finanziate verifiche di vulnerabilità e progetti di adeguamento delle scuole situate nelle zone a rischio sismico 1 e 2; verranno incentivati nuovi percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS); è prevista l'attivazione di *équipe* del MIUR a sostegno delle scuole per la revisione delle modalità di disseminazione delle metodologie didattiche in relazione alla cosiddetta scuola digitale; con specifico riguardo all'università, sono allo studio misure per ampliare la platea degli studenti universitari che beneficiano dell'esenzione contributiva (la cosiddetta *no tax area*).

Inoltre, si intende intervenire sulla «stabilizzazione da parte delle Regioni del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio» e sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'erogazione delle stesse; si procederà alla revisione del sistema di accesso ai corsi a numero programmato, attraverso l'adozione di un modello che assicuri procedure idonee a orientare gli studenti verso le loro effettive attitudini; si intende incrementare le risorse destinate alle università e agli enti di ricerca e ridefinire i criteri di riparto dei relativi fondi di finanziamento (FFO e FOE). Inoltre, è allo studio l'elaborazione di un piano strategico pluriennale per l'università e la ricerca. In particolare, si intende migliorare la crescita professionale dei ricercatori, incentivando sia il sistema di reclutamento con un piano straordinario di assunzioni, sia le progressioni di carriera. Inoltre, si intende creare le condizioni per il rientro in Italia dei giovani talenti, anche disponendo di infrastrutture fisiche e tecnologiche adeguate e finanziate in maniera costante, nonché semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi nel mondo della ricerca. Le risorse necessarie potranno derivare dalla collaborazione fra enti e mondo delle imprese, anche incentivando il ricorso al partenariato pubblico-privato, nonché, in particolare, dal Programma *Horizon 2020*. Al contempo, nel-

l'ambito del negoziato relativo al prossimo programma *Horizon Europe 2021-2027* si cercherà di addivenire ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere le principali priorità nazionali e possa garantire una partecipazione ampia attraverso procedure più snelle. Sono stati, poi, avviati i lavori per l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerca 2015-2020. Inoltre, sarà incentivata l'offerta formativa *on line* e telematica delle università statali, attraverso finanziamenti finalizzati; nel settore dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), si completerà il processo di riforma del sistema di reclutamento e si valuterà un possibile piano di riassetto complessivo del sistema e di riordino dell'offerta formativa, definendo i criteri per l'attivazione dei corsi di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Inoltre, si procederà alla statalizzazione dei conservatori, nell'ambito di quanto previsto a legislazione vigente.

Segnala, inoltre, che è prevista l'adozione – come si legge nel paragrafo relativo a *Infrastrutture e mobilità* – di misure per aumentare le conoscenze specialistiche in tema infrastrutturale, con l'attivazione di nuovi percorsi professionali negli istituti superiori, di corsi di laurea e di laurea magistrale, di *master* e corsi di formazione professionale post laurea e corsi di dottorato per le attività scientifiche accademiche legati alla ricerca e alla formazione nel campo della logistica marittima, dell'intermodalità e dell'autotrasporto. In materia di beni culturali, riferisce che la Nota assicura un impegno concreto e crescente del Governo sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali: ciò anche al fine di promuovere l'avvio di organici processi cognitivi, educativi ed economici, orientati alla crescita, all'innovazione e alla integrazione sociale. Sarà inoltre intrapreso un piano straordinario di assunzioni nel MIBAC per ottimizzarne l'organizzazione a livello sia centrale sia periferico. Al fine di conseguire obiettivi di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni si prevede di realizzare diverse misure: mappatura dei beni culturali abbandonati

e non utilizzati; prevenzione del rischio per i siti archeologici; realizzazione di un Catalogo Unico Nazionale Digitale del patrimonio culturale; monitoraggio della gestione dei siti UNESCO italiani; sviluppo di reti museali; sperimentazione di *card* digitali per usufruire di beni ed attività culturali; valorizzazione del patrimonio culturale della moda e del *design*. Sottolinea che la sicurezza del patrimonio culturale verrà assicurata attraverso l'implementazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale; nonché modernizzando e potenziando il monitoraggio dei beni sul territorio a fine di tutela, individuazione e stima economica delle potenziali vulnerabilità. Proseguirà la promozione di un piano di digitalizzazione del patrimonio culturale e saranno investite nuove risorse per la promozione della cultura tra i giovani, anche con il coinvolgimento delle industrie.

Assicura che particolare attenzione verrà rivolta allo spettacolo e al cinema, attraverso l'adozione di mirate misure di sostegno al Fondo Unico, nonché azioni per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e il miglioramento dei criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo. Evidenzia che sul piano normativo si procederà all'adozione dei decreti attuativi della legge sullo spettacolo e preannuncia la presentazione al Parlamento di un disegno di legge delega – collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2019 – finalizzato al riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali. Si promuoverà il *made in Italy*, anche nei campi specifici della Moda e del Design (e con il coinvolgimento degli Istituti Italiani di Cultura) e si sperimenteranno forme di comunicazione più avanzata per favorire una maggiore accessibilità nella fruizione dei beni culturali. Infine, verrà sviluppata la diffusione nelle scuole e nelle Università di progetti di promozione delle attività culturali anche grazie ad incentivi per la formazione continua e l'aggiornamento professionale degli operatori della cultura e per il rafforzamento dell'offerta formativa nelle Università.

Alessandro FUSACCHIA (Misto+E-CD), pur condividendo molti aspetti della relazione, rileva che non si riesce a trovare nella Nota di aggiornamento evidenza delle risorse con le quali il Governo intende dare concretezza alle promesse. Sottolinea, pertanto, la discrepanza tra parole e fatti. Aggiunge di aver avuto notizia di un taglio che il Governo si appresta ad applicare alle risorse del Ministero dell'istruzione, di cui chiede conferma al rappresentante del Governo. Ritiene che le risorse eventualmente risparmiate attraverso una riforma dell'alternanza scuola-lavoro dovrebbero essere comunque destinate al sistema scolastico.

Valentina APREA (FI) ritiene che questo sia il momento in cui si svelano i veri piani del Governo. Mentre nelle aule di altre Commissioni si dibatte dei rischi e dei limiti della prossima manovra finanziaria, basata su un maggiore indebitamento, in questa Commissione si deve riflettere sulle conseguenze che scelte politiche sbagliate potrebbero avere sui mondi dei quali la Commissione cultura si occupa. Si riferisce alla brusca interruzione di processi innovativi avviati da anni e che non hanno ancora potuto trovare il loro naturale compimento. Teme si stia decretando la fine di un percorso di crescita nel sistema scolastico, universitario e della ricerca: un percorso che avrebbe potuto salvare il Paese. L'altissimo tasso di abbandono scolastico, segnale evidente di un catastrofico fallimento formativo, richiede un cambio di passo decisivo, mentre il Governo, invece di reagire, invoca un ritorno all'immobilismo, con uno spirito nostalgico.

Osserva che la diagnosi che si legge nei proclami della maggioranza potrebbe anche essere corretta, ma la cura è sbagliata, e da questa il suo gruppo prende totalmente le distanze. Rimarca che ogni tentativo di riforma da parte dei Governi degli ultimi anni è stato sempre ostacolato dal mondo della scuola e che ancora oggi la scuola è connotata da statalismo e uniformità, è chiusa in un sistema che certifica titoli invece di attivare processi.

Esprime l'avviso che le modifiche che il nuovo Governo sta introducendo rischiano di riportare la scuola all'epoca del ministro Giovanni Gentile, le cui riforme erano pensate per una scuola tutta diversa dall'attuale scuola di massa. Non è pensabile che la decisione delle prove d'esame sia ancora unica a livello nazionale, competenza di un ministro, che è autorità politica. Oltre a questo, non verrà più effettuata alcuna valutazione ed è inoltre iniziata la demolizione dell'istituto dell'alternanza scuola-lavoro, una delle poche misure utili realizzate di recente.

Ritiene che la scuola pensata da questo Governo non valorizzi le abilità e le competenze, ma solo le conoscenze, proprio come la scuola di Gentile. Si domanda dove sia il Governo per il cambiamento: si vede soltanto un Governo della nostalgia.

Rileva la mancanza di misure finanziarie a sostegno degli interventi di innovazione digitale e osserva che in questa Nota non si riscontrano elementi in favore di un autentico ricambio generazionale. È preoccupata dalla volontà annunciata di modificare ancora una volta il sistema di reclutamento dei docenti, temendo che ciò provocherà nuovi ricorsi, che il sistema giurisdizionale, già sommerso da contenziosi, dovrà fronteggiare. In merito al personale docente, ricorda che sono in discussione in Commissione proposte di legge per l'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria, da affidare a insegnanti abilitati, e rileva che nella Nota si fa invece riferimento a insegnanti specializzati, i quali non possono assicurare la professionalità dovuta, come si è già visto in passato con gli insegnanti di lingua inglese.

Ribadisce che l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro è utile a spezzare la rigidità del sistema scolastico, favorendo la scelta di un percorso, specialmente ai più giovani, i quali si muovono nel mondo di internet e della rivoluzione digitale e ai quali non si possono offrire le stesse forme di apprendimento delle generazioni precedenti.

Rimarca che la sottrazione dei fondi destinati all'alternanza scuola-lavoro è un

chiaro segnale di disimpegno. Sottolinea, ancora, che nella Nota non c'è alcun accenno in termini di maggiori risorse all'apprendistato formativo, all'educazione scientifica, all'internazionalizzazione, mentre c'è abbondanza di generalizzazioni e di affermazioni non argomentate.

Conclude osservando che non si può fare della scuola un ammortizzatore sociale, delineando un percorso formativo al ribasso per studenti che finiranno poi necessariamente per dover essere assistiti con il reddito di cittadinanza. L'assistenza è giusta e doverosa per le categorie sociali più deboli, ma ai giovani bisogna promettere e dare altro.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che il rappresentante del Governo ha necessità di allontanarsi.

Anna ASCANI (PD) osserva che il dibattito sulla Nota di aggiornamento al DEF richiede necessariamente la presenza del Governo. Se il viceministro deve andar via, sarebbe opportuno un rinvio della discussione.

Federico MOLLICONE (Fdi) si associa alla deputata Ascani.

Marco MARIN (FI) concorda con i colleghi sulla necessità della presenza del Governo per il prosieguo della discussione.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI assicura la sua presenza per il prosieguo del dibattito.

Anna ASCANI (PD) rileva che dalla Nota si evince che la spesa per l'istruzione riportata alla spesa pubblica si riduce pesantemente. Tale diminuzione contraddice tutte le affermazioni che gli attuali esponenti della maggioranza hanno fatto quando si trovavano all'opposizione. In merito all'alternanza scuola-lavoro, può accettare una diversa visione politica sulla sua funzione di ponte tra scuola e lavoro, ma ritiene che il risparmio di fondi su questo istituto deve essere reinvestito nello

stesso settore scolastico, possibilmente sull'orientamento.

Rispetto alle dichiarazioni di intenti sull'inclusione e sul sostegno, osserva che non si può non essere d'accordo, ma i progetti non sono né chiari né definiti. Parimenti non è chiaro cosa si vuole fare per la scuola digitale: se la si vuole potenziare, è necessario impegnare risorse. Si parla di assunzioni di personale, senza che però sia chiarito con quali risorse vi si farebbe fronte. Rileva che nella Nota non c'è traccia di risorse da destinare al rinnovo del contratto dei docenti. Chiede al Governo se, con riferimento alla quota « 100 » per la riforma pensionistica, sia stato valutato il suo impatto sulla scuola, tenendo conto dell'età media dei docenti e dei dirigenti scolastici. L'applicazione di questa misura, infatti, renderebbe inevitabile il ricorso ad assunzioni massicce, neanche per le quali sono state però appostate le risorse necessarie.

Rileva che sull'edilizia scolastica la Nota fa riferimento agli stanziamenti decisi dal precedente Governo. Evidenzia una mancanza di chiarezza anche sulle misure che si intendono realizzare in favore dell'Università, quali l'ampliamento della *no tax area*, e sull'utilizzo del Fondo integrativo statale, per il quale si prevede una non meglio specificata « stabilizzazione da parte delle Regioni ». Ritiene grave poi che nella Nota non si faccia cenno a misure concrete in favore della ricerca.

Sugli interventi in materia di beni culturali, chiede che venga chiarito dal Governo quale riduzione di stanziamenti comporterà il trasferimento della competenza sul turismo ad altro dicastero e come sarà finanziato il piano di assunzioni previsto. Non è chiaro, inoltre, come si possa conciliare l'emanazione dei decreti attuativi delle leggi sul cinema e audiovisivo (legge n. 220 del 2016) e sullo spettacolo dal vivo (legge n. 175 del 2017) con la volontà di riformare il settore, che si desume dall'annuncio della presentazione di un disegno di legge delega sulla materia,

quale collegato alla manovra finanziaria: le due strade, a suo avviso, sono alternative.

Infine, in merito al superamento del numero programmato per l'accesso ai corsi universitari, chiede che venga esplicitato in che modo si intenda procedere in assenza di risorse per assicurare il necessario incremento del numero di aule e dei docenti, tenuto conto che le dotazioni delle università non sono sufficienti ad accogliere numeri illimitati di studenti.

Lucia AZZOLINA (M5S), replicando alla deputata Aprea, che ha accusato il Governo di essere nostalgico, assicura che la sua parte politica non ha nessuna nostalgia del passato, che si è caratterizzato solo per i tagli delle risorse per la scuola e per misure che hanno generato caos e prodotto malessere sociale. Accenna, a titolo di esempio, al modo in cui è perseguito l'obiettivo in sé importantissimo di insegnare l'inglese nelle scuole primarie: ossia attraverso insegnanti formati con corsi insufficienti e quindi incapaci di insegnare la lingua. La sua parte politica ritiene quindi che siano innanzitutto essenziali concorsi per assumere personale giovane e qualificato, nel contempo cercando di assorbire le graduatorie storiche e i vincitori del concorso del 2016, nel rispetto della dignità delle persone. Concorda che la scuola non debba essere luogo di formazione accademica, bensì strumento di formazione di cittadini capaci di essere autonomi dal punto di vista lavorativo e di fare il bene del Paese e della collettività. Non accetta però che ad accusare il Governo di non mettere risorse per le riforme necessarie siano quanti nella scorsa legislatura hanno approvato la « buona scuola » con una legge che in numerose norme reca la clausola « senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato ». Aggiunge che sarà necessario pensare alla formazione del personale ATA come pure dei docenti di sostegno.

Federico MOLLICONE (FdI) premette che la sua parte politica condivide e apprezza la lotta che l'attuale Governo sta

conducendo contro il *Moloch* dell'Unione europea e dei mercati e contro il tentativo di imporre al Paese di proseguire su una linea di austerità che finora ha causato solo danni. Ben venga, quindi, per quanto lo riguarda, l'aumento del deficit oltre il tetto imposto: imposto da soggetti esterni che tentano di limitare la sovranità del Paese.

Detto questo, la sua parte politica condivide alcuni degli obiettivi che il Governo si prefigge, ma non crede che le misure preannunciate siano concretamente adeguate a realizzarli. A parte questo, evidenzia la totale insufficienza delle risorse disponibili a finanziare tutti gli interventi che sono stati prefigurati; anche perché la crescita, se mai ci sarà per effetto della manovra espansiva, difficilmente procurerà risorse sufficienti per tutti gli interventi promessi in campagna elettorale.

In dettaglio, osserva che le risorse per la scuola sono inesistenti. Si parla – è stato già ricordato – di un taglio sui finanziamenti per il Ministero dell'istruzione, sotto forma, tra l'altro, di un diverso utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla riforma del sistema dell'alternanza di scuola e lavoro. Quanto ai beni culturali, fa presente che dalla documentazione trasmessa dal Governo con gli allegati alla Nota di aggiornamento emerge che, per quanto riguarda il Ministero dei beni e delle attività culturali, non c'è alcuna novità rispetto al Governo precedente. Tanto valeva allora confermare il ministro Franceschini! L'unica novità è stato lo scorporamento del turismo dall'ambito delle competenze del Ministero, sulla base dell'idea sbagliatissima – almeno in Italia – che il turismo abbia a che fare più con l'agroalimentare che con i beni culturali. Altre ragioni di scontento giungono dal mondo dello spettacolo. Uscendo dagli ambiti di competenza della Commissione, la manovra, alquanto generica nella sostanza, si caratterizza solo per due tratti, annunciati più che realizzati: l'aliquota piatta (*flat tax*), che di fatto non c'è; e il reddito di cittadinanza, che è una misura in sé sbagliata, perché mortifica le persone, che avrebbero bisogno di invece

di lavorare per sentirsi rispettate nella loro dignità, e che verrebbe applicata con un assurdo meccanismo poliziesco, tale da lasciare al percettore del reddito solo pochissima libertà di scelta su come impiegare la somma.

In conclusione, chiede alla maggioranza di cominciare a spiegare cosa vuole fare in concreto, smettendo di annunciare l'impegno per obiettivi generici e astratti, sui quali spesso non si può che essere d'accordo, senza spiegare come intende perseguirli e con quali risorse finanziarie.

Rossano SASSO (Lega) citando diversi casi di cronaca relativi a incidenti occorsi a studenti durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, afferma che tale istituto rappresenta un fallimento totale e che ha leso i diritti di tanti minori. Rimarca la necessità di un intervento volto a ridurre il numero di ore previsto dalla disciplina recata dalla legge n. 107 del 2015. Rispetto, invece, all'esame di maturità, non trova così sbagliato privilegiare il credito formativo conseguito nel triennio rispetto al giudizio del solo esame finale; anzi, lo considera molto più meritocratico.

Marco MARIN (FI) dichiara il giudizio totalmente negativo del suo gruppo sul documento di economia e finanza, anche come rivisto con la Nota di aggiornamento in esame. Premesso che la manovra delineata nel documento è completamente statalista e non è in nulla aderente al programma politico sulla cui base sono stati eletti i partiti di centrodestra, compresa la Lega, rileva che i giudizi – a partire da quelli dei mercati – non sono espressione di uno spirito antitaliano, ma semplicemente il segno di una valutazione negativa, di una vera e propria bocciatura della manovra, che è reputata incapace di produrre crescita e occupazione, perché basata su spese in disavanzo per coprire misure improduttive. A suo avviso – e parla da medico – c'è grande concentrazione nella maggioranza sui momenti dell'anamnesi e della diagnosi dei mali del Paese, ma assoluta carenza per quanto riguarda la terapia.

Quanto alla scuola, non intende aggiungere altro a quanto già detto dalla deputata Aprea, limitandosi a osservare che nulla viene detto delle scuole paritarie, che pure svolgono un ruolo fondamentale nel sistema italiano dell'istruzione. Quanto all'alternanza di scuola e lavoro, premesso che la sua parte politica la ritiene fondamentale, perché serve a immettere i giovani nel mondo del lavoro, ricucendo la discontinuità tra istruzione e lavoro, chiede che cosa voglia farne la maggioranza: abolirla? cambiarla? in quest'ultimo caso, in che modo? Di nuovo, niente di concreto viene detto. Sottolinea che formare i giovani perché possano essere assorbiti dal mondo del lavoro è un obiettivo opposto a quello di mantenerli con un sussidio come il reddito di cittadinanza: sono prospettive divergenti basate su sistemi di valori opposti. Un discorso analogo ritiene possa svolgersi per quanto riguarda l'università, lo spettacolo, il cinema, i beni culturali.

In definitiva, la maggioranza brancola, a suo parere, nelle nebbie della vaghezza su tutti i fronti. In conclusione, si augura che le linee della manovra possano subire un radicale cambiamento nel confronto parlamentare.

Alessandro MELICCHIO (M5S), al deputato Marin, che ha affermato che la maggioranza non indicherebbe alcuna terapia, fa presente che l'intera Nota di aggiornamento del DEF, un documento di 135 pagine, senza contare l'annesso e gli allegati, traccia le linee di un'azione terapeutica pervasiva e ampia. Si tratta di una linea d'azione che attua il contratto di governo e che, col tempo necessario, perché nulla si fa in un giorno, sarà posta in essere. Comprende bene che si tratti di indirizzi che non piacciono alle minoranze, perché vanno in direzione opposta a quanto è stato fatto fino a oggi da Governi che alle ultime elezioni sono stati bocciati dagli elettori. A suo avviso, le critiche venute dalle minoranze, più che a concentrarsi sul merito delle proposte della sua parte politica, hanno teso a cercare di dividere le due forze di mag-

gioranza. A questo tentativo, risponde che le minoranze devono rassegnarsi: l'alleanza che ha dato vita al contratto di governo è solida e durerà per i cinque anni della legislatura. Quanto al presunto taglio delle risorse del Ministero dell'istruzione, fa presente che si tratta di una notizia di stampa, la cui fondatezza è tutta da vedere. Risulta anzi da altre notizie di stampa che il Ministero abbia comunicato che non ci saranno riduzioni degli stanziamenti.

Vittoria CASA (M5S), rispondendo a chi ha chiesto alla sua parte politica di chiarire cosa intende fare dell'alternanza di scuola e lavoro, dichiara che si tratta di uno strumento in sé valido, ma che va però riformato nella concreta modalità di attuazione. Così com'è, non ha funzionato. Sarà necessario riformarlo e in questa riforma certamente si darà attenzione alle competenze trasversali (o *soft skills*), fermo restando che andranno valorizzate tenendo conto dello specifico percorso formativo degli alunni, distinguendo a seconda dei tipi di scuola e dei caratteri dei percorsi di apprendimento. Quanto al personale, l'obiettivo, molto chiaro, della sua parte politica è di promuovere interventi a favore della dignità delle persone: contrastando il precariato, internalizzando i lavoratori impiegati nei servizi, valorizzando il personale ATA. In generale, la logica che ispirerà l'azione del nuovo Governo è quella di valorizzare le competenze e le capacità. Fondamentale, poi, a suo giudizio, è l'obiettivo della lotta contro la dispersione scolastica, che è un male che affligge il Paese.

Domenico FURGIUELE (Lega), premesso di aver ascoltato molti dirigenti scolastici e docenti sul proprio territorio, riferisce di aver raccolto valutazioni a volte negative dell'alternanza di scuola e lavoro, ma anche giudizi positivi. Nel complesso, anche come imprenditore, ritiene che si tratti di un istituto utile, che deve tuttavia essere ripensato nelle modalità di applicazione, perché l'attuale meccanismo ha prodotto anche sfruttamento del lavoro

e delle persone. A questo il Governo che la sua parte politica sostiene intende porre rimedio, nell'ottica di prestare al sociale e alle categorie svantaggiate molta più attenzione di quanto abbiano fatto gli ultimi Governi precedenti.

Virginia VILLANI (M5S), premesso che va ascritto a merito delle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza di aver portato in Parlamento e nelle istituzioni persone che conoscono davvero la scuola per avervi lavorato come docenti e dirigenti scolastici, rileva che molti interventi delle minoranze sembrano venire da persone che ignorano il mondo della scuola, che lo conoscono solo per sentito dire e che fanno riferimento a una scuola ideale. Se si guarda alla scuola reale di oggi, si capisce che gli interventi che il Governo intende mettere in campo sono gli unici concretamente attuabili nel contesto della scuola reale, che si caratterizza

per un groviglio di problemi stratificatisi nel corso di decenni.

Rivendica il grande e meritorio lavoro di tanti dirigenti scolastici e docenti, che hanno profuso impegno e passione per far fronte a difficoltà di ogni genere e lo hanno fatto per costruire una scuola inclusiva, una scuola che vuole costruire una società che si sforza di non emarginare. Questi insegnanti hanno in mente una scuola che deve diventare modello e realtà per tutti. Conclude rassicurando le opposizioni che la maggioranza ha ben chiaro il tipo di scuola che intende realizzare – una scuola di qualità – e che col tempo necessario riuscirà a realizzarla.

Giorgia LATINI (Lega), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	135
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

C. 893 Orlando.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi D'ERAMO (Lega), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame si propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, che si trovano oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale.

La proposta di legge riproduce un testo approvato dalla Camera nella XVII legi-

slatura e di cui non è stato concluso l'esame al Senato (S. 2864). Nella relazione illustrativa si esplicita che il testo è identico a quello licenziato nella scorsa legislatura al fine di seguire l'iter accelerato previsto dall'articolo 107 del Regolamento, ma richiede alcune modifiche, funzionali sia ad allineare il testo a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19 maggio 2017 sia a dar seguito agli esiti del dibattito parlamentare che nella scorsa legislatura è stato improntato ad un ampio consenso politico.

La proposta, composta da 7 articoli, ha l'obiettivo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale, favorendone la coerenza sistematica, introducendo nuove fattispecie di reato, innalzando le pene vigenti, nonché introducendo aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.

A tal fine, l'articolo 1 introduce nel codice penale il titolo VIII-BIS Dei delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 articoli.

Per i profili di interesse della Commissione, essendo la tutela del paesaggio uno degli ambiti di nostra competenza, ven-

gono in particolare in rilievo le disposizioni che qualificano come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale per il danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici, anche di natura colposa

Si tratta, in particolare, degli articoli 518-*novies*, 518-*decies* e 518-*quinquiesdecies*. Quest'ultimo prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità oppure sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale.

Le ulteriori disposizioni recate dall'articolo introducono i delitti di: furto e appropriazione indebita di bene culturale – con una pena base significativamente più elevata rispetto a quella prevista in via generale per il furto e l'appropriazione indebita; illecita detenzione di beni culturali, rispetto alla quale la relazione introduttiva della proposta sottolinea la necessità di una modifica; devastazione e saccheggio di beni culturali.

Sono inoltre inasprite le pene previste per i delitti di ricettazione, riciclaggio, alienazione di beni culturali, contraffazione di opere d'arte. Infine, sono ricollocate nel codice penale, attuando alcune modifiche, le fattispecie – attualmente previste nel codice dei beni culturali – di uscita o esportazione illecita di beni culturali.

Vengono punite anche le attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, prevedendo la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.

Il medesimo articolo 1 inserisce inoltre nel codice penale l'articolo 707-*bis*, che introduce il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, integrando la formulazione del comma 3-*bis* dell'articolo 51, al fine di attribuire, anche nel caso di delitti di attività organizzata finalizzata al traffico

di beni culturali, le funzioni di pubblico ministero ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto-copertura per prevederne l'applicabilità anche alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

L'articolo 4 integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, con l'inserimento dei nuovi delitti contro il patrimonio culturale.

L'articolo 5 reca le necessarie abrogazioni dei pertinenti articoli del codice penale e del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria della riforma.

L'articolo 7 infine dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, invita il relatore a formulare la proposta di parere che, ove la Commissione concordi, sarà posta in votazione già nella seduta odierna, restando inteso che questa potrà esprimersi nuovamente nella giornata di giovedì, ove venissero approvate dalla Commissione di merito significative modifiche sulle parti di sua competenza.

La Commissione consente.

Luigi D'ERAMO (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiara BRAGA (PD), nel preannunciare il parere favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime la piena condivisione su un provvedimento, a prima firma di un collega della Commissione assente in quanto im-

pegnato in una missione presso le istituzioni europee, che rafforza gli strumenti a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, recependo le indicazioni che arrivano dal Consiglio d'Europa sui reati relativi ai beni culturali.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore*, nell'illustrare i contenuti della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, fa presente che tale documento aggiorna in termini sostanziali il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-2021 rispetto a quello contenuto nel DEF dello scorso aprile, che risulta approvato da un Governo in carica solo per il disbrigo degli affari correnti e come tale esclusivamente basato su un quadro di riferimento a legislazione vigente. Osserva pertanto che la Nota di Aggiornamento del DEF di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo.

Il Governo intende incrementare significativamente gli investimenti rispetto allo scenario tendenziale, con l'obiettivo di una graduale ricomposizione della spesa pubblica a favore di quella in conto capitale. Nello scenario programmatico le risorse aggiuntive sono pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare ad oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, portando la quota di investimenti pubblici dall'1,9 per cento del PIL stimato per il 2018 al 2,3 per cento del PIL nel 2021.

Per quanto riguarda più in particolare la spesa infrastrutturale – alla luce della Raccomandazione n. 4 del Consiglio dell'Unione Europea riguardante la promozione delle infrastrutture mediante investimenti pubblici meglio mirati – nel Documento si sottolinea come la strategia del Governo sia rivolta a dare priorità ad una rete di piccole opere diffuse per riparare, dove possibile, o sostituire, dove necessario, le opere esistenti, con particolare attenzione a viabilità e sicurezza di ponti, gallerie e strade interne.

Viene inoltre evidenziato che sul totale delle risorse finanziarie stanziare per un periodo di quindici anni, pari a circa 150 miliardi, le risorse immediatamente attivabili ammontano a circa 118 miliardi e bisogna fare in maniera tale che queste concorrano all'obiettivo di aumentare gli investimenti pubblici, al fine di raggiungere almeno il 3 per cento in rapporto al PIL.

Nella Nota si sottolinea che è centrale per il Governo, con riferimento al tema dei contratti pubblici e del miglioramento della capacità di spesa, l'adozione di misure volte a: valorizzare il partenariato pubblico-privato (PPP), attraverso la definizione di un contratto *standard*, già in stato avanzato di definizione, che fornirà una guida indispensabile alle pubbliche amministrazioni; rivedere il codice dei contratti pubblici, al fine di superare le incertezze interpretative emerse e semplificare le procedure; creare una *task force* con il compito di centralizzare le informazioni sui progetti in corso e promuovere le migliori pratiche.

La semplificazione riguarderà anche la fase di programmazione relativa alle delibere CIPE, con un collegamento più stretto con il lavoro progettuale delle stazioni appaltanti.

Sul tema degli investimenti strategici, si prevedono una rigorosa analisi costi-benefici e un attento monitoraggio delle grandi opere in corso. Utili elementi conoscitivi possono essere ricavati dall'ultimo « Rapporto sull'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche e prioritarie », elaborato dal Servizio Studi della Camera

in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e presentato in Commissione la scorsa settimana.

Una speciale attenzione è dedicata agli interventi sulle infrastrutture idriche, per le quali la Nota prevede la predisposizione di un piano nazionale di interventi per l'ampliamento ed il completamento degli invasi esistenti.

Con riferimento all'edilizia pubblica, il programma evidenzia i seguenti temi: la rilevanza del *Building Information Modeling* (BIM), che consente un risparmio potenziale fino a 30 miliardi negli appalti pubblici; la promozione della rigenerazione urbana, nell'ottica di ridurre il consumo di suolo; la stabilizzazione delle misure finanziarie su ecobonus e sisma bonus; la mitigazione del rischio sismico attraverso misure specifiche (tra cui l'adeguamento antisismico, il monitoraggio degli interventi e misure finanziarie).

Quanto ai temi ambientali, nella Nota sono evidenziati sei principali ambiti di intervento: lotta ai cambiamenti climatici; salvaguardia della biodiversità; contrasto al consumo del suolo, prevenire il rischio idrogeologico e valorizzare l'acqua come bene comune; sicurezza del territorio (prevenzione e contrasto dei danni ambientali); promozione dell'economia circolare e della strategia « rifiuti zero »; diminuzione delle infrazioni comunitarie in materia ambientale.

Con riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici, si prevede l'introduzione di norme per promuovere una maggiore diffusione dei modelli di sviluppo sostenibile, un regime fiscale di vantaggio per le imprese orientate alla decarbonizzazione e alla defossilizzazione della produzione, la semplificazione amministrativa in materia ambientale, incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici (a partire da quelli pubblici), l'operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Tali azioni dovranno trovare un'effettiva applicazione nel Piano Nazionale Integrato per

l'Energia e il Clima in fase di definizione e da presentare alla Commissione UE entro la fine del 2019.

Quanto alla salvaguardia della biodiversità, si prevede di intervenire sulla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge-quadro sulle aree protette). Altri interventi saranno rivolti alla prevenzione incendi, al contrasto al bracconaggio, al commercio illegale di specie protette e alla protezione del mare.

Particolare rilievo ai fini dei lavori della nostra Commissione assume l'obiettivo del programma di garantire l'accesso all'acqua quale bene comune e diritto umano universale (tutela quali-quantitativa della risorsa, uso di sistemi per ridurre gli sprechi, investimenti pubblici sul servizio idrico integrato). Sottolinea che si tratta di un tema del quale presto la Commissione sarà chiamata ad occuparsi in occasione dell'esame della proposta di legge C. 52 (e delle proposte abbinate), della quale è stata dichiarata l'urgenza e che risulta inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre.

Per il contrasto e la prevenzione del consumo del suolo e del dissesto idrogeologico, si prevedono, oltre al potenziamento del « Geoportale Nazionale », diversi interventi tra cui l'aggiornamento della pianificazione di settore; azioni per la responsabilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sui rischi connessi; la rigenerazione urbana; la pianificazione e realizzazione di infrastrutture verdi; il rilancio del patrimonio edilizio esistente; l'introduzione del bilancio ecologico comunale; il rafforzamento della *governance* delle aree marino-costiere, anche in relazione alla conservazione del capitale naturale.

Ulteriori interventi di interesse della Commissione riguardano, poi, la sicurezza del territorio e la prevenzione e il contrasto dei danni ambientali, in ordine ai quali è previsto, in particolare, un inasprimento delle sanzioni contenute nella legge n. 68 del 2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), come la confisca dei beni e l'allontanamento fino a 2 anni, per i responsabili, e l'implemen-

tazione delle attività di contrasto alle eco-mafie, in base al principio del « chi inquina paga ».

Alla luce della Raccomandazione n. 1 del Consiglio dell'Unione Europea, un rilievo significativo assume, inoltre, il tema dell'economia circolare. In tale ambito è prevista la modifica della normativa nazionale di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

Vengono previste numerose iniziative necessarie a costituire un ciclo virtuoso di prevenzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti, promuovendo l'economia circolare e la progettazione ambientalmente sostenibile dei prodotti, oltre alla revisione del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti per prevedere una forte riduzione del rifiuto prodotto, puntando in particolare alla drastica riduzione dell'utilizzo della plastica monouso.

Sul tema dell'economia circolare, ricorda anche il rilievo del settore del riutilizzo dei beni usati, che costituisce oggetto delle proposte di legge C.1065 e abbinate, delle quali le Commissioni riunite VIII e X hanno iniziato l'esame in sede referente.

Ulteriore attenzione viene data al monitoraggio delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia e che in alcuni casi – vedi sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione su depurazione delle acque e discariche non a norma – stanno rappresentando un significativo onere di centinaia di milioni di euro dei cittadini.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli elementi e degli spunti di riflessione e di integrazione ed arricchimento che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire successivamente.

Chiara BRAGA (PD), riservandosi di presentare una proposta alternativa di parere, rileva che il Documento presenta, in ordine alle tematiche di competenza della Commissione, rilevanti lacune. In

particolare, ritiene che non sia esplicitato l'intendimento del Governo con riguardo al rilancio e al sostegno degli investimenti. Osserva, infatti, che la scelta di destinare le risorse rivenienti dall'aumento del *deficit* non ad un corposo intervento di rilancio degli investimenti ma ad altre finalità rischia di paralizzare la crescita infrastrutturale.

Come evidenziato anche dai soggetti intervenuti nel corso della presentazione presso la Commissione del Rapporto sull'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche e prioritarie, una incertezza sulla direzione da prendere in tema di infrastrutture, che si riflette inevitabilmente su una incertezza del quadro regolatorio, rischia di dare una pesante battuta di arresto alla crescita e allo sviluppo e di vanificare i modesti risultati faticosamente raggiunti negli ultimi mesi. Quanto alle grandi opere e agli interventi strategici, il Documento richiama ancora una volta l'analisi costi/benefici senza tuttavia indicare i tempi di conclusione di questa analisi, generando ulteriori incertezze sulla realizzazione e sul completamento delle infrastrutture, con le conseguenze illustrate precedentemente.

Esprime perplessità rispetto allo scarso rilievo che la Nota dà alla riforma del codice dei contratti pubblici, nonché per la totale assenza di prospettive in ambito di politiche di riqualificazione urbana. A tale ultimo riguardo fa presente che misure di slancio alla rigenerazione urbana erano state più volte promesse dal Governo, che finora però non ha ritenuto di inserirle in alcun provvedimento di urgenza e neppure nel documento programmatico all'esame della Commissione, bloccando invece i fondi già destinati alle periferie. Sottolinea che gli investimenti in ambito urbano, come dimostrano accreditati studi economici, hanno un significativo effetto moltiplicatore e invita pertanto il Governo ad una riflessione sul punto.

Ritiene inoltre trascurato inoltre, nel documento in esame, il tema della messa in sicurezza del territorio, e al riguardo, ricordando l'abolizione della Struttura di missione Italiasicura e il trasferimento

delle competenze in capo al Ministero dell'Ambiente, osserva che non viene esplicitato quale utilizzo si intende fare delle risorse già stanziare.

Sottolinea, infine, come nel trattare il tema dell'accesso all'acqua nonché del contrasto e della prevenzione del consumo del suolo sia assente qualsiasi riferimento alle proposte di legge in materia, una delle

quali oggetto di deliberazione di urgenza da parte dell'Assemblea della Camera.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale. C. 893 Orlando.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 893 Orlando recante Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale,
preso atto della delle disposizioni recate dagli articoli 518-*novies*, 518-*decies* e 518-*quinqüesdecies*, in materia di tutela

paesaggistica e della aggravante da applicare a qualsiasi reato avente ad oggetto beni paesaggistici;

valutate positivamente le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 136

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) . 141

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 143

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 142

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare la nota di aggiorn-

namento del Documento di economia e finanza 2018 ai fini dell'espressione del prescritto parere.

La Nota aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2018-2021 rispetto a quello contenuto nel DEF, con riguardo alle previsioni macroeconomiche e agli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre la Nota reca eventuali integrazioni al piano nazionale delle riforme, in risposta alle raccomandazioni sulla politica economica italiana formulate dal Consiglio europeo al termine della procedura del cosiddetto « semestre europeo ». La Nota è corredata da alcuni allegati recanti: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché la Relazione al Par-

lamento che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale.

Con riguardo al quadro macroeconomico, la Nota in esame, alla luce dei più recenti indicatori congiunturali e dello scenario macroeconomico internazionale poco favorevole, che prefigurano un modesto ritmo di espansione anche nei mesi finali dell'anno, rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL all'1,2 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 (rispetto all'1,4 previsto nel DEF) e all'1,1 nel biennio 2020-2021 (in ribasso rispettivamente dello 0,2 e dello 0,1 per cento rispetto al DEF). L'indebitamento netto tendenziale nel 2019 a legislazione vigente è stimato in rialzo dallo 0,8 all'1,2 per cento del PIL. Non si rilevano novità significative invece con riferimento all'inflazione (stabile all'1,3 per cento). Sotto il profilo programmatico, il Governo, partendo da deficit tendenziali pari all'1,2 per cento del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, punta a conseguire un indebitamento netto della PA pari al 2,4 per cento nel 2019, al 2,1 nel 2020 e all'1,8 nel 2021 con un incremento dell'indebitamento netto strutturale dello 0,8 per cento nel 2019 (1,7 per cento, a fronte dello 0,9 nel 2018) e una variazione nulla negli anni 2020 e 2021. In conseguenza della più graduale discesa dell'indebitamento netto e della diversa composizione del bilancio previste per i prossimi due anni si stima una maggiore crescita del PIL rispetto allo scenario tendenziale. Il PIL è previsto infatti crescere dell'1,5 per cento nel 2019, dell'1,6 per cento nel 2020 e dell'1,4 nel 2021. Questo grazie soprattutto alla politica di spesa per investimenti pianificata dal Governo, spesa derivante anche da operazioni fuori bilancio e che coinvolgerà non solo il settore pubblico ma anche quello privato creando un circolo virtuoso tra i due.

In questo scenario il sostanziale raggiungimento dell'MTO (Obiettivo di medio periodo), ovvero il pareggio di bilancio in termini strutturali, sarà raggiunto gradualmente negli anni a seguire, nonostante l'ammonimento del Commissario agli Af-

fari economici e monetari, Pierre Moscovici, a restare al di sotto della soglia del 2 per cento. Si ricorda inoltre che, nel 2017, si è dovuto procedere con una manovra correttiva in primavera pari a 3,4 miliardi, ossia lo 0,2 per cento del PIL, come richiesto dalla Commissione europea che ha minacciato una procedura per disavanzi eccessivi. La Commissione, infatti, sulla legge di bilancio 2017, aveva espresso parere negativo e aveva chiesto all'Italia di procedere ad un aggiustamento del *deficit* strutturale. Secondo le previsioni europee dell'autunno 2016, infatti, il deficit italiano, nel 2017, senza alcuna manovra correttiva, si sarebbe attestato intorno al 2,4 per cento, ossia due decimali in più rispetto a quanto concordato a Bratislava e due decimali sopra il livello massimo previsto per evitare la procedura di infrazione. Contrariamente ai dati del precedente Governo, l'ISTAT (pubblicazione del 21 settembre 2018) ha stimato che nel 2017 il rapporto *deficit/pil* è stato pari al 2,4 per cento.

Passando agli ambiti di interesse della Commissione e, nella specie, al settore delle comunicazioni, la Nota di aggiornamento dà conto degli interventi effettuati o da porre in essere nel corso dell'anno in risposta alle raccomandazioni della Commissione europea. Il documento, anche in considerazione del fatto che si tratta della fase iniziale della presente legislatura individua anche le principali linee di intervento nel settore. Nell'ambito della Raccomandazione n. 4 è inserita infatti la promozione dell'innovazione e delle competenze digitali.

A questo proposito, nel Programma nazionale di riforma si evidenzia l'importanza di investire sull'innovazione e sulla tecnologia, sull'offerta di servizi e sulla penetrazione della banda larga e ultralarga oltre che sui servizi *wireless* per recuperare un gap consistente sul digitale, attraverso una piena integrazione delle politiche pubbliche in questo ambito. In tale senso si prevede la creazione, in ogni Ministero, di un avamposto digitale che sovrintenda alle iniziative digitali e si coordini con le altre Amministrazioni. Il

PNR evidenzia come settore di particolare interesse quello della tecnologia *blockchain*, che sta attirando investimenti significativi a livello globale e pone questioni regolatorie rilevanti, per le quali il Governo intende promuovere una strategia nazionale. In tale ottica si prevede, a livello nazionale, un gruppo di lavoro dedicato che coinvolga tutti gli attori ed a livello europeo l'adesione alla *partnership* europea sulla tecnologia *blockchain*, recentemente avviata. Nel PNR si prevede inoltre di aumentare gli investimenti pubblici e privati nell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie strettamente connesse, anche attraverso la definizione di una Strategia nazionale e di appositi gruppi di lavoro. Si ricorda che tra le azioni strategiche del cronoprogramma in materia di comunicazioni, nell'ambito delle misure di competitività, si prevedono tra le azioni del triennio 2018-2020, oltre alle *start up* e alle PMI innovative, la *Blockchain* e l'Intelligenza artificiale.

In relazione alla Strategia nazionale per la banda ultra larga, ribadita come fondamentale nel PNR, si prevede la definizione della seconda parte del Piano nazionale Banda ultra larga, con l'intervento nelle aree grigie. Si annuncia inoltre una semplificazione della *governance* del settore, attualmente dispersa tra una molteplicità di soggetti coinvolti, anche per facilitare lo stanziamento e l'utilizzo integrale delle risorse disponibili. Per quanto riguarda lo sviluppo del 5G, il PNR sottolinea l'impegno nella sperimentazione, adozione e rilascio di nuovi servizi e, in prospettiva, di piattaforme digitali di nuova generazione. Si cita la procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze, che si è conclusa il 2 ottobre 2018, assicurando un introito di 6 miliardi e 550 milioni di euro con un forte aumento rispetto a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 che prevedeva di ottenere almeno 2,5 miliardi di euro, e si annuncia l'istituzione, in linea con quanto segnalato dall'AGCOM, di un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti interessati per la trasformazione del sistema radiotelevisivo e il trasferimento delle frequenze nella

banda 700 MHz nei tempi previsti. Si prevede infine un ulteriore impulso al piano WiFi.Italia.IT, con l'avvio della seconda fase del progetto, che prevede il rinnovo dell'*app*, la creazione di un *software ad hoc* per i portatili ed il lancio dei bandi per i Comuni e per i luoghi della cultura per l'installazione degli *hotspot*.

Relativamente al settore dei trasporti le Raccomandazioni relative all'anno 2018 non prevedono, per la verità, specifici contenuti, tuttavia la Nota riporta un quadro delle iniziative assunte o da assumere con riferimento a questo ambito di intervento.

In primo luogo nel Piano Nazionale di Riforma si evidenzia l'intenzione di dare priorità a piccole opere diffuse di manutenzione delle opere esistenti, con particolare attenzione a viabilità e sicurezza di ponti, gallerie e strade interne, nonché ad alcuni obiettivi primari in materia di integrazione tra forme di mobilità locale e regionale, di sicurezza stradale e di promozione della mobilità sostenibile. Sul tema degli investimenti strategici, il programma conferma l'esigenza di una rigorosa analisi costi-benefici e un attento monitoraggio delle grandi opere in corso (Gronda autostradale di Genova, Pedemontana lombarda, Terzo valico, collegamento tra Brescia e Padova e tratta Torino-Lione).

Un importante obiettivo indicato nel PNR è quello della progressiva riduzione dell'utilizzo di autoveicoli con motori *diesel* e benzina, al fine di contenere le emissioni inquinanti, anche attraverso un disegno di legge sulla mobilità sostenibile, che favorirà la sostituzione degli automezzi alimentati con motori endotermici verso veicoli a trazione elettrica, sia attraverso il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici, sia con possibilità di introdurre contributi pubblici all'acquisto di veicoli ibridi ed elettrici, commisurati al costo di produzione e decrescenti nel tempo, con interventi relativi al *retrofit* per veicoli e misure di politica industriale per sostenere lo sviluppo della produzione nazionale di veicoli e componenti.

Lo *shift* modale potrà essere favorito anche dagli interventi previsti sia con riferimento al trasporto ferroviario regionale sia con riguardo alla promozione, soprattutto nei grandi centri urbani, dell'uso della bicicletta. In particolare il rafforzamento del trasporto ferroviario regionale potrà essere favorito dall'integrazione con altre forme di mobilità, attraverso il sostegno al *car* e *bike sharing* e la costruzione di parcheggi intermodali in prossimità delle stazioni ferroviarie metropolitane e degli autobus. Inoltre, anche al fine di adeguare l'infrastruttura ferroviaria regionale, il Governo prevede una stretta collaborazione con le Regioni ma anche la possibilità, coerentemente con quanto prevede la vigente normativa, di affidare a Rete ferroviaria italiana (RFI) alcuni tratti oggi gestiti dalle Regioni.

Per quanto riguarda la mobilità ciclistica si annuncia la predisposizione dello schema di decreto per la ripartizione dello stanziamento di 362 milioni per la nascita del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Sempre in tale ottica, in merito al trasporto pubblico locale, si prevede la fissazione di *standard* minimi di efficienza e di qualità su base nazionale, anche attraverso il rinnovo del parco mezzi di autobus e treni e rafforzando la collaborazione con l'Autorità di regolazione dei trasporti.

In tema di sicurezza stradale e *smart mobility*, il PNR prevede l'utilizzo dell'innovazione sia per le infrastrutture stradali che per i veicoli tramite una loro sempre maggiore integrazione, come strumento principale per la riduzione delle vittime della strada, per raggiungere l'obiettivo fissato dall'UE per il 2020. Si citano strumenti quali le piattaforme di osservazione e monitoraggio del traffico, i modelli di elaborazione dei dati e delle informazioni e si cita il progetto *Smart road* in corso di sperimentazione a Torino e a Modena. In relazione allo scambio modale nei porti, tra trasporto per ferrovia e su strada, si prevede inoltre che Rete ferroviaria italiana ed ANAS debbano potenziare le infrastrutture di adduzione e di ultimo miglio (investimenti in tal senso sono già

contenuti nello schema di contratto di programma 2017-2021 tra MIT ed RFI attualmente all'esame della Commissione) e che siano investite risorse per le aree retroportuali per lo sdoganamento delle merci *in loco* e il trasbordo su altre modalità. Nel settore aeroportuale si prevede la riduzione degli attuali squilibri, per garantire infrastrutture e servizi aerei efficienti ai territori minori. Nel settore dell'autotrasporto si prevede il rilancio della Consulta per l'Autotrasporto, nonché misure contro l'abusivismo, il controllo sul cabotaggio svolto in Italia dai vettori stranieri e semplificazioni amministrative nell'ambito delle revisioni. Il Governo inoltre intende continuare a sovvenzionare le imprese dell'autotrasporto per compensarle della differenza tra la tassazione vigente in Italia sul gasolio da autotrazione rispetto ad altri Paesi europei.

Si ricorda infine che nel cronoprogramma in materia di infrastrutture, nell'ambito delle misure di competitività, sono previste tra le azioni del triennio 2018-2020 l'attuazione della riforma del sistema portuale e del Piano nazionale della portualità e della logistica.

In conclusione, alla luce dei contenuti sopra illustrati, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Diego DE LORENZIS (M5S), a nome del gruppo del M5S, desidera richiamare l'attenzione della Commissione sugli aspetti innovativi contenuti nel DEF e nella Nota di aggiornamento. Esprime apprezzamento per gli impegni previsti in materia di interventi sulle infrastrutture, interventi che sono previsti in tutto il territorio nazionale al fine di dare impulso alla ripresa economica.

Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala le misure a favore dell'intermodalità nel trasporto regionale, l'obiettivo di riduzione delle vittime della strada che dovrà essere pari a zero nel 2050, le misure a sostegno della mobilità sostenibile, quali il Piano nazionale delle ciclovie e le misure in tema

di *smart road*, interventi previsti dal precedente Governo ma che dovranno essere concretamente realizzati nel prossimo breve-medio periodo.

Luciano PIZZETTI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene che il documento presentato dal Governo, che ha avuto un'elaborazione assai travagliata, debba essere considerato un documento già obsoleto, che dovrà essere necessariamente modificato durante la sessione di bilancio in quanto tutti gli indicatori macroeconomici sono in via di peggioramento.

Esprime più in generale un giudizio sfavorevole sul documento in esame, che non introduce misure a favore dello sviluppo economico né a favore della digitalizzazione ma si limita a prevedere interventi di natura assistenzialistica, come il reddito di cittadinanza e il superamento della c.d. legge Fornero. Si tratta di misure incomprensibili per i principali *partner* europei, le cui dichiarazioni preannunciano come non verranno fatti sconti di alcun tipo al nostro Paese, dal momento che la leva della spesa pubblica viene utilizzata per mantenere il consenso.

Con particolare riferimento agli interventi per il settore dei trasporti, alcune di tali misure sono senz'altro condivisibili, ma risulta sbagliato continuare a prevedere analisi costi-benefici per infrastrutture ed opere pubbliche già in fase di avanzata realizzazione. Si tratta, infatti di infrastrutture strategiche, previste nel Contratto di programma tra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI.

In conclusione, ritiene che il suo gruppo, in assenza di modifiche sostanziali alla Nota di aggiornamento del DEF, non potrà che esprimere un voto contrario sul documento e quindi sulla proposta di parere del relatore.

Diego SOZZANI (FI) ritiene opportuno svolgere un'analisi approfondita delle misure economiche previste nel settore delle infrastrutture al fine di valutarne l'impatto complessivo. In particolare, per quanto

riguarda gli investimenti, si tratta di stanziamenti pari a 118 miliardi che sono già finalizzati alla realizzazione di specifiche opere, non è quindi possibile prevederne delle altre essendo già state approvate le relative delibere CIPE.

Al riguardo evidenzia quindi un problema di compatibilità fra gli interventi programmati nella Nota di aggiornamento, il Contratto di programma con RFI e le nuove misure previste nel c.d. decreto-legge Genova dal momento che non sembrano esserci stanziamenti finanziari aggiuntivi.

Più in generale rileva forti criticità negli annunciati programmi di nazionalizzazione, sugli interventi relativi alla riforma della rete idrica e sulle misure in materia di rigenerazione urbana. Ritiene altresì non condivisibile l'intenzione del Governo di procedere ad ulteriori analisi costi-benefici di opere infrastrutturali in stato di realizzazione avanzata, anche di quelle arrivate al quinto lotto costruttivo.

In conclusione richiama l'opportunità che il Governo programmi interventi economici e finanziari con maggiore approfondimento e serietà.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO, rispetto alle criticità rilevate dai colleghi intervenuti, segnala che in tema di digitalizzazione si è appena conclusa l'asta per le frequenze del 5G, asta che ha fruttato oltre 6 miliardi che potranno essere utilmente utilizzati per interventi a favore della digitalizzazione.

Sul tema della mobilità sostenibile, ed in particolare sul Piano nazionale ciclovie, elaborato dal precedente Governo, ricorda che le risorse finanziarie dovranno essere ripartite dall'attuale Governo.

Segnala, altresì, che sul tema dell'edilizia popolare, politica abbandonata dai precedenti esecutivi, il Governo ha già stanziato 320 milioni, mentre sul tema delle infrastrutture – sia in termini di nuovi interventi che in tema di potenziamento di quelle esistenti – invita ad analizzare con maggiore attenzione sia il contenuto del Contratto di programma, at-

tualmente in discussione, che le disposizioni contenute nel decreto-legge per Genova.

Con particolare riferimento al tema delle auto maggiormente inquinanti ritiene che alcuni provvedimenti adottati in alcune regioni del Nord potranno essere presi ad esempio al fine di prevedere incentivi economici ovvero detrazioni fiscali per favorire la sostituzione dei modelli di auto più vecchi quali Euro 3 ed Euro 4. Più in generale ritiene che obiettivo del Governo debba essere la riduzione delle auto con motore *diesel*.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2018.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni che tengono conto

degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni (*vedi allegato*).

Luciano PIZZETTI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che nella proposta di parere ha voluto recepire alcune condivisibili osservazioni, ritiene opportuno che la Commissione si esprima nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Diego SOZZANI (FI) chiede alla presidenza e al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di rinviare alla prossima l'espressione del parere da parte della Commissione al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti.

Diego DE LORENZIS (M5S), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, richiama l'attenzione della Commissione sulle osservazioni di cui alla proposta di parere in materia di indipendenza del gestore delle infrastrutture e di prolungamento del termine per la separazione entro il quale i gestori delle infrastrutture regionali devono risultare entità giuridicamente distinte rispetto alle imprese che svolgono le prestazioni di servizi di trasporto sulle medesime reti. Dichiara altresì di condividere l'osservazione in tema di istituzione di un sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti, che potrebbe essere anche esteso ad altri sistemi di trasporto.

Sottopone all'attenzione del relatore e della Commissione la questione che ritiene potrebbe essere affrontata anche in questa sede, relativa alla presenza del « doppio macchinista » che incide sulla competitività ferroviaria dell'Italia. Si tratta di una questione poco nota all'opinione pubblica ma che potrebbe essere anche inserita, con una specifica osservazione nella proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Elena MACCANTI (Lega) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che nella predisposizione della proposta di parere ha tenuto conto di alcune questioni emerse nel corso delle audizioni nonché nel parere espresso dalla Conferenza unificata sulla biglietteria unica.

Condivide la proposta del collega De Lorenzis sull'opportunità di affrontare la questione del « doppio macchinista », mentre non ritiene opportuno rinviare ulteriormente il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione che ha svolto un'accurata istruttoria e che, a suo giudizio, è in condizioni di approvare la proposta di parere nella seduta già prevista per la giornata di domani.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma all'or-

dine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato a giovedì 11 ottobre.

Ricorda altresì che, nel corso della seduta del 4 ottobre, la relatrice ha rappresentato l'esigenza di disporre di due ulteriori settimane per la predisposizione del parere, con un posticipo dunque del termine a giovedì 25 ottobre.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO conferma la disponibilità del Governo ad un rinvio del termine per l'espressione del parere al prossimo 25 ottobre, al fine di consentire un'analisi più approfondita. Il Governo quindi si impegna a non adottare in via definitiva il Contratto di programma in questione prima che la Commissione si sia espressa.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 40).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 40);

premesso che tale direttiva, insieme ai due regolamenti (UE) 2337/2016 e (UE) 2338/2016, che riguardano, rispettivamente, la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e i servizi di trasporto di passeggeri, costituisce il cosiddetto « pilastro politico » – volto ad incidere sull'assetto del comparto – del « quarto pacchetto ferroviario », cioè dell'insieme di misure elaborate a livello europeo a partire dal 2013 ai fini del completamento dello spazio ferroviario unico;

considerato che l'Italia, sul piano della liberalizzazione del trasporto ferroviario ad alta velocità, si era già posta come avanguardia nel panorama dell'Unione europea;

valutato come, in linea con le previsioni normative europee, lo schema in esame: da un lato, introduce norme per aumentare l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, assicurare la parità di accesso, promuovere il coordinamento tra il

gestore e gli operatori ferroviari e la cooperazione transfrontaliera tra gestori; dall'altro, mira a rafforzare l'apertura del mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso ai servizi di trasporto di passeggeri per tutte le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, con l'unico limite dell'eventuale compromissione dell'equilibrio economico di un contratto di servizio in essere;

condivisi il superamento della distinzione tra licenza europea e licenza nazionale e l'ulteriore ampliamento del diritto di accesso ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità;

rilevato come le disposizioni in materia di trasparenza finanziaria trovino un riscontro testuale nel nuovo articolo 7-*quinquies* della direttiva 2012/34 così come introdotto dalla direttiva 2016/2370, ovvero, quanto ai commi 2 e 3 del nuovo articolo 11-*quater* del decreto legislativo n. 112 del 2005, nei « considerando » n. 17 e n. 18, e che ogni intervento normativo al riguardo debba comunque richiamarsi al principio della tutela della concorrenza che informa di sé la direttiva stessa;

tenuto conto delle questioni emerse nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione in occasione dell'esame dell'atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7, che sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, nel valutare positivamente le disposizioni introdotte, al fine di tutelare pienamente la concorrenza nel mercato ferroviario, si raccomanda una costante attenzione affinché sia garantita l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, in aderenza al dettato della direttiva europea, recepita dallo schema di decreto;

b) sempre con riferimento all'articolo 7, appare opportuno prolungare da 180 a 360 giorni dall'entrata in vigore del decreto il termine previsto dal comma 11 del nuovo articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, entro il quale i gestori delle infrastrutture regionali devono risultare entità giuridicamente distinte rispetto alle imprese che svolgono le prestazioni di servizi di trasporto sulle medesime reti;

c) con riferimento all'articolo 8, che introduce, tra gli altri, l'articolo 11-quinquies nel decreto legislativo n. 112 del 2015, appare opportuno completare il recepimento di quanto disposto dalla direttiva in materia di meccanismi di coordinamento (nuovo articolo 7-*sexies* della direttiva 2012/34), con l'introduzione, al comma 1, di una ulteriore lettera del seguente tenore: « qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualità dei servizi del gestore dell'infrastruttura »;

d) con riferimento all'articolo 11, che introduce l'articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 112 del 2015, pur valutando positivamente l'istituzione di un sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti, si ritiene necessario che nella fase attuativa si proceda ad ulteriori approfondimenti e ad un'apposita analisi costi-benefici (anche con l'effettuazione di esperimenti pilota, in specifici ambiti territoriali), nella prospettiva di un sistema che includa l'intera offerta ferroviaria anche regionale, valutando l'opportunità di estenderlo ad altre modalità di trasporto.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Ancd-Conad nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali »	145
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2018.

Audizione di rappresentanti di Ancd-Conad nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, presentato dal Governo ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera *b*) e 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica.

Ricorda, in particolare, che il citato articolo 10-*bis* prevede che la Nota di aggiornamento contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma, il PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del

settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati. Alla Nota di aggiornamento, sempre ai sensi dell'articolo 10-bis, sono allegati le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Alla Nota è altresì allegata la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 24 dicembre, n. 242, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale. L'articolo 10-bis prevede infine che nella Nota di Aggiornamento il Governo riveda il PNR in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Con riferimento alla situazione economica complessiva con riguardo all'anno 2018, i più recenti indicatori congiunturali rilevano l'indebolimento della ripresa dell'economia italiana nei primi mesi dell'anno, in virtù di un contesto di crescita meno dinamica a livello europeo e globale. Nella prima metà del 2018 il PIL reale è aumentato a un ritmo inferiore alle attese, con un tasso di crescita dello 0,3 per cento nel primo trimestre e dello 0,2 per cento nel secondo trimestre. Ciò porta a rivedere al ribasso la previsione di crescita del PIL per il 2018 all'1,2 per cento. Per quanto riguarda il triennio 2019-2021, esso è fortemente influenzato dal nuovo quadro internazionale che esercita un effetto più sfavorevole sulla crescita del PIL. Vengono quindi rivisti al ribasso i tendenziali di crescita del PIL, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 nel biennio 2020-2021. Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2019-2021 include l'impatto sull'economia delle misure che saranno

adottate con la prossima legge di bilancio per il 2019. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista all'1,5 per cento nel 2019, all'1,6 per cento nel 2020 e all'1,4 per cento nel 2021. Per quanto riguarda l'impatto macroeconomico delle misure di cui si comporrà la manovra di bilancio sull'andamento tendenziale del PIL, rispetto allo scenario tendenziale si profila un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,6 punti percentuali nel 2019, di 0,5 punti percentuali nel 2020 e di 0,3 punti nel 2021. Partendo da deficit tendenziali pari all'1,2 per cento del PIL nel 2019, 0,7 nel 2020 e 0,5 nel 2021, la manovra punta a conseguire un indebitamento netto della pubblica amministrazione che, con un profilo comunque decrescente, risulti pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1, per cento nel 2021. L'indebitamento netto strutturale, dopo il miglioramento di 0,2 punti di PIL (da -1,1 a -0,9) previsto per quest'anno, peggiorerebbe di 0,8 punti nel 2019 (da -0,9 a -1,7) e si manterrebbe su tale livello (-1,7) per il 2020 e il 2021, mentre il processo di riduzione dell'indebitamento netto strutturale riprenderebbe dal 2022 in avanti. Il Governo prende atto che l'impulso espansivo del 2019 determina una deviazione dal sentiero di convergenza verso il pareggio di bilancio strutturale, che richiederebbe (secondo le regole europee) un miglioramento del saldo strutturale di almeno 0,6 punti percentuali per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il Governo ritiene tuttavia che una politica fiscale volta ad avvicinare i parametri europei richiesti priverebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo e la sostenibilità sociale. Ritiene, altresì, che il programma straordinario di investimenti è compatibile con l'accesso alla flessibilità all'interno del sistema di regole europee, consentendo in linea di principio deviazioni anche rilevanti dall'obiettivo di medio termine di bilancio strutturale in pareggio.

Per quanto riguarda gli interventi programmati, dalla Nota risulta che nel 2019

verrà introdotto il Reddito di Cittadinanza e si ristruttureranno e potenzieranno i Centri per l'Impiego. Il Governo ritiene altresì necessario intervenire sul sistema pensionistico così come delineato dall'ultima riforma, ritenendo che limiti il *turnover* nelle risorse umane impiegate, anche allo scopo di rinnovare le competenze necessarie all'innovazione. Si introdurranno pertanto nuove modalità di accesso al pensionamento anticipato. Nel complesso, le risorse previste per Reddito di Cittadinanza, Centri per l'impiego e pensionamenti anticipati assommano in media a circa lo 0,9 per cento del PIL annuo nel periodo 2019-2021. Si prevede, inoltre, di neutralizzare completamente le clausole di salvaguardia (IVA e Accise) contenute nella Legge di Bilancio 2018 relativamente all'annualità 2019, mentre si interverrà solo parzialmente su quelle riguardanti il 2020 e 2021. In attuazione della proposta *flat tax* per le imprese, nel 2019 si innalzeranno le soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. Verrà inoltre introdotta un'aliquota ridotta, pari al 15 per cento, per l'imposta sui redditi di impresa. L'aliquota ridotta si applicherà ai redditi corrispondenti agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Il Governo intende dare nuovo impulso agli investimenti pubblici, attraverso l'incremento delle risorse e il miglioramento della capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne le risorse, il Governo intende incrementare significativamente gli investimenti rispetto allo scenario con l'obiettivo di una graduale ricomposizione della spesa pubblica a favore di quella in conto capitale. Nello scenario programmatico le risorse aggiuntive sono pari a oltre 0,2 punti di PIL nel 2019, per arrivare ad oltre 0,3 punti di PIL nel 2021, portando la quota di investimenti pubblici (dall'1,9 per cento del PIL stimato per il 2018) al 2,3 per cento del PIL nel 2021. Risorse aggiuntive ulteriori saranno reperite al fine di portare la spesa per gli investimenti pubblici al 3,0 del PIL entro la fine della legislatura, obiettivo al cui raggiungimento

concorrerà anche la capacità di attivare in tempi rapidi le risorse finanziarie già stanziolate dalla legislazione vigente (pari a circa 150 miliardi per i prossimi 15 anni, di cui 118 miliardi già attivabili). Per quanto riguarda il miglioramento della capacità di spesa, il Governo sottolinea, in particolare, la necessità di valorizzare il partenariato pubblico, rivedere il codice degli appalti e creare una *task force* con il compito di centralizzare le informazioni sui progetti in corso e promuovere le migliori pratiche. Per quanto riguarda le coperture delle nuove politiche si prevedono tagli alle spese dei ministeri e altre revisioni di spesa per circa lo 0,2 per cento del PIL. I fondi attualmente destinati al Reddito di Inclusione verranno utilizzati per coprire parte del costo del Reddito di Cittadinanza. Dal lato delle entrate, in conseguenza dei cambiamenti dell'imposizione su piccole imprese e utili reinvestiti, si prevede l'abrogazione dell'Imposta sul Reddito Imprenditoriale (IRI) e dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Ulteriore gettito (che la Nota non quantifica) deriva da modifiche di regimi agevolativi e imposte ambientali.

Passa quindi ad illustrare le parti della Nota di variazione di competenza specifica della X Commissione. Rilevano, in primo luogo, gli impegni relativi alla tutela della concorrenza e al sostegno alle imprese. La Raccomandazione n. 2 del Consiglio dell'Unione europea invita l'Italia ad «affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, anche mediante una nuova legge annuale». A questo proposito la Nota di aggiornamento, nel cronoprogramma delle riforme, tra le azioni strategiche del triennio 2018-2020, indica l'adozione del nuovo provvedimento di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nella Nota si rileva come sia opportuno promuovere la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza, al fine di raggiungere benefici sul fronte dei prezzi, dell'efficienza e degli incentivi all'innovazione. La Nota di aggiornamento evidenzia inoltre la necessità di promuovere un rapido processo di

ristrutturazione e ammodernamento della struttura produttiva. A tal fine, il Governo enuncia come obiettivi generali il rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché la promozione dei settori-chiave dell'economia, *in primis* manifatturiero avanzato, infrastrutture e costruzioni. Quanto alle azioni concrete che l'esecutivo intende intraprendere e che troveranno collocazione, secondo la Nota, congiuntamente o all'interno del prossimo disegno di legge di bilancio, viene indicata la riduzione della pressione tributaria e amministrativa sulle piccole e medie imprese, da realizzare sostenendo, nella prima fase, le attività di minori dimensioni svolte da imprenditori individuali, artigiani e lavoratori autonomi, attraverso la cosiddetta *flat tax* dal 2019, vale a dire l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani. Inoltre, per incentivare gli investimenti e gli incrementi occupazionali, viene preannunciato il taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi. Altro obiettivo di ordine generale perseguito dal Governo è quello del sostegno al credito delle imprese al fine di creare le condizioni affinché il sistema creditizio fornisca un supporto all'attività e alla crescita delle piccole e medie industrie. A tale scopo si intende rafforzare strumenti quali il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e in particolare la relativa sezione speciale dedicata alla micro-imprenditorialità. Ricorda che il Fondo di garanzia costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il Fondo, via via rifinanziato con risorse pubbliche nel corso degli anni, ha mostrato una particolare efficacia: nel 2017, come evidenzia la nota, sono state presentate 120.000 domande, con l'attivazione di 17,5 miliardi di investimento; la Sezione speciale dedicata alla micro-imprenditorialità ha visto accolte, nel 2017, 4.000 domande. Si preannuncia, inoltre, l'istituzione di una Banca per gli Investi-

menti con garanzia esplicita dello Stato. Un'attenzione particolare verrà posta al potenziamento degli strumenti di facilitazione degli investimenti in *venture capital*, accompagnato dall'impiego di una quota dei risparmi assicurativi verso piccole e medie industrie ad alto potenziale, nonché alla semplificazione dell'utilizzo dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), con destinazione delle risorse verso le *start-up* e le imprese non quotate. Con riferimento ai PIR, ricorda che la legge di bilancio 2017 ha introdotto un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. Per beneficiare dell'esenzione i PIR devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane ed europee nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro.

La Nota di aggiornamento si sofferma inoltre su una serie di politiche considerate prioritarie dal Governo a sostegno alle attività produttive.

In primo luogo la tutela del «*Made in Italy*», da perseguire anche tramite l'attività promozionale degli istituti italiani di cultura, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. Ricorda in proposito che il Piano di promozione straordinaria del *made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti in Italia è stato avviato sin dall'anno 2015 e più volte rifinanziato, da ultimo con la legge di bilancio 2018, che ne ha esteso l'operatività al successivo triennio 2018-2020.

In secondo luogo si confermano, con l'inserimento tra le azioni strategiche del triennio 2018-2020 nel cronoprogramma delle riforme, le misure contenute nel Piano «*Impresa 4.0*», in considerazione del positivo riscontro del Piano stesso, anche attraverso il potenziamento del dialogo con le associazioni di categoria. Il Piano *Impresa 4.0* è costituito da un pacchetto di misure, già avviate a partire dalla legge di bilancio 2017 e successiva-

mente confermate e rafforzate dalla legge di bilancio per il 2018, finalizzate al sostegno della strategia di rinnovamento tecnologico della struttura produttiva delle imprese italiane.

In terzo luogo, la Nota indica come prioritaria per il Governo la politica di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni. Al riguardo, ricorda che il decreto-legge n. 87 del 2018, il cosiddetto decreto-dignità, ha infatti previsto che, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadano dal beneficio qualora l'attività economica specificamente incentivata, o una sua parte, sia delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

La Nota indica tra le priorità anche la promozione dell'attività di impresa e in particolare delle *start-up* innovative, attraverso l'introduzione di semplificazioni amministrative, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali ICT e la riduzione dei costi di iscrizione delle società nel registro delle imprese. Si privilegeranno, in particolare, i controlli *ex post*, onde favorire l'iniziativa imprenditoriale. Le semplificazioni coinvolgeranno anche l'accesso ai fondi. Si prevede inoltre un potenziamento degli sportelli per le imprese. Il Governo ha inoltre intenzione di modificare la disciplina degli appalti pubblici, attraverso la semplificazione delle modalità di accesso agli stessi da parte delle PMI.

Con riferimento al tema dell'innovazione e della produttività, ricorda che nell'ambito della Raccomandazione n. 4 del Consiglio europeo è inserita la promozione dell'innovazione e delle competenze digitali. Nel PNR si evidenzia l'importanza di investire sull'innovazione e sulla tecnologia, sull'offerta di servizi e sulla penetrazione della banda larga e ultralarga per recuperare un gap consistente sul digitale,

attraverso una piena integrazione delle politiche pubbliche in questo ambito. In tale senso si prevede la creazione, in ogni Ministero, di un avamposto digitale che sovrintenda alle iniziative digitali e si coordini con le altre Amministrazioni. Il PNR evidenzia come settore di particolare interesse quello della tecnologia *blockchain*, che sta attirando investimenti significativi a livello globale e pone questioni regolatorie rilevanti, per la quale il Governo intende promuovere una strategia nazionale. In tale ottica si prevede, a livello nazionale, un gruppo di lavoro dedicato che coinvolga tutti gli attori da ultimo la Nota fa riferimento all'attuazione della riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, anche in considerazione delle ricadute economiche sul sistema produttivo e sulle percezioni degli investitori esteri. ed a livello europeo l'adesione alla partnership europea sulla tecnologia *blockchain*. Nel PNR si prevede inoltre di aumentare gli investimenti pubblici e privati nell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie strettamente connesse, anche attraverso la definizione di una Strategia nazionale e di appositi gruppi di lavoro. In relazione alla Strategia nazionale per Banda Ultra Larga, ribadita come fondamentale nel PNR, si prevede la definizione della seconda parte del Piano Nazionale Banda Ultra larga, con l'intervento nelle aree grigie. Per quanto riguarda lo sviluppo del 5G, il PNR sottolinea l'impegno nella sperimentazione, adozione e rilascio di nuovi servizi e, in prospettiva, di piattaforme digitali di nuova generazione. Si cita la procedura di gara per l'assegnazione delle frequenze e si annuncia l'istituzione, in linea con quanto segnalato dall'AGCOM, di un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti interessati per la trasformazione del sistema radiotelevisivo e il trasferimento delle frequenze nella banda 700 MHz nei tempi previsti. Ricorda che la gara per l'assegnazione delle frequenze per il 5G si è conclusa il 2 ottobre 2018. L'ammontare totale delle offerte per le bande di frequenza messe a gara ha raggiunto i 6.550.422.258,00 con

un forte aumento di introiti rispetto alla previsione della legge di bilancio 2018 che prevedeva di ottenere almeno 2,5 miliardi di euro. Si prevede inoltre un ulteriore impulso al piano WiFi.Italia.IT, con l'avvio della seconda fase del progetto, che prevede il rinnovo dell'app, la creazione di un software ad hoc per i portatili ed il lancio dei bandi per i Comuni e per i luoghi della cultura per l'installazione degli *hotspot*.

Rileva per le competenze della X Commissione anche la parte della Nota dedicata alle misure in tema di energia. La Nota di aggiornamento evidenzia in primo luogo che il Governo intende prorogare la detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (i cosiddetti *ecobonus* e *sisma bonus*) e introdurre iniziative per un regime fiscale di vantaggio a favore delle aziende che implementano strategie di riduzione dell'inquinamento. Sono poi prospettate una serie di misure: lo sviluppo del lavoro ecologico e la « decarbonizzazione » e « defossilizzazione » della produzione; l'attuazione di norme di semplificazione amministrativa in tema ambientale; l'utilizzo di fondi rotativi per il supporto delle politiche pubbliche e degli investimenti per l'efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica. Il Governo si impegna, inoltre, a rendere operativo il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Con riferimento alle fonti rinnovabili, obiettivo generale è il conseguimento, al 2050, di un sistema energetico alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e sostenibili. L'obiettivo appare riconducibile all'impegno dell'Unione europea per un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050. In tale contesto, sarà varato il Piano per le Energie Alternative, i cui contenuti saranno la mobilità sostenibile e la lotta alla povertà energetica.

Con riguardo alla ricerca scientifica, dalla Nota si evidenzia che il Governo intende incrementare le risorse destinate alle università e agli enti di ricerca e ridefinire i criteri di riparto dei relativi fondi di finanziamento. Inoltre, è allo studio l'elaborazione di un piano strate-

gico pluriennale per l'università e la ricerca. In particolare, si intende migliorare la crescita professionale dei ricercatori, incentivando sia il sistema di reclutamento con un piano straordinario di assunzioni, sia le progressioni di carriera. Inoltre, si intende creare le condizioni per il rientro in Italia dei giovani talenti, anche disponendo di infrastrutture fisiche e tecnologiche adeguate e finanziate in maniera costante, nonché semplificare le procedure di acquisto di beni e servizi nel mondo della ricerca. Le risorse necessarie potranno derivare dalla collaborazione fra enti e mondo delle imprese, anche incentivando il ricorso al partenariato pubblico-privato, nonché, in particolare, dal Programma Horizon 2020. Al contempo, nell'ambito del negoziato relativo al prossimo programma Horizon Europe 2021-2027 si cercherà di addivenire ad un accordo sui contenuti che possa riconoscere le principali priorità nazionali e possa garantire una partecipazione ampia attraverso procedure più snelle. Sono stati, inoltre, avviati i lavori per l'aggiornamento del Programma nazionale di ricerca 2015-2020.

Con riguardo alle politiche per il turismo, ricorda che il Governo ha ridefinito le attribuzioni relative, spostando la materia dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Con questo spostamento il turismo viene inteso come il linguaggio di valorizzazione concreta, reale, dinamica e aggiornata del contesto territoriale del Paese sotto il profilo agricolo e alimentare, rappresentandone al meglio le diversità e le specificità, stimolando e supportando le dinamiche evolutive del tessuto imprenditoriale e professionale di riferimento. Si prevede la creazione di un nuovo Dipartimento del Turismo che si occuperà anche di politiche di promozione e valorizzazione dei territori in ottica enogastronomica, con azione integrata e di sostegno al settore nei suoi vari comparti professionali ed industriali. Particolare attenzione verrà data al rioridino della normativa relativa alle professioni turistiche e ai sistemi di agevolazione fiscale in essere (*Tax Credit* ristruttura-

zione e *Tax credit* digitalizzazione), nonché alla risoluzione delle problematiche afferenti le concessioni demaniali marittime alla luce della Direttiva Servizi UE (Direttiva Bolkestein). Inoltre, nell'ambito del rinnovamento del sistema di classificazione alberghiera, sono previsti standard qualitativi più elevati. Verranno altresì promosse diverse misure come la definizione di un Codice Identificativo Unico, a supporto della lotta all'abusivismo nel settore ricettivo. Il Governo ritiene fondamentale anche la creazione di un ambito di contrattazione con i Comuni per una ridefinizione organica della regolamentazione applicativa della imposta di soggiorno, come effettiva tassa di scopo a sostegno del turismo locale e nazionale. Allo stesso modo, particolare attenzione sarà dedicata all'approfondimento del regolamento sugli affitti brevi. Nella programmazione finanziaria si partirà dalle linee di attività impostate dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022 introducendo una prospettiva di integrazione con le politiche agricole per la definizione di un concetto più ampio e approfondito di *made in Italy*. In tale contesto si intende porre particolare attenzione alle specificità del Sud Italia. Parte essenziale di questa nuova visione strategica sarà anche la revisione dell'approccio operativo e funzionale di ENIT, l'Agenzia Italiana del Turismo, con l'obiettivo di inserirla in un contesto di coordinamento reale e non solo formale.

Gianluca BENAMATI (PD), nel rimandare agli interventi della seduta di domani l'espressione dettagliata della posizione del suo gruppo e senza addentrarsi in considerazioni di carattere generale, desidera anticipare, sulla base dell'ampia relazione svolta dal relatore, alcune riflessioni sulle parti della Nota di variazione di specifica competenza della X Commissione.

Esprime prima di tutto compiacimento per il richiamo nell'impianto di base della politica di crescita a misure messe in atto dai governi precedenti, quali l'utilizzo dei PIR e l'impulso all'attivazione di *start up*.

Si sarebbe invece aspettato una maggiore propulsione del piano Impresa 4.0, a suo avviso determinante per la crescita, con l'incremento, ad esempio, di strumenti quali l'iperammortamento e il superammortamento nonché il credito d'imposta per la formazione digitale previsto dall'ultima legge di stabilità. È necessario quindi un chiarimento aggiuntivo sulla politica industriale di sviluppo.

Non condivide il mancato rifinanziamento di alcuni strumenti legislativi come quelli in materia di tutela del *made in Italy* e la «nuova Sabatini». Con riguardo alle politiche per il Sud, ritiene utile riattivare la decontribuzione per le assunzioni, strumento indispensabile per potenziare le assunzioni a tempo indeterminato.

Nutre alcune perplessità sulle politiche per l'energia. Osserva come l'obiettivo 2050 per la decarbonizzazione totale sia ambizioso, ma nel medio termine è necessario intervenire sui costi energetici di difficile sostenibilità per famiglie e imprese, come evidenziato nella recente audizione dell'ARERA presso le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato. Sono costi senza dubbio da rivedere, anche se si rende conto della loro delicatezza del tema che tocca il problema delle infrastrutture energetiche.

Con riguardo alle politiche per il turismo, sottolinea l'importanza di confermare e rifinanziare il piano turistico 2017-2020 e misure come il credito d'imposta, mentre il nesso turismo – enogastronomia non può essere inteso, a suo avviso, come totalizzante. Condivide la necessità di un intervento su ENIT per potenziarne il ruolo di ente guida del piano turistico.

Auspica che i punti da lui indicati possano trovare spazio nel parere che sarà reso alla V Commissione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 152

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 157

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.
 Audizione di rappresentanti di CIDA, DIRSTAT e Confedir 164
 Audizioni di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL 164
 Audizioni di rappresentanti della Confapi 164

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Atto n. 47.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame dello

schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Fa presente preliminarmente che, non essendo ancora stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva alla Commissione e che, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Invita, quindi, il relatore, deputato Amitrano, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Alessandro AMITRANO (M5S), *relatore*, rileva che, in attuazione della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), lo schema di decreto legisla-

tivo in esame è volto al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP II). Il termine di recepimento è fissato al 13 gennaio 2019.

Ricorda che la disciplina nazionale relativa alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di diritto privato, è recata dal decreto legislativo n. 252 del 2005, già modificato dal decreto legislativo n. 28 del 2007, che recepiva la direttiva 2003/41/CE, contestualmente abrogata dalla direttiva di cui si propone il recepimento con lo schema di decreto in esame.

Il provvedimento, che consta di quattro articoli, all'articolo 1, comma 1, reca le modifiche introdotte dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, la lettera *a*), introducendo il comma 1-*bis*, impone alle forme pensionistiche complementari la limitazione delle proprie attività alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate, esplicitando in tale modo il divieto di esercitare attività che esulano da tale campo. La lettera *b*), che modifica il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 252 del 2005, dopo avere provveduto all'aggiornamento delle sigle delle autorità europee coinvolte a vario titolo nel sistema della previdenza complementare (numeri da 1 a 4), introduce ulteriori definizioni, riprese dalla direttiva, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni introdotte. Dopo avere segnalato che il comma 2, modificando l'articolo 2 del decreto legislativo, aggiorna il riferimento normativo relativo alle diverse tipologie di contratti di lavoro, rileva che il comma 3, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 252 del 2005, riguarda i soggetti autorizzati alla costituzione di fondi di previdenza complementare aperti, non innovando la disciplina già attualmente vigente, ma precisando ulteriormente i riferimenti normativi utili alla loro identificazione univoca.

Dopo avere segnalato che il comma 4, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo, sopprime il riferimento al conte-

nuto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la costituzione dei fondi pensione, in quanto analogo contenuto, aggiornato alla luce della direttiva (UE)2016/2341, è riportato al successivo articolo 5-*sexies*, si sofferma sul successivo comma 5, che introduce l'articolo 4-*bis* nel decreto legislativo n. 252 del 2005, riguardante i requisiti generali in materia di governo dei fondi pensione, ad eccezione di quelli individuali. Tra i principi salienti richiesti dalla norma, segnala, in particolare, l'obbligo di assicurare una gestione sana e prudente dell'attività attraverso una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un efficace sistema per garantire la trasmissione delle informazioni. È, quindi, introdotto il principio di proporzionalità da applicarsi con riferimento alla natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione ed è stabilito che esso sia descritto in un documento in cui si tengano in considerazione nelle decisioni relative agli investimenti anche i connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. La norma prevede, inoltre, la revisione periodica delle politiche, che riguardano la gestione del rischio, la revisione interna, l'attività attuariale e quelle esternalizzate e che hanno una forma scritta, l'istituzione di un sistema di controllo interno efficace e l'adozione di procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. Infine, l'amministrazione effettiva è svolta da almeno due persone, salvo deroga autorizzata e motivata dal parte della COVIP, tenuto conto del ruolo delle parti sociali, della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo. Come si legge nella relazione illustrativa, le disposizioni introdotte dall'articolo 4-*bis* in esame rappresentano una delle maggiori innovazioni apportate dalla direttiva (UE) 2016/2341.

Il comma 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo, allo scopo di chiarire meglio, alla luce di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2016/2341, la suddivisione dei compiti e delle responsabilità degli organi di gestione dei fondi pensione, anche se già previsti dalla disciplina vigente, con particolare riferimento al direttore generale, al responsabile della forma pensionistica, con riferimento ai fondi aperti e ai fondi individuali, all'organismo di rappresentanza, nei fondi aperti ad adesione collettiva qualora gli iscritti di una singola impresa o gruppo siano almeno cinquecento. La norma prevede, inoltre, la responsabilità ultima in capo all'organo di amministrazione per quanto riguarda l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.

Rileva che il comma 7 introduce una serie di articoli aggiuntivi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 252 del 2005. In particolare, l'articolo 5-*bis* individua le funzioni fondamentali dei fondi pensioni, ovvero la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e, a determinate condizioni, la funzione attuariale, in relazione alle quali deve essere assicurata ai titolari che le esercitano la sussistenza delle condizioni necessarie a un efficace svolgimento delle proprie mansioni, obiettivo, equo e indipendente. La norma, inoltre, nel dettagliare la disciplina riguardante tali funzioni, prevede la possibilità che la stessa persona o unità organizzativa adempia anche a più di una funzione, fermo restando il divieto che la stessa funzione sia ricoperta presso l'impresa promotrice, salvo deroga concessa dalla COVIP al ricorrere di determinate condizioni. Segnala il dovere del titolare della funzione di comunicare alla COVIP l'eventuale mancanza di seguito da parte dell'organo del fondo delle segnalazioni di rischio o di irregolarità riscontrate nell'ambito della propria attività.

L'articolo 5-*ter* disciplina il sistema di gestione dei rischi, che deve essere proporzionato alle dimensioni del fondo, all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla

complessità dell'attività. Segnala che la norma individua le aree nelle quali è necessario che il sistema di gestione dei rischi consideri i rischi che possono verificarsi. Si tratta, in particolare, della gestione delle attività e delle passività; degli investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazione e impegni simili; della gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione; della gestione dei rischi operativi; della gestione dei rischi correlati alle riserve; dell'assicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio; dei rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione. Infine, la norma prevede l'obbligo di strutturare la funzione di gestione dei rischi in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.

Osserva che l'articolo 5-*quater* disciplina la funzione di revisione interna, anch'essa proporzionata alla dimensione del fondo e alla portata delle attività, e ne prescrive la garanzia dell'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative. Il successivo articolo 5-*quinquies* dispone l'obbligo per i fondi pensione che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna, titolare della funzione attuariale.

L'articolo 5-*sexies* rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, la definizione dei requisiti di professionalità, di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti il rappresentante legale, il direttore generale, i componenti degli organi, coloro che svolgono funzioni fondamentali ed il responsabile dei fondi aperti.

Segnala che, sulla base dell'articolo 5-*septies*, i fondi pensione possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. In tal caso, la responsabilità finale di quanto esternalizzato rimane in capo all'organo amministratore del fondo. La norma, inoltre,

specifica che l'esternalizzazione non deve determinare neanche uno dei seguenti effetti: arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo; determinare un indebito incremento del rischio operativo; compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo; compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

Come si legge anche nella relazione illustrativa, l'articolo 5-*octies* recepisce le disposizioni della direttiva in materia di politica di remunerazione. Essa, nel rispetto del principio di proporzionalità con riferimento alla natura, alla portata e alla complessità del fondo, deve essere definita con riferimento a tutto il personale che gestisce il fondo, ivi comprese le persone che svolgono le funzioni fondamentali o la cui attività abbia un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo. Segnala che il comma 4 elenca i principi a cui deve essere improntata la politica di remunerazione: coerenza con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la *performance* del fondo, nonché con una gestione sana, prudente ed efficace del fondo; coerenza con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari; esclusione di conflitti di interesse; applicazione al fondo e ai fornitori di servizi esternalizzati; revisione triennale; definizione chiara, trasparente ed efficace.

L'articolo 5-*nonies*, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, individua i principi relativi all'attività di valutazione interna del rischio, che deve essere effettuata periodicamente e dopo ogni rilevante variazione del profilo di rischio del fondo. Segnala che la norma dispone che della valutazione interna del rischio di tiene conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

L'articolo 5-*decies* detta la disciplina in materia di sistema di governo, funzioni fondamentali, gestione dei rischi, funzione di revisione interna, funzione attuariale, requisiti di professionalità e onorabilità,

esternalizzazioni, politica di remunerazione e valutazione interna del rischio applicabile ai fondi aperti costituiti nella forma di patrimoni separati. Al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di incombenze già sostenute dalle società che li hanno costituiti e al fine di assicurare comunque omogeneità di adempimenti tra tutti i tipi di fondi pensione, la norma prevede l'emanazione di specifiche istruzioni di vigilanza da parte di COVIP, sentite Banca d'Italia, CONSOB e IVASS.

Segnala che il comma 8, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005, dopo avere introdotto modifiche di carattere redazionale, volte a meglio esplicitare le definizioni vigenti, amplia il novero dei modelli gestionali che i fondi pensione possono adottare, comprendendovi anche le convenzioni con gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). La norma, inoltre, modifica la disciplina relativa alle informative sulle scelte di investimento cui i fondi sono tenuti nei confronti degli iscritti e prevede la possibilità per i fondi medesimi di tenere conto, in sede di decisione di investimento, del potenziale impatto a lungo termine sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Il comma 9 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, riguardante la figura del depositario delle liquidità e degli strumenti finanziari dei fondi operanti secondo un modello di contribuzione definita. Come si legge nella relazione illustrativa, le innovazioni introdotte sono significative e sono volte a rafforzare il ruolo di tale soggetto, conformemente a quanto previsto dalla direttiva, garantendo, nel contempo, il fondo pensione, i suoi aderenti e i beneficiari dall'insorgenza di conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di ulteriori attività.

Osserva che il comma 10, in tema di mezzi patrimoniali, prevede che in caso di rimodulazione del regime di contribuzione e di quello relativo alla quantificazione e all'erogazione delle rendite per insufficienza di mezzi patrimoniali per l'erogazione diretta delle rendite, è necessario

tenere conto della finalità dell'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.

Dopo avere rilevato che i successivi commi 11, 12 e 13 introducono modifiche di carattere redazionale e di coordinamento del testo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo, segnala che il comma 14, con gli articoli da 13-*bis* a 13-*septies*, recepisce le innovazioni recate dalla direttiva (UE)2016/2341 in materia di obblighi di informativa a carico delle forme pensionistiche e a vantaggio degli aderenti, anche potenziali, e dei beneficiari. Osservato che il comma 15 reca modifiche di carattere redazionale all'articolo 14 del decreto legislativo, rileva che il comma 16, introducendo gli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, recepisce le innovazioni della direttiva (UE)2016/2341 in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso un fondo di un altro Stato membro. Segnala, in particolare, che il nuovo articolo 14-*bis* disciplina le modalità di passaggio di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni, nonché delle attività corrispondenti di uno schema pensionistico ad un fondo ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato dell'Unione europea. Tale disciplina si applica ai fondi aperti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione. Il trasferimento è subordinato all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti e dell'impresa promotrice e all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro da cui proviene il fondo ricevente e alla valutazione da parte della COVIP della tutela dei diritti individuali e degli interessi degli aderenti e dei beneficiari. Viceversa, l'articolo 14-*ter* disciplina le modalità di trasferimento di uno schema pensionistico registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea ad un fondo ricevente di diritto italiano.

Rileva che i commi 17 e 18, modificando gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* del decreto legislativo n. 252 del 2005, recepiscono le modifiche recate dalla direttiva in materia, rispettivamente, di operatività

transfrontaliera di un fondo italiano in un altro Stato membro e di operatività transfrontaliera sul territorio nazionale da parte di un fondo di un altro Stato membro. Il comma 19 introduce modifiche alla disciplina sul segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità recata dall'articolo 15-*quater* del decreto legislativo, tra le quali segnala la possibilità per la COVIP di utilizzare le informazioni e i dati in suo possesso anche per la pubblicazione di indicatori sulle forme pensionistiche complementari utili per beneficiari e aderenti, nonché per la difesa nell'ambito di procedimenti giurisdizionali avverso propri provvedimenti.

Con il comma 20, in linea con quanto previsto dalla direttiva, si provvede a meglio individuare il perimetro entro il quale la COVIP può esentare i fondi pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune norme del decreto legislativo n. 252 del 2005. Il comma 21, introducendo l'articolo 17-*bis*, recepisce le disposizioni della direttiva che impongono alle forme pensionistiche complementari la redazione e la pubblicazione di bilanci e rendiconti. I commi 22 e 23, che modificano gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo, intervengono sulla disciplina riguardante la composizione e i poteri della COVIP, recependo, tra l'altro, la previsione del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente, il numero dei commissari.

Segnala infine che, sulla base del comma 24, anche i direttori generali delle forme pensionistiche complementari rientrano tra i soggetti punibili per false informazioni e che il comma 25 dispone l'aggiornamento dell'impianto sanzionatorio alla luce delle innovazioni recate dalla direttiva (UE)2016/2341, la cui procedura è disciplinata dall'articolo 19-*quinquies*, introdotto dal successivo comma 26.

Passa, quindi, all'articolo 2, che reca modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private),

per recepire le innovazioni apportate dalla direttiva alla disciplina dell'attività riassicurativa.

Infine, gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

Carlo FATUZZO (FI), ringraziando il relatore per la completezza e la chiarezza della sua relazione, dichiara il suo apprezzamento per le disposizioni relative alle informazioni che devono essere messe a disposizione degli iscritti, dei beneficiari delle prestazioni e di coloro che si accingono ad aderire ai fondi pensione. Tale dovere dovrebbe, a suo avviso, essere esteso anche all'INPS, che, al contrario, non appare tenere nel debito conto la necessità dei suoi utenti di ricevere informazioni dettagliate sulle prestazioni di cui beneficiano o dovrebbero beneficiare.

Debora SERRACCHIANI (PD) chiede al relatore di chiarire se lo schema di decreto legislativo reca disposizioni relative alla legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro che non versi al fondo pensione dei dipendenti quanto trattenuto a titolo di contribuzione alla previdenza complementare. A legislazione vigente, infatti, la legittimazione ad agire è riconosciuta unicamente al lavoratore e non anche, come sarebbe più opportuno, al fondo pensione che non riceve i versamenti. Allo stato, pertanto, la procedura risulta farraginoso ed estremamente oneroso per i lavoratori dipendenti.

Alessandro AMITRANO (M5S), relatore, si riserva di approfondire i termini della questione sollevata dalla collega Serracchiani e di fornire i chiarimenti richiesti nel corso della seduta di domani.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 10 ottobre.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 15.30.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione, che avrà luogo nella giornata di domani, mercoledì 10 ottobre.

Chiede, quindi, al relatore, on. Caffaratto, di illustrare il contenuto del documento.

Gualtiero CAFFARATTO (Lega), *relatore*, osserva che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, della quale la Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico rispetto allo scenario in cui si era inquadrato il Documento presentato in primavera.

Come si legge in premessa, le grandezze macroeconomiche faranno da cornice ad una strategia di politica economica profondamente diversa da quelle precedenti, i cui obiettivi sono l'aumento significativo del tasso di crescita, la riduzione del tasso di disoccupazione e l'evoluzione del rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione. In questa strategia sono considerati, fra gli altri, fattori di rilancio della

crescita economica il reddito di cittadinanza, necessario per assicurare un più rapido ed efficace accompagnamento al lavoro dei cittadini, che sarà introdotto con un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2019-2021, e una riforma del sistema pensionistico, che ha lo scopo di promuovere il rinnovo delle competenze professionali necessarie a supportare il processo di innovazione. Gli altri punti cardine della strategia del Governo sono rappresentati dalla prima fase dell'introduzione della « *flat tax* » a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani; dal taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; dal rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica; dalla promozione dei settori-chiave dell'economia, *in primis* il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Segnala che, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2019-2021, oltre a quello già citato relativo all'introduzione del reddito di cittadinanza, figura anche un disegno di legge delega recante disposizioni per la riforma del Codice del Lavoro, nonché un disegno di legge per l'efficienza della pubblica amministrazione.

Allo scopo di rendere raggiungibili gli obiettivi, il Governo, come si legge in premessa, intende pertanto adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Esso ritiene tale livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all'economia sia con la volontà di mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio congegnata rispetto allo scenario tendenziale.

Venendo alle principali grandezze macroeconomiche, con riferimento al quadro tendenziale 2019-2021, che incorpora gli aumenti dell'IVA previsti dalla Legge di Bilancio 2018, segnala preliminarmente che, dall'aggiornamento delle variabili esogene alla previsione, emerge un peggioramento del contesto macroeconomico di

riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime elaborate nel DEF di aprile per l'intero arco di previsione. In particolare, il tasso di crescita del PIL reale, pari all'1,2 per cento nell'anno in corso, nel 2019 si riduce, rispetto alle previsioni del DEF 2018, dall'1,4 allo 0,9 per cento e si stima pari all'1,1 per cento nel 2020 e nel 2021. La crescita del PIL nominale, pari al 2,5 per cento nel 2018, è stimata pari al 2,7 per cento nel 2019 (era pari al 3,2 per cento nel DEF 2018), al 2,8 per cento nel 2020 e al 2,6 per cento nel 2021. L'indebitamento netto, in peggioramento nel 2018 rispetto al DEF (-1,8 per cento, laddove la precedente stima era pari a -1,6 per cento), è stimato in -1,2 per cento nel 2019, in -0,7 per cento nel 2020 e in -0,5 per cento nel 2021. Il rapporto debito/PIL si riduce, passando dal 130,9 per cento nel 2018 al 129,2 per cento nel 2019, al 126,7 per cento nel 2020 e al 124,6 per cento nel 2021.

Passando al quadro programmatico, che sconta gli effetti delle politiche espansive previste dal Governo, il tasso di crescita del PIL reale è stimato essere pari all'1,9 per cento nel 2019, all'1,6 per cento nel 2020 e all'1,4 per cento nel 2021. Il tasso di crescita del PIL nominale è pari al 3,1 per cento nel 2019, al 3,5 per cento nel 2020 e al 3,1 per cento nel 2021. L'indebitamento netto si riduce dell'1,2 per cento nel 2019, dello 0,7 per cento nel 2020 e dello 0,5 per cento nel 2021. Anche il rapporto debito/PIL nello scenario programmatico è in leggera riduzione al 130,0 per cento nel 2019, al 128,1 per cento nel 2020 e, infine, al 126,7 per cento nel 2021.

Venendo ai dati che più interessano le competenze della Commissione, rileva che, con riferimento al quadro tendenziale, il tasso di occupazione tendenziale, espresso in unità lavorative annue (ULA), pari allo 0,7 per cento nell'anno in corso, è stimato in costante leggero aumento (+0,6 per cento nel 2019, +0,7 per cento nel 2020 e +0,8 per cento nel 2021). Andamento sostanzialmente stabile ha il tasso di occupazione espresso in termini di forza lavoro (FL): dall'1,2 per cento del 2018, al +0,8

per cento nel 2019, +0,7 per cento nel 2020 e +0,8 per cento nel 2021. La crescita del tasso di disoccupazione è in rallentamento, passando dal 10,6 per cento nell'anno in corso al 10,1 per cento nel 2019, al 9,9 per cento nel 2020 e al 9,5 per cento nel 2021. Infine, il tasso di occupazione nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni è previsto pari al 59,5 per cento nel 2019, al 60,0 nel 2020 e al 60,6 per cento nel 2021.

Con riferimento alle grandezze sottostanti tale quadro, segnala che nel 2018 il mercato del lavoro ha continuato a mostrare segni di miglioramento, soprattutto nell'industria in senso stretto e tra i dipendenti. Anche l'offerta di lavoro ha mostrato una tendenza al rafforzamento, soprattutto nel corso del secondo trimestre dell'anno. Nonostante le ultime informazioni relative al mese di luglio indichino un lieve calo congiunturale, la crescita su base annua continua ad essere robusta e superiore all'1 per cento. Il tasso di disoccupazione si è ridotto al 10,4 per cento, anche per effetto della diminuzione della forza lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante il progressivo calo, resta su livelli elevati (30,8 per cento). Importanti segnali di miglioramento sono la diminuzione dei disoccupati, il cui numero torna sui livelli del 2012, e il calo del tasso di inattività, che risulta vicino al minimo storico. Per quanto riguarda la tipologia di occupazione, nel corso dell'anno è proseguito l'aumento dei dipendenti a termine mentre ha ripreso vigore l'occupazione indipendente. La Nota di aggiornamento, inoltre, dà conto della lieve crescita della produttività e degli effetti sul costo del lavoro dell'entrata in vigore di numerosi rinnovi contrattuali nella prima metà del 2018. Gli effetti combinati di tali due fattori hanno prodotto un'accelerazione del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), specie nel secondo trimestre del 2018.

Passando agli anni successivi, sempre con riferimento al quadro tendenziale, la Nota di aggiornamento sottolinea che, in un contesto di rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro sarebbe più debole e il tasso di disoccupazione si

collocherebbe a fine periodo al 9,5 per cento, in riduzione di un punto percentuale rispetto al 2018.

Passando al quadro macroeconomico programmatico, che, come detto, incorpora gli effetti sull'economia delle misure che il Governo intende presentare al Parlamento con il disegno di legge di bilancio 2019, segnala che il tasso di occupazione, espresso in unità lavorative annue (ULA), ha un andamento di moderata crescita, passando dallo 0,9 per cento nel 2019 all'1,2 per cento nel 2020, per poi contrarsi lievemente nel 2021 (+1,1 per cento). Analogo andamento ha il tasso di occupazione espresso in termini di forza lavoro (FL) (+1,1 per cento nel 2019, +1,3 per cento nel 2020 e +1,1 per cento nel 2021). Il tasso di disoccupazione continua nel suo andamento discendente, passando dal 9,8 per cento nel 2019 al 9,1 per cento nel 2020 all'8,6 per cento nel 2021. Infine, il tasso di occupazione nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni è stimato nel 59,7 per cento nel 2019, nel 60,6 per cento nel 2020 e nel 61,4 per cento nel 2021.

Venendo, quindi, all'andamento a legislazione vigente degli aggregati di entrata e di spesa direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, segnala che le prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL, confermando un profilo lievemente decrescente, sono previste passare dal 19,8 per cento nel 2018 al 19,7 per cento per ciascuno degli anni successivi. In valori assoluti, esse saranno pari a 357,8 miliardi di euro nel 2019, a 367,8 miliardi di euro nel 2020 e a 376,8 miliardi di euro nel 2021. In tale ambito, la spesa per pensioni è stimata pari a 274,7 miliardi di euro nel 2019, 283,3 miliardi di euro nel 2020 e 291,7 miliardi di euro nel 2021 (in percentuale del PIL, rispettivamente, pari al 15,1 per cento nel 2019 e al 15,2 per cento per i due anni successivi).

Come di consueto, la Nota di aggiornamento dedica un *focus* specifico alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, nell'ipotesi dello scenario nazionale base. La previsione sulla spesa pensionistica si

spinge fino al 2070 ed è coerente con gli orientamenti condivisi in ambito europeo e recepiti nelle previsioni aggiornate elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato nel Rapporto n. 19 relativo alle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, pubblicato lo scorso luglio. Essa sconta, inoltre, gli effetti delle misure contenute negli interventi di riforma adottati negli ultimi venti anni. In particolare, come evidenziato dal grafico riportato nel *focus*, a partire dal 2015, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un quinquennio, per poi iniziare una fase di graduale crescita nel decennio successivo. A partire dal 2030 il rapporto spesa/PIL cresce con maggiore intensità fino a raggiungere il 16,2 per cento nel 2044. Successivamente il rapporto scende rapidamente portandosi al 15,6 per cento nel 2050 ed al 13,1 per cento nel 2070, con una decelerazione pressoché costante nell'intero periodo. I fattori che influenzano tale andamento sono identificati nell'aumento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e nell'applicazione, *pro rata*, del sistema di calcolo contributivo, che hanno effetti di contenimento della spesa, nonché, con un effetto contrario, nell'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Nella fase finale del periodo di previsione, la rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega sia con la progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia con l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita. Le previ-

sioni hanno invece un andamento peggiore se fatte nel quadro condiviso a livello europeo in sede di EPC-WGA (*Economic policy Committee – Working Group on Ageing*), che sconta un quadro demografico e un quadro macroeconomico peggiore con riferimento all'Italia. In tale scenario, la spesa pensionistica in rapporto al PIL si porta al 14,9 per cento nel 2060 e al 13,8 per cento nel 2070.

I redditi da lavoro dipendente della pubblica amministrazione, nel 2018, cresceranno su base nominale di circa il 3,5 per cento nel 2018 per effetto dei rinnovi contrattuali comprensivi della quota di arretrati, rimarranno stabili nel 2019 e si ridurranno dello 0,4 per cento in media nel biennio 2020-2021. L'incidenza sul PIL risulta pertanto in calo, dal 9,6 del 2018 all'8,8 per cento del PIL nel 2021, in linea con le previsioni del DEF. In valori assoluti l'aggregato è stimato pari a 170,1 miliardi di euro nel 2019, 169,5 miliardi di euro nel 2020 e 168,9 miliardi di euro nel 2021.

Sul versante delle entrate, i contributi sociali sono previsti pari a 242,3 miliardi di euro nel 2019, 246,5 miliardi di euro nel 2020 e 251,1 miliardi di euro nel 2021.

Con riferimento ai provvedimenti adottati nel corso del 2018, la Nota di aggiornamento, al capitolo III, ricorda gli interventi per il contrasto del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, recati dal «Decreto Dignità», ovvero il decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018. Al medesimo provvedimento, il capitolo IV dedica un apposito *focus* di approfondimento.

Quanto alle politiche che il Governo intende adottare, la Nota di aggiornamento, sempre al capitolo III, quantifica in circa lo 0,9 per cento del PIL annuo nel periodo 2019-2021 le risorse che saranno impiegate per i pensionamenti anticipati, l'introduzione del Reddito di cittadinanza e la riforma dei Centri per l'impiego. Tali ultimi due interventi saranno finanziati anche con i fondi attualmente destinati al Reddito di Inclusione. Si tratta di interventi che, pur connotandosi come di so-

stegno ai redditi, saranno allo stesso tempo misure di attivazione, essendo il reddito di cittadinanza legato alla messa in atto di politiche attive sul mercato del lavoro. Anche il provvedimento volto a consentire pensionamenti in età meno avanzata, oltre ad avere risvolti di carattere sociale, costituirà, ad avviso del Governo, un'opportunità sia per le fasce più giovani della popolazione, in termini d'impiego, sia per le imprese, consentendo loro di ringiovanire la forza lavoro.

Segnala, quindi, che al capitolo IV della Nota di aggiornamento, che riguarda la strategia di riforma del Governo, si dà conto anche degli intendimenti dell'Esecutivo per dare seguito alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del giugno 2018. Anche quest'anno, tra le raccomandazioni vi sono quelle che riguardano il miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro attraverso le politiche attive, il miglioramento dell'istruzione e il superamento della discrasia fra la domanda e l'offerta di professionalità, unito ad una riallocazione della spesa sociale dalle pensioni ad altre politiche per l'inclusione. A tale proposito, il Governo, già intervenuto con il ricordato «Decreto Dignità», intende rafforzare il contrasto alla povertà e le politiche attive del lavoro con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza e le maggiori risorse finanziarie per i Centri per l'Impiego. La prevista riforma del *welfare* consentirà l'uscita anticipata di lavoratori che hanno conseguito un elevato numero di anni di contribuzione legandola alla creazione di spazi per l'assunzione di giovani. Funzionale alla promozione di una maggiore occupazione sarà anche una politica fiscale nuova, improntata alla gradualità per evitare eccessivi oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito di essa, sono previste una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, attraverso la graduale introduzione di una *flat tax* sui redditi dal 2019, nonché una riduzione dell'aliquota delle imposte applicata ai redditi corrispondenti agli utili destinati, tra l'altro, anche a nuove assunzioni. Nel settore della

pubblica amministrazione, il Governo, anche con un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, intende individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse. Per la pubblica amministrazione locale, si prevede anche lo sblocco del *turn over* e il rafforzamento delle competenze della dirigenza locale. Particolare attenzione sarà dedicata ai responsabili dei processi e alle figure manageriali e dirigenziali che dovranno stimolare il cambiamento e promuoverlo, contribuendo a migliorare il sistema che coordinano. Ad avviso del Governo, infatti, necessario ripartire dalla dirigenza, rimasta esclusa dalla recente riforma del lavoro pubblico, riconoscendo il merito, favorendo la formazione continua, anche nel settore delle tecnologie digitali, stimolando il raggiungimento degli obiettivi e definendo chiaramente i criteri di valutazione della *performance*.

La Nota di aggiornamento, quindi, dedica un *focus* ai contenuti del citato disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (il cosiddetto «disegno di legge concretezza»), contenente misure volte a favorire l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Tra gli interventi previsti, figurano: l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, del Nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa; l'introduzione di strumenti biometrici (impronte digitali o iride) per verificare le presenze dei lavoratori pubblici; l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale in proporzione al numero delle nuove assunzioni; la sostituzione dei buoni pasto erogati sulla base delle Convenzioni BP 7 e BPE 1, stipulate da Consip S.p.A. e risolte per inadempimento; la possibilità, per le Amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, di assumere personale a tempo indeterminato in misura pari al 100 per cento del personale

cessato dal servizio nell'anno precedente, reclutando, in via prioritaria, figure professionali con elevate competenze in specifiche materie quali la digitalizzazione, la semplificazione dei processi amministrativi, la gestione dei fondi strutturali, la contrattualistica pubblica; la possibilità, per le stesse amministrazioni, di procedere, nel triennio 2019-2021, all'effettuazione di assunzioni, mediante scorrimento delle graduatorie ovvero tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità del personale e senza la necessità della preventiva autorizzazione, da svolgersi secondo procedure semplificate e più celeri.

Nell'ambito delle politiche volte a migliorare il contesto produttivo, la Nota di aggiornamento segnala, per gli effetti positivi anche sul mercato del lavoro, il potenziamento della lotta alle false cooperative, costituite solo per sfuggire alle norme a tutela del lavoro, e il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, con la previsione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla partecipazione alle gare pubbliche.

Per quanto riguarda le politiche espressamente in materia di lavoro e *welfare*, la Nota ribadisce l'impegno del Governo nell'azione di miglioramento dell'inclusione sociale, lotta al precariato, incentivazione del lavoro giovanile e femminile. Pertanto, considera strumentali al raggiungimento di tali obiettivi la più volte ricordata intenzione di rivedere il sistema pensionistico, attraverso l'introduzione della cosiddetta « quota 100 », per permettere l'accesso anticipato al pensionamento e consentire ai giovani di avere accesso al mercato del lavoro, nonché l'introduzione del Reddito di Cittadinanza, che ha il duplice scopo di sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà relativa e di fornire un incentivo a rientrare nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante, e dell'obbligo di accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavo-

ratore. Il Reddito di Cittadinanza opererà in via completamente digitale, riducendo tempi costi e possibilità di frodi. Nel contempo verrà attuata la piena interoperabilità delle banche dati a disposizione dello Stato e dei Centri per l'Impiego, consentendo l'incontro in tempo reale della domanda e dell'offerta di lavoro. La Nota, quindi, aggiunge dettagli sulla connessa riforma dei Centri per l'impiego, nella quale dovranno essere individuate le competenze da formare, funzionali allo sviluppo delle diverse Regioni e dovrà essere definito un sistema di tracciabilità dei fondi destinati alla loro ristrutturazione. La riforma dovrà puntare a rendere omogenee le prestazioni fornite e a realizzare una rete capillare in tutto il territorio nazionale. Il Governo intende attuare un piano di assunzioni di personale qualificato, in aggiunta a quanto già definito nella Legge di bilancio per il 2018. Sarà inoltre dedicata particolare attenzione alla realizzazione del Sistema Informativo Unitario e allo sviluppo di servizi avanzati per le imprese, in grado di facilitare l'attività di ricollocazione dei disoccupati. Infine, sarà necessario assicurare un adeguamento dei locali anche dal punto di vista strutturale, rendendo i centri per l'impiego un luogo in cui il lavoratore può trovare da subito un aiuto e condizioni adattate agli urgenti bisogni derivanti dalla perdita del posto di lavoro.

Il Governo intende dedicare la sua attenzione anche alle donne lavoratrici, la cui carriera lavorativa è caratterizzata da una grande discontinuità. Esse potrebbero avvalersi delle previste misure per integrare le pensioni esistenti al valore della soglia di povertà relativa (di 780 euro mensili). Altro obiettivo del Governo è quello di rendere il lavoro a tempo indeterminato più conveniente rispetto ad altre forme di lavoro. Inoltre, si opererà sul fronte degli incentivi alla genitorialità, con una valutazione degli strumenti in vigore ed una rivisitazione di quelli non pienamente efficaci. In particolare, verrà favorita la costituzione di una rete di centri dedicati (per esempio, asili nido e

centri estivi) ed introdotta una politica fiscale che favorisca le famiglie con figli. Per sostenere l'occupazione dei giovani, è previsto lo sblocco del *turn over* nella Pubblica Amministrazione secondo principi meritocratici. Per quanto concerne il costo del lavoro, la Nota ribadisce che saranno attuate nuove misure per una sua complessiva riduzione, incentivando così sia l'assunzione di nuovi lavoratori, sia favorendo le imprese che opteranno per l'utilizzo di contratti stabili. Infine, un'azione riguarderà anche il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto alla quale il Governo opererà per modificare il Testo Unico sulla Sicurezza, prevedendo adempimenti semplificati per le PMI ed aumentando le risorse da destinare al personale addetto ai controlli e alla verifica della corretta applicazione delle normative in materia.

Annessa alla Nota di aggiornamento, il Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ha presentato la Relazione che illustra al Parlamento l'aggiornamento del piano di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio periodo (MTO). La correzione del piano in essere è ritenuta dal Governo indispensabile in quanto, pur condividendo l'obiettivo, esso conta di raggiungerlo attraverso un diverso percorso, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento. Sulla base, pertanto, di quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, gli scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti in casi eccezionali o in relazione all'andamento del ciclo economico con risoluzioni parlamentari approvate a maggioranza assoluta.

Infine, segnala che, tra gli allegati alla Nota di aggiornamento, figura il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Allegato III). Per la redazione del Rapporto, il Governo, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 160 del 2015, si avvale della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva predisposta da

una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anch'essa allegata alla Nota di aggiornamento (Allegato IV).

In particolare, come risulta dal rapporto, nel 2017, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha ispezionato 160.347 aziende e ha recuperato contributi e premi evasi per un importo di 1,1 miliardi di euro. Ha, inoltre, scoperto 252.659 lavoratori irregolari (+36 per cento rispetto al 2016), di cui 48.073 in nero. Dall'attività preventiva di verifica amministrativa ovvero di vigilanza documentale condotta dall'INPS, di supporto all'azione di contrasto condotta dall'INL, sono stati accertati 295,5 milioni di euro di contributi evasi e sono stati risparmiati 285,8 milioni di euro per mancati pagamenti di prestazioni non dovute. Dal canto suo, l'INAIL ha accertato il mancato pagamento di premi per un ammontare di circa 37,8 milioni di euro.

La relazione, con un approccio più generale al tema, stima che complessivamente, tra il 2012 e il 2015 è cresciuto il ricorso al lavoro non regolare da parte del sistema economico (+5,2 per cento), a fronte di una marcata caduta della componente regolare (-2,8 per cento). L'effetto combinato delle due tendenze ha determinato un significativo aumento del tasso di irregolarità, passato dal 14,9 per cento al 15,9 per cento, con una incidenza più marcata nell'aggregato del lavoro dipendente e senza sensibili differenze tra i comparti produttivi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ringraziando il relatore, in considerazione della necessità di procedere alle audizioni informali all'ordine del giorno, in mancanza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 10 ottobre.

La seduta termina alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 ottobre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.

Audizione di rappresentanti di CIDA, DIRSTAT e Confedir.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.45.

Audizioni di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.45.

Audizioni di rappresentanti della Confapi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.45 alle 18.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione del dottor Vittorio Andrea Guardamagna, direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
Audizione di rappresentanti dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	167
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 11.35.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Audizione del dottor Vittorio Andrea Guardamagna, direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vittorio Andrea GUARDAMAGNA, *direttore della divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giorgio TRIZZINO (M5S), Paolo SIANI (PD), Roberto NOVELLI (FI) e Doriana SARLI (M5S).

Vittorio Andrea GUARDAMAGNA, *direttore della divisione Cure palliative e*

terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO), risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia il dottor Guardamagna e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Pier Luigi BARTOLETTI, *vice segretario nazionale vicario della FIMMG*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giorgio TRIZZINO (M5S) e Vito DE FILIPPO (PD).

Pier Luigi BARTOLETTI, *vice segretario nazionale vicario della FIMMG*, risponde ai quesiti formulati.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Anna Maria MINICUCCI, *vicepresidente dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giorgio TRIZZINO (M5S) e Paolo SIANI (PD).

Anna Maria MINICUCCI, *vicepresidente dell'Associazione ospedali pediatrici italiani*

(AOPI), risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Minicucci e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP).

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, introduce l'audizione.

Valentina DE TOMMASI, *psicologa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Maria Teresa BELLUCCI (FdI) e Giorgio TRIZZINO (M5S).

Valentina DE TOMMASI, *psicologa*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia la dottoressa De Tommasi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.**Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, fa presente che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 reca un aggiornamento del quadro tendenziale e di quello programmatico, con riferimento tanto alle grandezze macroeconomiche quanto agli obiettivi di finanza pubblica, alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico rispetto allo scenario in cui era inquadrato il Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Come affermato nelle premesse, le grandezze macroeconomiche fanno da cornice a una strategia di politica economica profondamente diversa da quelle precedenti, i cui obiettivi sono l'aumento significativo del tasso di crescita, la riduzione del tasso di disoccupazione e l'evoluzione del rapporto debito/PIL su uno stabile sentiero di riduzione. In questa strategia sono considerati, tra i fattori di rilancio della crescita economica, il reddito di cittadinanza, che sarà introdotto attraverso un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio, e una riforma del sistema pensionistico. Gli altri punti cardine della strategia del Governo sono rappresentati dalla prima fase dell'introduzione della « *flat tax* » a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani; dal taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; dal rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica; dalla promozione dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

Allo scopo di poter conseguire tali obiettivi, il Governo intende adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un

indebitamento netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021. Il Governo ritiene tale livello compatibile sia con le esigenze di stimolo all'economia sia con la volontà di mantenere una gestione delle finanze pubbliche stabile ma più graduale e meglio congegnata rispetto allo scenario tendenziale.

Per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della XII Commissione, fa presente che, con riferimento al settore sanitario, la Nota individua alcune criticità di medio-lungo periodo di cui occorre tenere conto, tra le quali l'invecchiamento demografico, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo uniforme sul territorio nazionale, l'integrazione tra sistemi sanitari e assistenza sociale, la promozione della prevenzione sanitaria e l'innovazione tecnologica.

In relazione alle politiche del personale si manifesta la volontà di intervenire al fine di operare una corretta individuazione dei fabbisogni, come previsto dalla recente normativa sul pubblico impiego che ha introdotto la pianificazione triennale (decreto legislativo n. 75 del 2017), con particolare riferimento alle misure necessarie a garantire i livelli di spesa del personale previsti dalla legislazione vigente. L'obiettivo è il completamento dei processi di assunzione e stabilizzazione del personale e l'aumento delle borse di studio per formare i medici specialisti e di medicina generale, con specifico riferimento alla necessità di garantire l'erogazione dei LEA, oltre che una modifica della normativa vigente in materia di dirigenza sanitaria già disciplinata nuovamente nel 2016.

Quanto alla *governance* della spesa sanitaria, nella Nota si sottolinea l'istituzione di un Tavolo tecnico di lavoro sui farmaci e sui dispositivi medici, in particolare per risolvere i contenziosi legati alle procedure di *payback* farmaceutico, individuando nuove modalità di calcolo degli scostamenti dai tetti della spesa convenzionata per il 2017 e il 2018 e introducendo per il

futuro nuovi criteri di contrattazione dei prezzi dei farmaci per adeguarli ai livelli di innovazione del mercato.

Rileva, poi, che, Per quanto riguarda l'innovazione in campo sanitario, si richiama l'attuazione dell'Anagrafe nazionale dei vaccini e l'implementazione del Fascicolo sanitario elettronico in tutte le regioni. Ulteriore obiettivo è l'estensione anche al settore veterinario del sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali ad uso umano.

Osserva, quindi, che l'attuazione dei LEA e il loro monitoraggio dovrà essere garantito attraverso gli aggiornamenti del Programma nazionale esiti e del Piano nazionale delle cronicità, per uniformarne l'erogazione nelle diverse regioni, oltre che mediante un futuro regolamento volto ad individuare gli standard qualitativi e strutturali dell'assistenza territoriale.

Fa presente che è prevista l'adozione di un nuovo Piano nazionale di governo delle liste d'attesa (PNGLA), volto ad aggiornare il precedente relativo al triennio 2010-2012 (in proposito si ricorda il contributo dell'AgeNaS per l'aggiornamento al 2018) e la revisione della partecipazione alla spesa sanitaria e alle relative esenzioni (cosiddetto *ticket*).

In materia di edilizia sanitaria, la Nota cita una ricognizione del Ministero della salute sul fabbisogno di interventi infrastrutturali in materia di edilizia sanitaria, con riferimento all'adeguamento antisismico per le zone interessate e per l'osservanza della normativa antincendio. In proposito, si accenna all'insediamento, presso il Ministero della salute, di un'apposita cabina di regia entro marzo 2019, al fine di selezionare le priorità d'intervento.

Passando alla sezione della Nota dedicata a famiglia e disabilità, segnala che il Governo precisa che gli interventi in tema di politiche familiari saranno orientati al sostegno della genitorialità e al rilancio della natalità, agendo a tal fine sul versante fiscale (alleggerendo il peso dell'imposizione tenendo conto del numero dei figli), su quello dei servizi e delle prestazioni sociali.

È previsto un potenziamento della rete dei servizi territoriali a sostegno della famiglia e delle agevolazioni a questi collegate, per assicurarne la più ampia fruizione, con particolare riferimento agli asili nido e alle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia. È rivalutato il ruolo dei Consulenti familiari e dei Centri per la famiglia.

Al fine di potenziare i servizi territoriali, si prevede di: dare impulso a forme di integrazione e *partnership* tra la sfera pubblica e il mondo dell'associazionismo no profit delle imprese sociali; stimolare gli investimenti sociali; garantire la libera scelta dei servizi pubblici da parte dell'utente, anche attraverso i *voucher* per i servizi alla persona; definire i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale; razionalizzare l'ISEE.

Proseguendo nella razionalizzazione della spesa sociale, la Nota propone la definizione di politiche strutturali in grado di invertire la dinamica demografica avversa, quali il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza.

Nel campo del sostegno alla genitorialità, si intende rafforzare e innovare gli istituti a sostegno della maternità in favore della conciliazione dei tempi vita-lavoro, sia intervenendo in tema di congedi parentali sia introducendo nuove forme di incentivazione degli investimenti nel *welfare* familiare aziendale. Per i giovani si prevedono interventi mirati in grado di favorire i percorsi di autonomia e assunzione di responsabilità, come l'accesso alla casa, sia con riferimento al profilo di garanzie per i mutui immobiliari sia con riguardo all'offerta di edilizia residenziale pubblica e di *social housing*.

Si prevede, inoltre, un'adeguata dotazione del Fondo per le politiche della famiglia, rivisitandone le finalità anche in relazione alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Per quanto riguarda la disabilità, sottolinea che nella Nota vengono individuati i seguenti interventi: la presentazione di un disegno di legge di riordino della disciplina per la tutela e la promozione dei

diritti delle persone con disabilità, al fine di redigere uno specifico Codice delle disabilità che riformi e semplifichi il sistema di tutela e sostegno dei disabili; il potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare; il sostegno dell'inclusione scolastica e universitaria delle persone disabili, anche con iniziative di formazione a distanza; il maggiore raccordo tra i diversi livelli di governo nella presa in carico delle persone con disabilità anche con il ricorso a carte dei servizi che consentano di facilitare i rapporti con la pubblica amministrazione; incentivi alle assunzioni dei lavoratori con disabilità e conseguente incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Riguardo l'accertamento sanitario per il riconoscimento della condizione di disabilità, si intende incentivare misure quali le visite domiciliari di accertamento da parte delle commissioni medico-legali, aggiornare l'elenco delle patologie esonerate dalla revisione e rafforzare le misure di sostegno agli invalidi, agendo al contempo sulle modalità di verifica dei soggetti che hanno effettivamente diritto ai relativi trattamenti, con azioni mirate laddove i dati mostrino delle anomalie.

Per quanto concerne le risorse, si prevede l'incremento del Fondo per le non autosufficienze e l'adozione del primo Piano triennale per la disabilità nonché l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, che sarà reso strutturale. In relazione a tale Fondo, sono allo studio anche interventi per riconoscere allo studente, nell'ambito dei percorsi universitari, specifiche agevolazioni connesse all'attività di assistenza familiare. È inoltre previsto il potenziamento della dotazione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto «Dopo di noi»).

Ricorda che, come accennato in premessa, la Nota prevede l'introduzione del reddito di cittadinanza al fine di sostenere il reddito di quanti si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa individuata dall'Eurostat per l'Italia. Scopo del suddetto reddito è anche quello di incentivare

il rientro nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante e dell'obbligo di accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore.

La Nota sottolinea come l'attuazione delle suddette finalità richiede il rafforzamento dei centri per l'impiego, attraverso un necessario coordinamento con il livello di governo regionale che definisca sia le competenze da formare (funzionali allo sviluppo delle diverse regioni), sia un sistema di tracciabilità dei fondi destinati alla ristrutturazione dei centri per l'impiego.

Al fine di ristrutturare i centri per l'impiego, la Nota evidenzia l'intenzione del Governo di procedere all'attuazione di un piano di assunzioni di personale qualificato, in aggiunta a quanto già definito nella legge di bilancio per il 2018.

La Nota segnala, inoltre, come, al fine di facilitare l'attività di ricollocazione dei disoccupati, particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione del Sistema informativo unitario nonché allo sviluppo di servizi avanzati per le imprese.

Da ultimo, la Nota sottolinea la necessità di un adeguamento dei locali dei centri per l'impiego anche dal punto di vista strutturale, «rendendoli un luogo in cui il lavoratore può trovare da subito un aiuto e condizioni adattate agli urgenti bisogni derivanti dalla perdita del posto di lavoro».

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea la rilevanza di una discussione approfondita sul documento in esame, che fissa il quadro di riferimento macroeconomico per la prossima legge di bilancio. Esprime, a titolo personale e a nome del Partito democratico, un giudizio severo sulla Nota di aggiornamento in quanto essa delinea una futura manovra tutta incentrata sul presente senza una visione del futuro, con previsioni di crescita prive di fondamento e un massiccio ricorso all'indebitamento, che avrà inevitabili conseguenze sul sistema di *welfare* del Paese. Richiamando anche recenti dichiarazioni del sottosegre-

tario per l'economia e le finanze, Garavaglia, rileva peraltro che il contenuto della futura legge di bilancio appare ancora vago anche se l'impostazione adottata rischia di essere pagata pesantemente da tutti i cittadini in ragione di un aumento degli oneri per il debito pubblico. Nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua presenza, auspica un sollecito confronto anche con la Ministra Grillo per acquisire elementi in relazione a quello che appare un notevole divario tra le misure annunciate e le risorse che possono essere ad esse destinate. Osserva infatti che, oltre al miliardo di euro aggiuntivo da destinare alla spesa sanitaria già stanziato nella passata legislatura, al momento è ipotizzabile l'individuazione di ulteriori 500 milioni di euro, decisamente insufficienti rispetto alle misure prospettate.

Nel condividere l'elenco delle criticità in ambito sanitario individuate dalla Nota, si interroga sulla reale volontà di una delle forze dell'attuale maggioranza di assicurare l'erogazione dei LEA in modo uniforme sul territorio nazionale.

Richiama, quindi, l'attenzione sul grave problema costituito dall'imminente pensionamento di una quota consistente di personale sanitario, fenomeno che potrebbe aggravarsi qualora venisse adottato il meccanismo cosiddetto « quota 100 ».

Rispetto a temi di indubbia rilevanza come quello della spesa farmaceutica, l'azione dell'attuale maggioranza appare, a suo avviso, caratterizzata da atteggiamenti dilatori, come confermato dall'intenzioni di servirsi dello strumento dei provvedimenti collegati. Pone, quindi, in risalto la perdurante assenza del decreto ministeriale riguardante le tariffe che di fatto rende vano l'aggiornamento dei LEA realizzato nella passata legislatura. Auspica, pertanto, un'assunzione di responsabilità da parte delle forze di maggioranza al fine di assicurare prospettive al Servizio sanitario nazionale in termini di risorse e di personale, affrontando anche temi quali gli standard qualitativi dell'assistenza ospedaliera e la continuità assistenziale.

In relazione agli interventi programmati nel settore delle politiche sociali, a

partire da quelli relativi alle non autosufficienze, rileva come, nonostante le critiche, spesso ingenerose, rivolte al Governo nella passata legislatura, non vi sia nessuna concreta indicazione circa eventuali risorse aggiuntive, mettendo in guardia le forze di maggioranza rispetto alla pericolosità di ridurre le attuali agevolazioni fiscali in ambito sociale e sanitario. Nel ricordare che l'eventuale introduzione del reddito di cittadinanza – strumento rispetto al quale non nasconde le sue perplessità – impatta sulla disciplina dell'ISEE, pone in risalto l'esigenza di vigilare affinché non sia vanificato il lavoro di revisione e riordino svolto rispetto a tale strumento nella passata legislatura.

Inoltre, dichiara di non comprendere l'esigenza di effettuare un riordino della normativa relativa alla disabilità, ritenendo sufficiente una piena implementazione di quanto proposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

In conclusione, nel rilevare l'assenza di indicazioni concrete per quanto riguarda il *caregiver* familiare e l'abolizione del cosiddetto superticket, ribadisce che, secondo quanto emerso in sede di confronto con le regioni e senza tenere conto di alcuni degli annunci fatti sinora, occorrerebbero circa 2,5 miliardi di euro aggiuntivi annui per la spesa sanitaria, mentre allo stato attuale l'unica risorsa certa appare il miliardo già previsto nella passata legislatura.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, segnala che il richiamo alla cosiddetta « quota 100 » per il personale medico appare scarsamente pertinente in quanto la normativa attualmente vigente già consente in molti casi il pensionamento, specialmente se si è effettuato il riscatto degli anni del percorso di studi. Sottolinea, inoltre, che l'attuale situazione problematica è frutto di scelte miopi effettuate in passato, limitando l'accesso alle scuole di specializzazione. Pone, quindi, in rilievo la scelta effettuata, di invertire tale tendenza, richiamando al riguardo la presentazione di alcune proposte di legge aventi la fina-

lità di superare il meccanismo del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina.

Segnala, anche sulla base della sua personale esperienza di sindaco, l'inadeguatezza del reddito di inclusione, osservando che il nuovo strumento del reddito di cittadinanza è condizionato al fatto che non si rifiutino proposte di lavoro appropriate, e appare maggiormente in grado di rispondere alle esigenze delle persone in condizione di povertà.

In conclusione, ricorda che il documento in esame costituisce il quadro macroeconomico di riferimento e che le misure concrete, con i relativi stanziamenti, in ambito sanitario, sociale e di politiche per la famiglia e le disabilità saranno previste nel disegno di legge di bilancio.

Vito DE FILIPPO (PD) rileva che, introducendo il tema del numero chiuso per le facoltà medicina, il relatore ha richiamato un argomento estraneo alla discussione sul provvedimento in esame.

Osserva, peraltro, in modo incidentale, che si tratta di un tema complesso, che investa la qualità e l'organizzazione dei percorsi formativi.

Esprime, inoltre, perplessità per il fatto che il relatore sia intervenuto immediatamente, replicando a un singolo intervento. Manifesta, inoltre, l'esigenza di ascoltare anche rappresentanti del Governo sui temi oggetto del documento in esame.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che il relatore può intervenire in ogni fase della discussione al fine di rendere precisazioni e che, in ogni caso, nessun deputato aveva chiesto la parola dopo l'intervento della collega Carnevali.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) segnala che nella relazione svolta appare assente il tema delle politiche antidroga che pure rientra, in parte, tra le materie oggetto della competenza della XII Commissione, il cui coordinamento all'interno del Governo è stato affidato al Ministro Fontana.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, mercoledì 10 settembre.

La seduta termina alle 14.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di Antonia Carlucci, docente presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari, Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco Nuti, docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO e della professoressa Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto « Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC) » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176
---	-----

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	206

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 11.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul Documento in esame entro le ore 14 di mercoledì 10 ottobre.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), *relatore*, fa presente che nella premessa al Documento si evidenzia come è intenzione di questo Governo fornire una spinta propulsiva vigorosa all'economia italiana, lanciando un ingente programma di investimenti pubblici e di sviluppo delle infrastrutture

al fine di riportarli su livelli pari a quelli antecedenti la crisi economica.

Osserva che tra gli obiettivi primari del Governo figurano l'introduzione del reddito di cittadinanza, come strumento di accompagnamento al lavoro dei cittadini, la riforma del sistema pensionistico e la semplificazione del sistema di tassazione diretta e indiretta.

Quanto alle previsioni economiche, la stima di crescita del PIL per l'anno in corso scende dall'1,5 al 1,2 per cento e la previsione tendenziale per il 2019 passa dall'1,4 allo 0,9 per cento. Nei due anni seguenti, le previsioni di crescita mostrano un leggero rialzo attestandosi sull'1,1 per cento.

Evidenzia che il Governo ritiene tali tassi di crescita troppo bassi e che intende, quindi, adottare una politica fiscale meno restrittiva, con un indebitamento netto al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021.

Sottolinea che di particolare interesse per il settore agricolo è l'impegno del Governo di intervenire sulle clausole di salvaguardia ereditate dal passato attraverso la totale sterilizzazione degli aumenti previsti per il 2019 e la loro riduzione per il biennio successivo.

Segnala che si prevede, poi, una riduzione del debito pubblico che dal 131,2 per cento del 2017 scenderà al 124,6 per cento nel 2021.

Evidenzia che i punti essenziali del programma sono: la totale cancellazione degli aumenti IVA per il 2019; l'attuazione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri di impiego; l'introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di giovani lavoratori; l'introduzione della prima fase della « flat tax », tramite innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato di imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani; il taglio dell'imposta sugli utili di imprese per le aziende che reinvestono profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; il rilancio degli investimenti pubblici e l'approvazione di modifiche al Codice degli appalti con la standardizzazione del partenariato pubblico-privato; la pro-

mozione dei settori-chiave dell'economia, con particolare riferimento al manifatturiero avanzato, alle infrastrutture e alle costruzioni.

Sottolinea che tra i disegni di legge che il Governo dichiara collegati alla manovra di bilancio figura il disegno di legge per la modernizzazione e l'innovazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippico.

Ricorda che la legislazione italiana prevede, poi, che nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza il Governo riveda il Programma Nazionale di Riforma (PNR), in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Fa presente che il PNR presentato al Parlamento a fine aprile è stato redatto da un governo dimissionario, e presentava, per tale motivo, una fotografia delle riforme e delle politiche già approvate. La Nota in esame rappresenta, quindi, la prima occasione per il Governo in carica di delineare i propri orientamenti di riforma.

Rileva che le Raccomandazioni rivolte quest'anno all'Italia da parte del Consiglio Europeo ruotano, come nel 2017, intorno a quattro aree principali: la politica fiscale nella sua accezione più ampia, ovvero la politica di bilancio, la riduzione del rapporto debito/PIL, la spesa pubblica e la tassazione. A tal fine si prevede, oltre l'introduzione della prima fase della flat-tax, anche l'avvio della fatturazione elettronica nonché disposizioni che permettano la chiusura di posizioni debitorie ancora aperte, da attuarsi attraverso un decreto-legge cosiddetto di « pace fiscale »; la *governance* del settore pubblico e di quello privato (politica della concorrenza); il risanamento del sistema bancario e il miglioramento delle procedure di ristrutturazione aziendale e di recupero dei crediti; il miglioramento dell'efficienza del mercato del lavoro attraverso le politiche attive, il miglioramento dell'istruzione e il superamento della discrasia fra la domanda e l'offerta di professionalità, unito

ad una riallocazione della spesa sociale dalle pensioni ad altre politiche per l'inclusione.

Con riferimento alle politiche agricole, osserva che il Governo definisce in un capitolo specifico gli interventi necessari per il settore.

Prima di specificarne i contenuti, sottolinea come il comparto sia interessato anche da altri interventi trasversali individuati nel programma in esame. Si riferisce, in particolare, al capitolo dedicato agli interventi nelle infrastrutture irrigue. Evidenzia che il Governo intende in tale ambito predisporre un piano nazionale degli interventi per l'ampliamento e il completamento degli invasi esistenti. Rimarca quindi che si tratta di un'esigenza particolarmente avvertita nel comparto primario – come emerso anche dalle audizioni svolte in avvio di legislatura – che sconta dispersioni ingenti della risorsa acqua, a causa della vetustà e arretratezza delle condutture e dei corpi idrici chiamati al trasporto della stessa. Si tratta di molti interventi già cantierabili che richiedono solo di essere messe in opera.

Quanto all'innovazione, fa presente che il Governo intende investire approvando una strategia nazionale per la copertura con Banda Larga del territorio nazionale; le imprese agricole dovranno essere coinvolte in questo processo di innovazione, anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale. La connessione Internet risulta essenziale per una sinergia moderna tra territori rurali e zone urbane o tra i primo e le realtà europee e internazionali.

Nell'ambito del turismo, il Governo intende approvare un Piano strategico 2017-2022, integrando il settore con le politiche agricole ai fini di una definizione più ampia di *made in Italy* e con una particolare attenzione alle aree del Sud d'Italia.

Rileva, inoltre, che particolare attenzione deve essere prestata alla ricerca e al rapporto con le Università. Il Governo è consapevole dell'importanza di creare un maggior collegamento tra gli istituti di

ricerca, quelli di formazione e il mondo imprenditoriale e a tal fine intende siglare dei protocolli di cooperazione che rendano più facilmente utilizzabili dal mondo imprenditoriale i risultati raggiunti.

Ricorda, in proposito, che il CREA è stato chiamato ad un piano straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Sarà importante capire a breve a che punto è l'attuazione di tale piano e quali risultati potranno già essere sperimentati.

Infine, quanto al capitolo specificamente dedicato alle politiche agricole, rammenta che il Governo ritiene fondamentale portare avanti ogni azione utile per promuovere i prodotti *made in Italy*. A tal fine si prevede di utilizzare le potenzialità della tecnologia blockchaine, che potrà, infatti, permettere la tracciabilità del prodotto dal campo alla tavola. La nuova tecnologia dovrebbe permettere di rendere più efficiente l'azione di contrasto alla contraffazione dei prodotti *made in Italy*. Il ricorso a strumentazioni sempre più sofisticate rappresenta un importante ausilio per verificare e rendere nota la provenienza delle materie prime.

Osserva che, sempre per promuovere il *made in Italy*, saranno enfatizzati i punti di forza dell'agroalimentare italiano: ricchezza di biodiversità, tradizione enogastronomica, patrimonio paesaggistico e culturale, capacità di innovare e di produrre cibi e vini unici al mondo.

A queste misure saranno affiancate azioni di *marketing* territoriale.

Si renderanno operativi i « distretti del cibo », con la creazione di un apposito Registro nazionale. Evidenzia che per sostenere il comparto del biologico, sarà rafforzato il Piano Strategico Nazionale sul Biologico e sarà dato avvio alle mense biologiche certificate nelle scuole. Ricordo, al riguardo, che da poco è stato adottato il decreto che ha ripartito i fondi statali da

destinare al settore e che è intenzione della maggioranza configurare un'etichetta dei prodotti biologici che dia conto nel logo dell'origine italiana del prodotto. Rileva che ciò si rende necessario in quanto l'Italia aveva fino all'ultimo sperato che nel nuovo regolamento sul biologico (reg. n. 848/2018) venisse innalzata la soglia di contaminanti vietata fino a raggiungere gli standard di qualità che seguono gli operatori del biologico italiano. Considerato che ciò, purtroppo, non si è verificato, ritiene quindi opportuno rendere evidente al consumatore una maggiore qualità del prodotto italiano rispetto a quelli degli altri Paesi europei.

Fa presente che tra gli obiettivi chiave dell'azione di Governo rientra la semplificazione delle procedure, ciò costituisce uno dei presupposti per liberare risorse da destinare a progetti di eccellenza e di qualità.

Secondo quanto si legge nella Nota, un primo passo verso la riduzione degli oneri burocratici avverrà sancendo un « patto per la semplificazione » da adottare in sede di Conferenza Stato-regioni per rendere più agevole e meno onerosa la conduzione delle imprese agricole nonché più snello ed efficace il sistema dei controlli, con l'indicazione dei risultati attesi e dei tempi. Questo obiettivo si affiancherà ad una riorganizzazione del Ministero, affinché possa essere realizzata una struttura che favorisca una interlocuzione semplice e diretta con gli operatori, le associazioni e con tutte le istituzioni del sistema.

A supporto delle filiere verrà affrontato anche il tema delle carenze infrastrutturali e della logistica.

Segnala che particolare attenzione sarà inoltre rivolta all'agricoltura di precisione e alla sua utilizzabilità da parte delle aziende agricole, così da poter avviare un processo di modernizzazione delle stesse. Tenuto conto del riscontro positivo del Piano 'Impresa 4.0', il Governo lavora per confermarne le misure cercando comunque di migliorarne alcuni aspetti. Ricordo, in proposito, che per il settore agricolo risulta particolarmente importante poter usufruire degli incentivi derivanti dal piano. A tal fine occorrerà studiare le modalità con

le quali agevolare la corresponsione di detti incentivi alle imprese agricole considerando il particolare regime di tassazione che le connota. L'innovazione nel campo agricolo sarà, infatti, essenziale per governare i cambiamenti climatici in atto, ridurre lo spreco di acqua, utilizzare le migliori tecnologie per il riciclo della stessa, definire, infine, programmi mirati per il recupero della fertilità dei terreni e per un loro migliore uso agricolo.

Evidenzia che in campo forestale, il Governo porrà la massima attenzione alla strategia europea di sviluppo sostenibile applicata al settore forestale, anche orientando opportunamente le diverse politiche europee dalla fase post 2020.

Sottolinea che, a livello europeo, il Governo sarà anche impegnato nell'affrontare il negoziato per la riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che interessa, per circa il 28 per cento, il reddito degli agricoltori. Sarà, a tal fine, necessario evitare una riduzione degli incentivi che avrebbe come conseguenza una possibile fuoriuscita di aziende dal circuito produttivo ed effetti negativi sull'ambiente e sul tessuto sociale, soprattutto nelle aree più fragili. Al tempo stesso, il Governo ritiene necessario indirizzare la politica europea agricola in modo che la stessa non risulti penalizzante per le imprese nel confronto internazionale, sostenendo la necessità di un Piano strategico europeo semplice ed adattabile alle diverse realtà.

Osserva che il Governo ritiene, poi, fondamentale sostenere e rafforzare la pesca marittima, attività di grande importanza per il Paese, soggetta prevalentemente alla normativa europea. Saranno, a tal fine, utilizzati al meglio gli strumenti a disposizione dell'Italia per promuovere l'interesse nazionale, anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Fa presente che a livello nazionale il Governo sottolinea che presterà massima attenzione allo sviluppo delle filiere agricole: a tal fine le azioni che si intende mettere in campo sono molteplici e vanno dal supporto all'aggregazione dei produt-

tori agricoli – attraverso il riconoscimento delle Organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di produttori – alla garanzia di un percorso trasparente di formazione dei prezzi e di tracciabilità dei prodotti. Per questo motivi saranno creati strumenti per accorciare la filiera, far rispettare le norme contro le pratiche commerciali sleali e ridurre i tempi dei pagamenti.

Esprime, infine, particolare apprezzamento per la scelta fatta dal Governo di individuare come collegato alla manovra un disegno di legge interamente dedicato alla modernizzazione e all'innovazione del settore agroalimentare, non dimenticando, anzi nominandolo specificamente, il settore ippico che richiede a gran voce una seria riforma della *governance* e delle modalità di gestione, al fine di un suo rilancio e di un sua ritrovata centralità ed eccellenza nel panorama italiano.

In conclusione, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni delle quali terrà conto nel predisporre la proposta di parere sul Documento in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 12.

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Audizione di Antonia Carlucci, docente presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari, Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco

Nuti, docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel Eppo e della professoressa Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto « Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC) ».

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cristos XYLOYANNIS, *docente presso l'Università della Basilicata*, Marco NUTI, *docente presso l'Università di Padova e Pisa*, Franco NIGRO, *docente presso l'Università di Bari*, Francesco PORCELLI, *docente presso l'Università di Bari*, Emilio STEFANI, *rappresentante per l'Italia al Panel Eppo*, Antonia CARLUCCI, *docente presso l'Università di Foggia*, Margherita D'AMICO, *responsabile scientifica del Progetto « Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC) e Margherita CIERVO, docente presso l'Università di Foggia, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.*

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Luciano CILLIS (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S), Maria Chiara GADDA (PD), Sara CUNIAL (M5S), Susanna CENNI (PD), Gianpaolo CASSESE (M5S) e Lorenzo VIVIANI (Lega).

Cristos XYLOYANNIS, Marco NUTI, Franco NIGRO, Emilio STEFANI, Antonia CARLUCCI, Margherita D'AMICO e Margherita CIERVO rispondono ai quesiti formulati.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.30.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.

Nuovo testo C. 183 Gallinella.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 2 ottobre scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo predisposto dalla relatrice. È stato quindi fissato alle ore 11 di lunedì 8 ottobre, il termine per la presentazione di proposte emendative.

Ricorda altresì che nelle sedute del 2 e del 3 ottobre è stato completato un breve ciclo di audizioni e che, in particolare, sono stati auditi i rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Confcommercio, ANCC-Coop, ANCD-Conad, Federdistribuzione, Confesercenti e dell'Associazione nazionale delle aziende di ristorazione collettiva e servizi vari (Angem).

Fa presente che complessivamente, sono state presentate all'incirca 135 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, comunica che l'articolo aggiuntivo 2.01 Benedetti

reca profili di inammissibilità per l'estraneità della materia trattata rispetto agli argomenti già considerati nel testo, i quali si riferiscono unicamente alla promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, mentre tale articolo aggiuntivo reca un'organica disciplina in merito alla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. Osserva che la suddetta disciplina si sovrappone, inoltre, ai contenuti di un disegno di legge di iniziativa parlamentare all'esame della 9^a Commissione del Senato.

Nessuno chiedendo intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, invita la relatrice, onorevole Cimino, ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento agli emendativi presentati all'articolo 1, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 1.16, Luca De Carlo 1.12, Critelli 1.10, D'Alessandro 1.8, D'Alessandro 1.21, Bond 1.1, Nevi 1.17, D'Alessandro 1.6, Nevi 1.18, D'Alessandro 1.22, Cenni 1.11, Cenni 1.7, Luca De Carlo 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.2, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Caretta 1.15 e Bond 1.3. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Golinelli 1.4, Dal Moro 1.9 e Nevi 1.19, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 1.5 e Nevi 1.20.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.16, fa presente che il suo gruppo ha presentato emendamenti soppressivi di tutti gli articoli del testo. Tale scelta ovviamente non dipende da considerazioni sul merito degli istituti che si vogliono disciplinare, bensì sul merito

della disciplina proposta, la quale non tiene conto della rilevanza economica e culturale delle fattispecie disciplinate, né delle implicazioni di carattere ambientale e sociale delle scelte operate. Come chiaramente emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nelle quali sono stati ascoltati tutti gli attori della filiera agroalimentare, il testo presenta numerose criticità. In particolare, la disciplina proposta non è omogenea nelle definizioni che reca, né coerente con le finalità che, in base all'articolo 1 si dovrebbero perseguire.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.16.

Luca DE CARLO (Fdi), intervenendo per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1.12, precisa che la portata normativa del medesimo è in realtà modesta, in quanto esso si limita a precisare che la legge è volta a favorire la trasparenza dei prezzi praticati. Non comprende quindi le ragioni del parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 1.12

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive gli emendamenti Critelli 1.10, D'Alessandro 1.8 e 1.21. Intervenendo poi sull'emendamento 1.10, fa presente che la proposta di legge si riferisce indifferentemente al « chilometro zero » e al « chilometro utile » senza che di quest'ultimo sia data un'apposita definizione. Tale superficialità potrà ingenerare un'incertezza normativa tale da ripercuotersi anche ai fini dell'attribuzione del logo, previsto dall'articolo 4.

La Commissione respinge l'emendamento Critelli 1.10

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sull'emendamento D'Alessandro 1.8, precisa che l'intervento soppressivo da esso recato, non denota una contrarietà all'inclusione dei prodotti alimentari nella disciplina della filiera corta o del chilometro zero, essendo invece volto a porre

l'attenzione sulle difficoltà di tracciare i prodotti trasformati. La definizione dei prodotti alimentari – come peraltro richiesto dai soggetti ascoltati in audizione – deve essere infatti elaborata tenendo conto dell'impianto complessivo della proposta di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alessandro 1.8 e 1.21.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, segnala che dalla reiezione dell'emendamento D'Alessandro 1.21, discenda la preclusione degli emendamenti D'Alessandro 2.15, 2.16, 4.4.

Constatata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Bond 1.1, si intende vi abbia rinunciato.

Raffaele NEVI (FI) invita il relatore ed il Governo a rivedere il parere espresso sul suo emendamento 1.17, che, se approvato, consentirebbe alle aziende agricole di fare il vero chilometro zero.

La Commissione respinge l'emendamento Nevi 1.17.

Antonella INCERTI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento D'Alessandro 1.6, volto a sopprimere uno dei due termini dell'endiadi zero o utile, ritiene che la sua approvazione eliminerebbe uno dei tanti fattori di incertezza che il testo all'esame potrà produrre.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alessandro 1.6

Raffaele NEVI (FI), intervenendo sul suo emendamento 1.18, volto ad espungere dal testo, ovunque ricorra, le parole « o utile », invita il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso, considerato che tale soppressione sarebbe sicuramente utile ad una maggiore chiarezza del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nevi 1.18 e D'Alessandro 1.22.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, segnala che dalla reiezione dell'emendamento Nevi 1.18, discende la preclusione degli emendamenti Nevi 3.12, 4.11, 4.10, 5.10 e 5.8.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.11, reputa che il parere contrario su di esso espresso, così come quello su altri emendamenti presentati, sia un'occasione persa per svolgere un lavoro collegiale e condiviso al fine di definire una disciplina più avanzata di quella vigente. La sua proposta, peraltro, riprende i contenuti del testo unificato elaborato dalla Commissione nella scorsa legislatura, sul quale si erano registrati ampi consensi. Rammaricandosi per la frettosità dell'esame, osserva come l'accelerazione imposta ai lavori della Commissione non abbia consentito di recepire le osservazioni formulate nelle audizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 1.11 e 1.7 e Luca De Carlo 1.14.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 1.2 (*vedi allegato 2*).

Luca DE CARLO (Fdi), intervenendo sull'emendamento Caretta 1.15, precisa che esso è volto a meglio connotare la proposta di legge all'esame come legge quadro, ai cui principi le regioni devono adeguarsi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bond 1.3, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 1.15; approva quindi gli identici emendamenti Golinelli 1.4, Dal Moro 1.9 e Nevi 1.19 (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.5, volto ad

esplicitare che il coinvolgimento degli operatori avviene su base volontaria, chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo, considerato che l'intero impianto normativo non ha carattere imperativo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 1.5 e Nevi 1.20.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 2.26, Cenni 2.36 e 2.19, Luca De Carlo 2.21, Cenni 2.12, Nevi 2.28, Caretta 2.22 e Nevi 2.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 2.1, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Schullian 2.2, Cardinale 2.18 e 2.14, nonché sugli identici Cardinale 2.17 e Bond 2.3. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.37, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fornaro 2.5 e degli identici emendamenti Caretta 2.23 e Bond 2.4. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento D'Alessandro 2.13, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « o comunque » con la parola « ovvero », mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gadda 2.33.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 2.6, a condizione che sia riformulato aggiungendo la parola « freschi » dopo la parola « prodotti »; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.38. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Benedetti 2.9, degli identici emendamenti Golinelli 2.7 e Spena 2.30. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Nevi 2.29, Caretta 2.24 e Cenni 2.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.39. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Gadda 2.34, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento Paren-

tela 2.39; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Luca De Carlo 2.25, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Golinelli 2.8. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Parentela 2.40, e sugli identici Incerti 2.35 e Nevi 2.31 a condizione che siano riformulati in termini identici all'emendamento Golinelli 2.8.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cenni 2.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 2.41, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Nevi 2.32 e Benedetti 2.10.

Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.26, espressivo dell'articolo, osserva che l'articolo 2 rappresenta il cuore della proposta di legge, che, di fatto, ne definisce l'ambito di applicazione. A tal proposito, reputa che le definizioni contenute nella disposizione in oggetto non sono adeguate rispetto alle finalità del provvedimento. Ciò si riscontra in particolare laddove al comma 1, lettera a), si introduce una definizione della pesca « a chilometro zero », la quale non considera le specificità del comparto.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.26.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.36, non comprende le ragioni del parere contrario, tenuto conto che esso introduce nel testo un'impronta ecologica, a suo avviso fondamentale anche alla luce dei recentissimi dati pubblicati in tema di clima e ambiente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 2.36 e 2.19.

Luca DE CARLO (FdI), raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.21, volto a fare chiarezza nel testo mediante

l'introduzione, all'articolo 2, di definizioni chiare e precise delle fattispecie della vendita a chilometro zero o utile, nelle quali ha ritenuto opportuno richiamare anche il concetto della stagionalità dei prodotti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luca De Carlo 2.21, Cenni 2.12 e Nevi 2.28.

Maria Cristina CARETTA (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.22, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 2.22.

Raffaele NEVI (FI) sottolinea che la ratio del suo emendamento 2.27 è analoga a quella dell'emendamento testé respinto dalla Commissione ed è quella di precisare l'ambito applicativo delle disposizioni all'esame.

La Commissione respinge l'emendamento Nevi 2.27.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), intervenendo sul suo emendamento 2.1, chiarisce che esso è volto a precisare l'origine della materia prima utilizzata nei prodotti trasformati, stabilendo che essa debba essere a sua volta a « chilometro zero o utile ».

La Commissione approva l'emendamento 2.1 Golinelli (*vedi allegato 2*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.2

La Commissione respinge l'emendamento Schullian. 2.2.

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive gli emendamenti Cardinale 2.18, 2.14 e 2.17, sottolineando l'arbitrarietà del riferimento, contenuto nel testo, nella definizione del chilometro zero, alla distanza di 70 chilometri dal luogo di produzione o trasformazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 2.3 Bond, esso si intende decaduto.

Avverte altresì che, dovendo la Commissione passare alla votazione di tre emendamenti che costituiscono una serie a scalare, porrà in votazione, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento, il primo e dell'ultimo emendamento della serie, risultando assorbito l'emendamento intermedio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cardinale 2.18 e 2.17, risultando assorbito l'emendamento Cardinale 2.14.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 2.37 (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Fornaro 2.5

La Commissione respinge l'emendamento Fornaro 2.5.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la reiezione dell'emendamento 2.5 Fornaro determina la preclusione degli identici emendamenti Caretta 2.23 e Bond 2.4

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento D'Alessandro 2.13 e accetta la proposta di riformulazione della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento D'Alessandro 2.13 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.33, volto ad espungere il riferimento alla pesca dalla definizione dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro zero o utile, invita la relatrice ed il Governo a svolgere un supplemento di riflessione sul punto.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 2.33.

Lorenzo VIVIANI (Lega) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del proprio emendamento 2.6

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Viviani 2.6 così come riformulato (*vedi allegato 2*) e Parentela 2.38 (*vedi allegato 2*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 2.9, osserva come esso sia volto ad inserire nel testo un riferimento al collegato ambientale, anche al fine di individuare la ragione dell'intervento statale in quella che dovrebbe essere una legge cornice. A suo avviso, infatti, è necessario circoscrivere il campo dell'intervento normativo statale rispetto a quanto già stabilito in sede regionale.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 2.9.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) ritira il proprio emendamento 2.7

Maria SPENA (FI) intervenendo sul suo emendamento 2.30, osserva che esso è volto a specificare, con riferimento ai prodotti agricoli da filiera corta, la loro provenienza nazionale a garanzia dei consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Spena 2.30, Nevi 2.29 e Caretta 2.24.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.11, sottolinea come esso riproduca la definizione di filiera corta contenuta nella legge n. 158 del 2017, frutto di un grande lavoro svolto nella passata legislatura, considerando invece la definizione contenuta nel testo pregiudizievole.

La Commissione respinge l'emendamento Cenni 2.11.

Maria Chiara GADDA (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 2.34.

La Commissione approva gli identici emendamenti Parentela 2.39 e Gadda 2.34, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca DE CARLO (Fdi), intervenendo sul suo emendamento 2.25, osserva come esso sia volto a dissipare la confusione definitoria contenuta nel testo a beneficio dei consumatori.

La Commissione respinge l'emendamento Luca De Carlo 2.25.

Paolo PARENTELA (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.40.

Antonella INCERTI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.35.

Raffaele NEVI (FI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.31.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Golinelli 2.8 e Parentela 2.40, Incerti 2.35 e Nevi 2.31 così come riformulati (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Cenni 2.20. Approva quindi l'emendamento Parentela 2.41 (*vedi allegato 2*).

Raffaele NEVI (FI) ritira il proprio emendamento 2.32.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 2.41, risulta precluso l'emendamento Benedetti 2.10.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gadda 3.5 e Benedetti 3.1, sull'emendamento Cenni 3.15 e 3.14, Nevi 3.16 e Cenni 3.4. Esprime inoltre parere

favorevole sugli emendamenti Parentela 3.18 e 3.19, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Critelli 3.7. Invita al ritiro dell'emendamento Parentela 3.20, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Luca De Carlo 3.8 e sugli identici emendamenti Golinelli 3.3 e Caretta 3.9, nonché sull'emendamento Spina 3.13, a condizione che sia riformulato in termini identici agli emendamenti Golinelli 3.3 e Caretta 3.9.

Invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Luca De Carlo 3.10, Fornaro 3.2, Vazio 3.21, Nevi 3.11 e Critelli 3.6.

Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 3.5, soppressivo dell'articolo 3, evidenzia come il gruppo Partito democratico non sia affatto contrario ai temi della produzione agricola e alimentare a chilometro zero o utile e che il dissenso si appunti invece sull'impianto del testo e sull'assenza di un suo coordinamento con la normativa vigente.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) intervenendo sul suo emendamento 3.1, anch'esso soppressivo dell'articolo, motiva le ragioni della sua proposta in considerazione del fatto che la materia è già oggetto di numerosi interventi normativi, in coordinamento con i quali si sarebbe dovuto intervenire.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 3.5 e Benedetti 3.1, nonché gli emendamenti Cenni 3.15 e 3.14, Nevi 3.16, Cenni 3.4. Approva infine gli emendamenti Parentela 3.18 e 3.19 (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 3.7.

La Commissione respinge l'emendamento Critelli 3.7.

Paolo PARENTELA (M5S) ritira il proprio emendamento 3.20.

La Commissione approva l'emendamento Luca De Carlo 3.8 (*vedi allegato 2*).

Maria SPENA (FI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.13.

La Commissione approva gli identici emendamenti Golinelli 3.3, Caretta 3.9 e Spena 3.13, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD) sottoscrive l'emendamento Fornaro 3.2 e Vazio 3.21.

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 3.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Luca De Carlo 3.10, Fornaro 3.2, Vazio 3.21, Nevi 3.11 e Critelli 3.6.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 4, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 4.5, Cenni 4.17, Nevi 4.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 4.18. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cardinale 4.16, Critelli 4.6, Nevi 4.12, Bond 4.1, Schullian 4.2 e Spena 4.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 4.3, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « deve essere » con la parola « è »; esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Parentela 4.19 e 4.20; invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Caretta 4.8, Nevi 4.13 e 4.14. Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Viviani 4.01 e Gadda 4.02.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime pareri conformi a quelli espressi dalla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.5, soppressivo dell'articolo 4, istitutivo del logo chilometro zero o utile, osserva come la disposizione che intende sopprimere dovrebbe rappresentare, del pari dell'articolo 2, il cuore del provvedimento, ma che, analogamente a quanto già evidenziato rispetto ad altre disposizioni, esso si limita a mere enunciazioni senza entrare nel merito, la cui definizione è interamente rimessa ad un decreto ministeriale attuativo.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 4.5.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sul suo emendamento 4.17 e rammaricandosi per le scelte della maggioranza, osserva come la proposta emendativa in oggetto rappresenti un esempio di buona regolamentazione anche con riferimento alla materia dei marchi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cenni 4.17, Nevi 4.9 e approva l'emendamento Parentela 4.18 (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Cardinale 4.16.

La Commissione respinge l'emendamento Cardinale 4.16.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli 4.6.

La Commissione respinge l'emendamento Critelli 4.6.

La Commissione respinge l'emendamento Nevi 4.12.

Raffaele NEVI (FI) sottoscrive l'emendamento Bond 4.1, sottolineando come la proposta sia volta ad evitare la proliferazione di marchi e loghi che non corrispondano all'effettiva qualità dei prodotti.

La Commissione respinge l'emendamento Bond 4.1.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) sottoscrive l'emendamento Schullian 4.2.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 4.2.

Maria SPENA (FI) chiede alla relatrice e al Governo di rivedere il parere contrario espresso sul suo emendamento 4.15.

La Commissione respinge l'emendamento Spena 4.15.

Lorenzo VIVIANI (Lega) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Viviani 4.3 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Parentela 4.19 e 4.20 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 4.8, Nevi 4.13 e 4.14.

Lorenzo VIVIANI (Lega) ritira il proprio articolo aggiuntivo Viviani 4.01.

Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo, segnala come esso sia volto a rendere operativa la disposizione contenuta all'articolo 4 istitutiva del logo, sia individuando le caratteristiche che devono essere definite ai fini dell'attribuzione del logo, sia prevedendo, in tale definizione, il coinvolgimento degli attori della filiera agroalimentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gadda 4.02.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 5, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emenda-

menti Gadda 5.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Nevi 5.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Viviani 5.1 a condizione che sia riformulato sostituendo alla parola « fatture » la parola « atti ».

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cardinale 5.4 e Luca De Carlo 5.7; esprime parere favorevole sull'emendamento Parentela 5.11, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fornaro 5.2.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 5.5; approva quindi l'emendamento Nevi 5.9 (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive gli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Critelli 5.6 e 5.3.

Lorenzo VIVIANI (Lega) accoglie la riformulazione del suo emendamento 5.1.

Maria Chiara GADDA (PD) osserva che con la riformulazione proposta dalla relatrice, e testé accolta dall'onorevole Viviani, che fa riferimento ad « atti di acquisto » si corre il rischio di introdurre nel testo di una proposta di legge una definizione non corretta dal punto di vista fiscale.

Paolo PARENTELA (M5S) rileva che con l'espressione « atti di acquisto » si è inteso estendere la portata applicativa della disposizione in esame anche a soggetti non titolari di partita IVA.

Luca DE CARLO (FdI) si associa all'obiezione sollevata dalla collega Gadda.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, tenuto conto delle considerazioni svolte, propone una nuova formulazione dell'emendamento Viviani nel senso di sostituire la parola «atti» con la parola «documenti».

La Commissione approva l'emendamento Viviani 5.1, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca DE CARLO (FdI) illustra la finalità del suo emendamento 5.7.

Antonella INCERTI (PD) sottoscrive l'emendamento Cardinale 5.4.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cardinale 5.4 e Luca De Carlo 5.7.

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE), intervenendo sull'emendamento Parentela 5.11, osserva come esso rischi di ingenerare incertezze applicative della disposizione cui lo stesso si riferisce.

Paolo PARENTELA (M5S) chiarisce che la formulazione del suo emendamento 5.11 discende dall'accoglimento delle osservazioni svolte dagli operatori del settore nel corso delle audizioni.

Maria Chiara GADDA (PD), in relazione a quanto affermato dall'onorevole Parentela, osserva come, in realtà, la proposta emendativa da lui presentata vada esattamente nella direzione opposta rispetto alle esigenze emerse dalle audizioni. Non ritiene infatti corretto introdurre un parametro discrezionale nella valutazione del titolo preferenziale nell'aggiudicazione dei servizi di ristorazione che deriva dall'utilizzo dei prodotti a chilometro zero.

Marzio LIUNI (Lega) ritiene, contrariamente a quanto osservato dall'onorevole Gadda, che l'emendamento Parentela 5.11 miri opportunamente a mantenere in capo ai comuni la possibilità di calibrare la richiesta dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro zero in base all'ef-

fettiva disponibilità degli stessi nel territorio di pertinenza.

La Commissione approva l'emendamento Parentela 5.11 (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Parentela 5.11, l'emendamento Fornaro 5.2 risulta precluso. Ricorda altresì che gli emendamenti Nevi 5.10 e 5.8 risultano preclusi dalla reiezione dell'emendamento Nevi 1.18.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 6, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gadda 6.4 e Cenni 6.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cenni 6.2 e Ciaburro 6.5 a condizione che siano riformulati in termini identici all'emendamento Parentela 6.10, sul quale esprime dunque parere favorevole. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cardinale 6.3, Nevi 6.7 e 6.8, e sugli identici Caretta 6.6 e Nevi 6.9.

Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) intervenendo sul suo emendamento 6.4, evidenzia che l'introduzione della fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 6 nel contesto di una proposta di legge della quale, come ha più volte sottolineato, non risulta chiaro l'ambito applicativo e che reca elementi di incertezza nella regolamentazione di taluni istituti, tra i quali il logo, rischia di creare le condizioni per una non corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 6.4.

Susanna CENNI (PD) invita la relatrice e il Governo a riconsiderare il parere espresso sul suo emendamento 6.1 che è

volto a dare organicità al quadro normativo relativo alle attività di controllo.

La Commissione respinge l'emendamento Cenni 6.1.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, segnala come la reiezione dell'emendamento Cenni 6.1 determini la preclusione degli identici emendamenti Caretta 6.6 e Nevi 6.9.

Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione del suo emendamento 6.2.

Monica CIABURRO (FdI) accoglie la riformulazione del suo emendamento 6.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Parentela 6.10, Cenni 6.2 (*nuova formulazione*) e Ciaburro 6.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che l'emendamento Cardinale 6.3 deve ritenersi assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Cenni 6.2 (*nuova formulazione*) e Ciaburro 6.5 (*nuova formulazione*) e Parentela 6.10. Avverte inoltre che l'emendamento Nevi 6.7 deve ritenersi assorbito, quanto al comma 1, dall'approvazione degli identici emendamenti Cenni 6.2 (*nuova formulazione*) e Ciaburro 6.5 (*nuova formulazione*) e Parentela 6.10, quanto ai commi 2 e 3 dalla reiezione dell'emendamento Cenni 6.1.

La Commissione respinge l'emendamento Nevi 6.8.

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 7, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gadda 7.1.

Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 7.1

Rosalba CIMINO (M5S), *relatrice*, invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Critelli TIT. 1.

Il sottosegretario Franco MANZATO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Maria Chiara GADDA (PD) sottoscrive l'emendamento Critelli TIT.1.

La Commissione respinge l'emendamento Critelli TIT.1.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni, per acquisirne il parere.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo

- 1. 16.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge è volta a promuovere la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero o utile, di quelle provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.

- 1. 12.** Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari a chilometro zero o utile, di quelli.

- 1. 10.** Critelli, Gadda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari.

- 1. 8.** D'Alessandro, Gadda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari,

Conseguentemente:

all'articolo 2:

al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e alimentari fino a: 28 gennaio 2002,) ».

al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari;

al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;

all'articolo 4:

al comma 1, sopprimere le parole: e alimentari;

al comma 2, sopprimere le parole: e alimentari;

all'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: alimentari e.

- 1. 21.** D'Alessandro, Gadda.

Al comma 1 sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: e alimentari con le seguenti: di qualità.

all'articolo 3, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.

- 1. 1.** Bond.

Al comma 1, dopo le parole: e alimentari aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.

- 1. 17.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o utile fino alla fine del comma.

- 1. 6.** D'Alessandro, Incerti.

Al comma 1, sopprimere le parole: o utile.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o utile;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: o utile;

alla rubrica dell'articolo 3, sopprimere le parole: o utile;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile;

alla rubrica dell'articolo 4, sopprimere le parole: o utile;

all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile;

all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: o a chilometro utile;

al titolo, sopprimere le parole: o utile.

- 1. 18.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1 dopo le parole: provenienti da filiera corta inserire le seguenti: e nazionali;

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari inserire la seguente: nazionali.

- 1. 22.** D'Alessandro, Incerti.

Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti: , dei prodotti agricoli di origine locale, stagionali e di qualità, anche certificati, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati

- 1. 11.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, dopo le parole: filiera corta inserire le seguenti: di origine locale,.

- 1. 7.** Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moeretto.

Al comma 1, dopo le parole: ai consumatori inserire le seguenti: una maggiore trasparenza dei prezzi e.

- 1. 14.** Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

- 1. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.

- *1. 15.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 2 sostituire le parole: possono adottare con la seguente: adottano.

- *1. 3.** Bond.

Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.

****1. 4.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.

****1. 9.** Dal Moro, Gadda.

Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma aggiungere la seguente: 1.

****1. 19.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spina.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.

***1. 5.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali iniziative sono adottate in conformità a quanto previsto dalla presente legge, prevedendo il coinvolgimento degli operatori su base esclusivamente volontaria.

***1. 20.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 26. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) prodotti agricoli e alimentari: i prodotti ottenuti dalle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, inclusa l'acquacoltura, e dalle attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti medesimi ai sensi dell'articolo 2135 c.c.;

b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari la cui distanza chilometrica dal luogo di produzione o da quello di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione a quello di vendita sia compresa nel raggio di 70 chilometri ed i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO₂ equivalente per tonnellata nel rispetto di quanto previsto successivo articolo 3.

2. 36. Cenni.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,) da filiera corta: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, provenienti da luoghi di produzione o di trasformazione in azienda, delle materie prime prevalentemente prodotte dall'azienda stessa, posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita; nonché i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale;

2. 19. Cenni, Critelli.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) prodotti agricoli a chilometro zero o utile: i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:

1) prodotti tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

2) prodotti stagionali: i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;

3) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: i prodotti il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo produce meno di 25 kg di CO₂ equivalente per tonnellata; ».

2. 21. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) « prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero » i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al

momento del consumo finale ai sensi dell'articolo 11 comma 2, lettera b) della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

2. 12. Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prodotti agricoli (di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, inclusa l'acquacoltura, la cui vendita avviene sul luogo di produzione o in luoghi posti a una distanza non superiore a 30 Km dal luogo di produzione.

2. 28. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e alimentari (di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002) ».

2. 15. D'Alessandro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e alimentari inserire le seguenti: trasformati all'interno dell'azienda agricola.

2. 22. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del 28 gennaio 2002 aggiungere le seguenti: se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.

2. 27. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spina.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime con le seguenti: delle materie prime agricole primarie utilizzate.

- 2. 1.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle materie prime aggiungere le seguenti: provenienti dal fondo di un imprenditore agricolo singolo o associato.

- 2. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 30.

- 2. 18** Cardinale, Incerti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 40.

- 2. 14.** Cardinale, Incerti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.

- *2. 17.** Cardinale, Incerti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 70 con la seguente: 50.

- *2. 3.** Bond.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.

- 2. 37.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti da un comune della stessa provincia.

- 2. 5.** Fornaro, Cenni.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.

- *2. 23.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita.

- *2. 4.** Bond.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita aggiungere le seguenti: o comunque provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita.

- 2. 13.** D'Alessandro, Cenni.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine del periodo.

- 2. 33.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca fino alla fine della lettera, con le seguenti: e i prodotti della pesca in mare e nelle acque interne.

- 2. 6.** Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non

superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.

- 2. 38.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e che rientrino nella definizione di prodotti «Made green in Italy» di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018 n. 56 di attuazione dell'articolo 21 della legge 221/2015.

- 2. 9.** Benedetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e alimentari.

- 2. 16.** D'Alessandro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari *inserire la seguente:* nazionali.

- *2. 7.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari *inserire la seguente:* nazionali.

- *2. 30.** Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari *aggiungere le seguenti:* se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.

- 2. 29.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e alimentari *aggiungere le seguenti:* trasformati all'interno dell'azienda agricola.

- 2. 24.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: i prodotti *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.

- 2. 11.** Cenni, Cardinale, Marco Di Maio, Vazio, Moretto.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore *aggiungere le seguenti:* singolo o associato in diverse forme di aggregazione.

- 2. 39.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore *aggiungere le seguenti:* anche associato secondo diverse forme di aggregazione.

- 2. 34.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque provenienti da luoghi di produzione e trasformazione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita;

- 2. 25.** Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.

- 2. 8.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerate intermediari.

- 2. 40.** Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.

- *2. 35.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono considerate intermediari le cooperative agricole od altre organizzazioni di produttori.

- *2. 31.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli ed alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protetta, prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle spe-

cialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

b-ter) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

- 2. 20.** Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 2. 41.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e alimentari.

- 2. 32** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) mercato agricolo di vendita diretta: l'area pubblica o privata destinata all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, alimentari, dell'acquacoltura e della pesca da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in conformità alle disposizioni in materia di

mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. 10. Benedetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

ARTICOLO 2-bis

(Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti prevalentemente provenienti dall'azienda stessa. Sono ricomprese le aziende agricole o ittiche associate a tal fine o che svolgono o partecipano a identiche attività riconosciute o registrate ai sensi della normativa vigente.

2. Gli imprenditori agricoli o ittici, che intendono produrre e commercializzare prodotti di prevalente produzione propria, devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; in particolare, per la produzione primaria si fa riferimento ai requisiti generali d'igiene previsti dall'allegato I e per le fasi successive ai pertinenti capitoli dell'allegato II del medesimo regolamento.

3. I locali già autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, o registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge.

4. Fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal comma 2 e 3, per le attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle perti-

nenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico, senza obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

5. In attuazione di quanto disposto al comma 4, è consentita la trasformazione nella abitazione e nelle relative pertinenze delle seguenti materie prime di prevalente produzione propria:

- a) confetture e conserve;
- b) miele;
- c) frutti in guscio;
- d) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;
- f) legumi;
- g) latte;
- h) uova;
- i) lavorazione di formaggi, salumi e altri prodotti della tradizione locale;
- l) frutta e ortaggi;
- m) vino e olio;
- n) pane e affini;
- o) carne o pesce (di esclusiva produzione propria);
- p) canapa sativa e suoi derivati;

È consentito l'utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, spezie, olio, aceto e simili.

6. Nel caso di locali interrati o seminterrati, l'accesso deve poter venire agevolmente dall'esterno, anche attraverso altri locali.

7. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti alimentari devono avere dimensioni e attrezzature adeguate alla quantità e tipologia di prodotto e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature idonee. Lo stesso locale può essere adibito alla lavorazione di più prodotti purché le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in

tempi diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle strutture e delle attrezzature.

8. I locali adibiti alla maturazione, stagionatura ed essiccazione devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Detti locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente naturali o avere pavimenti o pareti di roccia naturale. In detti locali è vietato l'immagazzinamento promiscuo con prodotti non alimentari.

9. I locali adibiti al deposito devono essere idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. I locali per il deposito possono essere anche accessori all'abitazione, purché non direttamente comunicanti con l'allevamento.

10. I locali adibiti alla vendita diretta devono avere dimensioni ed attrezzature adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione di quelli completamente interrati e devono essere aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

11. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di lavorazione, purché esercitata in tempi diversi o in uno spazio appropriato, adeguatamente separato dalla zona di lavorazione.

12. Ulteriori requisiti igienici di semplificazione dei locali, deroghe alle superfici finestrate delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti, specifiche delle attrezzature adibite alla trasformazione, alla lavorazione e alla somministrazione dei prodotti di cui al presente articolo, possono essere individuati con regolamento della Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle linee guida presenti della presente legge.

13. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge è convocata la Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti necessari.

14. Con regolamento emanato dalla Regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano si possono stabilire i limiti quantitativi di produzione entro i quali la destinazione di un locale a scopo

di laboratorio non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e possono, se necessario, emanare norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico.

ART. 2-ter.

(Corsi di Formazione).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire corsi di formazione per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti agroalimentari e ittici trasformati tradizionalmente. I corsi si svolgono nella regione o provincia autonoma sul cui territorio ha luogo l'attività dell'azienda.

2. Il corso deve essere frequentato obbligatoriamente dal personale aziendale entro quindici mesi dalla registrazione dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare giudicati adeguati da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti locali tradizionali di interesse.

3. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agroalimentari e ittici locali, all'applicazione delle corrette prassi operative, rintracciabilità, etichettatura e vendita nonché a elementi di microbiologia, tecnologia alimentare e valutazione del rischio e al sistema di autocontrollo igienico (HACCP).

ART. 2-quater.

(Attività di controllo).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per il tramite dei servizi veterinari e dei

Servizi d'igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi le amministrazioni competenti si possono avvalere degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento

2. 01. Benedetti.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo

***3. 5.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Benedetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. La valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale ai fini del trasporto dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a miglio zero di cui alle lett. *b)* e *c)* dell'articolo 2 sono attuate nel rispetto dello schema nazionale volontario denominato *Made green in Italy* di cui all'articolo 21 della l. n. 221 del 2015.

2. Al fine di rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli e alimentari i parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio sono definiti nel rispetto del d.m. 21 marzo 2018 n. 56 ».

3. 15. Cenni, D'Alessandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a ven-

dita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

3. 14. Cenni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli a chilometro

zero o di filiera corta le Regioni, d'intesa con i comuni e con le associazioni di rappresentanza degli agricoltori, definiscono azioni volte a favorire l'attività di vendita di tali prodotti anche prevedendo l'individuazione da parte dei comuni nelle aree destinate a mercati pubblici di una riserva di posti destinati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti di filiera corta o a chilometro zero.

3. 16. Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, sostituire le parole: mercati in aree pubbliche *con le seguenti:* mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007 »;

Conseguentemente, sopprimere le parole: o utile.

3. 4. Cenni.

Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli *aggiungere le seguenti:* singoli o associati in diverse forme di aggregazione.

3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.

3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, sostituire le parole: e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli *con le seguenti:* a chilometro zero o.

3. 12. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.

3. 7. Critelli, Incerti.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno il 20 per cento del *con le seguenti:* in misura congrua sul.

3.20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale *con le seguenti:* appositi spazi all'interno.

3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

***3. 3.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni e gli enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribu-

zione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

***3. 9.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

3. 13. Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per poter esercitare la vendita diretta, la parte non prevalente delle produzioni degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, deve essere prodotta a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o, comunque, all'interno della stessa provincia.

3. 10. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le amministrazioni comunali favoriscono, con propri atti deliberativi, l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici ad associazioni di cittadini, produttori o consumatori, per l'istituzione di mercati contadini periodici, a cadenza settimanale o mensile e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale. A tale fine, le medesime associazioni si impegnano a definire un sistema di garanzia partecipativa SGP adottando un proprio regolamento per evidenziare la tracciabilità e la qualità dei prodotti e stabilire i criteri di sostenibilità ecologica e sociale dei prodotti e dei

processi produttivi, l'ampiezza delle aree di provenienza per le diverse categorie di prodotto, che non può comunque superare l'ambito locale, le caratteristiche strutturali, dimensionali e sociali delle aziende e le modalità di accesso al mercato. Le associazioni sono altresì tenute a rendere pubblico il regolamento e adottano sistemi di autocontrollo. Le amministrazioni comunali possono effettuare verifiche e, nel caso di mancato rispetto del regolamento, revocano l'assegnazione.

1-ter. I mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti sono esentati dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

3. 2. Fornaro, Cenni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli imprenditori agricoli, nell'ambito della vendita diretta esercitata ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, dovranno segnalare espressamente con appositi cartelli, da esporre all'ingresso dell'esercizio, che l'attività consiste nell'esitare e vendere ai consumatori i soli prodotti agricoli e alimentari provenienti dal proprio fondo.

3. 21. Vazio, Cenni.

Alla rubrica, sostituire le parole da: e alimentari fino a: e di quelli con le seguenti: a chilometro zero o.

3. 11 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: a chilometro zero o utile e di quelli.

3. 6. Critelli, Incerti.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 5. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

*(Istituzione del marchio
« chilometro zero »).*

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera « chilometro zero » che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente allegato:

Allegato 1
(Articolo 4, comma 3)

1. Disciplina del marchio « chilometro zero ».

Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio « chilometro

zero » le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2

2. Logo « chilometro zero ».

La licenza d'uso del logo « chilometro zero » è concessa a titolo gratuito.

La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

3. Modalità d'uso del logo « chilometro zero ».

L'utilizzo del logo « chilometro zero » mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.

Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.

L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avve-

nimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).

Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.

L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.

La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.

Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.

Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

4. Verifica della conformità.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.

Le imprese licenziate sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. 17. Cenni.

Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sono istituiti i loghi « chilometro

zero » e « filiera corta » rispettivamente per i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione dei loghi, le quali devono comunque garantire tracciabilità, la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto per il quale si chiede il logo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Il logo relativo alla tipologia di prodotto in vendita, al fine di favorire il consumo responsabile e consapevole da parte del consumatore, è esposto in luogo ben visibile al consumatore nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione che forniscono i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) ovvero, all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, in corrispondenza dell'esposizione dei prodotti al fine di segnalarne la presenza ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi « chilometro zero » e « filiera corta »).

4. 9 Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile » con le seguenti: sono istituiti il logo « chilometro zero o utile » e il logo « filiera corta ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo « filiera corta ».

4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile » con le seguenti: sono istituiti i loghi « chilometro

zero » e « prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta »

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: e le modalità di attribuzione del logo *con le seguenti:* e le modalità di impiego dei loghi ai fini dell'etichettatura di tali prodotti;

sopprimere il comma 2;

sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione dei loghi « chilometro zero » e « prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta »).

4. 16. Cardinale, Incerti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « chilometro zero o utile » con le seguenti: « filiera corta »

Conseguentemente:

al medesimo periodo:

sopprimere le parole: « e b) »

dopo le parole: modalità di attribuzione del logo *inserire le seguenti:* e del relativo controllo;

sostituire la rubrica con la seguente: « (Istituzione del logo « filiera corta »).

4. 6. Critelli, Gadda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o utile.

4. 11. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, dopo le parole: o utile *inserire le seguenti:* o a filiera corta.

4. 12 Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attribuzione del logo *aggiungere le seguenti:* , le quali devono comunque ga-

rantire la tracciabilità, la sicurezza alimentare nonché la qualità ambientale del prodotto per il quale si chiede il logo, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dal luogo di produzione fino al luogo di vendita.

4. 1. Bond, Nevi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel rispetto del bilinguismo di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in provincia di Bolzano il logo « *chilometro zero o utile* » è sostituito dal seguente: « *chilometro zero o utile – Null Kilometer oder aus nächster Nähe* ».

4. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il logo può essere esposto:

a) sempre, sui prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* o relativi contenitori o imballaggi;

b) nei mercati che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sull'insegna che indica la località o il venditore;

c) negli esercizi di ristorazione che somministrano i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sull'insegna di accesso e sul catalogo dell'offerta al pubblico;

d) negli esercizi commerciali della piccola, media e grande distribuzione che vendono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, all'esterno del punto vendita e sullo scomparto che ospita i prodotti. L'esposizione all'interno dei locali avviene in spazi espositivi appositamente dedicati.

4. 15, Spina, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: deve essere.

- 4. 3.** Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto *aggiungere le seguenti:* nel luogo di vendita diretta.

- 4. 19.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 2, dopo la parola: ristorazione *aggiungere le seguenti:* nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.

- 4. 20.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e alimentari.

- 4. 4.** D'Alessandro.

Al comma 2, dopo le parole: e alimentari *aggiungere le seguenti:* trasformati all'interno dell'azienda agricola.

- 4. 8.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Al comma 2, dopo le parole: e alimentari *aggiungere le seguenti:* se trasformati presso l'azienda agricola di produzione della materia agricola primaria utilizzata nella trasformazione del prodotto.

- 4. 13.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

Al comma 2, sopprimere le parole da: in spazi espositivi *fino alla fine del comma.*

- 4. 14.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Alla rubrica, sopprimere le parole: o utile.

- 4. 10.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Decreti attuativi).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti « a chilometro zero o utile » e « provenienti dalla filiera corta », nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

- 4. 01.** Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Decreti attuativi).

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-

cazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le caratteristiche dei prodotti « a chilometro zero » e « provenienti dalla filiera corta », nonché le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore. »

- 4. 02.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 5.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.

- 5. 9.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e di quelli provenienti da filiera corta.

Conseguentemente:

sopprimere il quarto periodo;

sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta nella ristorazione collettiva).

- 5. 6.** Critelli, Gadda.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che documenti il proprio im-

pegno a fornire una più ampia gamma e quantità di prodotti alimentari e agricoli a chilometro zero o utile o provenienti da filiera corta compatibilmente con il diritto dell'unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

- 5. 3.** Critelli, Gadda.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

- 5. 1.** Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.

- *5. 4.** Cardinale, Incerti.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: in quantità pari ad almeno il 20 per cento.

- *5. 7.** Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.

- 5. 11.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire la cifra: 20 con la seguente: 25.

- 5. 2.** Fornaro.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: o utile.

- 5. 10** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Alla rubrica, sostituire la parola: utile con la seguente: zero.

- 5. 8.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 4.** Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Attività di controllo e sanzioni).

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

- 6. 1.** Cenni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio « chilometro zero » per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui all'articolo 2.

- 6. 2.** Cenni, D'Alessandro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che immetta in commercio prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro ».

2. Alla stessa sanzione soggiace colui che utilizzi il marchio « chilometro zero » o « chilometro utile » per prodotti agricoli e alimentari privi dei requisiti di cui al medesimo articolo 2.

- 6. 5.** Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

- 6. 10.** Parentela, Cimino, Cadeddu, Casese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Sostituirlo con il seguente:

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a)* e *b)*, nell'etichettatura, nella pubblicità nella presentazione e nei documenti commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

6. 3. Cardinale, Marco Di Maio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente legge i termini relativi alla definizione di prodotto a chilometro zero o di filiera corta nella vendita diretta o nell'informazione ai consumatori in modo che possa indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 euro a 5000 euro.

2. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge. ».

6. 7. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: e, ove compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2017.

6. 8. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« *1-bis.* Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.

1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge. »

***6. 6.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« *1-bis.* Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati dalla presente legge.

1-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della presente legge. ».

***6. 9.** Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

TITOLO

Sostituire il titolo con il seguente:
« Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta ».

TIT. 1. Critelli.

ALLEGATO 2

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
Nuovo testo C. 183 Gallinella.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1. 2. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Benedetti.

Al comma 2, dopo le parole: medesimo comma *aggiungere la seguente:* 1.

****1. 4.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

****1. 9.** Dal Moro.

****1. 19.** Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Spena.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: delle materie prime *con le seguenti:*

delle materie prime agricole primarie utilizzate.

2. 1. Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: luogo di vendita *aggiungere le seguenti:* o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui all'articolo 5.

2. 37. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: luogo di vendita *aggiungere le seguenti:* ovvero provenienti dalla stessa Regione del luogo di vendita,.

2. 13. (Nuova formulazione) D'Alessandro, Cenni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e i prodotti della pesca *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* e i prodotti freschi della pesca in mare e nelle acque interne.

2. 6. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: provenienti da

punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita.

2. 38. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: produttore aggiungere le seguenti: singolo o associato in diverse forme di aggregazione.

***2. 39.** Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

***2. 34.** (Nuova formulazione) Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le Organizzazioni di produttori e le Organizzazioni Interprofessionali non sono considerate intermediari.

****2. 8.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

****2. 40.** (Nuova formulazione) Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

****2. 35.** (Nuova formulazione) Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.

****2. 31.** (Nuova formulazione) Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 41. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: imprenditori agricoli aggiungere le seguenti: singoli o associati in diverse forme di aggregazione.

3. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1, sopprimere la parola: diretta.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere la parola: diretta.

3. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 1 sostituire le parole: almeno il 20 per cento del totale con le seguenti: appositi spazi all'interno.

3. 8. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le Regioni e gli Enti locali, d'intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione organizzata, favoriscono, all'interno dei locali di supermercati, la destinazione di particolari aree alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.

***3. 3.** Golinelli, Viviani, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

***3. 9.** Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro.

***3. 13.** (Nuova formulazione) Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito fino a: utile » con le seguenti: sono istituiti il logo « chilometro zero o utile » e il logo « filiera corta ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e il logo « filiera corta ».

4. 18. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere con le seguenti: è.

4. 3. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 2, dopo le parole: Il logo può essere esposto aggiungere le seguenti: nel luogo di vendita diretta.

4. 19. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

Al comma 2, dopo la parola: ristorazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.

4. 20. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: generi.

5. 9. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: adeguatamente documentato inserire le seguenti: attraverso documenti di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

5. 1. (Nuova formulazione) Viviani, Liuni, Golinelli, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli.

Al comma 1, capoverso comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 20 per cento con la parola: congrua.

5. 11. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli e alimentari violando le disposizioni di cui all'articolo 2 o utilizzi il logo di cui all'articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

***6. 10.** Parentela, Cimino, Cadeddu, Cassese, Cillis, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone.

***6. 2.** (Nuova formulazione) Cenni, D'Alessandro.

***6. 5.** (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	214

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

Nota aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018.

Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che il documento in esame (NADEF 2018) aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2019-2021 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2018). Esso reca inoltre quattro allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato I, Volume 1° e Volume 2°); il rapporto programmatico recante gli interventi in

materia di spese fiscali (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato II); il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato III); la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Allegato IV).

Per quanto concerne i disegni di legge collegati, segnala che la Nota di aggiornamento 2018 dichiara collegati alla decisione di bilancio alcuni disegni di legge aventi ad oggetto: misure a favore delle *start up* innovative (c.d. Fondo venture capital per *start up* innovative); misure a favore dei soggetti coinvolti dalla crisi del sistema bancario (c.d. Fondo ristoro a favore dei soggetti truffati); l'introduzione del reddito di cittadinanza e la riforma dei centri per l'impiego; l'introduzione di misure fiscali agevolate per le società che riducono le emissioni inquinanti (c.d. IRES verde); misure per il dissesto e il riequilibrio finanziario degli enti locali; interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo; delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei beni culturali; delega di riordino del set-

tore dei giochi; disposizioni in materia di ordinamento sportivo e di professioni sportive; disposizioni in materia di istruzione, università, alta formazione artistica, musicale e coreutica, ricerca e attività sportiva scolastica e universitaria, nonché di riassetto, semplificazione e codificazione della normativa dei medesimi settori; disposizioni per la modernizzazione e l'innovazione nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'ippica; disposizioni per la riforma del Codice del Lavoro; riduzione della pressione tributaria e amministrativa su piccole e medie imprese; revisione del sistema pensionistico con la cd. « quota 100 ».

Osserva che con riferimento al quadro macroeconomico, la Nota in esame presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per il triennio successivo, rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di rallentamento dell'economia italiana emersi nella prima parte del 2018, in corrispondenza di un indebolimento della spesa per consumi delle famiglie e il forte calo delle esportazioni di beni e servizi. Vengono presentati due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali.

Sottolinea che le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente incluse le clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette nel 2019, 2020 e 2021, nonché il peggioramento del contesto macroeconomico di riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime per l'intero arco temporale di riferimento. La Nota rivede la previsione tendenziale di crescita del PIL all'1,2 per cento nel 2018, allo 0,9 per cento nel 2019 e all'1,1 per cento nel biennio 2020-2021.

Ricorda che lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2019 con cui si procederà alla disattivazione delle clau-

sole di salvaguardia relativamente all'anno 2019. Le due previsioni, che coincidono per l'anno in corso, si differenziano negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale. Nello scenario programmatico, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1,5 per cento nel 2019, all'1,6 per cento nel 2020 e all'1,4 per cento nel 2021. Rispetto allo scenario tendenziale, si profila quindi un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,6 punti percentuali nel 2019, di 0,5 punti percentuali nel 2020 e di 0,3 punti nel 2021.

Osserva che la Nota di aggiornamento 2018 presenta la revisione del quadro di finanza pubblica per il periodo 2018-2021, basata sulla legislazione vigente, che indica un rialzo della stima annua di indebitamento netto per tutti gli esercizi considerati. In particolare, per l'esercizio in corso, la previsione di indebitamento netto in rapporto al PIL, sia pure in calo sul precedente anno, registra un peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al DEF di aprile, attestandosi all'1,8 per cento, in raffronto all'1,6 precedentemente stimato. La revisione delle stime comporta un peggioramento dei valori attesi del saldo anche per gli esercizi 2019-2021: dallo 0,8 all'1,2 per cento per il 2019; da una previsione di pareggio a un disavanzo dello 0,7 per cento per il 2020; da un avanzo dello 0,2 per cento ad un disavanzo dello 0,5 per cento per il 2021. Alla revisione del saldo di indebitamento netto, rispetto al precedente quadro tendenziale, contribuiscono sia l'andamento dell'avanzo primario sia la spesa per interessi. Segnala che complessivamente, nelle nuove previsioni, l'avanzo primario in rapporto al PIL conserva un profilo di crescita, ma meno accentuato rispetto al DEF, attestandosi all'1,8 per cento nel 2018 (1,9 per cento nel DEF), al 2,4 per cento nel 2019 (anziché 2,7 per cento), al 3,0 per cento nel 2020 e al 3,3 per cento nel 2021 (con una riduzione annua di 0,4 per cento in entrambi gli esercizi rispetto alla precedente previsione). Evidenzia che l'indebitamento netto strutturale (calcolato al netto delle misure *una tantum* e depurato della componente ciclica del saldo) assume nel periodo previsionale i seguenti valori: 1,1 per cento nel 2018; 0,4 per cento nel 2019; 0,1 per cento nel 2020 e, infine, 0,2 per cento nel 2021. Sotto-

linea che rispetto alle stime del DEF, la revisione indica un peggioramento del saldo strutturale per ciascuno degli esercizi, con la sola eccezione del 2019. Osserva che sul fronte delle entrate, le nuove previsioni per il periodo 2018-2021 evidenziano, in rapporto al PIL, una contrazione rispetto al DEF di 0,2 punti percentuali nel 2018 (da 46,4 per cento a 46,2 per cento), che si proietta, con lievi scostamenti, anche nelle annualità successive. Tali rettifiche si riflettono anche nelle previsioni aggiornate riguardanti la componente delle entrate tributarie. La pressione fiscale a legislazione vigente è prevista al 41,9 per cento del PIL (42,2 per cento nel DEF) nel 2018, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Sono poi previsti incrementi annui nel biennio 2019-2020 e una successiva riduzione; per effetto di tale andamento il rapporto si attesta al 42,1 per cento nel 2021. Al netto delle misure riguardanti il beneficio degli 80 euro, la pressione fiscale varia dal 41,3 per cento del 2018 al 41,6 per cento nel 2021. Rimarca che per il periodo 2018-2021 nel quadro aggiornato si registra un incremento della spesa corrente primaria rispetto alle stime del DEF. In particolare, nel 2019 la previsione sale al 40,7 per cento (rispetto al 40,5 per cento del DEF) e si attesta al 39,7 per cento a fine periodo (rispetto al precedente valore di 39,5 per cento). Segnala che per quanto riguarda la spesa in conto capitale, si registra per l'anno 2018 una revisione della stima in diminuzione per circa 1,7 miliardi rispetto alle previsioni del DEF. Anche l'incidenza rispetto al PIL passa dal 3,3 per cento (DEF) al 3,2 per cento. La riduzione più consistente, di circa 2,3 miliardi di euro, interessa il 2019, mentre la correzione è pari a circa 1 miliardo l'anno nel biennio successivo. La revisione del quadro previsionale, confermando il *trend* già previsto dal DEF, indica una riduzione costante dell'incidenza della spesa di parte capitale sul PIL nel periodo considerato, con valori che passano dal 3,2 per cento del 2018 al 2,9 per cento nel 2021. Quanto alla spesa per interessi, sottolinea che le nuove previsioni a legislazione vigente (2018-2021) espongono valori superiori a quelli del DEF 2018: in particolare, la correzione dell'incidenza della spesa rispetto al PIL è di circa 0,1

per cento nel 2018, 0,2 per cento annuo negli anni 2019 e 2020 e 0,3 per cento nel 2021. La NADEF precisa che la spesa per interessi dal 2019 tornerà a crescere in termini nominali a causa di una graduale ripresa dei tassi di interesse. Il quadro programmatico riporta valori della spesa per interessi in percentuale del PIL di poco superiori rispetto a quelli del quadro tendenziale per il periodo di previsione 2019-2021. In particolare, in termini programmatici, la spesa si colloca sul 3,7 per cento del PIL nel 2019, 3,8 per cento nel 2020 e si attesta sul valore di 3,9 punti percentuali di PIL nel 2021. Si registra, pertanto, uno scostamento in aumento rispetto al quadro tendenziale pari a circa uno 0,1 per cento annuo per il periodo 2019-2021.

Segnala che in concomitanza con la Nota di aggiornamento 2018, è stata altresì presentata la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (OMT o MTO, *Medium Term Objective*) (Doc. LVII, n. 1-*bis* – Annesso). Sottolinea che per l'Italia, l'OMT è il pareggio di bilancio e che l'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) prevede che « Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico (comma 1). Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (comma 2) ».

Segnala che nella richiamata Relazione al Parlamento, il Governo rileva come la politica di bilancio, « pur condividendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL, prevede un diverso percorso di aggiustamento del saldo strutturale rispetto a quanto previsto nel documento programmatico dello scorso settembre ». In particolare, sulla base di un approccio che « combina responsabilità fiscale e stimolo alla crescita », il Governo prevede un indebitamento netto nominale

del 2,4 per cento del PIL nel 2019, del 2,1 per cento nel 2020 e dell'1,8 per cento nel 2021, con un incremento dell'indebitamento netto strutturale dello 0,8 per cento nel 2019 (1,7 per cento, a fronte dello 0,9 per cento nel 2018) e una variazione nulla negli anni 2020 e 2021. In questo quadro il percorso di convergenza verso l'Obiettivo di Medio Termine (pareggio strutturale di bilancio), il cui raggiungimento era previsto nel 2020, viene rinviato, secondo un principio di gradualità, agli anni successivi al 2021, quando la crescita si sarà consolidata e il tasso di crescita del PIL reale e il tasso di disoccupazione saranno tornati ai livelli pre-crisi.

Sottolinea che il Governo italiano ritiene che una *stance* di politica fiscale restrittiva, e quindi più vicina agli attuali parametri europei, priverebbe il bilancio pubblico di risorse destinate a rilanciare la domanda e a migliorare le prospettive di crescita di medio periodo, nonché la sostenibilità sociale. Tale orientamento è supportato dalla convinzione che l'economia italiana sia ancora ben lontana dalla piena occupazione delle risorse e che la persistente debolezza delle condizioni cicliche non sia adeguatamente colta dalle stime prodotte dalla metodologia ufficiale per la stima del prodotto potenziale e dell'*output gap*.

Per quanto concerne i dati relativi al rapporto debito pubblico/PIL, segnala che la Nota di aggiornamento 2018 evidenzia che il rapporto debito pubblico/PIL, dopo una crescita sostanziale negli anni 2007-2014 (da un valore di poco inferiore al 100 per cento al 131,8 per cento) comincia a ridursi a partire dal 2015 (131,6 per cento), per passare al 131,4 per cento nel 2016 e al 131,2 per cento nel 2017. La riduzione del rapporto è riconducibile all'aumento del PIL, che ha più che compensato l'aumento dello *stock* di debito. Sottolinea che nella Nota si prevede per l'anno in corso un'ulteriore riduzione al 130,9 per cento, nuovamente determinata dalla crescita nominale del PIL (2,5 per cento) superiore alla crescita dello *stock* di debito (2,3 per cento). La riduzione, osserva, appare ancora più marcata nel percorso programmatico fissato per il triennio 2019-

2021, nonostante il livello dello *stock* di debito presenti un andamento crescente di anno in anno. Evidenzia, quindi, che nel 2019 il Governo intende ridurre il debito pubblico al 130 per cento, principalmente grazie a un aumento del PIL nominale del 3,1 per cento, a fronte di un aumento del debito di oltre 54 miliardi di euro. Nel 2020 si prevede un'ulteriore riduzione al 128,1 per cento grazie a un aumento del PIL nominale del 3,5 per cento e alla riduzione del fabbisogno del settore pubblico (-0,4 per cento del PIL). Lo *stock* di debito è previsto in crescita per quasi 50 miliardi di euro. Nel 2021, a fronte di un aumento dello *stock* di debito previsto pari a circa 50 miliardi di euro, il rapporto debito/PIL è programmato in discesa al 126,7 per cento, grazie a una crescita del PIL nominale del 3,1 per cento e a un calo del fabbisogno del settore pubblico stimato pari a 0,2 per cento del PIL.

Segnala che nella Nota di aggiornamento, il Governo dichiara di condividere l'obiettivo di riduzione del rapporto debito/PIL, pur ritenendo che il miglior modo di perseguirlo sia attraverso la riduzione del denominatore risultante da una accelerazione della crescita economica favorita dalla manutenzione del territorio e delle infrastrutture e dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche in capitale umano e innovazione, mentre un'azione sul numeratore del rapporto attraverso una restrizione di bilancio potrebbe, invece, mettere a rischio la ripresa economica e la coesione sociale in un contesto di bassa crescita nominale, di lenta accelerazione dei salari, di rallentamento del commercio internazionale, di elevato tasso di disoccupazione – soprattutto giovanile – e di ridotti investimenti.

Conclude, ricordando che il 13 luglio 2018 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese e i pareri sulle politiche economiche, occupazionali e di bilancio degli Stati membri, chiudendo il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato nell'autunno 2017. Per quanto concerne le raccomandazioni formulate dal Consiglio dell'Unione europea all'Italia nel 2018, esse riguardano: gli aggiustamenti di bilancio e

la fiscalità (I); la pubblica amministrazione, la concorrenza, il contrasto alla corruzione e la giustizia (II); i crediti deteriorati e il settore bancario (III); il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV). Evidenzia quindi che nella Nota di aggiornamento al DEF 2018, come dichiarato, il Governo «anticipa le linee del proprio programma e degli orientamenti di riforma», rinviando al prossimo DEF (aprile 2019) una trattazione più ampia e approfondita: il programma di riforma copre tutte le macro-aree delle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, «caratterizzandosi per una maggiore ampiezza e differendo su alcuni punti nel merito o nelle priorità».

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che l'esame del provvedimento in oggetto può essere condotto solo entro gli specifici ambiti di competenza della Commissione ricorda, peraltro, che si è in attesa delle valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio e degli sviluppi del giudizio che i mercati stanno evidenziando in queste ore.

È dell'avviso che la Nota di aggiornamento al DEF contenga taluni positivi aspetti ma, sottolinea, il punto essenziale è capire se vi siano o meno le risorse finanziarie ed economiche per la loro attuazione.

Apprezza la precisione con la quale il relatore ha descritto e analizzato il provvedimento all'esame. Ritiene peraltro che vi siano almeno due tematiche che il relatore potrebbe approfondire e che riguardano l'incidenza dei maggiori oneri sulle spese correnti e se le disposizioni all'esame siano distoniche e possano incidere sulle regole e i principi della libera concorrenza il cui rispetto, ricorda, è tra i principi fondamentali dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD) sottolineando che lo stesso relatore ha voluto richiamare l'articolo 81 della Costituzione – peraltro approvato da un Parlamento che vedeva la Lega al Governo –, che consente il ricorso all'indebitamento pubblico solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere

adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali, osserva che le predette condizioni non sembrano sussistere. Si chiede in tal senso quale sia la base normativa che dà legittimità alle azioni proposte con la Nota di aggiornamento al DEF che, rimarca, sembra contenere solo spese destinate ai consumi, come ad esempio quelle pensionistiche, e non agli investimenti, ad esempio infrastrutturali, come da tempo richiesto dall'Unione europea.

Segnala che il problema non sono i vincoli europei giacché l'Unione europea si limita a far notare che il Governo italiano sta superando certi limiti che sono previsti dalla normativa.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, facendo riferimento alle richieste di chiarimento del collega Pettarin, per quanto riguarda l'incidenza sulla parte spese correnti, ricorda brevemente che le cause del calo del PIL sono essenzialmente legate alla riduzione della domanda interna e dei volumi di export: sottolinea che quest'ultimo è un dato esogeno la cui riduzione si potrebbe contrastare con i tradizionali strumenti di politica monetaria che però sono ora a disposizione della Banca centrale europea e non dei singoli Stati dell'area dell'euro. In tal senso, ritiene che si possa agire solo sul versante della domanda interna, cosa che viene prefigurata nel provvedimento all'esame per essere, in seguito, realizzata attraverso i dichiarati progetti di legge collegati sul reddito di cittadinanza, sulle pensioni e sulla c.d. *flat tax*.

Per quanto riguarda la seconda tematica sollevata, le possibili negative ricadute sulla libertà di concorrenza, non ritiene che nella Nota di variazione al DEF vi siano profili contrastanti con essa.

Conclude ricordando al collega De Luca che il disavanzo previsto nel provvedimento all'esame è legittimo nella stessa misura in cui lo sono stati quelli relativi al 2016 e al 2017 adottati dai Governi precedenti. Sottolinea, peraltro, che l'indebitamento è consentito durante i cicli negativi e che in questo momento si è in presenza di un tendenziale *trend* negativo dell'economia: è in questo quadro che si

assumono misure a sostegno della domanda e quindi l'articolo 81 della Costituzione è rispettato.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

C. 1209 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente e relatore*, ricordato che il decreto-legge n. 109/2018 introduce misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova (noto come ponte Morandi), avvenuto il 14 agosto 2018, nonché per le attività di demolizione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel Comune di Genova e nelle relative aree portuali, sottolinea che esso mira a ripristinare normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento, assicurando interventi di natura fiscale, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente.

Segnala che il provvedimento reca inoltre ulteriori misure urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che prevede altresì ulteriori misure urgenti per garantire continuità ed efficacia alle attività connesse alla rico-

struzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017.

Rimarca, infine, che il decreto-legge affronta ulteriori situazioni di criticità, con specifiche disposizioni riguardanti: la gestione dei fanghi di depurazione; il monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche nazionali e dei beni culturali immobili; delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché la sicurezza delle infrastrutture stradali e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti; la messa in sicurezza degli edifici scolastici; il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese in difficoltà.

Illustra brevemente i contenuti del decreto-legge n. 109 del 2018 che si compone di 46 articoli, ripartiti in quattro distinti Capi. Ricorda, quindi, che il Capo I (artt. da 1 a 11) reca gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, che il Capo II (articoli da 12 a 16) interviene sulla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, che il Capo III (articoli da 17 a 36) reca interventi destinati ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, che il Capo IV reca le misure urgenti per gli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (articoli da 37 a 39), che ulteriori interventi emergenziali sono disposti agli articoli da 40 a 44 del Capo V, mentre i successivi articoli 45 e 46 recano, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della disciplina in esame.

Per quanto concerne i profili di diretto interesse della Commissione, richiama, in particolare, talune disposizioni del decreto.

Con riguardo alle misure urgenti per la città di Genova, ricorda che l'articolo 1, comma 5 – con riferimento ai poteri derogatori attribuiti al Commissario straordinario per la ricostruzione – fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenza all'Unione europea, mentre il comma 7 disciplina l'affidamento, da parte del Commissario straordinario, delle opere per il ri-

pristino del sistema viario, disponendo che avvenga nel rispetto dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 50 del 2016, c.d. Codice dei contratti pubblici) che consente agli Stati membri l'aggiudicazione di appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Sottolinea che, secondo la citata direttiva, ciò è possibile « nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici ».

Evidenzia che l'articolo 3 reca misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero: per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione (regolamento generale), nonché n. 1408/2013 (aiuti *de minimis* nel settore agricolo) e n. 717/2014 (aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

Osserva che l'articolo 4 prevede misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, stabilendo, al comma 3, che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Segnala che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità. Tra di esse, il comma 3 subordina le misure di sostegno per l'autotrasporto per le maggiori spese sostenute per la percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e per le difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali) al rispetto della normativa europea sugli aiuti « *de minimis* ». Osserva che il comma 4, invece,

differisce al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale è possibile l'affidamento dei contratti di servizio per i servizi ferroviari regionali in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007, ovvero per procedere alla pubblicazione dell'avviso con le informazioni relative alla procedura, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, mentre, per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa, il comma 5 consente di autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, in deroga alla disciplina ordinaria recata dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, ma nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea.

Rimarca che l'articolo 7 istituisce la « Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova », prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedurali speciali. A tal proposito, peraltro, ricorda che la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). Le ZES possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come « meno sviluppate » o « in transizione ». L'istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia presente almeno un'area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013.

Evidenzia inoltre che l'articolo 8 istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato. Segnalando che il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono

concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Sul piano europeo, l'efficacia dell'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, che può essere richiesta a seguito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di approvazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di divieto di aiuti di Stato, i quali prevedono la possibile concessione di deroghe.

Con riguardo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia, osserva che l'articolo 26, comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare gli interventi inseriti nei piani che rivestono un'importanza essenziale; la realizzazione di tali interventi « prioritari » costituisce presupposto per l'applicazione della procedura negoziata senza bando. Sottolinea che il comma 7 consente ai soggetti attuatori e ai comuni interessati di procedere all'affidamento di incarichi dei servizi di architettura e ingegneria solo in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti.

Ricordando che le soglie di rilevanza comunitaria sono fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, evidenzia che l'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica delle opere pubbliche e dei beni culturali, indicando, tra essi, anche la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Segnala che il comma 2 dispone inoltre che tali disposizioni si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dall'articolo 50 relativo agli aiuti per calamità naturali.

Osservando che l'articolo 30, comma 6 concernente l'affidamento degli incarichi di progettazione dei servizi di architettura e di ingegneria per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, prescrive che le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque professionisti, ricorda, infine, per quanto riguarda gli eventi sismici verificati in Italia centrale negli anni 2016 e 2017, che l'articolo 37 prevede, il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di verificare, tra gli altri, l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato.

Daniela TORTO (M5S) ringraziando il presidente e relatore, anche a nome di tutto il Gruppo, per la sua precisa relazione sottolinea che in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 32 punto 2 lettera c) della direttiva 2014/24/UE (la c.d. direttiva appalti) è possibile ricorrere all'affidamento diretto (o procedura negoziata senza previa pubblicazione) « per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice ».

Ritenendo innegabile che ci si trovi di fronte ad eventi imprevedibili, crede altresì fondamentale rilevare il carattere di estrema urgenza delle misure da adottare per uscire dallo stato di crisi e quindi la necessità della loro attuazione.

Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che l'urgenza del provvedimento sia oggettiva e ben giustificata dalla situazione che ha colpito Genova. È dell'avviso che si dovrebbe approfondire la tematica relativa alle c.d. Zone speciali, nel senso che se è positivo che sia istituita una Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova e che nel territorio della Città metropolitana di Genova sia prevista una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, ritiene che vi siano i requisiti per istituire una vera e propria Zona economica speciale (ZES) giacché il disastro del crollo del ponte ha

indotto una vera e propria crisi logistica con conseguenze economiche tali da poter definire quella genovese un'economia « in transizione », requisito richiesto per la creazione di una ZES.

Chiede inoltre al relatore che possano essere acquisite le valutazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato circa l'esclusione di aziende dalla ricostruzione del ponte e le modalità di affidamento e di deroga alle regole concorrenziali da seguire per l'aggiudicazione dei relativi lavori.

Piero DE LUCA (PD) ritiene che il provvedimento all'esame presenti taluni aspetti preoccupanti, soprattutto in relazione alle norme che dispongono circa l'individuazione dell'impresa cui sarà affidata la ricostruzione del ponte crollato. Si chiede pertanto se sia legittimo escludere per legge una precisa impresa – in questo caso la società Autostrade – dall'appalto e se ciò non contrasti con la libertà di concorrenza e libera impresa i cui profili di competenza non sfuggono alla XIV Commissione.

Ricorda inoltre che una deroga all'articolo 32 della c.d. « direttiva appalti » è possibile, ma nel senso di procedere ad una procedura negoziata che presenta un iter semplificato rispetto alla gara d'appalto ma non è sinonimo di affidamento diretto e mantiene regole concorsuali: il provvedimento, ritiene, sembra quindi contenere ambiguità su questa tematica.

Peraltro vorrebbe conoscere il nome di chi si vedrà affidato l'incarico di ricostruire il ponte: a questo proposito ricorda che se il Governo pensa a Fincantieri fa male i suoi conti perché tale società non può essere considerata *in house* e quindi soggetto ad affidamento diretto. Sottolinea che un eventuale affidamento diretto non è comunque disgiunto dalla necessità che l'interesse pubblico sia tutelato adeguata-

mente: il servizio, in questo caso la ricostruzione, deve essere il migliore al miglior prezzo.

Quanto al requisito di urgenza, che, è dell'avviso, naturalmente è di per sé evidente considerate le condizioni di Genova, sottolinea che il Governo sembra non averlo effettivamente compreso visto che ha nominato il Commissario straordinario ben due mesi dopo l'evento.

Sergio BATTELLI (M5S), *presidente e relatore*, replicando alle richieste del collega Pettarin circa la possibilità di istituire una Zona economica speciale (ZES) a Genova, ricordando preliminarmente che la competenza nel merito sulla tematica è della X Commissione attività produttive, rinvia alle considerazioni già espresse nella sua relazione.

Quanto alla tematica concernente gli affidamenti diretti, ricorda quanto comunque stabilito nella direttiva sugli appalti, richiamata dalla collega Torto, e le deroghe ivi previste. Ritiene comunque, considerata altresì la condizione unica in cui si trova la città di Genova, che sia essenziale procedere celermente ed efficacemente, utilizzando qualunque strumento sia legittimamente a disposizione per raggiungere quel risultato. Replicando al collega De Luca ribadisce che il decreto-legge non contiene alcun nome di soggetto cui affidare la ricostruzione del ponte, né tanto meno quello di Fincantieri. Tuttavia considerando opportuno affrontare le tematiche riguardanti le procedure di affidamento dei lavori di ricostruzione, circa i profili emersi dal dibattito, si riserva di fornire ulteriori approfondimenti nella seduta prevista per domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 9 ottobre 2018. — Presidenza
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
ore 13.05 alle ore 13.50.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazioni</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6, DEL REGOLAMENTO:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	8
---	---

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sullo svolgimento di un ciclo di audizioni sulle tendenze della produzione normativa	10
---	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale Circostrizionale Lazio 1, dottor Nicola Pannullo ..	15
Audizione del presidente dell'Ufficio Centrale Circostrizionale Lazio 2, dottoressa Anna Battisti	16

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	17
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	18

Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	19
Attività conoscitiva preliminare all'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ai sensi dell'articolo 118- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125- <i>bis</i> , comma 3, del Regolamento del Senato.	
Audizione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209 Governo), audizioni di rappresentanti di Camera di commercio Genova; Confindustria Genova; Confartigianato Genova; CGIL Genova e Liguria; CISL Genova e Liguria; UIL Liguria; CULMV – Compagnia Unica Lavoratori Merce Varie Paride Batini; Trasportounito Genova, del Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, del presidente del Municipio II Centro-Ovest del Comune di Genova, Renato Falcidia, e del Presidente del Municipio V Valpolcevera del Comune di Genova, Federico Romeo	21
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Doc LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione. C. 1126 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
--	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione; <i>b)</i> Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione. C. 1127 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36
--	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	56
--	----

ALLEGATO 2 (Proposte di riformulazione)	83
ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)	85
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 392 Molteni e C. 460 Morani (Seguito dell'esame e rinvio)	55

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo della Rappresentanza Permanente della Commissione europea in Italia, Ambasciatrice Beatrice Covassi, su questioni inerenti la Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea	87
--	----

AUDIZIONI:

Audizione della Segretaria Generale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatrice Elisabetta Belloni, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2017 (Doc. CLXIV, n. 7) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)	88
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	94
AVVERTENZA	93

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	96
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, con Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	96
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016-2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (Esame e rinvio)	99

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sull'operatività del Dipartimento delle finanze, sulle tematiche relative alla fatturazione elettronica, nonché nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	101
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018- C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	102
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (Esame e rinvio)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Atto n. 49 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	117
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	119
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893 Orlando (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	135
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE CONSULTIVA:**

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la <i>governance</i> dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) .	141
<i>ALLEGATO (Proposta di parere)</i>	143
Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 46 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	142

X Attività produttive, commercio e turismo**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Ancd-Conad nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali »	145
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	152
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	157
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni, C. 310 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.	
Audizione di rappresentanti di CIDA, DIRSTAT e Confedir	164
Audizioni di rappresentanti della CGIL, CISL, UIL e UGL	164
Audizioni di rappresentanti della Confapi	164

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione del dottor Vittorio Andrea Guardamagna, direttore della Divisione Cure palliative e terapia del dolore dell'Istituto europeo di oncologia (IEO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG) (<i>Svol- gimento e conclusione</i>)	166
Audizione di rappresentanti dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	167
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Audizione di Antonia Carlucci, docente presso l'Università di Foggia, Margherita Ciervo, docente presso l'Università di Foggia, Cristos Xyloyannis, docente presso l'Università della Basilicata, Franco Nigro, docente presso l'Università di Bari, Francesco Porcelli, docente presso l'Università di Bari, Marco Nuti, docente presso l'Università di Padova e Pisa, del professore Emilio Stefani, rappresentante per l'Italia al Panel EPPO e della professoressa Margherita D'Amico, responsabile scientifica del Progetto « Sistemi di lotta ecocompatibili contro il CoDiRO (SILECC) » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	176

SEDE REFERENTE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Nuovo testo C. 183 Gallinella (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	187
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	206

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Nota aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> , Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	209
---	-----

Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) 214

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 218

